



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 38

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
29 settembre 2025**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A575 - OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DEL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI RETE AV	
<i>Provvedimento n. 31671</i>	5
I864 - PREZZO DEL BIOCARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	
<i>Provvedimento n. 31673</i>	7
I874 - MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOPI	
<i>Provvedimento n. 31674</i>	146
ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA	148
AS2106 - COMUNE DI PIETRASANTA (LU) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA CONCESSIONI	148
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	153
PS12973 NOVA AI CHATBOX/INFORMATIVA SU "ALLUCINAZIONI"	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	153

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A575 - OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DEL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI RETE AV

Provvedimento n. 31671

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 settembre 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (di seguito, "TFUE");

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la propria delibera adottata in data 18 marzo 2025, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche "RFI") e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito anche "FSI") per accertare l'esistenza di un'eventuale violazione dell'articolo 102 TFUE in relazione a un insieme di condotte volte a ostacolare l'accesso di un nuovo operatore all'infrastruttura ferroviaria nazionale, rallentandone/ostacolandone l'ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 12 settembre 2025, con la quale la società RFI, dopo aver ottenuto dall'Autorità la proroga del termine di legge, ha presentato, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, i seguenti impegni, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990", che si allegano nella versione non riservata (allegato n. 1 alla presente delibera), consistenti:

1) nell'attribuzione di un *plafond* minimo a SNCF Voyages Italia S.r.l. composto da ventidue canali orario (quattordici sulle direttrici richieste e otto su ulteriori direttrici), per garantire l'ingresso effettivo del nuovo operatore nel mercato del trasporto ferroviario ad alta velocità di passeggeri già dall'orario di servizio 2026/2027;

2) nella reintroduzione, nel PIR 2027, dei criteri previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 2016/545 per la gestione dei conflitti tra Accordi Quadro, in attesa della nuova regolazione da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

CONSIDERATO che gli impegni presentati da RFI appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni

valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche sollevate in sede di avvio anche alla luce delle osservazioni che perverranno nel corso del *market test*;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 24 settembre 2025 sul sito *internet* dell'Autorità gli impegni, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, presentati dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 24 ottobre 2025, al Dipartimento per la Concorrenza 2 - Direzione Trasporti, Energia e Ambiente dell'Autorità (Piazza G. Verdi n. 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.832, fax +39(0)6/85821.375, PEC: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*);

c) che eventuali rappresentazioni da parte della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 24 novembre 2025.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

1864 - PREZZO DEL BIOCARBURANTE PER AUTOTRAZIONE*Provvedimento n. 31673*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 settembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 11 luglio 2023, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti delle società ENI S.p.A., ESSO ITALIANA S.r.l., SARAS S.p.A., KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A., TAMOIL ITALIA S.p.A. (anche con riferimento alle attività poste in essere da REPSOL ITALIA S.p.A.), ITALIANA PETROLI S.p.A. e IPLM S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA la delibera del 17 dicembre 2024 con cui è stato prorogato al 2 luglio 2025 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti il 10 febbraio 2025;

VISTA la delibera del 24 aprile 2025 con cui è stato prorogato al 30 settembre 2025 il termine di conclusione del procedimento;

SENTITI in audizione finale, in data 24 giugno 2025, i rappresentanti di ENI S.p.A., ESSO ITALIANA S.r.l., SARAS S.p.A., KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A., TAMOIL ITALIA S.p.A. (anche con riferimento alle attività poste in essere da REPSOL ITALIA S.p.A.), ITALIANA PETROLI S.p.A. e IPLM S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI DEL PROCEDIMENTO

1. ENI S.p.A. è la società a capo dell'omonimo gruppo industriale ("gruppo ENI", C.F. 00484960588), quotata presso la borsa valori di Milano, nell'indice FTSE MIB e presso la borsa valori di New York. I principali azionisti di ENI sono Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP", 26,21%) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF", 4,41%)¹. ENI opera sul mercato anche attraverso la società ENI Sustainable Mobility S.p.A., la cui denominazione a far data dal 15 gennaio 2024 è mutata in Enilive S.p.A., alla quale sono state assegnate le attività relative alla bioraffinazione, nonché della distribuzione di carburanti in rete ed extra-rete della società. All'interno di Enilive sono confluite anche le attività di Enifuel S.p.A. Il gruppo ENI è attivo a livello globale nei settori della esplorazione e produzione di idrocarburi e gas, dell'approvvigionamento e vendita di gas naturale all'ingrosso e al dettaglio, dell'acquisto e

¹ Per prassi consolidata della Commissione europea e dell'Autorità, ENI è considerata come un ente economico dotato di un potere decisionale autonomo e pertanto indipendente sia rispetto a CDP che al MEF (cfr. a titolo esemplificativo decisione della Commissione europea 29 settembre 2010, caso COMP/39.315).

commercializzazione di gas naturale liquefatto (GNL), della raffinazione del petrolio e commercializzazione di prodotti petroliferi all'ingrosso e sulla rete ordinaria e autostradale, della produzione e commercializzazione di prodotti chimici, nonché nei mercati della generazione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. Il gruppo ENI ha realizzato nel 2024 un fatturato consolidato totale mondiale, al netto delle transazioni infragruppo, pari a [80-90]* miliardi di euro.

2. ESSO ITALIANA S.r.l. (di seguito “ESSO”, C.F. 00473410587) era una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. Il capitale sociale di ESSO era detenuto fino al 30 settembre 2023 in maniera esclusiva dalla società di diritto belga Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA (di seguito, “gruppo ESSO”). ESSO, nel periodo oggetto procedimento, era presente nel mercato *retail* attraverso un modello organizzativo c.d. del grossista con marchio o branded *wholesale* (dato che nel febbraio 2018 aveva ultimato la transizione dismettendo tutti i punti vendita su rete stradale e autostradale di sua proprietà attraverso la cessione alla società EG Italia)². In data 25 settembre 2023, ESSO ha conferito alla società ESE S.r.l. il ramo d'azienda relativo ai carburanti e alla raffinazione. Con decorrenza 1° ottobre 2023, è stata perfezionata da parte di Italiana Petroli S.p.A. l'acquisizione del 100% del capitale sociale di ESE S.r.l.³ Il fatturato mondiale di ESSO, al netto delle transazioni infragruppo, al 31 dicembre 2024 è stato pari a [1-2] miliardi di euro.

3. Italiana Petroli S.p.A. (di seguito, “IP”, C.F. 00051570893) è una società attiva nel settore della raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi per autotrazione. IP è soggetta al controllo esclusivo di Api Holding S.p.A., società al vertice del gruppo API (di seguito, “gruppo API”). Il gruppo API opera a livello integrato nel ciclo petrolifero, dall'approvvigionamento del greggio alla raffinazione, alla logistica, fino alla distribuzione e vendita dei prodotti, sia su rete ordinaria (stradale e autostradale) che sull'extra-rete (all'ingrosso e al dettaglio). Nel 2024 il fatturato consolidato totale mondiale, al netto delle transazioni infragruppo, realizzato da IP è stato pari a [10-20] miliardi di euro.

4. IPLOM S.p.A. (di seguito, “IPLOM”, C.F. 02242120109) è una società attiva nella produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, affini e derivati e di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Il 100% del capitale sociale di IPLOM è detenuto dalla società Finoil S.p.a. Come da bilancio di esercizio tra ottobre 2022 e settembre 2023, il fatturato consolidato totale mondiale realizzato da IPLOM al netto delle transazioni infragruppo è stato pari a [1-2] miliardi di euro.

5. KUWAIT Petroleum Italiana S.p.A. (di seguito “KUWAIT” o “Q8”, C.F. 00435970587) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. Nella distribuzione di prodotti extra-rete, KUWAIT opera tramite la società interamente controllata Q8 Quaser S.r.l. (di seguito, “Q8 Quaser” o “Quaser”). Quaser è una società attiva nel settore dell'acquisto, vendita, stoccaggio, trasporto e commercio in genere di prodotti petroliferi, carburanti, combustibili, lubrificanti gas e idrocarburi, loro composti e derivati anche chimici nonché nella loro trasformazione. Il capitale sociale di Quaser è interamente detenuto da KUWAIT

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² <https://www.eg.group/it/countries/italia/>.

³ Cfr. C12535 - IP ITALIANA PETROLI/ESSO ITALIANA, Provvedimento n. 30745 del 01/08/2023, in Boll. 30/2023.

che, a sua volta, appartiene al gruppo KUWAIT Petroleum Corporation. Il capitale sociale di KUWAIT è detenuto al 100% dalla KUWAIT Petroleum Europe BV, facente capo alla holding KUWAIT Petroleum Corporation. Il fatturato consolidato totale mondiale realizzato da KUWAIT Petroleum Italia S.p.A., nell'ultimo esercizio chiuso nel marzo 2024 per l'annualità fiscale aprile 2024 marzo 2025 è stato, al netto delle transazioni infragruppo, pari a [10-20] miliardi di euro.

6. SARAS S.p.A. (di seguito "SARAS", C.F. 00136440922) è una società attiva nel settore della raffinazione petrolifera e della distribuzione all'ingrosso di prodotti petroliferi raffinati, quotata alla Borsa di Milano e controllata congiuntamente da Massimo Moratti S.A.P.A. (20,01%), Angel Capital Management S.p.A. (10,005%) e Stella Holding S.p.A. (10,005%) rappresentanti in aggregato il 40,02% del Capitale Sociale di SARAS S.p.A.. Il fatturato consolidato totale mondiale realizzato da SARAS nel 2024, al netto delle transazioni infragruppo, è stato pari a [10-20] miliardi di euro.

7. REPSOL ITALIA S.p.A. (di seguito, "Repsol", C.F. 01480500584) era una società attiva nel settore della distribuzione, in rete ed extra-rete, di prodotti petroliferi e nella produzione e vendita di lubrificanti. Il capitale di Repsol è stato detenuto fino al 30 settembre 2021 interamente dalla società spagnola Repsol S.A., attiva nel settore petrolifero e del gas. Nel 2020, Repsol ha realizzato, al netto del ramo di azienda relativo alla produzione e vendita di lubrificanti, un fatturato mondiale pari a circa [582-700] milioni di euro, di cui [582-700] milioni di euro realizzati nell'Unione Europea, tutti in Italia. Il 30 settembre 2021 TAMOIL Italia S.p.A. ha acquisito il controllo esclusivo di Repsol che è poi stata incorporata in TAMOIL MS S.p.A. Il 7 febbraio 2022 TAMOIL MS S.p.A. è stata incorporata da TAMOIL Italia S.p.A.⁴.

8. TAMOIL ITALIA S.p.A. (di seguito, "TAMOIL", C.F. 00698550159) è una società attiva nell'approvvigionamento, movimentazione e stoccaggio, di prodotti petroliferi e lubrificanti, nonché nella distribuzione degli stessi in rete ed extra-rete e nella fornitura di carburante per *jet* nei principali aeroporti italiani. TAMOIL è controllata da ultimo dalla società olandese Oilinvest (Holdings) N.V., che detiene partecipazioni in aziende attive nel settore petrolifero in Europa (e operante attraverso i due *brand* TAMOIL e Hem). Nel 2024 TAMOIL ha realizzato un fatturato totale mondiale, al netto delle transazioni infragruppo, pari a [3-4] miliardi di euro.

II. LE CONDOTTE CONTESTATE IN AVVIO E L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

9. Il 27 marzo 2023 è pervenuta, attraverso la piattaforma di *whistleblowing* dell'Autorità, una segnalazione anonima avente a oggetto una presunta intesa tra le principali società petrolifere attive in Italia nel settore dei carburanti per autotrazione. Dopo varie interlocuzioni con il *whistleblower*, l'ultima delle quali del 5 aprile 2023, è stato possibile ricostruire la condotta segnalata, consistente, secondo il denunciante, in un'intesa avente a oggetto la componente di costo derivante dagli obblighi di miscelazione del biocarburante nel carburante per autotrazione (di seguito anche "componente bio" o "tariffa bio"), che verrebbe ribaltata nella stessa entità a tutti gli operatori di mercato indipendentemente dal costo effettivamente sostenuto da ciascuna compagnia petrolifera. Secondo il segnalante la pratica si sarebbe verificata costantemente negli ultimi anni e si sarebbe realizzata attraverso un sistema di annunci pubblici delle compagnie petrolifere avvenuti sul giornale "La

⁴ Cfr. C12386 - TAMOIL ITALIA/REPSOL ITALIA Provvedimento n. 29824 del 14 settembre 2021, in Boll. 39/2021.

Staffetta Quotidiana” (di seguito anche solo “Staffetta” o “Staffetta quotidiana”), iniziati da ENI nel gennaio 2020.

10. In seguito a tale segnalazione sono stati analizzati i numeri della Staffetta dal 2019 al 2023 e sono stati effettivamente individuati 16 articoli che fanno riferimento a intenzioni di prezzo di ENI e di altre compagnie petrolifere (ESSO, SARAS, KUWAIT, TAMOIL, IP, REPSOL e IPLOM). Nel corso dell’istruttoria si è appreso dell’esistenza di un ulteriore articolo del 14 ottobre 2020 che dà conto di un aumento di ESSO⁵.

11. Successivamente a tali verifiche sono state acquisite le risposte alle richieste di informazioni ricevute dall’Autorità nell’ambito dell’Indagine Conoscitiva IC54, avente a oggetto “*I prezzi dei carburanti per autotrazione – Dinamiche concorrenziali dall'estrazione alla distribuzione*”⁶ (di seguito, anche “IC54”). Da tali risposte, l’ultima delle quali pervenuta il 23 giugno 2023, è stato possibile ricostruire un parallelismo di comportamenti che ha coinvolto quasi tutte le società sopra elencate.

12. Pertanto, in data 11 luglio 2023 l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società ENI, ESSO, SARAS, KUWAIT, TAMOIL (anche con riferimento alle attività poste in essere da REPSOL), IP e IPLOM (nel seguito le “Parti”) per accertare l’esistenza di un’intesa avente a oggetto un coordinamento tra di esse al fine di limitare il reciproco confronto concorrenziale e di fissare in modo coordinato un’importante componente del prezzo del carburante per autotrazione rappresentata dal biocarburante.

13. In data 19 luglio 2023 sono stati condotti accertamenti ispettivi presso le sedi delle società ENI, ENI Sustainable Mobile, KUWAIT, Quaser, ESSO, SARAS, TAMOIL, IP. Sono inoltre stati svolti accertamenti istruttori, in quanto soggetti in potenziale possesso di dati utili ai fini dell’istruttoria ma non parte del procedimento, presso le sedi di Rivista Italiana Petrolio (Staffetta Quotidiana) e San Marco Petroli S.p.A..

14. In data 27 luglio 2023 l’Associazione CODICI Centro per i Diritti del Cittadino e in data 17 agosto 2023 le Associazioni Legambiente Nazionale APS - RETE ASSOCIATIVA – ETS e Movimento Difesa del Cittadino sono state ammesse a partecipare al procedimento, a seguito di istanza motivata⁷, in qualità di soggetti terzi interessati⁸.

15. In data 6 ottobre 2023, le società ESSO, SARAS, e TAMOIL hanno presentato richiesta di proroga per la presentazione formale degli impegni, seguite da ENI e KUWAIT in data 11 ottobre 2023 e da IP che ha presentato medesima istanza in data 12 ottobre 2023. In data 17 ottobre 2023, l’Autorità ha deliberato il rigetto delle menzionate istanze.

16. In data 19 ottobre 2023, le società ENI, ESSO, SARAS, KUWAIT, IP e TAMOIL hanno presentato impegni ex art. 14-ter della l. 287/1990. L’Autorità con provvedimento del 21 novembre 2023 ha rigettato gli impegni proposti dalle parti in ragione della sussistenza di un interesse a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione, data la natura delle condotte contestate⁹.

17. Le Parti hanno chiesto ed ottenuto in più occasioni l’accesso alla documentazione del fascicolo non coperta da riservatezza¹⁰. Dal 27 febbraio 2025 al 30 aprile 2025 sono stati messi a disposizione

⁵ Cfr.doc. **395**.

⁶ IC54 - “I prezzi dei carburanti per autotrazione – Dinamiche concorrenziali dall'estrazione alla distribuzione”, Provv. n. 30668 del 13 giugno 2023, in Boll. n. 5/2023 del 30 gennaio 2023.

⁷ Cfr. doc. **80** per l’Associazione CODICI e doc. **126** per Legambiente Difesa del Cittadino.

⁸ Cfr. doc. **95** per l’Associazione CODICI e doc. **127** per Legambiente Difesa del Cittadino.

⁹ Cfr.doc. **209** (ENI), doc. **210** (ESSO), doc. **211** (IP), doc. **212** (KUWAIT), doc. **213** (SARAS), doc. **214** TAMOIL).

¹⁰ In particolare, ENI ha effettuato l’accesso agli atti in data 26 luglio 2023 (doc. **88**), 6 ottobre 2023 (doc. **163**), 17 novembre 2023 (doc. **202**), 16 maggio 2024 (doc. **275**), 18 ottobre 2024 (doc. **364**), 11 febbraio 2025 (doc. **480**), 8 aprile

delle parti, attraverso il sistema della “data room”, i documenti nella loro versione integrale su cui erano state precedentemente riconosciute esigenze di riservatezza, nonché le elaborazioni dei dati realizzate dagli Uffici e utilizzate per la redazione delle CRI. In seguito a tali ripetuti accessi le parti hanno prodotto numerose relazioni, in versione confidenziale e non confidenziale, acquisite al fascicolo¹¹.

18. Al fine di acquisire documentazione a supporto dell’ipotesi istruttoria sono state inviate in più occasioni richieste di informazioni alle Parti¹².

19. Le parti sono state sentite in audizione davanti agli uffici: ENI in data 20 novembre 2023 e 5 luglio 2024¹³, ESSO in data 17 giugno 2024 e 25 luglio 2024¹⁴, IP in data 30 settembre 2024¹⁵, IPLOM in data 3 luglio 2024 e 15 ottobre 2024¹⁶, TAMOIL in data 13 giugno 2024¹⁷, KUWAIT in data 9 ottobre 2023 e 20 giugno 2024¹⁸ e SARAS in data 24 luglio 2024¹⁹. Inoltre, sono state audite le società Ludoil Energia S.r.l. in data 15 ottobre 2024, Retitalia S.p.A. in data 29 ottobre 2024 e GS S.p.A. in data 22 novembre 2024.

20. In data 24 giugno 2025 si è svolta l’audizione finale davanti al Collegio, cui hanno partecipato ENI, ESSO, IP, IPLOM, KUWAIT, SARAS e TAMOIL.

21. SARAS ha comunicato, in data 19 gennaio 2024, di avere adottato un programma di *compliance antitrust*, depositando la relativa documentazione²⁰.

22. Inoltre, IP²¹ ed ENI²² hanno comunicato, rispettivamente in data 12 giugno e 16 giugno 2025, i programmi di *compliance* adottati e posti in essere prima dell’avvio del procedimento. La

2025 (doc. **620**), 8 maggio 2025 (doc. **669**), 16 maggio 2025 (doc. **675**), 17 giugno 2025 (doc. **728**); ESSO ha effettuato l’accesso agli atti in data del 26 luglio 2023 (doc. **89**), 6 ottobre 2023 (doc. **164**), 20 novembre 2023 (doc. **204**), 16 maggio 2024 (doc. **276**), 18 ottobre 2024 (doc. **365**), 11 febbraio 2025 (doc. **482**), 15 aprile 2025 (doc. **630**), 16 maggio 2025 (doc. **677**), 17 giugno 2025 (doc. **729**); SARAS ha effettuato l’accesso agli atti in data 2 agosto 2023 (doc. **103**), 12 ottobre 2023 (doc. **176**), 21 novembre 2023 (doc. **206**), 16 maggio 2024 (doc. **279**), 22 ottobre 2024 (doc. **368**), 11 febbraio 2025 (doc. **479**), 9 aprile 2025 (doc. **621**), 19 maggio 2025 (doc. **679**), 17 giugno 2025 (doc. **732**); KUWAIT ha effettuato l’accesso agli atti in data 8 agosto 2023 (doc. **113**), 9 ottobre 2023 (doc. **166**), 21 novembre 2023 (doc. **206**), 16 maggio 2024 (doc. **278**), 23 ottobre 2024 (doc. **369**), 13 febbraio 2025 (doc. **486**), 14 aprile 2025 (doc. **624**), 16 maggio 2025 (doc. **676**), 17 giugno 2025 (doc. **730**); IPLOM ha effettuato l’accesso agli atti in data 7 settembre 2023 (doc. **144**), 30 novembre 2023 (doc. **215**), 16 maggio 2024 (doc. **277**), 21 ottobre 2024 (doc. **366**), 11 febbraio 2025 (doc. **483**), 19 maggio 2025 (doc. **681**), 18 giugno 2025 (doc. **781**); Italiana Petroli ha effettuato l’accesso agli atti in data 7 settembre 2023 (doc. **145**), 20 ottobre 2023 (doc. **191**), 21 novembre 2023 (doc. **207**), 20 maggio 2024 (doc. **283**), 28 ottobre 2024 (doc. **370**), 13 febbraio 2025 (doc. **485**), 11 aprile 2025 (doc. **622**), 19 maggio 2025 (doc. **678**), 18 giugno 2025 (doc. **741**) e TAMOIL ha effettuato l’accesso agli atti in data 6 ottobre 2023 (doc. **159**), 4 dicembre 2023 (doc. **217**), 16 maggio 2024 (doc. **280**), 15 novembre 2024 (doc. **396**), 11 febbraio 2025 (doc. **478**), 25 marzo 2025 (doc. **599**), 23 maggio 2025 (doc. **698**), 17 giugno 2025 (doc. **731**).

¹¹ Cfr. doc. 538 (KUWAIT); doc. 562 (IP); doc. 577 (ESSO) doc. 583 (KUWAIT); doc. 589 (SARAS), doc. 598 (TAMOIL); doc. 600 (ENI); doc. 606 (ENI); doc. 621 (SARAS); doc. 622 (IP); doc. 624 (KUWAIT); doc. 630 (ESSO); doc. 664 (ENI).

¹² Cfr. richieste di informazioni alle Parti del 23 gennaio 2024 (doc. **220-226**), richiesta di integrazione delle informazioni ad IP in data 15 maggio 2024 (doc. **272**), richiesta di integrazione delle informazioni a IP, KUWAIT, SARAS, TAMOIL (doc. **306-309**), richiesta di informazioni alle Parti del 30 ottobre 2024 (doc. **372-378**) e integrazione della richiesta di informazioni alle Parti del 6 novembre 2024 (doc. **385-391**). Cfr. risposte doc. **239 e 247** (IPLOM); **240 e 246** (IP); **241, 242, 248, 249** (ENI); **250 e 251** (KUWAIT); **252 e 252** (SARAS); **254, 255 e 260** (TAMOIL); **261 e 263** (ESSO).

¹³ Cfr. doc. **203 e 298**.

¹⁴ Cfr. doc. **292 e 326**.

¹⁵ Cfr. doc. **342**.

¹⁶ Cfr. doc. **297 e 358**.

¹⁷ Cfr. doc. **290**.

¹⁸ Cfr. doc. **167 e 294**.

¹⁹ Cfr. doc. **324**.

²⁰ Cfr. doc. **218 e 219**.

²¹ Cfr. doc. **712** (IP).

²² Cfr. doc. **717** (ENI).

valutazione della rilevanza, a fini sanzionatori, dei programmi adottati è riportata nella sezione del presente Provvedimento relativa alla determinazione dell'importo delle ammende.

23. Come si vedrà l'istruttoria svolta ha consentito di confermare l'ipotesi dell'avvio chiarendo il funzionamento del meccanismo collusivo che ha determinato il parallelismo dei prezzi della "componente bio" negli anni 2020-2023 per le Parti del procedimento, fatta eccezione per REPSOL e IPLOM, sui quali non sono emersi elementi sufficienti per contestare la partecipazione al cartello.

1. IL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE RETE ED EXTRA-RETE DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

1.1 Le Parti

24. Le Parti sono i principali operatori attivi nella raffinazione e distribuzione²³, in particolare di benzina e gasolio, in Italia. Essi possono essere distinti a seconda che siano integrati nella distribuzione in rete (ENI, KUWAIT, TAMOIL e IP/ESSO)²⁴ ovvero che non siano integrati (SARAS, IPLOM)²⁵. È opportuno evidenziare che KUWAIT opera sul mercato extra-rete tramite la controllata Q8 Quaser S.r.l.²⁶. Per quanto riguarda ENI, la società opera nella distribuzione e commercializzazione di carburanti sulla rete mediante la controllata ENI Sustainable Mobility S.p.A. a far data dal 1° gennaio 2023. Infine, si ricorda che a far data dal 30 settembre 2021 TAMOIL Italia S.p.A. ha acquisito il controllo esclusivo di REPSOL²⁷ e che in data 2 agosto 2023 l'Autorità ha autorizzato con condizioni l'acquisizione da parte di IP del controllo di ESSO²⁸.

25. Di seguito, si mostrano le quote di ciascun operatore basate sui volumi di carburanti immessi in consumo sul territorio italiano. Le Parti rappresentano congiuntamente più del 90% del mercato in termini di volumi di carburanti immessi in consumo, con ENI che rappresenta il primo operatore con una quota di mercato media del [35-40]% nel periodo 2020-2023, seguita da KUWAIT, ESSO e IP con quote anch'esse significative e congiuntamente pari all'incirca al [40-45] % nel periodo considerato, seguiti da TAMOIL e SARAS con quote congiuntamente pari all'incirca al [10-15]% in termini di volumi di carburanti immessi in consumo. Il rimanente 5%-10% del mercato è invece rappresentato da altri soggetti, rivenditori o piccoli raffinatori.

²³ La filiera petrolifera, come evidenziato nell'Indagine Conoscitiva IC-54, include le attività di esplorazione mineraria ed estrazione del petrolio greggio, fasi nel loro complesso indicate come upstream, nonché, più a valle, quelle della raffinazione e della distribuzione (indicate come downstream). Le fasi della distribuzione includono le attività che dai depositi primari, nei quali vengono stoccati i carburanti provenienti dalle raffinerie e/o importati dall'estero, assicurano il rifornimento degli impianti di distribuzione dislocati sulla rete stradale e autostradale. Mentre le fasi di esplorazione, estrazione e raffinazione risentono delle dinamiche internazionali legate all'andamento globale dei mercati petroliferi, le attività di distribuzione sono, da un lato, il portato di dinamiche competitive di tipo nazionale se non locale, dall'altro risultano inevitabilmente condizionate dalle evoluzioni dei mercati petroliferi a livello globale.

²⁴ Si tratta della modalità tipica degli impianti che espongono i segni distintivi riconducibili alle principali società petrolifere che sono integrate verticalmente nelle fasi di importazione e/o raffinazione di carburanti.

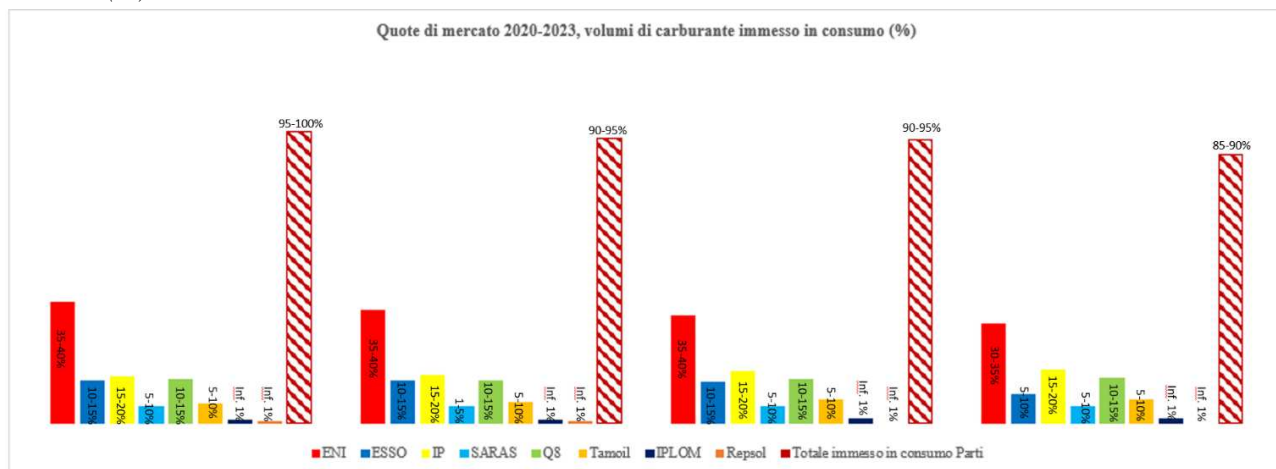
²⁵ Questi operatori sono attivi solo attraverso compravendite di carburante all'ingrosso sul mercato denominato extra-rete. Il mercato extra-rete, come suggerisce il nome, tradizionalmente risponde alle esigenze di rifornimento diverse da quelle degli impianti di distribuzione carburanti (ad esempio, aziende di trasporto e pubbliche amministrazioni) ed è divenuto il canale di elezione per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione senza marchio o con marchio indipendente. L'approvvigionamento degli impianti di distribuzione può avvenire, infatti, anche tramite operatori non verticalmente integrati nella distribuzione in rete, ed è la modalità di elezione per gli impianti senza marchio o con marchio indipendente (inteso come marchio diverso da quello delle principali società petrolifere).

²⁶ Cfr. doc. **294** e risposta a richiesta di informazioni doc. **250**.

²⁷ Si veda C12386 - TAMOIL ITALIA/REPSOL ITALIA

²⁸ Si veda C12535 - IP ITALIANA PETROLI/ESSO ITALIANA

Tabella 1- Quote di mercato immissioni in consumo, 2020-2023, volumi di carburante immesso in consumo (%)



Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **406** (IPLOM), **409** (IP), doc. **410** (SARAS) doc. **411** (ENI), doc. **413** (TAMOIL, REPSOL), doc. **417** (ESSO)

26. Dai dati emerge che le Parti rappresentano la quasi totalità del mercato delle immissioni in consumo di carburanti, con ENI, IP, KUWAIT e ESSO con quote di mercato particolarmente rilevanti. Tutte le Parti mantengono quote di mercato sostanzialmente stabili nel periodo 2020-2023.

1.2 Obblighi bio e loro assolvimento

27. I biocarburanti sono carburanti liquidi che non provengono dal petrolio ma da fonti vegetali, biomasse o olii di riciclo.

L'articolo 2 *quater* del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, ha introdotto nell'ordinamento l'obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati a essere impiegati per autotrazione, di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti. Nel 2007 la quota minima era pari all'1%. Nel corso degli anni gli obblighi di immissione di biocarburanti per i produttori di carburanti per autotrazione hanno subito varie modifiche e sono stati da ultimo regolati dal D.M. ambiente e sicurezza energetica del 16 marzo 2023, n. 107.

28. L'art. 3 del D.M. 107/2023 prevede che l'assolvimento degli obblighi di immissione possa avvenire:

- i. immettendo direttamente attraverso la miscelazione il quantitativo minimo di biocarburante richiesto;
- ii. sostituendo l'obbligo di miscelazione con l'acquisto dei CIC (Certificati di immissione in Consumo) emessi dal Gestore Servizi Energetici (GSE)²⁹.

²⁹ Il Certificato di Immissione al Consumo attesta l'immissione in consumo del biocarburante ed è lo strumento tramite cui vengono assolti gli obblighi bio sul portale del GSE.

I CIC vengono rilasciati dal GSE ai soggetti che immettono i biocarburanti nel sistema di distribuzione nazionale, oltre che ai produttori di Biometano. Ogni singolo CIC attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 10 Gcal e nel caso di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, il singolo certificato attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 5 Gcal.

29. La “base imponibile” dell’obbligo è costituita dalla quantità di carburante (gasolio e benzina) immessa in consumo nell’anno solare di riferimento, espressa in termini di energia equivalente Giga-calorie (Gcal).

A quanto risulta le Parti miscelano solo in minima parte biocarburante (Bioetanolo-ETBE) nella benzina (per ragioni tecniche) e l’obbligo è assolto prevalentemente dalla miscelazione di biodiesel nel gasolio.

30. I biocarburanti possono essere più o meno “sostenibili” e ciò si riflette sul loro valore calorifero e, in buona sostanza, sul valore dei CIC che la loro immissione in consumo è in grado di generare. Nella figura seguente sono riassunte le principali classificazioni a riguardo.

Figura 1: Definizione Biofuels

Definizioni Biofuels

Biodiesel Convenzionali o di prima generazione (Single counting)

Prodotti principalmente da colture agricole che sono al contempo colture alimentari o foraggere (destinate cioè all’alimentazione umana o degli animali, come i cereali, la canna da zucchero, la barbabietola, e i semi oleosi)



Non convenzionali o di Seconda generazione (Double counting)

Prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'allegato 3 parte B (ovvero ottenuti a partire da oli fritti, e Grassi Animali) del DM 10/10/14. Il contributo di questo tipo di biocarburanti è considerato equivalente al doppio del loro contenuto energetico ma non sono considerati Avanzati.



Avanzati (double counting)

prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'allegato 3 parte A (Biometano) del DM 10/10/14
Il contributo di questo tipo di biocarburanti è considerato pari al doppio del loro contenuto energetico.
Esempi sono la frazione organica della raccolta urbana, vinacce, erba medica, etc



Fonte: KUWAIT doc. 45.39.

31. Il prodotto maggiormente miscelato nel carburante (Diesel) è il c.d. biodiesel o FAME (*fatty acid metil ester* - metilestere di acidi grassi) che si distingue in FAME *single counting* (POME) e *double counting* (UCOME). Quest’ultimo, pur essendo più costoso, ha il vantaggio di generare il doppio dei CIC. Il prezzo di questi due tipi di biodiesel, che deriva dalle contrattazioni bilaterali con i produttori, ha subito varie fluttuazioni nel corso degli anni in cui si è svolto il presunto cartello.

32. In alternativa alla bio-immissione fisica l’obbligo, infatti, si può adempiere acquistando privatamente Certificati di immissione in consumo (CIC) da quei soggetti che immettono più biocarburante del dovuto e che quindi dispongono di CIC in eccesso, oppure accreditandosi e acquistando i CIC sul mercato organizzato del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. – GME, la società che organizza e gestisce i mercati dell’energia elettrica, del gas naturale e quelli ambientali

– denominato Mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (MCIC). Inoltre, per rientrare nei parametri imposti dalla legge, il GSE ha messo a disposizione per i soggetti che scambiano CIC la piattaforma BIOCAR, tramite la quale gli operatori possono registrare gli scambi dei certificati.

33. L'obbligo di biocarburante si compone di una parte "tradizionale" (a oggi 6,4%) e di una parte c.d. avanzata (almeno il 3,4%) che dovrà essere composta da biocarburante prodotto a partire da materie prime di scarto e non alimentari, previste dall'Allegato VIII del d.lgs. 199/2021. Ciò al fine di limitare l'uso di biocarburanti a alto impatto ambientale (olio di palma ecc.). Fino al 2022 la parte c.d. avanzata era pari al 3,2 %.

34. Dai documenti agli atti è emerso che tra le Parti alcune producono CIC in eccesso (grazie alla loro alta capacità di miscelazione e/o alla produzione di biocarburanti)³⁰ mentre altre possono avere bisogno di acquistare CIC dal mercato per adempiere agli obblighi. Le Parti acquistano i CIC direttamente dalle loro controparti commerciali e non presso il mercato organizzato gestito dal GME. A quanto risulta dai documenti acquisiti, inoltre, le compagnie petrolifere hanno aderito al protocollo con il GSE (ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DM 2 marzo 2018) che prevede che quest'ultimo fornisca alle stesse, in qualità di soggetti obbligati all'assolvimento degli oneri bio, a un prezzo fisso (allo stato 375 euro/CIC), CIC per assolvere all'obbligo di immissione della quota di carburante "avanzato", a prescindere dalla disponibilità effettiva sul mercato, in ragione della scarsità del prodotto.

35. Al momento, quindi, le compagnie assolvono ai propri obblighi bio miscelando biocarburanti prevalentemente nel diesel immesso in consumo (in una quantità variabile che si compone di un massimo di 6,60% di biodiesel e un minimo di 3,4% di biocarburanti avanzati) e acquistando CIC per coprire la quota eventualmente rimasta scoperta lato diesel e benzina³¹. Tali acquisti vengono effettuati per una parte al prezzo fisso di 375€ a CIC, direttamente dal GSE (per coprire gli obblighi avanzati) e, per l'eventuale parte residua, a un prezzo di mercato determinato dalle contrattazioni tra le compagnie.

36. I costi sopra determinati si riflettono in modo autonomo sulla quota parte del prezzo del carburante nota come "componente bio" che include, quindi, *pro quota*:

- il costo del biocarburante da miscelare (principalmente FAME-biodiesel) concordato con i diversi fornitori e non soggetto a quotazioni univoche, variabile per ogni compagnia, in rapporto con il costo del carburante fossile;³²
- l'eventuale costo del biocarburante autoprodotta in alternativa all'acquisto del FAME, mediante c.d. *co-processing*, di cui si dirà *infra*;
- il valore della componente bio eventualmente applicata dalle controparti negli acquisti da depositi terzi o il costo dei CIC ceduti, sempre concordato con le controparti, variabili per ogni compagnia³³;

³⁰ Si tratta principalmente di ENI, ESSO, SARAS e IP. Cfr. doc. **241** (ENI), **240** (IP), **252-253** (SARAS) e **261** (ESSO).

³¹ Si noti che l'art. 3 del DM 107/2023 ha introdotto uno specifico obbligo di miscelazione dei biocarburanti nella benzina (obbligo di biobenzina).

³² La genesi del maggior costo della "componente bio" è da collegarsi al fatto che i biocarburanti costano di più del gasolio, e ciò determina la necessità di prevedere il versamento di una quota aggiuntiva che copra tale costo. Cfr. sul punto IP lom, doc. 358.

³³ Quando le parti si scambiano carburante già miscelato con le altre compagnie, si genera in capo al venditore – che è il soggetto che immette al consumo e quindi destinatario dell'obbligo – un obbligo di immissione in consumo di biocarburanti; pertanto il compratore paga al venditore il costo del carburante e il premio biocarburante, che può assolvere tramite il pagamento della tariffa bio o tramite la cessione di CIC. Il prezzo dei CIC è definito bilateralmente dalle controparti. Ogni compagnia dovrebbe basare il prezzo dei propri CIC, ottenuti in forza dell'immissione in commercio di biocarburanti, sulla base del costo del biocarburante stesso. Cfr. ad esempio SARAS doc. n. **42.159** e doc. n. **42.208**. Dai

- il prezzo fisso dei CIC di 375 €/mc per la parte di obbligo avanzato da acquistare al GSE.
- il prezzo di eventuali ulteriori CIC da acquistare.

37. L'unico costo unitario che necessariamente assume lo stesso valore per tutte le compagnie è, pertanto, rappresentato dal prezzo dei CIC venduti direttamente dal GSE per l'adempimento degli oneri di immissione in consumo di biocarburanti avanzati e diversi dal biometano, pari, fino al 2022, al 3,2% e, dopo il 2023, al 3,40%³⁴.

38. Deve in ultimo segnalarsi che il DM 107/2023 ha introdotto un obbligo di immissione in consumo di biocarburante "in purezza", corrispondente a 300.000 tonnellate annue o l'1% del totale dei carburanti immessi in consumo. Inoltre, il summenzionato decreto ha introdotto un obbligo specifico di miscelazione di biocarburanti nella benzina pari allo 0,5% dei volumi di carburante immessi in consumo. Tali obblighi sono entrati in vigore in data 14 aprile 2023. Per il solo anno 2023 e limitatamente al periodo dal 1° gennaio al 13 aprile è stata prevista la possibilità di accedere a un meccanismo transitorio (opzionale) all'interno del quale la struttura degli obblighi è rimasta quella di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i.

39. Il valore attribuito dalle compagnie alla componente bio si riflette sul prezzo finale del carburante per autotrazione. In questo senso la "componente bio" che tecnicamente dovrebbe riflettere un costo sostenuto dalle società, rappresenta altresì una componente del prezzo finale del carburante. Tale componente è risultata cruciale nelle politiche di prezzo delle parti con i loro clienti grossisti (siano essi extrarete o rete), sia che venisse esplicitata nei documenti contrattuali sia che non lo fosse. La stessa, infatti, è stata sempre utilizzata dalle parti per giustificare gli aumenti dei prezzi del carburante avvenuti negli ultimi anni³⁵.

40. Come è emerso da ultimo nell'indagine conoscitiva IC54³⁶, i prezzi di vendita al dettaglio di benzina e gasolio sono la risultante di due principali elementi: a) la componente fiscale (IVA e accise), che rappresenta oltre il 50% del prezzo al consumo; b) la componente industriale, determinata da:

- quotazioni internazionali di riferimento dei prodotti raffinati (Platts CIF Med per l'Italia³⁷) a loro volta influenzate dalle quotazioni del petrolio greggio (Brent), componente stimabile in oltre il 30% del prezzo al consumo;

documenti agli atti sembra emergere che talvolta le Compagnie, in occasione degli scambi (cfr. par0), fissino il prezzo dei CIC in modo uguale al fine di procedere a delle compensazioni fra loro. Cfr. ad esempio per ESSO e TAMOIL doc. n.

49.145, per KUWAIT doc. n. **71.481**.

³⁴ Sulle metodologie di definizione del prezzo del biocarburante sono stati acquisiti innumerevoli documenti. Si richiamano, tra i tanti, per ENI doc. **da 52.1 a 52.8**, per ESSO doc. **da 49.3 a 49.28, 49.131, 49.142, 49.407, 49.408, 49.412, 49.416-49.418**, per IP doc. **75.64, 75.66-75.74**, per KUWAIT **71.318 – 71.321, 71.504-71.506**, per SARAS **78.82, 78.102** per TAMOIL doc. **63.15, 63.934, 63.1023, 63.1471**

³⁵ I documenti dai quali si evince tale rilevanza sono molteplici. Si citano qui a titolo esemplificativo, per ESSO le presentazioni durante le c.d. Term Campaign, depositate nelle memorie finali (cfr. doc. **719**, allegati) e le comunicazioni sugli aumenti (cfr. ex multis doc. **263**, allegati), per KUWAIT le comunicazioni inviate ai clienti Spot (cfr. doc. **71.480 e 45.93**), per IP la comunicazione interna con cui viene indicato che "il costo "Biocarburanti" applicato dall'azienda darà di 35kl" (cfr. doc. **75.23**); per ENI le comunicazioni interne per la definizione della tariffa bio "il costo del bio del IIQ è previsto pari a [omissis] €/mc, a seguito di verifica del mercato ti proponiamo di confermare l'attuale tariffa di 58 €/mc" (cfr. doc. **52.8**).

³⁶ IC-54 *I prezzi dei carburanti per autotrazione: dinamiche concorrenziali dall'estrazione alla distribuzione*, provvedimento n. 30668 del 13 giugno 2023.

³⁷ A prodotti come la benzina o il gasolio per autotrazione, viene attribuito un prezzo internazionale espresso in dollari USA a tonnellata, che è denominato "Platt's". Il Platt's viene calcolato a seconda delle condizioni di commercializzazione, in relazione al fatto che si tratti, cioè, di una transazione FOB o CIF. Si ha una transazione di tipo FOB quando il trasporto e l'assicurazione del prodotto sono in capo dell'acquirente, mentre in caso di transazione CIF trasporto e assicurazione del prodotto sono a carico del cedente. Oltre a questa distinzione, la quotazione Platt's di gasolio e benzina varia in considerazione dell'area geografica, in funzione del tipo di prodotti movimentati nel mercato locale: ad esempio, vi è un prezzo Platt's dell'area nord europea (c.d. ARA) ed una quotazione Platt's dell'area sud europea o mediterranea (c.d. MED).

- il c.d. “margine lordo”, inferiore al 20% del prezzo finale, indicante la quota destinata a coprire i costi e garantire una remunerazione delle attività a valle della raffinazione – ovvero quelle più propriamente nazionali – che garantiscono la disponibilità di carburanti presso gli impianti di distribuzione. Tale ultima parte ingloba gli oneri imposti per legge allo svolgimento delle relative attività, tra cui gli oneri di miscelazione di biocarburanti e il margine operativo delle società.

41. All’interno del margine lordo si colloca, quindi, la componente derivante dagli obblighi di miscelazione del biocarburante – componente bio – che rappresenta, considerati gli attuali livelli emersi dall’analisi dei dati disponibili³⁸, circa il 29% del margine lordo. Al momento dell’avvio del procedimento il valore della componente bio applicato dalle compagnie petrolifere si attestava intorno a 0,058 euro al litro mentre il margine lordo si attestava intorno ai 0,20 euro al litro. La componente del prezzo relativa agli obblighi di miscelazione di biocarburante è sensibilmente aumentata, tenuto conto che nel corso degli ultimi anni; nel 2020, il valore della componente bio era pari a 0,026 euro al litro.

2. LE EVIDENZE ACQUISITE NEL CORSO DELL’ISTRUTTORIA

42. Il complesso delle evidenze acquisite conferma l’ipotesi collusiva avanzata in avvio per tutte le Parti del procedimento a eccezione di REPSOL e IPLOM. L’attività istruttoria, infatti, ha confermato che, a fine 2019, in concomitanza con l’incremento dell’obbligo di immissione di biocarburanti e del costo delle relative materie prime, in luogo di procedere ciascuna ad autonome modifiche del valore della componente bio richiesta ai clienti le Parti hanno concertato dapprima l’applicazione per il primo trimestre del 2020 di un medesimo valore di tale componente (26€/mc), nonché successivamente gli aumenti della stessa, tendenzialmente contestuali e di analoga entità, per un periodo di oltre tre anni.

43. La concertazione sul valore della componente bio ha garantito un’agevole attuazione del cartello grazie alla possibilità di verificarne l’adesione, contrariamente a quanto sarebbe accaduto con un’intesa sul prezzo finale del carburante, di più complessa implementazione anche alla luce delle oscillazioni giornaliere che avrebbero potuto ostacolarne il monitoraggio.

44. Va considerato, inoltre, come l’intesa realizzata negli anni 2020-2023 si sia sviluppata in un contesto radicalmente diverso rispetto a quello degli anni precedenti, in ragione degli importanti *shock* esogeni che hanno caratterizzato il periodo, quali ad esempio l’incremento legislativo degli oneri di addittivazione dei biocarburanti, l’epidemia COVID, la guerra russo-ucraina. Tali variabili e i conseguenti aumenti dei costi sono stati efficacemente neutralizzati dalle parti del procedimento che, in luogo di reagire autonomamente, hanno coordinato le loro politiche economiche proprio nella prospettiva di affrontare l’accresciuta incertezza di mercato. Tale reazione comune ha, per alcune parti, scontato un periodo di assestamento in cui l’allineamento dei valori della componente bio non è stato immediato in ragione del potere negoziale di alcuni grandi clienti e dei vincoli contrattuali, come ad esempio tetti massimi sulle tariffe o prezzi fissi, presenti per tutto il 2020³⁹.

45. In questo contesto ha assunto un ruolo preminente la società ENI che, disvelando la propria strategia della tariffa unica e comunicando per prima i propri dati di prezzo a Staffetta Quotidiana, ha innescato e costantemente alimentato il sistema di supporto e monitoraggio del cartello, garantendo l’implementazione di questi aumenti nelle negoziazioni con i clienti, come confermato dalla documentazione in atti.

³⁸ Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, Newsletter Prezzi N. 064/Np – 7 Aprile 2024, media gennaio-marzo 2024.

³⁹ Tali variabili hanno coinvolto, come si vedrà, soprattutto TAMOIL, SARAS e KUWAIT.

46. Come si vedrà, infatti, ENI ha reso noto di applicare i medesimi valori della componente bio tanto nei rapporti con le altre compagnie petrolifere concorrenti che con i propri clienti, strategia singolare e non corrispondente con la prassi di mercato. Tale artificiosa trasparenza su un elemento del prezzo del carburante, determinata in primo luogo da ENI sia con il disvelamento della peculiare *policy* della tariffa unica che con gli annunci di Staffetta, ha agevolato l'attuazione del cartello offrendo ai *competitors* puntuali *benchmark* attraverso i quali implementare le proprie tariffe, garantendo così la stabilità del cartello.

47. Le Parti hanno infatti puntualmente tenuto conto di tali comunicazioni e scientemente le hanno utilizzate per definire la propria "tariffa bio" nei rapporti con i clienti, avvantaggiandosi della artificiosa trasparenza per riversare totalmente a valle gli aumenti dei costi. Le Parti inoltre hanno tollerato, senza mai utilmente opporsi, che Staffetta Quotidiana pubblicasse i loro valori della componente bio, garantendo così la pubblicità sull'adesione al disegno collusivo e favorendo la stabilità del cartello che non si sarebbe altrimenti potuto attuare in modo così efficace.

I numerosi elementi esogeni che saranno sotto meglio descritti rivelano, inoltre, che le altre Parti non hanno assunto semplicemente il ruolo di *follower*, seppur all'interno di un cartello, ma hanno partecipato attivamente all'intesa.

Sul punto deve sottolinearsi che tali elementi esogeni acquistano particolare nocività alla luce delle specifiche caratteristiche del mercato che, come riconosciuto da tutte le parti, presenta un alto grado di trasparenza, un'alta concentrazione, l'esistenza di importanti barriere all'ingresso, un prodotto omogeneo e una certa stabilità nelle condizioni della domanda e dell'offerta.

48. Il quadro probatorio si compone, in particolare, di rilevanti elementi di natura endogena, relativi ai comportamenti di prezzo delle Parti per la componente bio, non spiegabili se non in un'ottica di collusione illecita (nella forma della pratica concordata), rafforzati da significativi elementi esogeni che attestano l'esistenza di contatti e scambi di informazioni tra le stesse, aventi a oggetto gli aumenti della componente bio nel periodo considerato. In particolare, l'esistenza dell'intesa è dimostrata:

- a) dall'emersione, a partire dal 1° gennaio 2020, di una trama di paralleli aumenti dei prezzi, tendenzialmente allineati nel *quantum* e/o nel valore assoluto della componente bio, non spiegabile alla luce dei costi sostenuti. L'analisi endogena è stata svolta sulla base dei dati forniti dalle Parti e svolgendo numerose elaborazioni basate su differenti metodologie di calcolo, tutte univoche nel confermare il parallelismo dei comportamenti. A titolo esemplificativo, in questa sede introduttiva, si consideri la decisa anomalia rappresentata dall'allineamento dei prezzi delle diverse società al valore di 26€/mc all'inizio del 2020, sia per la rete che per l'extra-rete. Come descritto meglio nel seguito, a partire dal 1° gennaio 2020, in concomitanza con l'aumento degli obblighi normativi di immissione in consumo di biocarburanti e del prezzo del biocarburante, tutte le Parti (fatta eccezione solo per REPSOL e IPLOM) hanno portato il valore della componente bio applicato alla larga maggioranza dei propri clienti - tanto nel mercato rete che nell'extra-rete - a 26 €/mc;
- b) dall'evidenza di numerosi contatti bilaterali tra concorrenti, aventi a oggetto il valore della componente bio da applicare ai propri clienti. Le parti, nelle loro difese, non hanno fornito elementi sufficienti per annientare la validità probatoria dei documenti posti alla base della contestazione;
- c) dall'adozione di una prassi di periodici annunci pubblici sulla Staffetta Quotidiana relativi al valore della componente bio, che ha garantito la stabilizzazione dell'intesa agevolando il monitoraggio del meccanismo collusivo.

49. Inoltre ENI, che ha svolto un ruolo di rilievo nell'intesa, in particolare con riferimento alle numerose comunicazioni alla Staffetta Quotidiana, aveva un particolare interesse alla formazione del cartello anche tenuto conto della formulazione dei suoi contratti extra-rete, che legano il diritto di recesso in caso di aumento del prezzo della componente bio al fatto che tale prezzo non sia in

linea con le quotazioni di mercato. Più in generale, come sopra indicato, dalle informazioni in atti risulta che il sostanziale allineamento del comportamento nella previsione di aumenti ha facilitato la possibilità, per ENI e per le Parti, anche facendo perno sulle comunicazioni pubbliche presenti in Staffetta, di implementare questi aumenti nelle negoziazioni con i clienti. Così facendo ENI si è garantita l'accettazione degli aumenti da parte dei propri clienti sostenendo, al contempo, i margini suoi e dei concorrenti partecipanti al cartello. Per KUWAIT si veda, ad esempio, la seguente email interna: “[o]k ..., potete inviare la PEC. Se possibile, indicare un riferimento (es: staffetta petrolifera, normativa, quotazioni) che possa sostenere tale aumento”⁴⁰.

Nel seguito, quindi, verranno in primo luogo rappresentate le evidenze istruttorie che danno conto dell'applicazione, da parte di tutte le imprese, di aumenti costanti della componente bio tendenzialmente in linea fra loro, per poi dare conto degli specifici elementi esogeni.

2.1 Le evidenze sull'applicazione dei premi bio dal 2019 a oggi

50. Il quadro probatorio raccolto si fonda, come anticipato, in primo luogo su elementi di natura endogena di particolare importanza, elaborati sulla base di una pluralità di metodologie differenti che conferiscono ulteriore solidità alla contestazione. Nei prossimi paragrafi si procederà con una descrizione delle diverse metodologie impiegate e delle risultanze in fatto a cui esse conducono.

51. In particolare, nel corso del procedimento sono state svolte numerose analisi basate sulle informazioni fornite dalle Parti e sui documenti acquisiti in ispezione⁴¹, con particolare riferimento alle comunicazioni effettuate alla clientela in merito ai valori e agli aumenti della componente bio dal 2019 al 2023, il cui esito viene illustrato nel seguito, distinguendo, per ciascuna delle Parti, tra il canale rete e il canale extra-rete.

52. Trattandosi di un mercato in cui le compagnie petrolifere si rivolgono a una pluralità di clienti, il comportamento delle Parti in relazione ai prezzi della componente bio è stato in primo luogo analizzato attraverso l'andamento dei valori applicati con maggior frequenza ai clienti in un determinato periodo, i c.d. valori modali (o “moda”). In secondo luogo, al fine di irrobustire l'analisi sui prezzi, sono stati considerati altresì gli andamenti dei prezzi medi e mediani praticati nello stesso periodo. Infine, si è svolta un'analisi circoscritta alle sole variazioni dei prezzi (non ai valori assoluti) praticate dalle società ai propri clienti, che consentono di ricostruire il comportamento di alcune Parti che, in alcuni periodi, pur non essendosi allineate perfettamente al valore assoluto di ENI hanno adottato identici aumenti.

53. Merita premettere che l'analisi sotto riportata non tiene conto del comportamento sul mercato di IPLOM e Respol. Per quanto riguarda IPLOM, come si vedrà, la società ha dimostrato di avere un modello di *business* totalmente differente dalle parti del procedimento e di non tenere conto, nella definizione del prezzo, della componente bio. Con riferimento a Respol, si mostrerà *infra* che le analisi non hanno restituito evidenze sull'esistenza di un parallelismo nei prezzi praticati in relazione a tale componente.

⁴⁰ Cfr. doc. **71.548**

⁴¹ Cfr. richieste di informazioni alle Parti del 23 gennaio 2024 (doc. **220-226**), richiesta di integrazione delle informazioni ad IP in data 15 maggio 2024 (doc. **272**), richiesta di integrazione delle informazioni a IP, KUWAIT, SARAS, TAMOIL del 16 luglio 2024 (doc. **306-309**), richiesta di informazioni alle Parti del 30 ottobre 2024 (doc. **372-378**) e integrazione della richiesta di informazioni alle Parti del 6 novembre 2024 (doc. **385-391**) e risposte doc. **241** (ENI), **240** (IP), **252-253** (SARAS), **239** (IPLOM), **250-251** (KUWAITKUWAIT), **254-255** (TAMOIL), **263-336** (ESSO).

2.1.1 I dati utilizzati

54. In via preliminare si osserva che, ai fini delle analisi quantitative che si riportano nella presente sezione, sono stati presi in considerazione esclusivamente i valori della componente bio e/o gli aumenti dei prezzi effettivamente comunicati, la cui applicazione è quindi verificabile.

55. L'analisi è stata effettuata sui dati reperiti in ispezione e forniti dalle parti, la cui attendibilità è stata verificata, almeno in parte, in base alle comunicazioni alla clientela. Come si vedrà tali dati, pur rappresentando una porzione dei rapporti contrattuali delle parti, risultano, anche alla luce degli altri elementi reperiti, pienamente idonei a individuare il comportamento dei cartelisti nell'ambito dell'applicazione del valore della componente bio al complesso della propria clientela, sia essa *wholesale* o *retail*.

56. Pertanto, sono stati utilizzati i dati forniti da ENI, IP⁴² e SARAS⁴³ relativi ai clienti dei canali rete ed extra-rete per i quali nei contratti viene distinta la componente bio⁴⁴. Tali società non hanno fornito dati relativi ai clienti per i quali nei contratti la componente bio non viene quotata separatamente.

57. Per quanto riguarda IP si precisa che, in ottica estremamente conservativa, sono stati mantenuti nell'analisi i casi di "adeguamento non accettato" in cui pur essendo stata inviata la comunicazione di adeguamento della tariffa bio, è rimasta in vigore la vecchia tariffa.

58. Per TAMOIL sono stati considerati esclusivamente i dati sui prezzi della componente bio effettivamente comunicati ai propri clienti rete ed extra-rete, mentre non sono stati considerati i dati stimati che la società ha fornito per alcuni clienti, soprattutto per gli anni 2019 e 2020, non accompagnati dalle relative comunicazioni⁴⁵.

59. Per KUWAIT sono stati utilizzati i dati forniti in relazione alle vendite destinate ai clienti rete cd. DO (impianti di terzi in convenzione), in quanto i soli per i quali vi è una quotazione separata, e comunicata, della componente bio nei relativi contratti. Sono invece stati esclusi dall'analisi di KUWAIT i dati forniti dalla parte per gli impianti CO.CO. (Company Owned Company Operated) e CO.DO. (Company Owned Dealer Operated) che sono stati stimati dalla Società⁴⁶. Per l'extra-rete, KUWAIT ha fornito il valore della componente bio effettivamente comunicato solo per il cliente [omissis], incluso nell'analisi che segue, mentre per gli altri clienti extra-rete la società ha fornito solo stime, non prese in considerazione.

60. Quanto a ESSO, la Parte ha descritto il proprio modello di *business* negli anni oggetto di analisi (2020-2023) chiarendo che lo stesso non prevedeva una rete di vendita di carburanti diretta ma esclusivamente rapporti commerciali *wholesale*. In quest'ambito ESSO operava attraverso due principali canali: *branded wholesale* e *unbranded*. I primi erano attivi nella distribuzione in rete dei carburanti e, oltre alla fornitura del carburante, avevano un contratto di licenza per il marchio ESSO.

⁴² IP, con riferimento all'extra-rete, ha rappresentato che "sino alla fine del 2021 il costo della componente bio non era mai esplicitato nei contratti di vendita, ma, a decorrere dal 2020, la IP comunicava ai propri clienti la modifica dei prezzi dei prodotti evidenziando una intervenuta variazione del costo della componente bio. Nelle annualità 2022-2023, invece, tale costo è stato esplicitato nei contratti ed è stato periodicamente oggetto di aggiornamento/modificazione". Per quanto riguarda le vendite agli impianti recanti il marchio IP, la Società ha precisato che nei contratti "stipulati con i gestori il costo della componente bio non viene mai esplicitato né quindi indicato nelle relative fatture. Tale costo viene invece indicato esplicitamente quale elemento di determinazione del prezzo di cessione in alcuni contratti di fornitura stipulati con i terzi proprietari di impianti (e titolari delle relative autorizzazioni petrolifere)". Cfr. doc. **240**.

⁴³ Per SARAS i dati riguardano solo l'extra-rete in quanto la società non opera nel canale rete.

⁴⁴ Cfr. doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, **252-253** (SARAS) e integrazione doc. **319**.

⁴⁵ Cfr. **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL).

⁴⁶ Cfr. doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT).

I secondi invece, acquistavano carburante da ESSO nel canale extra-rete senza beneficiare della licenza del marchio.

61. ESSO ha dichiarato che, per entrambi questi modelli contrattuali, non era indicata separatamente la componente di costo del bio (al pari delle altre componenti di costo) e il prezzo era riferito al prodotto finale già miscelato⁴⁷. Deve tuttavia segnalarsi che sono state reperite in ispezione e fornite da ESSO numerose comunicazioni in cui la tariffa finale viene aumentata in ragione dell'aumento dei costi della componente bio⁴⁸. Analogamente ESSO ha depositato allegate alle memorie finali numerose presentazioni rese durante la c.d. *term campaign* (su cui si veda *infra*) in cui gran parte è dedicata alla componente bio e si dà notevole spazio agli aumenti del *market premium* dovuti alla tale componente. Per quanto riguarda il canale rete, inoltre, la peculiarità del modello di *business* della società risiede nel fatto che la società vende il carburante destinato a rifornire oltre la metà dei punti vendita a marchio ESSO a un unico soggetto⁴⁹.

62. La società ha fornito, tanto per il canale rete quanto per l'extra-rete, unicamente stime del valore della componente bio applicata ai clienti in quanto la stessa non verrebbe distinta dal più generale *market premium* comunicato ai clienti⁵⁰. In particolare, per il canale rete la società ha fornito una stima della componente bio non utilizzabile in quanto dalla stessa qualificata come redatta a titolo personale da parte di un dipendente della società⁵¹. Per il canale extra-rete, ESSO ha invece fornito dati relativi al valore della componente bio partendo, per ogni anno, da una stima del valore annuale inizialmente negoziato con i clienti, aggiornato nel corso dell'anno con i valori degli aumenti effettivamente comunicati. Le stime sui livelli del valore della componente bio per l'extra-rete, qualificate dalla società come “*le migliori disponibili*”, sono state escluse nelle analisi che seguono poiché gli unici dati effettivamente verificabili sono quelli relativi agli aumenti comunicati, illustrati sia per il canale rete che per l'extra-rete alla fine della presente sezione⁵². Le analisi presentate nel seguito costituiscono le più esaustive e complete ottenibili in considerazione dei dati forniti dalla Società.

2.1.2 L'analisi dei valori modali

63. Il prezzo della componente bio si inserisce nell'ambito del prezzo del carburante. Quest'ultimo, sulla base di innumerevoli precedenti, è un prodotto omogeneo per il quale, come è noto, la competizione si basa quasi esclusivamente sul prezzo e anche minime variazioni dello stesso possono avere effetti sulla scelta degli acquirenti, siano essi consumatori finali o clienti intermedi.

⁴⁷ Cfr. doc. **263** e **338**.

⁴⁸ Cfr. comunicazioni in doc. **263**.

⁴⁹ Ciò dal momento che la società aveva in precedenza ceduto la proprietà dei punti vendita a marchio ESSO a terzi i quali erano però tenuti ad acquistare in esclusiva il carburante dalla società per continuare a fruire dell'uso del marchio. In particolare, nell'ambito di questo processo, ESSO ha venduto ad EG Italia S.r.l. oltre la metà della propria rete. Sui contratti con EG cfr. doc. **336**.

⁵⁰ Secondo quanto riferito da ESSO, il Market Premium, che era legato al terminale da cui veniva consegnato il prodotto, rifletteva – tra le altre cose – la componente di costo del biocarburante, oltre a una serie di altri costi, tra cui, ad esempio, i costi logistici e di raffinazione. In particolare, ESSO ha dichiarato che “*Dato che il prezzo della componente bio non è stato identificato separatamente per i Clienti, ESSO non è in grado di fornire la parte del prezzo dei prodotti addebitato a ciascun Cliente riferibile alla componente bio, come richiesto nella Richiesta di Informazioni*”. Cfr. doc. **261, 263-336** (ESSO).

⁵¹ Più in dettaglio, con riferimento a ESSO, la Società ha fornito esclusivamente dati stimati internamente (e personalmente) in un documento redatto dal Retail Sales Manager in carica dal 2021 fino 30 settembre 2023 per stimare in che misura la Società fosse in grado di recuperare dai BW il costo della materia prima bio. Cfr. **261, 263-336** (ESSO).

⁵² La parte ha inviato con la risposta alla richiesta di informazioni del 17 aprile 2024 le comunicazioni di adeguamento del *market premium* inviate ai clienti rete ed extra-rete (doc. **263 Allegato 1.G e 1.F**) e le date di comunicazione riportate nel doc. **336**. Inoltre, sono stati impiegati i documenti ispettivi doc. **49.433, 49.434, 49.435, 49.436, 49.437, 49.438, 49.457, 49.458 49.463, 49.467, 49.480**

Trattandosi delle principali compagnie petrolifere attive in Italia, l'analisi ha coinvolto un numero molto elevato di clienti (nell'ordine di poco meno di 1000 clienti ogni anno⁵³) e ciò ha richiesto l'individuazione di una metodologia di analisi idonea a identificare un valore di riferimento, nell'ambito dei vari rapporti contrattuali, che consentisse di ricostruire il comportamento sul mercato delle Parti. Si rileva infatti che, a eccezione di ENI che ha dichiarato di applicare una tariffa bio unica per tutti i clienti rete ed extra-rete, le altre società applicavano, quantomeno all'inizio del periodo osservato, valori diversi tra clienti.

64. In questo contesto, tenendo conto della necessità di comprendere se le società avessero posto in essere un meccanismo collusivo, si è ritenuto di procedere all'analisi dei prezzi verificando la c.d. "moda", vale a dire individuando il valore applicato con maggior frequenza ai clienti di ciascuna impresa in un determinato periodo. La massima frequenza assoluta in una distribuzione consente, infatti, di individuare in quale misura le Parti abbiano applicato ai propri clienti una medesima tariffa bio e quale sia l'entità della stessa⁵⁴. Come si vedrà, quando al valore modale corrisponde un'elevata frequenza (ossia lo stesso è applicato a un'elevata percentuale di clienti) - come nel caso di specie - , tale indicatore fornisce una sintesi molto significativa del comportamento di prezzo delle imprese. Visto che le variazioni avvenivano, tendenzialmente, a livello trimestrale, si è scelto di individuare il trimestre come periodo di riferimento. Si è deciso, inoltre, di prendere in esame l'ultimo valore applicato nel trimestre. Attraverso quest'analisi è stato possibile verificare che, nella maggior parte dei trimestri, per quasi tutte le società, il valore modale coincideva con quello di ENI.

65. Nei grafici che seguono si illustra l'andamento trimestrale dei valori modali delle tariffe bio da inizio 2019 al 4Q del 2023 per le società ENI, IP, KUWAIT e TAMOIL per il mercato rete e per le società ENI, IP, KUWAIT, TAMOIL e SARAS per il mercato Extra-rete⁵⁵. Al fine di individuare anche l'entità della massima frequenza assoluta in una determinata distribuzione, oltre all'andamento della moda della componente bio nei due canali si mostra, nei grafici che seguono (Figura 2, Figura 3, Tabella 2, Tabella 3), anche la relativa frequenza percentuale.

66. Come si vedrà, se nel 2019 si osservava un valore modale della componente bio differenziato tra le Parti, dal 1° gennaio 2020, in entrambi i canali, il valore di tale componente applicato da ciascuna compagnia alla maggioranza dei propri clienti converge esattamente verso il medesimo valore di 26 €/mc, coincidente con il prezzo annunciato da ENI. Tale allineamento si protrae fino alla prima metà del 2023 ed interessa nella maggior parte dei casi una percentuale molto elevata e tendenzialmente crescente nel tempo di clienti.

⁵³ Nel dettaglio si è trattato per il canale rete, di un numero medio annuale pari a 655 nel 2019, 762 nel 2020, 801 nel 2021, 805 nel 2022 e 806 nel 2023, mentre per il canale extra-rete di un numero medio annuale pari a 62 nel 2019, 114 nel 2020, 132 nel 2021, 133 nel 2022, 138 nel 2023).

⁵⁴ Si rileva che solo in due casi si è osservata la presenza di un doppio valore modale (TAMOIL extra-rete, 2Q 2020 e 3Q 2023). In tale caso, in ottica conservativa, è stato selezionato il valore mediano, che comunque risultava differente rispetto al valore applicato da ENI. Nel 3Q 2023, qualora fosse stato selezionato il valore minimo, la tariffa per circa il 30% dei clienti sarebbe stata in linea con quella di ENI.

⁵⁵ Le analisi sono state svolte a livello trimestrale sia per la rete sia per l'extra-rete poiché, generalmente, la comunicazione delle variazioni delle tariffe avviene con cadenza trimestrale, ad eccezione del primo trimestre del 2021, in cui tutte le Parti ad eccezione della sola KUWAIT nel canale rete, effettuano due variazioni della tariffa bio nel trimestre, a seguito della pubblicazione di due articoli da Staffetta Quotidiana, una nel gennaio 2021 e una nel febbraio 2021. Le tariffe trimestrali sono state definite come l'ultima tariffa mensile disponibile nel trimestre di riferimento; pertanto, per tutti i clienti in cui si è rilevata una variazione intratrimestrale, si è considerata l'ultima variazione della tariffa come valore del trimestre.

Figura 2 - Andamento della moda dei prezzi: rete



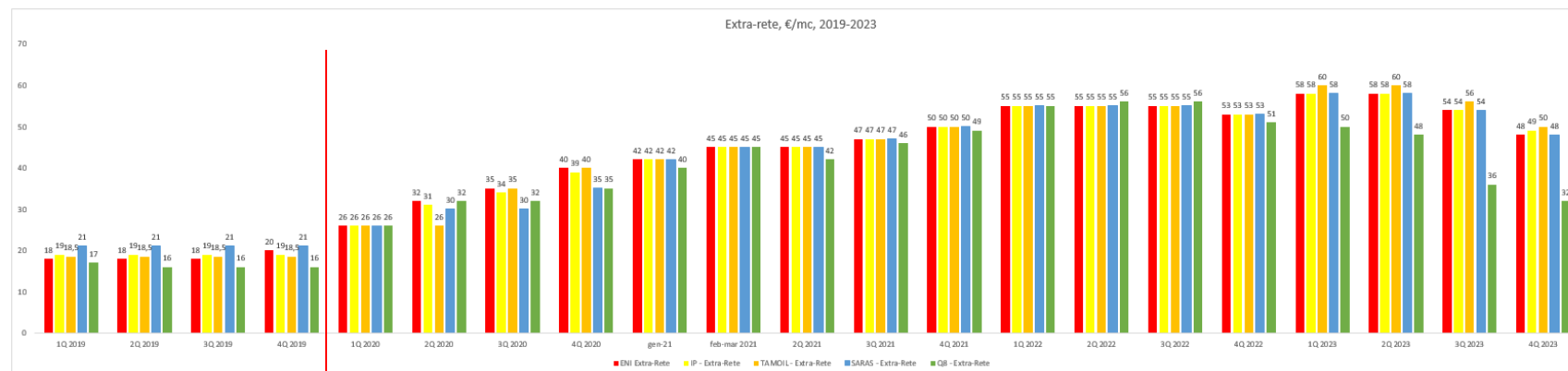
Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT).

Tabella 2 - Andamento della moda e della relativa frequenza %: rete

	1Q 2019	2Q 2019	3Q 2019	4Q 2019	1Q 2020	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2020	gen-21	feb-mar 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
ENI Rete terzi	18	18	18	20	26	32	35	40	42	45	45	47	50	55	55	55	53	58	58	54	48
ENI - Rete terzi % clienti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IP - Rete terzi	19	19	19	19	26	32	35	40	42	45	45	47	50	55	55	55	53	58	58	54	49
IP - Rete terzi % clienti	71%	71%	71%	71%	86%	86%	85%	85%	81%	86%	88%	91%	90%	94%	95%	95%	95%	97%	98%	99%	98%
Q8 - Rete Terzi	20	20	20	20	26	32	35	38	41	41	45	48	48	53	53	53	51	56	56	53	49
Q8 - Rete terzi % clienti	25%	25%	24%	24%	90%	61%	75%	72%	95%	78%	90%	94%	94%	94%	98%	99%	92%	98%	98%	92%	92%
TAMOIL - Rete terzi + Rete propria	18,5	18,5	18,5	18,5	26	26	35	35	42	45	45	47	50	55	55	55	55	62	62	58	52
TAMOIL - Rete terzi + propria % clienti	50%	47%	42%	45%	88%	90%	94%	81%	87%	82%	88%	85%	69%	81%	84%	85%	62%	63%	63%	52%	51%

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT).

Figura 3 -- Andamento della moda dei prezzi: extra-rete



Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, doc. **252-253** (SARAS) con relative integrazioni doc. **319**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT).

Tabella 3 - Andamento della moda e della relativa frequenza %: extra-rete

	1Q 2019	2Q 2019	3Q 2019	4Q 2019	1Q 2020	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2020	gen-21	feb-mar 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
ENI Extra-rete	18	18	18	20	26	32	35	40	42	45	45	47	50	55	55	55	53	58	58	54	48
ENI - Extra-rete % clienti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IP - Extra-rete	19	19	19	19	26	31	34	39	42	45	45	47	50	55	55	55	53	58	58	54	49
IP - Extra-rete % clienti	100%	100%	100%	100%	100%	57%	57%	57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Q8 - Extra-rete	16	16	16	16	26	32	32	35	40	45	42	46	49	55	56	56	51	50	48	36	32
TAMOIL - Extra-rete	18,5	18,5	18,5	18,5	26	26	35	40	42	45	45	47	50	55	55	55	53	60	60	56	50
TAMOIL - Extra-rete % clienti	60%	60%	40%	50%	64%	30%	54%	43%	64%	57%	64%	75%	75%	100%	100%	100%	78%	53%	47%	29%	33%
SARAS - Extra-rete	21	21	21	21	26	30	30	35	42	45	45	47	50	55	55	55	53	58	58	54	48
SARAS - Extra-rete % clienti	100%	100%	100%	100%	76%	79%	71%	48%	85%	95%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	97%	97%	93%

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, doc. **252-253** (SARAS) con relative integrazioni doc. **319**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT). Si segnala che hanno fornito dati su un solo cliente: SARAS nel 2019 e IP nel 1Q 2023.

Note: Si rileva che in due casi si è osservata la presenza di un doppio valore modale (TAMOIL extra-rete, 2Q 2020 e 3Q 2023) ed è stato pertanto selezionato il valore mediano e indicata nella tabella la frequenza % di tale tariffa.

67. Dai grafici e dalle tabelle emerge che nel 2019 le Parti praticavano in ogni trimestre valori della componente bio tutti diversi tra loro, tanto nella rete (con range del 18-21 €/mc) che nell'extra-rete (con range del 18-21€/mc). Si osserva inoltre che mentre ENI e IP in rete ed extra-rete, e SARAS in extra-rete, praticavano un medesimo prezzo alla totalità della clientela, o a una larga maggioranza, per KUWAIT nel canale rete, e per TAMOIL in entrambi i canali, il valore modale è associato a frequenze percentuali più basse, nell'ordine del 25% per KUWAIT e del 40%-60% per TAMOIL.

68. A partire dal 1° gennaio 2020, in concomitanza con l'aumento della percentuale di carburante bio (l'onere bio è passato dall'8 al 9%) richiesto dalla normativa (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante "*Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti*")⁵⁶ su cui si veda *supra*), tutte le Parti considerate hanno portato il prezzo della componente bio applicata alla maggioranza dei propri clienti - tanto nel canale rete che nell'extra-rete - a € 26 al mc. Subito dopo, il 3 gennaio 2020, compare il primo articolo di Staffetta Quotidiana in cui ENI annuncia il valore dell'aumento e le aspettative sul fatto che anche i concorrenti si allineeranno.

69. In relazione a quanto precede, si rileva altresì che per il 1Q del 2020 la frequenza dei clienti rete a cui viene praticato un medesimo prezzo risulta in aumento per tutte le parti, fatta eccezione per ENI che già praticava un prezzo unico. In altre parole tutte le Parti sembrano muoversi verso un aumento della frequenza con cui viene applicato ai clienti il prezzo annunciato da ENI. Si vede, infatti, IP che sale dal 71% all'86%, KUWAIT dal 24% al 90% e TAMOIL dal 45% all'88%. Per l'extra-rete, nel 1Q 2020 le frequenze sottese all'applicazione del medesimo valore di 26€/mc corrispondevano al 100% per ENI e IP ed erano superiori al 60% per TAMOIL e SARAS. Nei successivi trimestri del 2020 la percentuale di clienti cui veniva applicato un medesimo prezzo si riduce per IP (57%), TAMOIL (30%, 54% e 43%) e SARAS (71% e 48%) e in ragione di specifici vincoli contrattuali sotto meglio descritti. Tali frequenze ritornano ad attestarsi dal 2021 su valori più elevati.

70. Al fine di verificare se l'aumento legislativo dell'onere bio, unico fattore identico per tutte le parti, potesse costituire una giustificazione all'applicazione di tutte le compagnie del medesimo valore (26€/mc), si è proceduto a verificare quale avrebbe dovuto essere l'aumento di ciascuna compagnia applicando esclusivamente un'addizionale del 12,5% (considerando che l'obbligo normativo è passato dall'8% al 9%)⁵⁷. Si sono ottenuti quindi valori ipotetici della componente bio molto diversi dai 26€/mc effettivamente applicati, compresi tra 18,5 €/mc e 20€/mc per la rete, e tra 18€/mc e 24€/mc per l'extra-rete. Gli aumenti effettivi sono stati quindi compresi tra il 24% ed il 63% sul canale extra-rete e tra il 30% ed il 41% sulla rete, atterrando tutti sul medesimo valore pari a 26 €/mc. Con ciò, contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti, non si vuole disconoscere l'esistenza di aumenti nei costi del biocarburante ma porre in luce la singolarità della condotta delle parti che, pur a fronte di valori di partenza e aumenti dei costi differenti, sono atterrate tutte sul medesimo valore di 26€/mc.

⁵⁶ Allegato 5, Parte A del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, recante "*Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018

⁵⁷ L'incremento percentuale dal 8% al 9% dell'obbligo è calcolato come $(9\% - 8\%) / 8\% = (0,09 - 0,08) / 0,08 = 12,5\%$.

Tabella 4: effetti dell'aumento della percentuale di obbligo bio

	Tariffa bio 4Q 2019 (moda, €/mc) Extra- rete EFFETTIVO (obbligo 8%)	Tariffa bio 1Q 2020 (moda, €/mc) Extra- rete IPOTETICO (obbligo 9%)	Tariffa bio 1Q 2020 (moda, €/mc) Extra- rete EFFETTIVO (obbligo 9%)	Delta aumento % Extra-rete	Tariffa bio 4Q 2019 (moda, €/mc) Rete EFFETTIVO (obbligo 8%)	Tariffa bio 1Q 2020 (moda, €/mc) Rete IPOTETICO (obbligo 9%)	Tariffa bio 1Q 2020 (moda, €/mc) Rete EFFETTIVO (obbligo 9%)	Delta aumento % Rete
ENI	20	23	26	30%	20	23	26	30%
IP	19	21	26	37%	19	21	26	37%
QS	16	18	26	63%	20	23	26	30%
TAMOIL	18,5	21	26	41%	18,5	21	26	41%
SARAS	21	24	26	24%	-	-	-	-

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, doc. **252-253** (SARAS) con relative integrazioni doc. **319**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT).

71. Dopo tale primo aumento, alcune Parti hanno attuato aumenti identici nel valore assoluto o nel valore dell'aumento ed altre, nel 2020, hanno attuato aumenti coincidenti ma sfalsati, anche in ragione di propri peculiari modelli di *business*, che saranno analizzati nel dettaglio *infra*.

72. In particolare, per la rete si riscontra un perfetto allineamento nei valori modali praticati da IP e TAMOIL ed ENI, con solo sporadiche differenze, per un periodo di almeno 3 anni. Un sostanziale allineamento lungo l'arco temporale considerato si verifica anche per KUWAIT nel valore o nell'ammontare dell'aumento. Nel 2020, infatti, tutte le quattro compagnie per cui si sono potuti analizzare i prezzi si collocano esattamente sullo stesso valore sia nel 1Q (26€/mc) che nel 3Q (35€/mc). Nel 2021 ENI, IP e TAMOIL si attestano tutti sui medesimi valori in ogni trimestre dell'anno (41€/mc, 45€/mc, 47€/mc e 50€/mc), cui si aggiunge KUWAIT nel 3Q. L'allineamento perfetto tra ENI, IP, e TAMOIL continua per tutti i trimestri del 2022 (TAMOIL solo per i primi tre), anno in cui KUWAIT applica, al pari di ENI - sia nei tempi che nell'entità - solo due modifiche ai propri prezzi, +5€/mc nel 1Q e -2€/mc nel 4Q. Nei primi 2 trimestri del 2023 si osserva il perdurare dell'allineamento dei prezzi della componente bio di IP e KUWAIT a quelli di ENI, la prima anche nei valori (58€/mc), la seconda nell'entità dell'incremento (+5€/mc). Per tutte e quattro le società, infine, si osserva un decremento dei prezzi ne 3Q del 2023, di 4€/mc (3€/mc per KUWAIT).

73. Nel canale extra-rete, dopo un iniziale periodo in cui c'è stata la necessità di adeguare i contratti, si osserva un perfetto allineamento dei prezzi praticati a partire da gennaio 2021 fino a tutto il 2022 (e per ENI, IP e SARAS fino al terzo trimestre del 2023). In particolare, dopo il perfetto allineamento a 26€/mc a gennaio 2020, le Parti procedono per gli altri trimestri dell'anno a incrementi nei prezzi non omogenei. A partire dal 1Q del 2021, tuttavia, si ritrova una perfetta coincidenza dei prezzi della componente bio per ENI, IP, TAMOIL e SARAS, che rimane tale anche nel 2022.

74. Per quanto riguarda l'andamento delle frequenze percentuali sottese ai valori modali⁵⁸, nel segmento rete si osserva una tendenza a un incremento per tutte le Parti nella percentuale delle osservazioni che corrispondono al valore modale – a eccezione di ENI che applica alla totalità dei suoi clienti un medesimo valore della componente bio – che è, come visto nei grafici soprastanti, quasi sempre lo stesso valore annunciato da ENI, in ogni trimestre per il periodo considerato. Come si nota dalle Tabelle sopra riportate, nel corso del 2020, si osserva un andamento delle frequenze che corrispondono ai valori modali meno marcatamente crescente, come detto a causa del periodo di adeguamento dei contratti osservato in tale anno. A partire dal 2021 e fino al 3Q 2022, le frequenze percentuali associate ai valori modali della componente bio applicati dalle Parti ai propri clienti rete sono state sempre superiori all'80% (per ENI, IP, e KUWAIT fino al 2Q 2023).

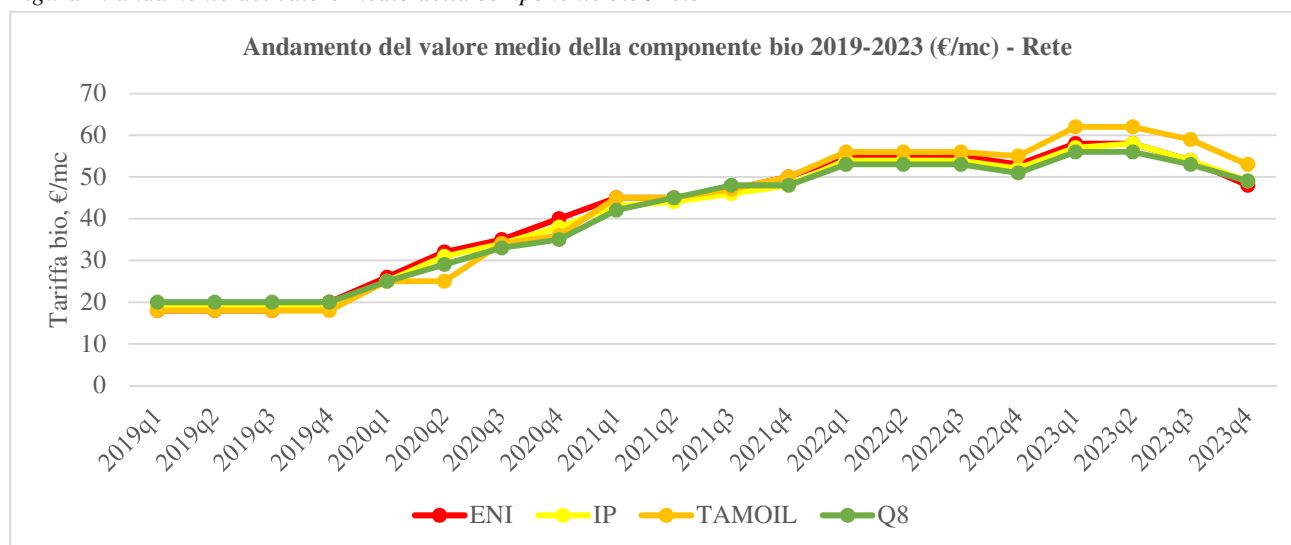
⁵⁸ Si ricorda che la frequenza assoluta è il numero di tutte le unità statistiche che assumono un certo valore. Per calcolare la frequenza assoluta basta sommare, tra tutti i dati statistici raccolti, quelli che assumono quel determinato valore. La frequenza relativa si definisce come rapporto tra la frequenza assoluta e la numerosità della popolazione o del campione statistico. La frequenza percentuale è uguale al prodotto della frequenza relativa per 100.

75. Con riferimento all'andamento delle frequenze percentuali nel segmento extra-rete, a partire dal 2020, dopo un iniziale periodo di assestamento, si osserva una tendenza all'incremento nella percentuale delle osservazioni (ossia le tariffe bio applicate ai singoli clienti dalle Parti) che corrispondono al valore modale, che è come visto nei grafici soprastanti quasi sempre lo stesso valore annunciato da ENI, per tutte le parti fino alla fine del 2022 (e per ENI, IP, e SARAS fino al 3Q 2023).

2.1.3 L'andamento dei valori medi e mediani

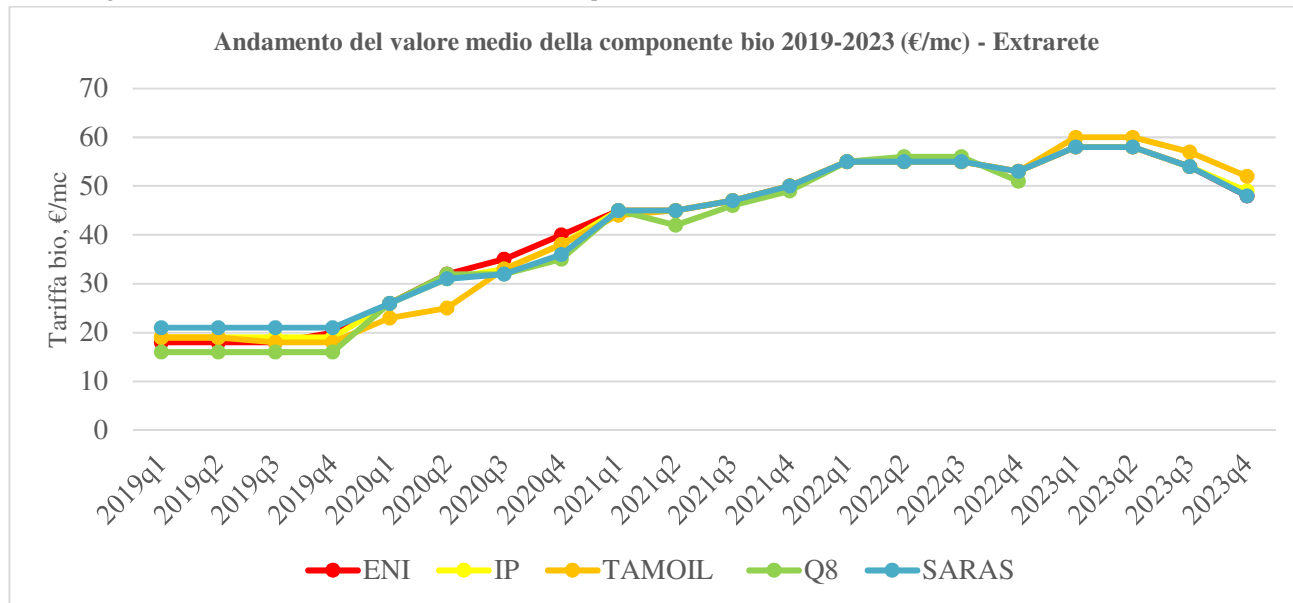
76. Al fine di corroborare l'analisi sopra riportata, si è analizzato l'andamento dei prezzi medi sia nel canale rete che nel canale extra-rete. Tale analisi mostra, nell'arco di tempo interessato e quantomeno fino al 2Q del 2023, livelli costantemente crescenti di tale voce, come si può osservare nei grafici riportati nella Figura 4 e nella Figura 5 che seguono, e con un sostanziale livello di allineamento tra le Parti.

Figura 4: andamento del valore medio della componente bio / rete



Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT).

Figura 5: andamento del valore medio della componente bio / extra-rete



Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, doc. **252-253** (SARAS) con relative integrazioni doc. **319**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT).

*per KUWAIT il dato, riferito ad un unico cliente, non è più significativo a partire dal 1Q2023 a causa di un cambiamento contrattuale.

77. Poiché le Parti si rivolgono a una pluralità di clienti, spesso eterogenei tra loro ad esempio in termini di volumi acquistati, il valore medio della componente bio potrebbe essere maggiormente influenzato dai valori estremi delle tariffe praticate rispetto ad altri indicatori, quali la mediana (il “valore centrale” della distribuzione). Per tale motivo, per apprezzare ulteriormente l’andamento delle tariffe delle Parti, si fornisce nel seguito l’analisi dei prezzi svolta sulla base della mediana.

78. Nelle tabelle che seguono sono indicate, per ciascuna società e per ciascun trimestre del periodo considerato, i valori mediani⁵⁹ della componente bio. Al fine di apprezzarne l’allineamento dei valori, si sono evidenziati in rosso scuro i valori identici a quelli di ENI.

⁵⁹ Si definisce mediana quel termine che, nella successione ordinata dei valori, occupa la posizione centrale, ovvero quel termine che è preceduto e seguito dal 50% dei valori osservati. Si rileva che i risultati non sarebbero stati dissimili se si fossero utilizzati i valori medi, che non si discostano in modo significativo dai valori mediani (per la rappresentazione tabellare dei valori medi per ciascuna società dal primo trimestre del 2020 al quarto trimestre del 2023 nei canali rete ed extra-rete, si rimanda all’appendice).

Tabella 5 - Valori mediani della tariffa della componente bio su base trimestrale: rete

Trimestre	ENI	IP	TAMOIL	KUWAIT
2019 1Q	18	19	19	20
2019 2Q	18	19	19	20
2019 3Q	18	19	18	20
2019 4Q	20	19	19	20
2020 1Q	26	26	26	26
2020 2Q	32	32	26	32
2020 3Q	35	35	35	35
2020 4Q	40	40	35	38
2021 1Q	45	45	45	41
2021 2Q	45	45	45	45
2021 3Q	47	47	47	48
2021 4Q	50	50	50	48
2022 1Q	55	55	55	53
2022 2Q	55	55	55	53
2022 3Q	55	55	55	53
2022 4Q	53	53	55	51
2023 1Q	58	58	62	56
2023 2Q	58	58	62	56
2023 3Q	54	54	58	53

Note: Le tariffe di ENI e quelle a esse allineate sono evidenziate in rosso scuro.

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT).

Tabella 6 Valori mediani della tariffa della componente bio su base trimestrale: extra-rete

trimestre	ENI	IP	TAMOIL	KUWAIT	SARAS
2019 1Q	18	19	19	16	21
2019 2Q	18	19	19	16	21
2019 3Q	18	19	18	16	21
2019 4Q	20	19	18	16	21
2020 1Q	26	26	26	26	26
2020 2Q	32	31	26	32	30
2020 3Q	35	34	35	32	30
2020 4Q	40	39	39	35	35
2021 1Q	45	45	45	45	45
2021 2Q	45	45	45	42	45
2021 3Q	47	47	47	46	47
2021 4Q	50	50	50	49	50
2022 1Q	55	55	55	55	55
2022 2Q	55	55	55	56	55
2022 3Q	55	55	55	56	55
2022 4Q	53	53	53	51	53
2023 1Q	58	58	60	-*	58
2023 2Q	58	58	60	-*	58
2023 3Q	54	54	56	-*	54

Note: sono evidenziati i valori nel periodo di interesse (20201Q-20233Q). Le tariffe di ENI e quelle a esse allineate sono evidenziate in rosso scuro. Si segnala che hanno fornito dati su un solo cliente: SARAS nel 2019 e IP nel 1Q 2023.

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, doc. **252-253** (SARAS) con relative integrazioni doc. **319**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT).

*per KUWAIT il dato, riferito ad un unico cliente, non è più idoneo a partire dal 1Q2023 a causa di un cambiamento contrattuale

79. Dalle tabelle che precedono emerge che, a meno di sporadici casi, tanto nel canale rete quanto nel canale extra-rete il valore mediano della componente bio applicato da IP, TAMOIL e SARAS ai clienti è sensibilmente allineato per tutto il periodo considerato (per TAMOIL fino a fine 2022). Nel 2020, infatti, si osservano solo temporanei disallineamenti prontamente aggiustati nei trimestri successivi. Per quanto riguarda KUWAIT (dalla fine del 2020 in poi) ed ESSO l'allineamento, come si vedrà nel seguito, si può meglio apprezzare con riferimento al livello degli aumenti, e non al livello assoluto dei valori.

80. A ulteriore approfondimento dell'analisi dei prezzi modali è stato calcolato un "indice di convergenza relativa" dalla tariffa di ENI che è la percentuale di clienti ai quali ciascuna società (diversa da quest'ultima) nell'ambito di ciascun trimestre⁶⁰ ha applicato una tariffa pressoché identica a quella di ENI.

81. Si riportano nelle tabelle di seguito (Tabella 7 e Tabella 8) i risultati dell'analisi svolta per il canale rete e il canale extra-rete, dal 1Q 2019 al 3Q 2023. Le tabelle riportano l'indice di convergenza relativa in percentuale,

⁶⁰ Le analisi sono state svolte a livello trimestrale sia per la rete sia per l'extra-rete poiché, generalmente, la comunicazione delle variazioni delle tariffe avviene con cadenza trimestrale. In particolare, la tariffa trimestrale è stata definita come l'ultima tariffa mensile disponibile nel trimestre di riferimento.

evidenziando in rosso scuro i casi in cui l'indice è pari o superiore al 50%, che indica il caso in cui la maggioranza dei clienti di una parte ha una tariffa identica a quella applicata da ENI ai propri clienti.

Tabella 7 Rete: Indice di convergenza relativa su base trimestrale, per Società

Trimestre	ENI	IP	TAMOIL	Q8
2019q1	100%	2%	5%	23%
2019q2	100%	2%	4%	23%
2019q3	100%	2%	4%	23%
2019q4	100%	13%	6%	24%
2020q1	100%	86%	88%	90%
2020q2	100%	86%	0%	61%
2020q3	100%	85%	94%	75%
2020q4	100%	85%	15%	0%
2021q1	100%	84%	82%	16%
2021q2	100%	88%	88%	90%
2021q3	100%	91%	85%	0%
2021q4	100%	90%	69%	0%
2022q1	100%	94%	81%	2%
2022q2	100%	95%	84%	1%
2022q3	100%	95%	85%	1%
2022q4	100%	95%	22%	6%
2023q1	100%	97%	1%	0%
2023q2	100%	98%	1%	0%
2023q3	100%	99%	2%	0%
2023q4	100%	0%	1%	0%

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT).

Note: Se l'indice di convergenza ha un valore superiore al 50%, le celle sono evidenziate in rosso scuro.

Tabella 8 Extra-rete: Indice di convergenza relativa su base trimestrale, per Società

Trimestre	ENI	IP	TAMOIL	Q8	SARAS
2019q1	100%	0%	20%	0%	0%
2019q2	100%	0%	20%	0%	0%
2019q3	100%	0%	20%	0%	0%
2019q4	100%	0%	0%	0%	0%
2020q1	100%	100%	64%	100%	76%
2020q2	100%	100%	0%	100%	16%
2020q3	100%	0%	54%	0%	24%
2020q4	100%	0%	43%	0%	13%
2021q1	100%	0%	57%	100%	95%
2021q2	100%	100%	64%	0%	96%
2021q3	100%	100%	75%	0%	96%
2021q4	100%	100%	75%	0%	96%
2022q1	100%	100%	100%	100%	96%
2022q2	100%	100%	100%	0%	96%
2022q3	100%	100%	100%	0%	96%
2022q4	100%	100%	78%	0%	96%
2023q1	100%	100%	24%	0%	96%
2023q2	100%	100%	29%	0%	97%
2023q3	100%	100%	29%	0%	97%
2023q4	100%	0%	7%	0%	93%

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, doc. **252-253** (SARAS) con relative integrazioni doc. **319**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT), doc. 336 (ESSO).

Note: Se l'indice di convergenza ha un valore superiore al 50%, le celle sono evidenziate in rosso scuro. Si segnala che hanno fornito dati su un solo cliente: SARAS nel 2019 e IP nel 1Q 2023.

82. Dalle tabelle che precedono si confermano le evidenze emerse dalle analisi delle mediane: nel periodo 2020-2023, tanto nel canale rete quanto nel canale extra-rete l'indice di convergenza relativa per IP, TAMOIL (fino a 3Q 2022) e SARAS presenta percentuali particolarmente elevate, sempre superiori al 50% ma nella maggior parte dei casi anche all'80-90%, a meno del temporaneo periodo di assestamento osservato nel corso del 2020 e con disallineamenti aggiustati nei trimestri successivi.

2.1.4 L'analisi sugli aumenti

83. Tutte le analisi sopra presentate sono ulteriormente rafforzate dalle analisi svolte sull'entità degli aumenti praticati dalle Parti nel periodo, che consentono di mettere in evidenza i casi in cui le Parti non si sono perfettamente allineate ma hanno comunque praticato le stesse variazioni⁶¹, nonché di analizzare il comportamento di prezzo tenuto da ESSO.

⁶¹ Cfr. doc. **241** (ENI), **240** (IP), **252-253** (SARAS), 239 (IPLM), **250-251** (KUWAIT), **254-255** (TAMOIL), **263-336** (ESSO), doc. **314** (TAMOIL), **318** (IP), **319** (SARAS), **321** (KUWAIT).

Tabella 9 - Rete: Aumenti praticati ai clienti e frequenza % aumenti, 2019-2023

	ENI	IP	KUWAIT	TAMOIL	ESSO*
1Q 2019	-	-	-	-	
2Q 2019	0	0	0	0	N/D
3Q 2019	0	0	0	0	N/D
4Q 2019	+2	0	0	0	N/D
1Q 2020	+6	+7	+6	+8	+8
2Q 2020	+6	+6	+6	0	+7
3Q 2020	+3	+3	+3	+9	+3
4Q 2020	+5	+5	+3	0	+4
gen-21	+2	+2	+3	+7	N/D
feb-mar 2021	+3	+3	0	+3	+3**
2Q 2021	0	0	+4	0	+3***
3Q 2021	+2	+2	+3	+2	+2
4Q 2021	+3	+3	0	+3	+3
1Q 2022	+5	+5	+5	+5	+5/+9
2Q 2022	0	0	0	0	0****
3Q 2022	0	0	0	0	0****
4Q 2022	-2	-2	-2	0	-2
1Q 2023	+5	+5	+5	+7	+7/+12
2Q 2023	0	0	0	0	0****

	ENI	IP	KUWAIT	TAMOIL	ESSO
1Q 2019	-	-	-	-	
2Q 2019	100%	100%	100%	98%	N/D
3Q 2019	100%	100%	99%	96%	N/D
4Q 2019	100%	100%	100%	98%	N/D
1Q 2020	100%	66%	23%	37%	83%
2Q 2020	100%	82%	59%	96%	73%
3Q 2020	100%	82%	59%	86%	100%
4Q 2020	100%	83%	65%	83%	100%
gen-21	100%	79%	78%	75%	N/D
feb-mar 2021	100%	81%	84%	89%	100%
2Q 2021	100%	98%	71%	93%	62%
3Q 2021	100%	86%	89%	94%	60%
4Q 2021	100%	89%	99%	97%	57%
1Q 2022	100%	90%	93%	87%	-
2Q 2022	100%	99%	96%	90%	100%
3Q 2022	100%	99%	99%	100%	100%
4Q 2022	100%	94%	92%	73%	100%
1Q 2023	100%	95%	92%	93%	-
2Q 2023	100%	99%	100%	97%	100%

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, doc. **252-253** (SARAS) con relative integrazioni doc. **319**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT), doc. **263 Allegato 1G e 1F** e doc. 336(ESSO). N/D=comunicazioni non disponibili

* Note: per ESSO, i dati riportano l'entità degli aumenti/decrementi della componente bio che la società ha effettivamente praticato ai propri clienti sulla base delle comunicazioni agli atti; inoltre, nel caso di assenza di aumenti applicati a più del 50% dei clienti viene indicato il range degli aumenti. Si segnala altresì che ESSO ha fornito comunicazioni su un solo cliente per febbraio-marzo 2021. Non sono stati inseriti i clienti rete con modifica annuale del market premium in base al § 113 della memoria di Esso (doc. **719**). Cfr. anche Tabella 14 - Analisi aumenti comunicazioni di ESSO, clienti rete/extra-rete. Si segnala che sono state modificate le frequenze percentuali per clienti non inclusi per mero errore materiale nell'analisi della CRI, in base a quanto segnalato da Esso nella memoria finale (doc.**719**).

**aumento riconducibile a un solo cliente, con variazione annuale del market premium, specificamente giustificato da un aumento dei costi del bio a causa dell'incremento della percentuale obbligatoria da 9% a 10%.

*** aumento comunicato ai clienti con variazione trimestrale e a un cliente con variazione annuale del market premium, specificamente giustificato da un aumento dei costi del bio a causa dell'incremento della percentuale obbligatoria da 9% a 10%.

****Per tali trimestri non è presente agli atti alcuna comunicazione di variazione di prezzo, né parimenti emerge alcuna variazione dalle stime trasmesse da Esso nelle risposte alle richieste di informazioni (doc. **336**)

Tabella 10 - Extra-rete: Aumenti praticati ai clienti e frequenza % aumenti, 2019-2023

	ENI	IP	KUWAIT	TAMOIL	SARAS	ESSO
1Q 2019	-	-	-	-	-	-
2Q 2019	0	0	0	0	0	N/D
3Q 2019	0	0	0	0	0	N/D
4Q 2019	+2	0	0	0	0	N/D
1Q 2020	+6	+7	+10	+8	+9	N/D
2Q 2020	+6	+5	+6	0	+4	+7
3Q 2020	+3	+3	0	+9	0	+3
4Q 2020	+5	+5	+3	+5	+5	+4
gen-21	+2	+3	+5	+3	+7	+4
feb-mar 2021	+3	+3	+5	+3	+3	+3
2Q 2021	0	0	-3	0	0	N/D
3Q 2021	+2	+2	+4	+2	+2	+2
4Q 2021	+3	+3	+3	+3	+3	+4
1Q 2022	+5	+5	+6	+5	+5	+5/+9
2Q 2022	0	0	+1	0	0	N/D
3Q 2022	0	0	0	0	0	N/D
4Q 2022	-2	-2	-5	-2	-2	-2
1Q 2023	+5	-	-1	+7	+5	+5*
2Q 2023	0	0	-2	0	0	N/D
3Q 2023	-4	-4	-12	-4	-4	-4
4Q 2023	-6	-5	-4	-6	-6	-

	ENI	IP	TAMOIL	SARAS	ESSO
1Q 2019	-	-	-	-	-
2Q 2019	100%	100%	100%	100%	N/D
3Q 2019	100%	100%	80%	100%	N/D
4Q 2019	100%	100%	100%	100%	N/D
1Q 2020	100%	100%	33%	100%	N/D
2Q 2020	100%	50%	60%	81%	89%
3Q 2020	100%	86%	40%	79%	88% ⁶²
4Q 2020	100%	100%	42%	62%	74%
gen-21	100%	67%	36%	44%	100%
feb-mar 2021	100%	100%	86%	90%	54%
2Q 2021	100%	100%	93%	100%	N/D
3Q 2021	100%	100%	93%	100%	100%
4Q 2021	100%	100%	100%	100%	90%
1Q 2022	100%	100%	80%	100%	-
2Q 2022	100%	100%	100%	100%	N/D
3Q 2022	100%	100%	100%	100%	N/D
4Q 2022	100%	100%	78%	100%	100%
1Q 2023	100%	-	76%	100%	67%
2Q 2023	100%	100%	88%	100%	N/D
3Q 2023	100%	100%	76%	100%	92%
4Q 2023	100%	100%	47%	96%	-

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **241** (ENI), **240** (IP) con relative integrazioni doc. **318**, doc. **252-253** (SARAS) con relative integrazioni doc. **319**, **254-255** (TAMOIL) con relative integrazioni doc. **314** (TAMOIL), doc. **250-251** (KUWAIT) con relative integrazioni doc. **321** (KUWAIT), doc. **263 Allegato 1G e 1F** e doc. **336** (ESSO). N/D=comunicazioni non disponibili.

Note: per ESSO, i dati riportano l'entità degli aumenti/decrementi della componente bio che la società ha effettivamente praticato ai propri clienti sulla base delle comunicazioni agli atti. Per quanto riguarda le variazioni pari a zero di alcuni terminali di alcuni clienti extra-rete di Esso, esse non sono state considerate nell'analisi in quanto non è indicato nelle comunicazioni agli atti né nelle risposte alle richieste di informazioni che tali terminali non abbiano subito variazioni dei valori. Per KUWAIT non si forniscono le frequenze perché il dato extra-rete si riferisce al solo cliente [omissis]. Si segnala che hanno fornito dati su un solo cliente: SARAS nel 2019 e IP nel 1Q 2023.

**aumento calcolato a partire dal confronto tra le comunicazioni e le term campaign depositate in allegato alla memoria (Doc. 719, Allegato 9.E sub Allegato 9). Sono stati esclusi gli sconti concessi nel corso del 1Q 2023 in assenza di riferimenti sugli incrementi negoziati alla fine dell'anno precedente.*

84. Si evidenzia che le compagnie per tutto il periodo hanno praticato gli stessi aumenti a percentuali molto elevate della propria clientela, nella maggior parte dei casi superiori all'80%.

2.2 Le evidenze sullo scambio di informazioni diretto tra le Parti

85. Al quadro probatorio di natura endogena si affiancano numerosi elementi esogeni che ne supportano la valenza probatoria. Dalle evidenze agli atti è infatti possibile desumere frequenti occasioni di scambi di informazioni tra le Parti sui prezzi della componente bio.

86. Merita in primo luogo richiamare due email interne a ENI in cui la società fa espresso riferimento a confronti con il mercato per la determinazione del proprio prezzo bio: in tal senso, un'email interna del 14 giugno 2021 riporta che "il costo previsto dal Supply per l'additivazione dei biocarburanti del III trimestre 2021 è stimato pari a [omissis] €/mc in aumento di circa 2 €/mc rispetto agli attuali costi. Anche a seguito di un confronto con il

mercato ti proponiamo di trasferire l'incremento aggiornando l'attuale tariffa di 45 €/mc a 47 €/mc a partire dal 1° luglio p.v."⁶². Si veda altresì un'email interna del 17 marzo 2023, in cui si considera: "[c]iao ..., il costo del bio del IIQ è previsto pari a [omissis] €/mc, **a seguito di verifica del mercato ti proponiamo di confermare l'attuale tariffa di 58 €/mc**"⁶³ [enfasi aggiunta].

87. Si noti che tali email sono state mandate prima che i concorrenti avessero inviato i loro prezzi ai propri clienti⁶⁴. Ciò esclude che possa trattarsi di una verifica del mercato con i clienti e conferma che si tratti, invece, di verifiche dirette con i concorrenti.

ENI sostiene, al riguardo, che *"per mercato si intende la clientela: si tratta di ordinaria verifica effettuata dalla struttura deputata alle vendite di prodotto ai grandi clienti per sondare gli umori del mercato in relazione ad aumenti tariffari. Il market sounding con i clienti viene logicamente fatto prima di deliberare variazioni tariffarie"*⁶⁵. ENI tuttavia non fornisce alcuna prova di tale ricostruzione.

88. Rileva, inoltre, uno scambio di email interne a SARAS del 9 giugno 2022, avente a oggetto "[r]e: Biopremio 3Q", in cui un dirigente chiede all'altro: "[c]iao che si **dice tra le OIL Company?**". In risposta, si considera: "[h]o provato ad approcciare il tema l'altro giorno con ENI ma sono ancora molto abbottonati", e poi "[r]**iparlato con ENI. Loro intenzione è o mantenersi fermi a 55 €/mc o fare un leggero aumento. Io ho fatto presente che a gennaio ci sarà un delta considerevole per gli effetti dei nuovi obblighi (+20- +25 €/mc?), quindi facessero anche un ragionamento su questo. Probabilmente faranno queste considerazioni per il 4Q. Se ho aggiornamenti ci risentiamo**"⁶⁶ [enfasi aggiunta]. Anche in questo caso è evidente il riferimento a contatti diretti con i propri concorrenti (oil company).

89. In merito a tale documento ENI e SARAS affermano che si tratterebbe di ordinarie interlocuzioni nell'ambito dei rapporti di supply. Sul punto ENI ha affermato che *"[i]l rapporto contrattuale in essere tra Eni e Saras al giugno 2022 si reggeva ancora, in regime di prorogatio, sul precedente contratto stipulato dalle parti nel 2021, il quale prevedeva, oltre allo scambio di CIC, la definizione della tariffa bio su base trimestrale).*

Lo scambio in questione avviene pochi giorni prima della comunicazione contrattuale ufficiale della tariffa bio di Eni a Saras (per il 3Q del 2022), avvenuta il 13 giugno 2022.

*Lo scambio va inquadrato nell'ambito di un rapporto contrattuale in cui Saras (in qualità di acquirente) cerca di avere quanto prima, in via informale, un aggiornamento relativo al prezzo che le sarebbe stato applicato. Gli autori della corrispondenza in Saras sono il responsabile del supply ... (ossia la persona che riceve le comunicazioni contrattuali di Eni relative alla Tariffa bio) e il responsabile delle vendite ... (che ha un ovvio interesse a poter conoscere quanto prima i costi di approvvigionamento, al fine di definire la propria politica di prezzo)*⁶⁷. ENI tuttavia deposita, a supporto di tale affermazione, il contratto in cui SARAS è venditore⁶⁸ ed in cui, chiaramente, è ENI a dover farsi carico della componente bio. Il contratto tra ENI e SARAS a cui far riferimento, ossia quello in cui SARAS è acquirente, già agli atti, risulta siglato da SARAS il giorno 8 luglio 2022⁶⁹. Tuttavia né nel contratto del 2022 né nel contratto del 2021 è previsto il pagamento della componente bio da SARAS ad ENI né tantomeno la comunicazione del valore della stessa, come invece previsto in altri contratti di supply con altri fornitori. Il fatto che, come sostenuto da SARAS, ENI abbia continuato a comunicare il valore della componente bio fino al luglio 2022 non è idoneo a conferire diversa lettura al documento sopra citato, atteso che tale comunicazione risultava, alla luce delle regole contrattuali, inutile nei rapporti di supply. Del resto è la

⁶² Cfr. doc. n. **52.10**(ENI)

⁶³ Cfr. doc. n. **52.8** (ENI).

⁶⁴ Come si evince dalle tabelle poste alla fine di ogni paragrafo relativo al comportamento dei concorrenti (0 e ss.)

⁶⁵ Cfr. doc. **717**, all. 3.

⁶⁶ Cfr. **doc. 78.11** (SARAS).

⁶⁷ Cfr. doc. **717**, all. 3.

⁶⁸ Cfr. doc. **717**, all. 4.

⁶⁹ Cfr. doc. **253**, all. 2.2.

stessa ENI che, nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della Direzione, non assegna alcun valore alla componente bio con riferimento a SARAS, a partire dal 2021⁷⁰.

90. Con riferimento a IP si segnala una presentazione della fine del 2019 in cui si mostra consapevolezza degli aumenti dei concorrenti con riferimento alla componente bio: “*Eni parla di +6/8 €/kl, Arcola parla di +12 €/kl, Resto del mondo ca. +8 €/kl*”⁷¹. Per ENI questo documento sarebbe successivo al momento in cui ha inviato ad IP la comunicazione della tariffa bio (19 dicembre 2019). In realtà la presentazione risulta creata il 14 dicembre 2019 e il fatto che IP non conosca esattamente l’entità dell’aumento esclude che si stia riferendo alla comunicazione formale di ENI in cui, invece, era indicato l’importo esatto⁷². Ben più probabile che “*ENI parla di ...*” sia da interpretare letteralmente e sia riferibile agli aumenti applicati ai clienti direttamente condivisi tra le società. Non sembra potersi mettere in discussione, inoltre, che la presentazione si riferisca ai rapporti con i clienti a valle e non ai rapporti di *supply*, come invece sostiene IP. Il titolo del file è, infatti, “presentazione commercial sales BTB 2019 stringata” e il titolo riportato nel testo della presentazione è “Funzione vendite rivenditori, riunione di funzione anno 2019/2020”. Il titolo del capitolo della presentazione interessato è “Funzione Vendite rivenditori budget Anno 2020”. La seconda slide successiva a quella in esame recita, inoltre, “*Ribaltamento sul mercato dell’incremento Costo Bio*

- *Vendite spot: decorrenza 1/1, applicazione totale incremento costo Bio e contestuale monitoraggio mercato;*
- *Vendite Contrattuali: surgelare dove possibile o in alternativa da gestire per singolo caso*”⁷³.

91. Il tenore letterale della slide è, inoltre molto simile a quello di mail interne dove si parla dei prezzi applicati a valle dai *competitors*⁷⁴.

92. In relazione agli scambi di informazione intervenuti tra le Parti rileva, altresì, quanto rappresentato da TAMOIL nel corso dell’audizione con gli Uffici, ossia il fatto di avere ricevuto nel corso del 2019 una comunicazione da ENI con cui veniva informata che il prezzo della componente bio praticato dalla società sarebbe stato, per il futuro, identico nei confronti di tutti i clienti⁷⁵.

Siccome le parti avevano contratti di fornitura a livello *supply*, l’indicazione circa l’applicazione di prezzi analoghi a livello *supply* e ai clienti a valle si traduce in uno strumento dell’intesa con riferimento ai prezzi da applicare ai clienti a valle. Questa affermazione di TAMOIL è stata confermata da ENI che ha precisato che “[l]a comunicazione in oggetto è avvenuta nell’ambito della negoziazione tra Tamoil ed Eni di un nuovo contratto di fornitura con modifica del regime da CIC a tariffa. Eni legittimamente informa Tamoil dell’unicità del prezzo applicato ai propri clienti al fine di porre fuori discussione la negoziabilità della proposta tariffaria... tale indicazione serviva “per far capire la non negoziabilità del proprio prezzo”⁷⁶.

93. Per KUWAIT si segnalano i seguenti documenti. In primo luogo, un’email interna del 26 novembre 2019, avente a oggetto “[r]E: Onere Bio Gennaio”, in cui il *Supply coordinator* di KUWAIT informa che il *target* per gli acquisti di biocarburante deve essere intorno ai [omissis]€/ton in quanto “[m]ajor players on the market seem

⁷⁰ Cfr. Doc. 241, all. 2.

⁷¹ Cfr. doc. 75.70 (IP)

⁷² Cfr. doc. 717 all. 6.1.

⁷³ Cfr. doc. 75.70 (IP) .

⁷⁴ Ad esempio mail interna ad IP del 29 settembre 2020 in cui si legge: “Per quanto riguarda aumenti bio ecco la situazione:

ENI + 5

ESSO + 5 ma i contrattualizzati lo avranno probabilmente da novembre

Repsol + 3

IES Mantova + 3

Arcola + 5

Q8 ancora niente di ufficiale , probabilmente + 3

Immagino che molti resteranno alla finestra. Sarà un mese strano. Io propongo il + 5 a tutti”. Cfr. doc. 75.51. Analogamente cfr. 75.55 e 75.56.

⁷⁵ Cfr.doc. 290.

⁷⁶ Cfr. doc. 717, memoria e all. 3.

to assume as Bio premium for January around 25 – 26 €/mc for their marketing lines. That means an average bio purchasing cost of [omissis]/TON (Excluding Advanced)”⁷⁷.

In un’email interna del 20 marzo 2020 si legge poi quanto segue: “[a]ll’operativo di oggi hanno commentato che vogliono aprire l’anno nuovo con 32€/mc come contributo Bio ...Sembra che l’ENI inizia così ...Chiedi conferma al nostro contatto per questo”⁷⁸. Similmente, in un’email interna del 21 settembre 2021, avente a oggetto “[i]: BIOFEE OTTOBRE e NOVEMBRE 2021”, si legge: “[c]ome anticipatovi venerdì; oggi [omissis] [District manager Centro sud - responsabile delle relazioni commerciali con i DO Centro Sud⁷⁹, ndr] ha avuto conferma di ENI a 50, noi restiamo a 48 per il prossimo trimestre, come condiviso martedì.”⁸⁰ Infine, in un’email interna del settembre 2020 inviata dall’Amministratore Delegato di Quaser, di commento all’articolo di Staffetta in cui ENI annunciava un aumento di 5 €/mc (mentre per KUWAIT era indicato solo che la Società avrebbe adottato “mosse analoghe”), si legge: “[m]i piacerebbe sapere la fonte della Staffetta per Q8 ... noi non siamo ancora usciti con i prezzi dal 1° ottobre ! Recuperate quante più info possibili. ... chiama subito i tuoi referenti Enifuel⁸¹ e Repopol per comunicare l’aumento di 5 €/mc. Fammi avere le loro reazioni”⁸².

94. Tutte le obiezioni di KUWAIT sui documenti sopra citati sono mirate a ricondurre i predetti scambi nell’ambito delle negoziazioni a livello *supply*. In realtà, come si vedrà, KUWAIT non riesce a dimostrare tale circostanza. Con riferimento alla prima mail citata per KUWAIT la frase “[m]ajor players on the market seem to assume as Bio premium for January around 25 – 26 €/mc for their marketing lines. That means an average bio purchasing cost of [omissis]€/TON (Excluding Advanced)”⁸³ è ben spiegata dalla mail in cronologia del 20 dicembre 2019 in cui si legge “Come potete vedere, le offerte di acquisto bio per gennaio proposte da KPI continuano ad essere scarse (nel senso che non si trova tutto il 100 % DC richiesto e per la base di Napoli non abbiamo ancora ricevute offerte) e costose, tali cioè che se le riscontrassimo l’onere bio salirebbe intorno ai 30 €/mc (advanced incluso, in attesa di Napoli), ben al disopra dei 26 €/mc su cui sembra dovrebbe attestarsi il mercato, creando una situazione di forte svantaggio competitivo per le nostre BL”. L’attenzione al valore degli acquisti di biocarburante è quindi focalizzata sulla necessità di riuscire a mantenere il valore della componente bio applicata da KUWAIT ai clienti a valle a 26€/mc, valore evidentemente condiviso a livello delle altre compagnie petrolifere. Il fatto che KUWAIT sia consapevole di tale valore prima che qualsiasi tipo di comunicazione sia stata inviata ai clienti o alle compagnie petrolifere nell’ambito dei rapporti di *supply* rende evidente che l’inspiegabile allineamento del valore della componente bio nel 1Q 2020 è stato reso possibile da uno scambio di informazioni tra le compagnie.

95. La lunga catena di email si conclude con una risposta del *Manager supply distribution operation* in cui si legge: “ti confermo che le indicazioni di [omissis] [si tratta del Direttore Logistica di KUWAIT, ndr] per l’onere bio di gennaio, sono di applicare 26 €/mc, in linea con la proposta ricevuta da Eni”⁸⁴. Su tale documento la difesa di KUWAIT non appare chiara: da un lato sembra voler affermare che tale mail indicherebbe di acquistare solo biocarburante avente un costo equivalente a 26€/mc, in un’interpretazione del tutto scollegata dal tenore letterale della mail⁸⁵. Nel corso dell’audizione, invece, KUWAIT non ha negato che tale mail si riferisse al valore bio da applicare nelle transazioni con i clienti, ma ha affermato che il riferimento ad ENI sarebbe stato solo un *benchmark*

⁷⁷ Cfr. doc. **71.502**.

⁷⁸ Cfr. doc. **71.480**.

⁷⁹ Cfr. memoria KUWAIT doc. 715, allegato “analisi documentale”.

⁸⁰ Cfr. doc. **71.541**.

⁸¹ ENIfuel S.p.A., ora ENImoove S.p.A. è la società totalmente controllata da ENI, attiva nel settore della distribuzione dei carburanti. Cfr. Doc. **52.31** su ruolo di ENIfuel.

⁸² Cfr. doc. **36.2**.

⁸³ Cfr. doc. **71.502**.

⁸⁴ Cfr. doc. **71.502**.

⁸⁵ Cfr. doc. 715, allegato “analisi documentale”.

per rispetto alla stima di costo effettuata⁸⁶. Anche tale difesa, essendo totalmente sganciata dal tenore letterale del documento, non coglie nel segno.

96. Da ultimo, con riferimento alla mail in cui si dà indicazione di chiamare “*i referenti Enifuel e Repsol per comunicare l’aumento di 5€/mc*”⁸⁷, Kuwait sostiene che “*Enifuel e Repsol erano due clienti extrarete della Q8 Quaser e con gli stessi erano stati firmati contratti di somministrazione della durata di 1 anno con un premio sulle quotazioni platt’s predefinito e valido per i successivi 3 mesi... questa variazione di +5 €/mc era specifica solo per questi due clienti*”⁸⁸. La difesa di KUWAIT appare su questo documento, alquanto contraddittoria. Da un lato, infatti, nel corso di tutta l’istruttoria, nonostante le molteplici richieste⁸⁹, KUWAIT ha costantemente affermato che, fatta eccezione per il cliente [omissis], per nessun cliente Extrarete erano previsti rapporti di durata ma esclusivamente contratti “spot”⁹⁰. KUWAIT sostiene, inoltre, che tale comunicazione avrebbe avuto a riferimento non il valore della componente bio ma “le variazioni del costo industriale”. Tuttavia ciò confligge con la comunicazione inviata ad ENIfuel, e depositata dalla stessa ENI, e che, in base alle difese di KUWAIT non dovrebbe esistere, in cui si collega l’aumento ai nuovi costi bio: [omissis]⁹¹. Queste difese quindi, pur dimostrando che la comunicazione oggetto della mail poteva essere riferita a rapporti commerciali, contribuiscono a dimostrare altresì il valore degli annunci e della componente bio per tutti i comparti coinvolti e non solo per i DO.

97. Merita inoltre segnalare, seppur non riferita specificatamente al bio, un’email interna a Quaser Lucca del 27 dicembre 2022 in cui si dà un resoconto di un incontro del 22 dicembre 2022 tra agenti della società e si riferisce: “... hanno apprezzato l’iniziativa applicata dal 10 Dic.22 in poi di scendere sui listini di 5€/mc; ovviamente abbiamo chiarito a tutti che da Gennaio 23 ci saranno degli aumenti parificati tra tutti i competitors”⁹². Su tale documento KUWAIT sostiene che “l’eventuale previsione di un rialzo dei prezzi da parte di tutti gli operatori del settore appare perfettamente coerente con l’applicazione delle norme che prevedevano, a partire dal 1° gennaio 2023, un incremento che ha normalmente inciso in maniera uniforme sull’intero comparto biocarburante ... in tale occasione è naturale attendersi riflessi simili sui prezzi praticati”⁹³. Anche tale osservazione non coglie nel segno, in quanto l’aumento normativo previsto non necessariamente avrebbe dovuto portare ad “aumenti parificati”, ben potendo le imprese, sulla base dei loro costi, applicare aumenti differenziati. Proprio KUWAIT, ad esempio, il 1° gennaio 2023 registra una condizione statistica pari a [omissis] €/mc, e decide comunque di effettuare un aumento parificato a quello degli altri competitors, portando il valore, nel comparto rete, a 56€/mc, ben al di sopra dei costi.

98. Si richiama, altresì, un’email interna a ESSO del 12 luglio 2023 in cui, a fronte di varie analisi sulla capacità di copertura del mandato benzina di KUWAIT, si commenta: “*grazie per le verifiche a breve avrò un meeting con il referente Q8, periodicamente ci aggiorniamo su progressi, problematiche e possibilità. Cercherò di collezionare un po’ di conferme*”⁹⁴. Sempre ESSO in un’email interna dall’Italy and Mediterranean Revenue Management Lead dell’aprile 2023, in cui si riportavano le posizioni di alcuni concorrenti sul bio, afferma: “*Eni, Non sollecitato ritiene di non essere in grado di fare il suo mandato HVO di ca. 100kt Quindi sospendono gli accordi ex-rack Sono a disposizione per vendite supply a terminali. Nuovo contatto: Trader ENI*”⁹⁵.

⁸⁶ Cfr. doc. 293.

⁸⁷ Cfr. doc. 36.2

⁸⁸ Cfr. doc. Cfr. memoria KUWAIT doc. 715, allegato “analisi documentale”.

⁸⁹ Cfr. Ad esempio doc. 429.

⁹⁰ Cfr. ad esempio doc. 294, audizione KUWAIT e doc. 430, risposta a richiesta di informazioni.

⁹¹ Cfr. doc. 717, all. 8.

⁹² Cfr. doc. 45.51.

⁹³ Cfr. doc. 717, all. 3.

⁹⁴ Cfr. doc. 49.108.

⁹⁵ Cfr. doc. 49.110.

99. Su tali documenti sia ESSO sia KUWAIT negano la valenza probatoria cercando di riportare gli stessi all'esatto momento in cui si svolgono le conversazioni, trascurando che gli stessi hanno ad oggetto condotte generiche che rivelano un contesto di collaborazione e scambi incompatibile con un sano confronto concorrenziale. In merito all'obiezione per cui il primo dei documenti citati sarebbe del 12 luglio 2023⁹⁶, e quindi successivo alla data di cessazione delle condotte contestata nella CRI, basti qui evidenziare che il documento fa riferimento ad una prassi che si è naturalmente svolta nel passato, e ciò basta a renderlo pienamente valido ai fini probatori.

2.3 Il meccanismo di stabilizzazione del cartello: gli annunci su Staffetta Quotidiana

100. Nel periodo compreso tra gennaio 2020 e l'inizio del 2023, Staffetta Quotidiana ha pubblicato 16 articoli che danno conto di aumenti sulla componente bio da parte di ENI e delle altre Parti del procedimento. Di questi, ben 14 sono contestuali o precedenti alla data di decorrenza degli aumenti (cfr. Tabella seguente).

Tabella 11: Articoli comparsi su Staffetta Quotidiana dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023

In rosso gli annunci antecedenti o contestuali alla data di applicazione degli aumenti

Articolo Staffetta	Parti
3 gennaio 2020 "Il valore dell'incremento di prezzo sui carburanti ENI dovuto all'aumento della quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti dall'8 al 9% dal primo gennaio 2020 "è di 6 euro/mc (quindi 6 millesimi di euro per litro) e il costo complessivo del bio è di 26 euro/mc". È quanto fa sapere ENI su richiesta della Staffetta. "Tali valori - si legge in una nota inviata via mail - sono in linea con le quotazioni di acquisto delle materie prime del primo trimestre 2020 e di conseguenza immaginiamo possano essere in linea con quelli apportati dalle altre compagnie".	ENI
2 aprile 2020 "Sale ancora l'incremento di prezzo sui carburanti per la miscelazione della quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (salita dal primo gennaio scorso dall'8 al 9%). Dal primo aprile, a quanto si apprende, Eni, Q8, ESSO, SARAS e IPLOM hanno infatti applicato ai prezzi un aumento per rispecchiare le quotazioni di acquisto delle materie prime del secondo trimestre 2020. Per ENI l'aumento è di sei euro al metro cubo, come per Q8 e IPLOM. Per SARAS di 5 euro, per ESSO di 7. Per ENI dunque il costo complessivo della miscelazione della quota d'obbligo di biocarburanti sale a 32 euro/mc" (v. Staffetta 03/01).	ENI, Q8, ESSO, SARAS, IPLOM
18 giugno 2020 Sale ancora l'incremento di prezzo sui carburanti per la miscelazione della quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (salita dal primo gennaio scorso dall'8 al 9%). Dal primo luglio, a quanto si apprende da fonti di mercato, ENI ha infatti applicato ai prezzi un aumento per rispecchiare le quotazioni di acquisto delle materie prime pari a tre euro al metro cubo. Il costo complessivo della miscelazione della quota d'obbligo di biocarburanti sale così a 35 euro/mc (v. Staffetta 2/4). [...]	ENI
1° Luglio 2020 "Tuttavia i prezzi d'acquisto di benzina, gasolio autotrazione e agricolo (e quindi i loro delta), come segnalato da diversi rivenditori contattati dalla Staffetta per le consuete rilevazioni, sono saliti in media un po' di più per l'aumento del costo di miscelazione del biodiesel comunicato da Eni, a cui vanno ad aggiungersi Q8 e IP".	ENI Q8 IP
8 luglio 2020 "Da segnalare, in tema di prezzi e sovrapprezzi, che dal primo agosto, a quanto appreso dalla Staffetta da fonti di mercato, anche ESSO applicherà un rialzo di tre euro per mille litri del costo di miscelazione dei biocarburanti, aumento che va ad aggiungersi a quelli decisi dal primo luglio da Eni, IP, Q8, SARAS e TAMOIL (v. Staffetta 1/7)."	ESSO, ENI, IP, Q8, SARAS, TAMOIL
24 settembre 2020 "Nuovo aumento per il costo di miscelazione nei carburanti della quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (salita dal primo gennaio scorso dall'8 al 9%). Dal primo ottobre, a quanto si apprende da fonti di mercato, ENI infatti applicherà ai prezzi un aumento pari a cinque euro per mille litri (cinque millesimi di euro al litro) per rispecchiare le quotazioni di acquisto	ENI, Q8, SARAS, IP

⁹⁶ Cfr. Esso doc. 719 memoria.

Articolo Staffetta	Parti
<i>delle materie prime. Il costo complessivo della miscelazione della quota d'obbligo di biocarburanti sale così per ENI a 40 euro/mc (v. Staffetta 18/6). Sempre da fonti di mercato apprendiamo che REPSOL ha deciso dal primo ottobre un aumento dei prezzi di tre euro per mille litri, per la stessa ragione. Mosse analoghe vengono segnalate per Q8, SARAS e IP. Presumendo consumi di carburanti pari a quelli del 2019 e proiettando il costo dal primo ottobre sui dodici mesi, il conto complessivo del costo di miscelazione sui consumatori sfiora il miliardo e mezzo di euro l'anno".</i>	
14 ottobre 2020 <i>Staffetta rete, anche ESSO aumenta il costo di miscelazione [...]. Dopo Eni, Q8, REPSOL, SARAS e IP (v. Staffetta 24/09), anche per ESSO, a quanto apprende la Staffetta da fonti di mercato, arriva un nuovo aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti. Dal 19 ottobre il rialzo è di quattro euro per mille litri.</i>	ESSO ENI, Q8, REPSOL, SARAS, IP
29 dicembre 2020 <i>Ancora un aumento per il costo di miscelazione nei carburanti della quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (che, ricordiamo, resterà del 9% fino al 2022). Dal primo gennaio, a quanto si apprende da fonti di mercato, ENI infatti applicherà ai prezzi un aumento pari a due euro per mille litri (due millesimi di euro al litro). Il costo complessivo della miscelazione della quota d'obbligo di biocarburanti sale così per ENI a 42 euro/mc (v. Staffetta 24/09).</i>	ENI
27 gennaio 2021 <i>Segnaliamo questa settimana l'ennesimo aumento per il costo di miscelazione nei carburanti della quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (che, ricordiamo, è salito dal 9% del 2020 al 10% del 2021). Dal primo febbraio, a quanto si apprende da fonti di mercato, ENI infatti applicherà ai prezzi un aumento pari a tre euro per mille litri (tre millesimi di euro al litro). Il costo complessivo della miscelazione della quota d'obbligo di biocarburanti sale così per ENI a 45 euro/mc (v. Staffetta 29/12/20).</i>	ENI
28 gennaio 2021 <i>Aumento degli obiettivi e aumento del costo della materia prima stanno determinando un avvitamento al rialzo del costo di miscelazione dei biocarburanti. Costo che, alla fine, va ad impattare sul prezzo alla pompa di benzina e gasolio. E così, oltre a ENI (v. Staffetta 27/01), diverse altre compagnie, a quanto apprende la Staffetta da fonti di mercato, hanno aumentato la componente dei prezzi relativa al costo di miscelazione. Le novità riguardano IP (+3 euro/mc dal primofebbraio), SARAS (+3 euro/mc dal primo febbraio e +2 dal primo marzo) e Q8 (+5 euro/mc dal primo febbraio).</i>	ENI, IP, SARAS, Q8
23 giugno 2021 <i>Prosegue l'aumento del costo di miscelazione nei carburanti della quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, quota che è salita dal 9% del 2020 al 10% del 2021. Dal primo luglio, a quanto apprende la Staffetta da fonti di mercato, ENI applicherà ai prezzi un aumento pari a due euro per mille litri (due millesimi di euro al litro). Il costo complessivo della miscelazione della quota d'obbligo di biocarburanti sale così per ENI a 47 euro/mc (v. Staffetta 28/1).</i>	ENI
1° luglio 2021 <i>"Dopo ENI (v. Staffetta 23/06), anche gli altri maggiori marchi sul mercato dei carburanti aumentano il sovrapprezzo per coprire il costo di miscelazione del biodiesel, seguendo gli aumenti del costo della materia prima. A quanto apprende la Staffetta da fonti di mercato, da oggi primo luglio hanno aumentato la componente dei prezzi dei carburanti relativa al costo di miscelazione ESSO (+2 euro per mille litri), SARAS, (+3), IP (+2), Q8 (+3) e Repsol (+2)".</i>	ESSO, SARAS, IP, Q8, REPSOL
22 settembre 2021 <i>Ancora un aumento per il costo di miscelazione di biocarburanti nei carburanti "fossili", sulla base dell'obbligo di immissione in consumo salito al 10% nel 2021. Dal primo ottobre, a quanto si apprende da fonti di mercato, ENI applicherà ai prezzi un aumento pari a tre euro per mille litri (tre millesimi di euro al litro). Il costo complessivo della miscelazione della quota d'obbligo di biocarburanti sale così per ENI a 50 euro/ mc. Il precedente rialzo risale allo scorso primo luglio (v. Staffetta 01/07).</i>	ENI

Articolo Staffetta	Parti
15 dicembre 2021 “Nuovo aumento per il costo di miscelazione di biocarburanti nei carburanti “fossili”, sulla base dell’obbligo di immissione in consumo salito al 10% nel 2021. Dal primo gennaio 2022, a quanto si apprende da fonti di mercato, ENI applicherà ai prezzi un aumento pari a 5 euro per mille litri (cinque millesimi di euro al litro). Il costo complessivo della miscelazione della quota d’obbligo di biocarburanti sale così per ENI a 55 euro/mc. Il precedente rialzo risale allo scorso primo ottobre (v. Staffetta 22/9)”.	ENI
30 dicembre 2022 “Dal 1° gennaio non aumenteranno solo le accise sui carburanti che, scaduto lo sconto del Governo, torneranno ai livelli normali ante 22 marzo 2022 (v. Staffetta 22/12). A quanto appreso dalla Staffetta da fonti di mercato, infatti saliranno il costo di miscelazione dei biocarburanti nei carburanti “fossili”, una voce che non viene ritoccata dallo scorso anno (v. Staffetta 15/12/2021), e i delta che le compagnie applicano sul Platts ai rivenditori. Per quanto riguarda il costo di miscelazione dovrebbe registrarsi un rialzo pari a 5 euro per mille litri (cinque millesimi di euro al litro) che interesserà benzina, gasolio autotrazione e agricolo. Come riferito da diversi rivenditori contrattati dalla Staffetta, ENI ed ESSO applicheranno l’aumento, portando il costo complessivo della miscelazione della quota d’obbligo di biocarburanti a circa 60 euro/mc, ma anche altre compagnie potrebbero accordarsi con tempistiche diverse”.	ENI, ESSO
30 giugno 2023 Biocarburanti, in calo il costo di miscelazione Dal primo luglio. Dal 1° luglio il costo di miscelazione dei biocarburanti nei carburanti “fossili” scenderà. A quanto appreso dalla Staffetta da fonti di mercato, infatti, da domani ENI taglierà il costo complessivo di 4 euro per mille litri (quattro millesimi di euro al litro), portandolo da 58 a 56 euro per mille litri. A gennaio era salito a 60, ma nel corso del mese era sceso a 58. Viene segnalato lo stesso ribasso anche per IP ed ESSO. Anche altre compagnie potrebbero accordarsi con tempistiche diverse.	Eni, IP, ESSO

101. Dai documenti acquisiti è stato possibile verificare che le comunicazioni sul prezzo della componente bio di ENI pubblicate dalla Staffetta Quotidiana sono state inviate al giornale da ENI stessa. In particolare sono state acquisite la chat *WhatsApp* e diverse mail tra il direttore di Staffetta Quotidiana e la responsabile dell’Ufficio Stampa Energy Evolution di ENI⁹⁷, nonché email interne a ENI da cui si evince che la comunicazione dei prezzi della componente bio – sebbene sollecitata da Staffetta – era effettuata da ENI, con la piena consapevolezza dei maggiori dirigenti della società e spesso con specifiche indicazioni relative al testo da pubblicare⁹⁸. Tali comunicazioni coprono tutti gli annunci di prezzo di ENI dal gennaio 2020 al dicembre 2021. Quello di dicembre 2021 è l’unico articolo di Staffetta relativo al 2022 in quanto, da un lato, il prezzo è rimasto stabile fino a ottobre e, dall’altro, l’unica diminuzione di prezzo del 2022 non è stata pubblicata dal giornale.

102. Invero, il primo articolo pubblicato su Staffetta relativo alla componente bio risale al 2 ottobre 2019, periodo in cui cominciano gli incrementi di tale voce di prezzo da parte di ENI, di cui si dà conto nei seguenti termini: “[p]arlamo di poco, appena due millesimi di euro al litro che è l’aumento deciso da ENI per la copertura dell’obbligo di miscelazione di biocarburanti”⁹⁹. Tale articolo è stato oggetto di un confronto preliminare tra Staffetta ed ENI in cui, tuttavia, dalla documentazione acquisita non è possibile risalire se tale confronto abbia avuto a oggetto anche la misura dell’aumento. Per tale motivo, e per l’assenza di chiari riferimenti nel testo a possibili comportamenti dei concorrenti, si ritiene che il primo annuncio rilevante ai fini della ricostruzione del meccanismo collusivo sia il secondo, risalente al 3 gennaio 2020. D’altronde, è proprio questa la data a cui la denuncia del *whistleblower* (che ha dato origine al caso) fa risalire l’inizio del coordinamento tra le Parti del procedimento: “... 2) dal 1° gennaio 2020 parte ENI con la pubblicazione su Staffetta Quotidiana delle variazioni

⁹⁷ Doc. 67.1 (ENI).

⁹⁸ Cfr. doc. 52.23, 52.25, 52.26, 52.28, 52.29, 52.30, 52.36.

⁹⁹ Cfr. doc. 18.

di prezzo per miscelazione biocarburanti. Frequenza trimestrale sempre oggetto di pubblicazioni Staffetta. Tutte le altre imprese di cui al punto 1) si adeguano e applicano suddette variazioni ai loro clienti all'ingrosso, indipendentemente dall'effettivo costo industriale del biocarburante e indipendentemente dalle loro strategie commerciali¹⁰⁰.

103. L'annuncio del 3 gennaio 2020 riporta quanto segue: “[i]l valore dell'incremento di prezzo sui carburanti ENI dovuto all'aumento della quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti dall'8 al 9% dal primo gennaio 2020 “è di 6 euro/mc (quindi 6 millesimi di euro per litro) e il costo complessivo del bio è di 26 euro/mc”. **È quanto fa sapere ENI su richiesta della Staffetta.** “Tali valori – si legge in una nota inviata via mail – sono in linea con le quotazioni di acquisto delle materie prima del primo trimestre 2020 e di conseguenza immaginiamo possano essere in linea con quelli apportati dalle altre compagnie” [enfasi aggiunta].

104. Il giorno precedente, il Direttore di Staffetta chiede a ENI via WhatsApp di avere “una info sulla quota d'obbligo di biocarburanti” e riceve in risposta dalla responsabile dell'Ufficio Stampa della società l'invito a inoltrare tale richiesta via email in quanto “siamo tutti in ferie ... provo a reperire info, spero non sia per oggi”¹⁰¹. Lo scambio di email, reperito in ispezione presso ENI riporta quanto segue:

- Direttore Staffetta: “Eccomi: mi interessa sapere che impatto ha avuto sui prezzi consigliati dei carburanti alla pompa l'aumento della quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti dall'8 al 9% dal primo gennaio, e quanto è il sovraccosto complessivo della quota d'obbligo”.
- Responsabile Ufficio Stampa ENI: “Ecco qui il valore dell'incremento apportato a gennaio è di 6 Euro/mc (quindi 6 millesimi di Euro per litro) e il costo complessivo del bio è di 26 Euro/mc. Tali valori siano in linea con le quotazioni di acquisto delle materie prime del primo trimestre 2020 e di conseguenza immaginiamo possano essere in linea con quelli apportati dalle altre compagnie”¹⁰².

Tale documentazione conferma quindi che il contenuto dell'annuncio - non solo nella parte relativa al valore del premio bio e del suo incremento ma anche in quella contenente le ipotesi sul comportamento dei concorrenti - è stato prodotto a Staffetta da ENI. L'espressa volontà di condividere tale elemento, e il suo contenuto, si ritrova anche nello scambio di mail interno tra il Responsabile dell'Ufficio Stampa e il Direttore Generale Energy Evolution. Il primo, infatti, prima di inviare la risposta a Staffetta, scrive: “[g]razie mille, se per [omissis]va bene mandiamo a ... (Staffetta n.d.r.), che chiede “che impatto ha avuto sui prezzi consigliati dei carburanti alla pompa l'aumento della quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti dall'8 al 9% dal primo gennaio, e quanto è il sovraccosto complessivo della quota d'obbligo”. **RISPOSTA:** il valore dell'incremento apportato a gennaio è di 6 Euro/mc (quindi 6 millesimi di Euro per litro) e il costo complessivo del bio è di 26 Euro/mc. Tali valori siano in linea con le quotazioni di acquisto delle materie prime del primo trimestre 2020 e di conseguenza immaginiamo possano essere in linea con quelli apportati dalle altre compagnie”¹⁰³. Il Direttore Generale Energy Evolution risponde: “OK”¹⁰⁴. L'inserimento nell'articolo delle parole di ENI tra virgolette chiarisce al lettore che la fonte di tali indicazioni non è un'analisi di mercato del giornale ma ENI stessa.

105. Successivamente, come anticipato, si susseguono fino al gennaio 2023 altri 15 annunci (cfr. Tabella 11: *Articoli comparsi su Staffetta Quotidiana dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023*). Dalla documentazione ispettiva emerge che prima della pubblicazione è Staffetta a chiedere a ENI conferma dell'entità degli aumenti e che fino a quando non si è avuta tale conferma - che proviene da alte figure dirigenziali dell'azienda¹⁰⁵ - l'articolo non viene pubblicato.

¹⁰⁰ Cfr. doc. 1, 2 e 3.

¹⁰¹ Cfr. doc. 67.1.

¹⁰² Cfr. doc. 67.2.

¹⁰³ Cfr. doc. 52.29.

¹⁰⁴ Cfr. doc. 52.29.

¹⁰⁵ Si ricorda che l'ufficio stampa condivide il contenuto delle informazioni da inviare a staffetta con l'*Head of Operating Analysis, Consolidation and Pricing di ENI* e con il Direttore Generale Energy Evolution.

Al riguardo, si ritiene utile richiamare le email interne a ENI tra la Responsabile dell'Ufficio Stampa e l'*Head of Operating Analysis, Consolidation and Pricing* del 23-24 settembre 2020, ai fini della comunicazione a Staffetta della variazione dei prezzi della componente bio per il quarto trimestre del 2020. Lo scambio di email, reperito in ispezione presso la società, riporta quanto segue:

- Responsabile Ufficio Stampa ENI: *“Buongiorno, il Direttore di Staffetta ci scrive per avere conferma che da 1/10 aumenti prezzo componente biodiesel di 5 euro per 1000 litri. [...] vorrebbe anche breve spiegazione per aumento prezzo. ...”*.
- Head of Operating Analysis, Consolidation and Pricing di ENI: *“[...] ti confermo che da ottobre procederemo con l'incremento di 5 millesimi al litro in linea con i trend di mercato sugli acquisti dei biocarburanti”*¹⁰⁶.

Tale conferma viene quindi fedelmente riportata nell'articolo pubblicato da Staffetta il 24 settembre 2020. Si noti, sul punto, che in una prima versione pubblicata solo *on line*, e circolata fra le Parti, nell'articolo si faceva riferimento alla fonte della notizia: *“un portavoce di ENI”* ¹⁰⁷.

106. Ancora, lo stesso Dirigente di ENI, in data 13 dicembre 2021, in uno scambio di email con la responsabile dell'Ufficio Stampa, corregge l'ipotesi di aumento del valore della componente bio per il 1Q del 2022 prospettata dal Direttore di Staffetta nei seguenti termini:

- Responsabile Ufficio Stampa ENI: *“[i]l Direttore di Staffetta mi ha contattato ora perché ha avuto notizia di un aumento di 10/15 euro per mc dal primo gennaio, per vostre indicazioni grazie”*
- Head of Operating Analysis, Consolidation and Pricing di ENI: *“[d]a gennaio gli oneri di additivazione biocarburanti riporteranno un aumento di un ordine di grandezza inferiore rispetto a quanto indicato nella mail in calce. L'aumento sarà di 5 €/mc rispetto ai 50 €/mc attuali”*¹⁰⁸. Tale valore di 5 €/mc sarà poi quello pubblicato in Staffetta del 16 dicembre 2021.

107. Si noti che la prima email del gennaio 2020 è stata acquisita anche presso la sede di Staffetta Quotidiana¹⁰⁹. Il Direttore del giornale, tuttavia, nonostante la sopra richiamata email provenisse da ENI, ha dichiarato che *“la Staffetta Quotidiana reperisce tale informazione, in generale, presso gli operatori acquirenti dei carburanti al fine di raccogliere notizie su eventuali aumenti di prezzo di tale componente. Di norma tali informazioni sono raccolte direttamente dai dipendenti della Staffetta Quotidiana tramite contatti telefonici con gli operatori acquirenti, tutti “extra-rete”*¹¹⁰.

108. ENI non ha mai contestato che gli articoli di Staffetta fossero riconducibili alla Società e ne ha anzi, in un primo momento, rivendicato l'utilità, affermando che *“nel modello ENI la tariffa (al pari di tutti gli altri costi comuni) è unica e il fatto che sia nota rappresenta un elemento pro competitivo perché scoraggia concorrenti e rivenditori dall'applicare tariffe superiori, analogamente all'indice Platts utilizzato comunemente nelle contrattazioni del carburante”*¹¹¹.

109. Gli annunci sui prezzi della componente bio tramite Staffetta non coinvolgono solo ENI ma anche le altre Parti del procedimento, i cui prezzi e aumenti del premio bio sono stati pubblicati in 9 occasioni¹¹².

110. Tutte le società (tranne ENI) hanno dichiarato di non aver comunicato a Staffetta i prezzi della propria componente bio. Tuttavia, non sono state prodotte comunicazioni o richieste di rettifica inviate a Staffetta, oppure

¹⁰⁶ Cfr. doc. **52.23**, **52.26** e **67.2**.

¹⁰⁷ Cfr. doc. **36.13**, **36.2**, **45.43**, **52.22**.

¹⁰⁸ Cfr. doc. **67.1**, **67.2** e **52.25** e **52.30**.

¹⁰⁹ Doc. **39.1**.

¹¹⁰ Cfr. doc. **39**.

¹¹¹ Cfr. doc. **298**, verbale di audizione di ENI.

¹¹² Cfr. Articoli Staffetta Quotidiana del 2 aprile 2020 (ENI, KUWAIT, ESSO, SARAS, IPlom), del 1° luglio 2020 (ENI, KUWAIT e IP), 8 luglio 2020 (ESSO, ENI, IP, KUWAIT, SARAS e TAMOIL), 24 settembre 2020 (ENI, KUWAIT, SARAS, IP), 14 ottobre 2020 (ESSO, ENI, KUWAIT, Repsol, SARAS, IP) 28 gennaio 2021 (ENI, IP, SARAS e KUWAIT), 1° luglio 2021 (ENI, ESSO, SARAS, IP, KUWAIT, Repsol), 30 dicembre 2022 (ENI e ESSO), 30 giugno 2023 (ENI, IP e ESSO). Cfr. doc. **18**, doc. **395** e **407**.

diffide ai clienti i quali – secondo alcune Parti – avrebbero comunicato tali informazioni a Staffetta. Più in generale, ciascuna Parte ha fornito spiegazioni diverse con riferimento a tali articoli, di cui si darà conto nelle specifiche sezioni a esse dedicate.

111. Deve aggiungersi che sono agli atti numerosi documenti da cui si evince che le comunicazioni su Staffetta, in particolare quelle di ENI, erano percepite come veri e propri annunci della società, nonché attese e tenute in grande considerazione dalle altre Parti del procedimento per implementare il premio bio. Si richiamano, al riguardo, le numerose email in cui vengono scambiati all'interno delle diverse società *screenshot* degli articoli di Staffetta con gli annunci e le numerose comunicazioni in cui tali annunci vengono utilizzati nelle comunicazioni ai clienti del valore della componente bio praticato, di cui si dirà approfonditamente nei capitoli relativi agli elementi acquisiti in relazione alle singole parti del procedimento (par.2.4).

112. In merito agli annunci di Staffetta, come si vedrà *infra*, i clienti delle *oil company* sentiti in audizione hanno dichiarato di non aver alcun interesse agli stessi (cfr. *infra* par.3.9), a conferma dunque che si tratta di comunicazione nell'interesse dei concorrenti.

La raccolta di informazioni sui prezzi presso i clienti

113. Gli articoli di Staffetta si inseriscono in un contesto in cui viene svolta un'attività di monitoraggio dei prezzi dei concorrenti presso i clienti. Ad esempio in un'email interna a ESSO del 16 settembre 2021 si legge: “[s]olo 1 cliente su 7 mi ha riferito spontaneamente che gli è stato comunicato da ENI +3 €/mc dal 1° ottobre. Gli altri non hanno ricevuto ancora alcuna comunicazione da nessuno. Un altro cliente mi ha riferito che ENI quota il bio a 50 dal 1° ottobre”. In risposta a tale comunicazione si osserva che: “[...] quindi 2 clienti su 7 dicono ENI +3€”¹¹³. Per IP si segnala un'email interna del 29 settembre 2020, in cui si considera: “[p]er quanto riguarda aumenti bio ecco la situazione: ENI + 5; ESSO + 5 ma i contrattualizzati lo avranno probabilmente da novembre; Repsol + 3; IES Mantova + 3; Arcola + 5; Q8 ancora niente di ufficiale, probabilmente + 3.

Immagino che molti resteranno alla finestra... sarà un mese strano.

*Io propongo il + 5 a tutti.”*¹¹⁴.

114. Sono state reperite numerose email dello stesso tenore anche presso KUWAIT/Quaser. Ad esempio, in alcuni scambi interni di email del 31 dicembre 2020, in commento all'articolo di Staffetta Quotidiana del 29 dicembre 2020 che informa sull'incremento delle quote d'obbligo si legge: “vi chiedo di sondare il mercato e restituirci nuove rilevazioni 2021 entro le ore 10.00 del giorno 5 gennaio”. Con risposta del 31 dicembre 2020 si considera quanto segue: “... [un cliente, ndr] mi ha detto che gli altri competitor aumentano le quotazioni di 2 punti per bio da anno nuovo”. Nella risposta del successivo 4 gennaio si legge: “in allegato il file delle rilevazioni che ho iniziato a compilare con le info che ho recuperato dai clienti Direzionali canale rivendita (indicativamente i competitor stanno applicando dai 3 ai 4 punti di aumento BIO). Fatemi sapere se corrispondono alle vostre in modo da inoltrarlo al Pricing”. Nell'ulteriore risposta si riporta che “i miei contatti dicono 2 punti di bio”, e a quel punto viene data l'ulteriore indicazione che “[s]ì anche i miei ma vista la promessa da parte dei competitor di applicare 1 o 2 punti ulteriori ho considerato 3 e 4 punti. Comunque possiamo ritardarli a 2” [enfasi aggiunta]¹¹⁵. Questa email conferma che il monitoraggio dei prezzi presso i clienti viene fatto nell'ottica di monitoraggio dell'effettiva implementazione, da parte dei concorrenti, degli aumenti dei prezzi in precedenza concordati.

¹¹³ Cfr. doc. ESSO n. 49.425. Cfr. anche doc. 49.58 colonne con i “price feedback” e doc. ESSO n. 49.110

¹¹⁴ Cfr. doc. IP n. 75.51. Analogamente mail interna ad IP del 6 gennaio 2020 in cui si commenta l'articolo su Staffetta e si riferiscono le informazioni acquisite sul mercato come, ad esempio: “Sempre per info a seguire la nota che la Q8 ha inviato ai clienti ...” in cui Q8 comunica l'aumento dei prezzi, cfr. doc. n. 75.52. Si veda inoltre mail del 16 dicembre 2020 su prezzi bio dei competitor: “Su quanto in oggetto: ENI farà + 2; Arcola + 2/3; TAMOIL + 4; ESSO sta facendo aumenti progressivi per partire dal 01.01 da + 58; Considera che oggi Arcola è a 52; ENI va da 47/48 ai contrattualizzati tipo [omissis] (un cliente n.d.r.) ai 53/55; TAMOIL si muove come noi con quotazioni dinamiche” (doc. n. 75.56 IP). In senso analogo cfr. doc. IP n. 75.57.

¹¹⁵ Cfr. doc. 45.114. Analoghe in doc.n. 45.120 (Quaser Lucca) “vi chiedo gentilmente di comunicare nel pomeriggio le info che avete raccolto sull'aumento BIO dei competitor in modo da comunicarlo al Pricing”.

2.4 Gli elementi che determinano il coinvolgimento delle singole Parti

115. Nella presente sezione verranno riportati gli elementi acquisiti che attestano il coinvolgimento nelle condotte di ENI, ESSO, IP, KUWAIT, SARAS e TAMOIL. In particolare, si darà conto della documentazione, già in parte descritta, che testimonia l'esistenza del coordinamento e dei meccanismi di adeguamento e monitoraggio del cartello che hanno facilitato l'attuazione dello stesso favorendone la stabilità. Inoltre, per ciascuna Parte si darà atto che, per tutto il periodo considerato, i prezzi praticati da ENI per la componente bio e da questa resi noti ai concorrenti – anche attraverso Staffetta Quotidiana – abbiano influenzato e guidato le decisioni di prezzo delle singole società.

2.4.1 ENI

116. Con riferimento a ENI, devono richiamarsi in primo luogo i documenti già ampiamente citati da cui emerge l'attività di annunci effettuata trimestralmente dal 2020 al 2022 tramite puntuali interlocuzioni con Staffetta Quotidiana.

In merito al comportamento sul mercato, dall'analisi dei valori della componente bio applicati ai clienti rete ed extra-rete, si nota innanzitutto che la tariffa applicata è la stessa per tutti i clienti, sia rete che extra-rete; inoltre, il valore applicato è sempre in linea con i prezzi pubblicati su Staffetta, con la sola eccezione dell'annuncio del 30 dicembre 2022, come si nota dalla tabella di seguito.

Tabella 12 - Confronto componente bio applicata ai clienti e pubblicata su Staffetta e date di comunicazione ai clienti rete/ extra-rete e ai concorrenti

	1Q 2020	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2020	gen-21	feb/mar 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023
Articoli Staffetta	03/01/2020	02/04/2020	18/06/2020	24/09/2020	29/12/2020	27/01/2021	-	23/06/2021	22/09/2021	15/12/2021	-	-	-	30/12/2022	-	30/06/2023
Valore componente bio Staffetta	26,00	32,00	35,00	40,00	42,00	45,00	-	47,00	50,00	55,00	-	-	53,00	60,00	-	54,00
Valore componente bio ENI clienti rete/extra rete	26,00	32,00	35,00	40,00	42,00	45,00	-	47,00	50,00	55,00	-	-	53,00	58,00	-	54,00
ENI comunicazioni clienti rete	≥13-dic ≤16-dic -	≥13-mar ≤20-mar -	≥16-giu ≤17-giu -	25-set 23-set	17-dic -	1-feb -	NO VAR -	17-giu -	20-set -	16-dic -	-	-	27-set -	23-dic -	-	26-giu -
ENI comunicazioni clienti extra-rete	≥12-dic ≤31-dic > 14 gen < 20 feb	≥13-mar ≤31-mar -	≥15-giu ≤18-giu ≥19-giu ≤30-giu	≥15-set ≤24-set -	≥24-nov ≤29-dic -	≥19-gen ≤27-gen ≥29-gen	NO VAR -	≥15-giu ≤22-giu > 25-giu < 6-lug	≥14-set ≤20-set 30-set	≥10-dic ≤14-dic > 20-dic	-	-	≥19-set ≤29-set 06-ott	≥12-dic ≤30-dic ≥02-gen	-	≥10-giu ≤30-giu ≥5-lug ≤7-lug
Comunicazione ENI a IP	19-dic	16-mar	15-giu	23-set	15-dic	-	19-mar	15-giu	15-set	13-dic	17-mar	13-giu	19-set	22-dic	22-mar	23-giu
Comunicazione ENI a Q8	19-dic	16-mar	15-giu	23-set	15-dic	-	19-mar	15-giu	15-set	13-dic	17-mar	13-giu	19-set	22-dic	22-mar	23-giu
Comunicazione ENI a Tamoil	13-dic	16-mar	15-giu	23-set	15-dic	-	19-mar	15-giu	16-set	13-dic	16-mar	13-giu	16-set	22-dic	22-mar	23-giu
Comunicazione ENI a Saras	13-dic	17-mar	15-giu	23-set	15-dic	-	19-mar	15-giu	16-set	13-dic	17-mar	13-giu	-	-	-	-
Comunicazione ENI a Esso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21-dic	17-mar	13-giu	20-set	22-dic	22-mar	23-giu

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalla parte di cui ai doc. **241** e **298 Allegato** al verbale di audizione (ENI).

Note: evidenziati in verde i casi in cui il valore della componente bio sia stato comunicato ai clienti dopo la pubblicazione dell'articolo in Staffetta.

117. Inoltre, tutti gli aumenti comunicati ai clienti sono stati pubblicati in Staffetta; l'unica variazione non pubblicata dal quotidiano attiene alla diminuzione della componente bio applicata nell'ultimo trimestre 2022.

118. Si rileva come la parte abbia applicato, a partire dal 2020, la medesima tariffa bio applicata ai propri clienti rete ed extra-rete anche alle altre compagnie petrolifere nell'ambito degli scambi reciproci di carburante miscelato che prevedevano il pagamento di una tariffa bio, come più volte dichiarato in sede difensiva. Tuttavia, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da ENI, tale comportamento non si è osservato nel corso dell'anno 2019, come si può notare dalla tabella che segue¹¹⁶.

¹¹⁶ Si rileva, inoltre, che KUWAIT ha dichiarato di aver ricevuto da ENI uno sconto sulla tariffa bio (l'omissis) nel 2Q 2022. Cfr.doc. **251**.

Tabella 13 - Confronto tariffe bio praticate da ENI nel 2019 a concorrenti e clienti rete ed extra-rete

	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019
Vendite ENI a [omissis]	CIC-18	CIC-18	CIC-20	CIC-20
Vendite ENI a [omissis]	CIC	CIC	CIC	CIC
Vendite ENI a [omissis]	18	18	20	20
Vendite ENI a [omissis]	CIC	21	20	20
Vendite ENI a [omissis]	18	18	20	20
Vendite ENI a [omissis]	-	-	-	-
ENI Extra-Rete (tariffa bio €/mc, % clienti)	18	18	18	20
	100%	100%	100%	100%
ENI Rete (tariffa bio €/mc, % clienti)	18	18	18	20
	100%	100%	100%	100%

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalla parte di cui ai doc. 241 (ENI).

119. Dalla tabella emerge che nel 2Q 2019 ENI ha praticato ai propri concorrenti prezzi diversi per la componente bio ([omissis]) e che nel 3Q 2019 il premio bio praticato da ENI alle Parti [omissis] era più alto di quello applicato ai propri clienti. L'allineamento completo clienti/concorrenti avviene a partire dal 4Q 2019, periodo che sembra coincidere con quello in cui è avvenuta la comunicazione orale che TAMOIL ha dichiarato di aver ricevuto, proprio in merito a tale tariffazione unica, direttamente da ENI¹¹⁷. ENI non contesta tale ricostruzione ma si limita a spiegare le ragioni economiche sottostanti alla scelta di applicare tariffe differenti affermando, ad esempio, che “[omissis]”¹¹⁸. Anche alla luce delle difese di ENI, dunque, non può assolutamente affermarsi che “*ENI applicava la stessa Tariffa bio a tutte le sue controparti contrattuali*”¹¹⁹ ma, al contrario, prima del 2020, ENI, al pari delle altre compagnie, applicava tariffe differenti in base al singolo rapporto commerciale di volta in volta coinvolto nella transazione.

120. In relazione all'unicità della tariffa, ENI ha dichiarato in audizione che “*la tariffa de qua rappresenta, in realtà, un costo* [enfasi aggiunta] *e se ENI la applicasse in maniera differenziata, genererebbe un'insuperabile disparità di trattamento tra i propri clienti. A ciò si aggiunga che se ENI consentisse la negoziazione di tale componente del prezzo, non sarebbe sicura di riuscire a recuperare totalmente il costo dell'onere bio nei rapporti con controparti con elevato potere negoziale* [enfasi aggiunta]. *Resta inteso che ENI vende benzina e gasolio (e non componente bio) e attua comunque una negoziazione del prezzo finale eventualmente riducendo il proprio mark up commerciale applicato sull'insieme dei propri costi, tra cui la componente bio, che di fatto opera come il Platts*”¹²⁰.

121. In relazione ai costi sostenuti per l'adempimento al mandato bio, ENI ha sostenuto in audizione che “*Per la tariffa bio ENI adotta il medesimo approccio di altri costi, traslando il costo complessivo scaturente dall'adempimento dell'obbligo legale di miscelazione, calcolato su scala nazionale* [enfasi aggiunta]. *Essendo l'obbligo calcolato sulle immissioni al consumo dell'anno in corso, la gestione dell'obbligo è un processo iterativo (i volumi di biocarburanti da acquistare vengono definiti sulla base di una stima delle vendite). Nella gestione dei*

¹¹⁷ Cfr. doc. 290.

¹¹⁸ Cfr. doc. 717, memoria.

¹¹⁹ Cfr. doc. 717, memoria.

¹²⁰ Cfr. doc. 298.

rapporti contrattuali appare più equo e semplice applicare la medesima tariffa verso tutti i clienti piuttosto che negoziare tariffe ad hoc individuali su base trimestrale”¹²¹.

122. Nella presentazione allegata al verbale di audizione è riportato che *“La tariffa bio segue l’evoluzione dei costi variabili stimati [enfasi aggiunta], con una correlazione molto alta: fino al 2022, la tariffa bio e i costi variabili stimati erano quasi coincidenti; il leggero delta nel 2022 ([omissis]/lt) è dovuto essenzialmente a situazioni di volatilità e incertezza dei mercati causate dalla situazione geopolitica contingente (conflitti e embarghi)”* specificando che *“I costi variabili stimati non comprendono alcune voci di costo [enfasi aggiunta]: congruagli a fronte di costi attuali diversi da quelli stimati; costi incrementali di logistica per la gestione degli obblighi; costi operativi e investimenti (sulla rete) generati dall’obbligo di fornitura di HVO in purezza”*¹²².

123. In relazione alla vendita di CIC, la parte ha sostenuto che *“l’obiettivo di ENI è di soddisfare il 100% della quota d’obbligo, senza maturare CIC in eccesso. [enfasi aggiunta] Nel 2023, in ragione della modifica introdotta in corso d’anno, ad opera dell’art. 6 del decreto MASE n. 107 del 16.3.2023 che ha reso disponibili extra CIC a fronte dell’immissione in consumo di biocarburanti in purezza, è stato possibile procedere al carry over”*¹²³ al 2024, in ogni caso in misura inferiore al 10%”¹²⁴ senza specificare se negli anni dal 2019 al 2022 abbia maturato CIC in eccesso e se li abbia venduti sul mercato o se abbia proceduto al *carry over*, imputando all’anno successivo i costi relativi alle immissioni in consumo realizzate in eccesso rispetto agli obblighi di legge.

124. Infine, si segnala che nei contratti di ENI con i propri retisti o con i clienti *wholesale* rete ed extra-rete sono presenti clausole generiche che prevedono un premio biocarburanti e danno conto della possibile rivalutazione trimestrale dello stesso in considerazione della variazione dei costi per l’adempimento ai mandati, sulla base di meccanismi di adeguamento spesso automatici che non richiedono l’esplicita accettazione da parte del cliente.

125. Nei contratti *wholesale* è inserita una clausola che collega la possibilità, per i clienti, di recedere in seguito all’aumento della componente bio solo se tale aumento sia non in linea con le quotazioni di mercato. Tale clausola prevede, infatti che: “[omissis]”¹²⁵ [enfasi aggiunta].

La clausola è presente in tutti i contratti forniti da ENI relativi all’Extrarete in cui è prevista la valorizzazione separata della componente bio e non solo in 3 contratti, come inspiegabilmente dichiarato da ENI nelle memorie difensive¹²⁶. Allo stesso tempo non corrisponde al vero che i contratti non contengano un obbligo di acquisto minimo [omissis] e che sia previsto un diritto di recesso ad *nutum* dell’acquirente, [omissis]¹²⁷.

126. Nei contratti di convenzionamento per la rete gestita da terzi, invece, non è previsto un diritto di recesso ma solo un obbligo di accettare le variazioni senza riserva¹²⁸.

127. Si rappresenta, infine, che ENI ha trasmesso in data 16 giugno 2025¹²⁹ il programma di *compliance* antitrust che applica da quasi venti anni, nel corso dei quali lo ha affinato, anche in coerenza con le Linee guida sulla *compliance* antitrust emesse dall’Autorità e con le best practice internazionali. In particolare, nel 2016, per garantire l’autonomia rispetto alle altre funzioni aziendali e favorire al contempo l’integrazione con le attività di business, le attività di *compliance* antitrust sono state affidate ad una apposita struttura incardinata nella neocostituita Direzione Compliance Integrata, posta a diretto riporto dell’Amministratore Delegato. Nel 2017, il

¹²¹ Cfr. doc. 298.

¹²² Cfr. doc. 298. La società ha poi specificato che “[omissis]”. Cfr. doc. 316.

¹²³ Il *carry over* è un meccanismo che consente ai soggetti obbligati all’immissione in consumo di biocarburanti di “traguardare” tale obbligo da un anno all’altro. La prevista applicazione di margini di tolleranza consente, entro certi limiti, di adempiere il detto obbligo in parte nell’anno successivo o, al contrario, di imputare all’anno successivo parte delle immissioni in consumo eventualmente realizzate in eccesso rispetto al volume prescritto dalla legge. Cfr. doc. 316.

¹²⁴ Cfr. doc. 316

¹²⁵ Cfr. doc. 52.22 e 248-249.

¹²⁶ Cfr. doc. 717, memoria. In particolare la clausola si ritrova nei contratti di [omissis] Cfr. doc. 241 e 249, contratti allegati. Si precisa che ENI non ha fornito copia di tutti i contratti relativi ai clienti per cui ha inviato le comunicazioni di variazione della componente bio.

¹²⁷ Cfr. contratti citate in nota precedente.

¹²⁸ Cfr. doc. 316. La clausola prevede che “[omissis]”.

¹²⁹ Doc. 717 (ENI), Allegati 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11

Codice Antitrust di Eni è stato trasformato in un vero e proprio programma di *compliance antitrust* e integrato nella *Management System Guideline Antitrust*, documento che è stato successivamente aggiornato nel 2022¹³⁰. Infine, nel 2024, Eni ha ulteriormente aggiornato il principale documento descrittivo del proprio programma di compliance antitrust adottando la Policy ECG Antitrust¹³¹.

2.4.2 ESSO

128. In via preliminare si evidenzia che ESSO ha dichiarato che “*la componente bio era trattata dalla Società come una componente di costo, al pari di altre componenti di costo che concorrevano alla formazione dei prezzi dei prodotti finiti venduti*”¹³². Tale circostanza risulta, in realtà, smentita da vari documenti ispettivi agli atti da cui, invece, emerge come la società non si limitasse a riversare a valle un costo subito ma era prevista la realizzazione di un “margine bio”. Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti documenti.

Mail interna tra il *senior pricing advisory* e vari del 18 novembre 2021 in cui si legge “*Bio pricing:*

- *As price floor / trib floor are set excl. bio cost, the ‘fixed’ bio cost simply has to be added; the target of [omissis]€/m3 bio margin (year-average) is already included in the basic price floor / trib floor*”¹³³. Si richiama, inoltre, mail interna del 22 giugno 2021 in cui, in merito all’aumento previsto per il successivo 1° luglio, si legge: “*L’aumento bio di luglio va in due direzioni*

1. Revenue mngt (aumento costo effettivo di [omissis]€/m3 vs 2€/m3 aumento ai clienti)

2. Anticipo costi bio 4q in forte risalita (probabile altro aumento a ottobre)

Sono consapevole che rischiamo di perdere vendite, forse tam non aumenterà, ma la preferenza espressa da tutto il mngt e quello di alzare i margini unitari”¹³⁴.

129. La stessa società, in audizione, interrogata sul significato di “*bio margin target*”, ha confermato che “*nelle stime di costo bio a budget aveva incluso un buffer di [1-5] €/mc che le consentiva di compensare eventuali disottimizzazioni e di ammortizzare eventuali extra-costi, se presenti. In caso di assenza di extra-costi, tale buffer rappresentava un margine aggiuntivo realizzato sulla vendita del prodotto finito*”¹³⁵.

130. ESSO ha descritto il proprio modello di *business* negli anni oggetto di analisi (2020-2023) chiarendo che lo stesso non prevedeva una rete di vendita di carburanti diretta ma esclusivamente rapporti commerciali *wholesale*. In quest’ambito ESSO operava attraverso due principali canali: *branded wholsale* e *unbranded*. I primi erano attivi nella distribuzione in rete dei carburanti e, oltre alla fornitura del carburante, avevano un contratto di licenza per il marchio ESSO. I secondi invece, acquistavano carburante da ESSO nel canale extra-rete senza beneficiare della licenza del marchio.

131. ESSO ha dichiarato che, per entrambi questi modelli contrattuali, non era indicata separatamente la componente di costo del bio (al pari delle altre componenti di costo) e il prezzo era riferito al prodotto finale già miscelato¹³⁶. Deve tuttavia segnalarsi che sono state reperite in ispezione e fornite da ESSO numerose comunicazioni in cui la tariffa finale viene aumentata in ragione dell’aumento dei costi della componente bio¹³⁷. Analogamente ESSO ha depositato allegate alle memorie finali numerose presentazioni rese durante la c.d. *term campaign* (su cui si veda *infra*) in cui gran parte del documento è dedicata alla componente bio e si dà notevole spazio agli aumenti del *market premium* dovuti alla componente bio, come nell’esempio seguente:

¹³⁰ Cfr. allegato 12.3 doc. 717 (ENI)

¹³¹ Cfr. Allegato 12.4 doc. 717 (ENI)

¹³² Cfr. doc. 325 verbale di audizione ESSO.

¹³³ Cfr. doc. 49.411 mail allegata.

¹³⁴ Cfr. doc. 49.424. Così anche 49.418 e 49.425 e 49.403.

¹³⁵ Cfr. doc. 325 verbale di audizione ESSO.

¹³⁶ Cfr. doc. 263 e 338.

¹³⁷ Cfr. comunicazioni in doc. 263.

Figura 6: [Omissis]

Fonte: Doc. 719 all 9E [omissis].

132. A quanto si è appreso, infatti, ESSO procedeva alla vendita di carburante alla clientela extra-rete (Wholesale Unbranded) attraverso un sistema di “Term Campaign”. In particolare, la società ha dichiarato che *“durante le term campaign che avevano luogo nel corso dell’ultimo trimestre di ogni anno, ESSO rinegoziava con i propri clienti unbranded il corrispettivo dei prodotti contrattuali per l’anno successivo. Il corrispettivo negoziato in sede di term campaign poteva essere soggetto a revisioni nel corso dell’anno in virtù di eventuali cambiamenti nelle condizioni di mercato (inclusa la variazione di disponibilità, del prezzo, dei termini e delle condizioni di approvvigionamento nonché dei costi sostenuti da ESSO per adempiere al Mandato Biocarburanti) ragione per cui generalmente le lettere di variazione si riferiscono a variazioni intervenute nei mesi successivi a gennaio”*¹³⁸.

133. La società ha dichiarato che *“fino alla fine del 2020 e per parte del 2021 non è stato possibile procedere ad un ribaltamento a valle dei maggiori costi di approvvigionamento di Biocarburanti per i clienti Branded Wholesalers a causa di vincoli contrattuali che impedivano aggiornamenti di prezzo trimestrali. [...] la cadenza di aggiornamento dei prezzi ai clienti Extra-Rete, invece, era variata fin dall’inizio del 2020, in quanto non c’erano vincoli di aggiornamento annuale nei contratti con tali clienti ma solo un obbligo di preavviso di 30 (o 15) giorni”*¹³⁹. La Società ha inoltre dichiarato che *“nel 2020, ESSO ha stimato di aver subito un mancato recupero dei costi ricollegabili all’adempimento del Mandato Biocarburanti nell’ordine di oltre € [omissis] milioni. Solo a partire dal 2021, quindi, con l’intento di evitare quanto accaduto nel 2020 e contenere per quanto possibile i maggiori crescenti costi, è sorta l’esigenza di prestare attenzione al monitoraggio del costo dell’adempimento del Mandato Biocarburanti”*¹⁴⁰.

134. Quanto allo specifico comportamento di prezzo tenuto dalla Società, si è già dato conto nella sezione 2.1 delle carenze dei dati che tale Società ha potuto fornire. Nei paragrafi che seguono ci si soffermerà, quindi, sull’entità degli aumenti/decrementi della componente bio che la società ha effettivamente praticato ai propri clienti sulla base delle comunicazioni depositate. Tali valori sono richiamati nella tabella che segue, nella quale questi ultimi sono stati messi a confronto con le variazioni della componente bio praticate da ENI e su cui convergono le altre parti del cartello.

¹³⁸ Cfr. doc. **336**.

¹³⁹ Cfr. doc. **325**, verbale di audizione ESSO.

¹⁴⁰ Cfr. doc. **338**. Si noti che tale ultima affermazione sembra smentita dai documenti reperiti in sede ispettiva aventi ad oggetto, per ogni trimestre 2020, il costo della componente bio. cfr. docs. da **49.3 a 49.10**. In tali file è contenuta la comunicazione, da parte della Biofuel Optimizer di ExxonMobil Petroleum & Chemical BV, del costo dell’onere bio e gli *economics* che determinano tale quotazione del costo (cartella Bio cost). I costi dell’onere bio sono stati forniti dalla stessa ESSO nel doc. **263, all. E1**.

Tabella 14 - Analisi aumenti comunicazioni di ESSO, clienti rete/extra-rete

Trimestre	ENI	ESSO RETE	ESSO EXTRA-RETE
2020q2	+6	+7	+7
2020q3	+3	+3	+3
2020q4	+5	+4	+4
gen-21	+2	N/D	+4
feb/mar-21	+3	+3*	+3
2021q2	0	+3**	N/D
2021q3	+2	+2	+2
2021q4	+3	+3	+4
2022q1	+5	+5/+9	+5/+9
2022q2	0	0***	N/D
2022q3	0	0***	N/D
2022q4	-2	-2	-2
2023q1	+5	+7/+12	+5*****
2023q2	0	0***	N/D
2023q3	-4	-4	-4

135. Dalla tabella emerge che gli aumenti applicati e comunicati da ESSO ai propri clienti dal 2020 al 2023, sia nel canale rete che del canale extra-rete, sono in diversi casi allineati con gli aumenti praticati e annunciati da ENI e dalle altre parti del procedimento¹⁴¹.

Contrariamente a quanto sostenuto da ESSO, infatti, in ben 7 trimestri su 12 il comportamento di ESSO è stato identico a quello di ENI e delle altre parti del procedimento, fatta eccezione per le tempistiche, sfalsate di un mese, collegate al modello di business di ESSO. In particolare ESSO ha attuato aumenti giustificati dall'aumento della componente bio identici ad ENI nel 3Q 2020, nel febbraio/marzo 2021 (l'aumento di 3 €/mc è avvenuto nel comparto -rete nel 2Q 2021 per ragioni contrattuali) nel 3Q e nel 4Q 2021, nel 4Q 2022, nel 1Q 2023 e nel 3Q 2023. A ciò deve aggiungersi che ESSO, al pari di ENI e delle altre parti del procedimento, non ha modificato i propri valori della componente bio nel 2Q e 3Q 2022 nonché nel 2Q 2023.

a. Il 2020

136. Come anticipato, è emerso che ESSO nel 1Q del 2020 ha fissato il valore della componente bio richiesto ai clienti quale parte del prezzo del prodotto finito in 26€ al mc, al pari di ENI e delle altre parti del procedimento¹⁴². Su tale profilo ESSO ritiene che, con riferimento all'extrarete, tale valore fosse stato già deciso prima dell'articolo di Staffetta Quotidiana in quanto 18 su 23 contratti di cui ESSO è riuscita a recuperare una copia sono stati firmati prima dell'articolo e, per i restanti, ESSO già nella Term Campaign aveva discusso e concordato i termini del contratto¹⁴³. Tale replica è priva di pregio perché Esso non contesta il valore, da lei stessa comunicato, ma afferma che l'avrebbe deciso prima dell'articolo di Staffetta Quotidiana. In ogni caso i contratti depositati da ESSO non stimano la componente bio e anzi, nella *term campaign* 2020 Retitalia, depositata, gli incrementi bio futuri sono

¹⁴¹ Nel canale extra-rete gli aumenti comunicati del market premium sono sempre giustificati da un incremento dei costi per il mandato bio e, nei pochi casi in cui tale motivazione non è espressamente richiamata nella comunicazione, si fa riferimento all'art. 11.6 del contratto, che è la clausola sulla modifica dei prezzi per effetto dell'aumento degli oneri per l'adempimento al mandato bio (Cfr. Doc. 719, Allegato 9.D sub Allegato 9). Nel canale rete, seppur si non si faccia esplicito riferimento all'incremento dei costi per il bio, la modifica del market premium in base all'allegato 9.B) dei contratti (Cfr. doc. 719, Allegato 7 e doc. 336 Allegato 2.A) è definita in base ad un calcolo che collega la variazione dei market premia nella rete a quelli dell'extra-rete, pertanto anche per tali contratti si può assumere che le variazioni discendano da aumenti relativi al bio.

¹⁴² Questo dato può ricavarsi sia dai dati forniti da ESSO (limitatamente al comparto extra-rete (cfr. Doc. 338, allegato 1 a.) sia da quelli di Retitalia (cfr. Doc. 4, foglio excel "ESSO branded and unbranded 2020").

¹⁴³ Cfr. doc. 719, memoria.

collocati in un range tra [1-5] e [5-9] €/Mc¹⁴⁴. Con riferimento al valore Rete ESSO parimenti contesta la stima del valore della componente bio del 1Q2020, fornita da Retitalia, ma non fornisce una stima alternativa, limitandosi a contestare astrattamente quella fornita da Retitalia.

137. Successivamente, negli altri tre trimestri del 2020, sia nel canale rete che nell'extra-rete, è stato possibile ricostruire aumenti di ESSO applicati alla maggioranza dei clienti destinatari di comunicazioni in linea con quelli ENI, ma applicati con entità leggermente sfalsate (+7, +3, +4 per ESSO, +6, +3, +5 per ENI) e con decorrenze posticipate di 1 mese (1° maggio, 1° agosto e dal 1° novembre per ESSO, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre per ENI)¹⁴⁵. Si noti che per il 2020 la giustificazione sottostante gli aumenti proposti, riportata nelle proposte di modifica contrattuale è l'adempimento del mandato bio : "[omissis]"¹⁴⁶.

138. Per i clienti extra-rete, per i quali la parte ha fornito un maggior numero di comunicazioni rispetto ai clienti rete, si noti che gli aumenti considerati riguardano un'ampia maggioranza di clienti. Nel 2Q 2020, infatti, ESSO ha aumentato il prezzo della componente bio il 1° maggio 2020 all'89%¹⁴⁷ dei clienti per cui è stata fornita la stima, attuando quindi un aumento di 7 €/mc rispetto al 1Q. Nel 3Q l'aumento, del valore di 3€/mc, è stato attuato il 1° agosto 2020 e applicato al 95%¹⁴⁸ dei clienti considerati. Infine per il 4Q l'aumento, per la maggior parte dei clienti (74% dei clienti), è stato di 4€/mc con attuazione a partire dal 1° novembre.

b. Il 2021

139. Nel 2021 ESSO applica aumenti della componente bio sia al segmento rete che per il segmento extra-rete. Dall'analisi sulle comunicazioni di variazione del *market premium* agli atti, risultano aumenti allineati a quelli di ENI almeno in due trimestri dell'anno sia per la rete (2Q, 3Q e 4Q) che per l'extra-rete (feb/mar 2021 e 3Q).

140. In particolare nel 2Q 2021 circa il 57% delle comunicazioni fornite dalla Società, seppur non richiamino esplicitamente un aumento dei costi bio - riportano un aumento di +3 €/mc, in linea con l'ultimo aumento apportato da ENI nel febbraio dello stesso anno. Nel canale rete, seppur non si faccia esplicito riferimento all'incremento dei costi per il bio, la modifica del *market premium* in base all'allegato 9.B) dei contratti¹⁴⁹ è definita in base ad un calcolo che collega la variazione dei *market premia* nella rete a quelli dell'extra-rete, pertanto anche per tali contratti si può assumere che le variazioni discendano da aumenti relativi al bio. Allo stesso modo, nel 3Q 2021 il 60%¹⁵⁰ delle comunicazioni di incremento dei *market premium* trasmesse da ESSO riportavano un aumento di +2 €/mc con decorrenza 15-19 luglio 2021, in linea con l'aumento di pari ammontare annunciato da ENI il 23 giugno 2021. Infine, nel 4Q 2021 le comunicazioni di aumento trasmesse da ESSO riportano nel 50%¹⁵¹ dei casi un incremento di +3 €/mc con decorrenza compresa tra il 30 settembre ed il 15 ottobre 2021, in linea con l'aumento di +3 €/mc annunciato il 22 settembre 2021 da ENI in Staffetta.

141. Guardando alla variazione delle tariffe bio comunicate ai clienti extra-rete, la Società ha praticato, nel mese di febbraio 2021, aumenti pari a +3 €/mc alla maggioranza dei propri clienti (circa il 54%) aventi decorrenza 16 febbraio 2021 – in linea con l'ammontare dell'aumento annunciato da ENI in Staffetta il 27 gennaio 2021. Tra luglio e agosto 2021 la totalità dei clienti *wholesale* subisce un incremento di +2 €/mc con decorrenza compresa tra l'8 luglio 2021 e il 3 agosto 2021, in linea con l'ammontare dell'aumento di ENI annunciato il 23 giugno dello

¹⁴⁴ Cfr. doc. **719**, all. 7.

¹⁴⁵ I documenti acquisiti in ispezione si riferiscono, in dettaglio, agli aumenti di +7 €/mc comunicati tra il 27 ed il 30 aprile 2020 con decorrenze comprese tra il 2 maggio ed il 1° giugno 2020 ad alcuni clienti Branded Wholesalers (Doc. **49.433**, **49.434**, **49.435**, **49.436**, **49.437**, **49.438**, **49.457**, **49.458**) nonché agli aumenti di +3 €/mc comunicati tra il 3 ed il 5 agosto 2020 Doc. **49.463**, **49.467**. con decorrenza agosto 2020 e una comunicazione di aumento del novembre 2020 di +3,5 €/mc con decorrenza 15 novembre (Doc. **49.480**). Tali aumenti risultano in linea con i dati stimati inviati da ESSO in relazione ai clienti extra-rete.

¹⁴⁶ Cfr. doc. citati in nota precedente.

¹⁴⁷ Valore modificato in base a quanto riportato nella Tabella 10 della CRI.

¹⁴⁸ Valore modificato all'esito di quanto indicato da ESSO nella memoria economica (cfr. doc. **719**).

¹⁴⁹ Cfr. doc. **719**, Allegato 7 e doc. **336** Allegato 2.A.

¹⁵⁰ Valore modificato all'esito di quanto indicato da ESSO nella memoria economica (cfr. doc. **719**).

¹⁵¹ Valore modificato all'esito di quanto indicato da ESSO nella memoria economica (cfr. doc. **719**).

stesso anno. Infine, nel 4Q 2021 ESSO applica un ulteriore incremento a circa il 90%¹⁵² propri clienti *unbranded* di +4 €/mc, leggermente più elevato dell'aumento di +3 €/mc annunciato da ENI.

142. Dai documenti interni acquisiti in ispezione si evince che ESSO nell'assumere le proprie decisioni di prezzo in relazione alla parte relativa alla componente bio tiene in considerazione quanto annunciato da ENI e pubblicato da Staffetta anche relativamente agli altri concorrenti. Inoltre, la Società svolge riflessioni su come presentare gli aumenti ai clienti fornendo ai responsabili vendite una serie di possibili giustificazioni da presentare ai clienti, tra cui il riferimento al fatto che si tratta di incrementi applicati da tutti i concorrenti.

143. Merita in primo luogo ricordare i documenti aventi a oggetto "talking points". Ad esempio, in uno scambio di mail interno tra il *Commercial Sales Manager* e vari del 23 giugno 2021 si invia l'articolo di Staffetta del 23 giugno 2021 che riporta "Dal primo luglio, a quanto si apprende da fonti di mercato, ENI infatti applicherà ai prezzi un aumento pari a due euro per mille litri (due millesimi di euro al litro). Il costo complessivo della miscelazione della quota d'obbligo di biocarburanti sale così per ENI a 47 euro/mc" e si danno istruzioni su come procedere: "Come discusso ieri, riassumo azioni e talking points. Aggiornatemi su come procede, grazie.

Azioni da concordate ieri pomeriggio - Decorrenza 8 Luglio

- Aumento a luglio di 2€/M3 su tutti i clienti nella Po valley.
- Aumento di 2 €/M3 sicilia
- No aumento, al momento su Napoli in quanto aumento già fatto a Giugno. Aumentiamo i minitermd 1€/M3 e valuteremo ai miniterm e term aumento sulla base di come si muoverà Q8 (direi +1 agosto)
- prezzi spot su di 2 €/m3 a partire dall'ultima settimana di giugno (anche Napoli)
- telefonata a tutti i clienti term a partire da oggi, invio lettera aumento su email e poi via PEC (usate sempre i talking points in allegato)" ¹⁵³.

I talking points riportati nel documento sono i seguenti: -

Aumento del bio è legato all'aumento del costo dei feedstock che sono sotto pressione dal mercato alimentare (v. sotto)

- **Aumenti di tutta la competition** è legata al sistema di coperture trimestrali che tutte le compagnie stanno usando [enfasi aggiunta]
- Mercato feedstock altamente volatile
- Differenziale estivo, in genere costo bio più basso, abbondantemente annullato dall'aumento degli feedstock
- Ricordiamo ai clienti che nei mesi di gennaio e febbraio, il costo a loro addebitato è stato inferiore a causa dell'entrata in vigore di un decreto il 30 di dicembre e che ci ha fortemente penalizzato" ¹⁵⁴.

144. Il 1° luglio 2021 il *Light Products Trader* invia al *Commercial Sales Manager* l'articolo di Staffetta di pari data che riporta "Dopo ENI (v. Staffetta 23/06), anche gli altri maggiori marchi sul mercato dei carburanti aumentano il sovrapprezzo per coprire il costo di miscelazione del biodiesel, seguendo gli aumenti del costo della materia prima.

A quanto apprende la Staffetta da fonti di mercato, da oggi primo luglio hanno aumentato la componente dei prezzi dei carburanti relativa al costo di miscelazione ESSO (+2 euro per mille litri), SARAS, (+3), IP (+3), Q8 (+3) e Repsol (+2)." ¹⁵⁵

145. Ad agosto 2021 all'interno di ESSO si discute l'opportunità di adottare una formula per la definizione del prezzo Bio. Il *Senior Pricing Advisor* di ExxonMobil Petroleum & Chemical scrive: "Please find the first proposal on bio pricing formula's for Italy for 2022, based on my simple bio calculator for Italy for 2022 (attached)". Nella proposta si prevede che il premio, oltre ai costi della materia prima, includa anche "logistics, overhead cost and

¹⁵² Come già detto, per mero errore materiale, nella CRI non sono stati sommati gli aumenti riferibili a tre clienti, riportati nella medesima comunicazione con applicazione scaglionata nel corso del trimestre. Considerando tale correzione, la frequenza percentuale sarebbe pari al 91%.

¹⁵³ Cfr. doc. **49.399**. Cfr. anche doc. già citato **49.424** e **49.425** Si noti che il costo della componente bio in realtà era aumentato di soli [omissis]€/Mc. Cfr. doc. **49.18**, mail interna RE: 3Q 2021 Bio-costi e doc. **263 all. 1E**.

¹⁵⁴ Cfr. doc. **49.399**.

¹⁵⁵ Cfr. doc. **49.400**.

margin” e, una volta ottenuto il prezzo della componente Bio, come next step è indicato “*Compare formula & resulting price with planned actual compliance cost, using same price set. If possible, check with announced price from ENI*” [enfasi aggiunta]. Analoga indicazione è inserita nel foglio excel “Questions & comments” allegato alla mail¹⁵⁶.

146. A settembre 2021 si discute dell’aumento di ottobre, evidenziando al riguardo l’opportunità di mantenere il margine realizzato sulla componente bio. Mail tra il *Commercial Sales Manager* e vari del 16 settembre 2021 in cui si legge: “*D’accordo con ... procediamo come segue e discusso ieri*

- *Aumento di +4€/M3 sulla Po valley e Napoli term*
- *Aumento di +5€/M3 Napoli miniterm + spot*
- *Sicilia aspetto feedback da andrea stasera*

Questi aumenti ci ridurranno i margini attuali ma come quarter dovremmo mantenere un margine bio di [1-5]€/M3 (totale margine anno di circa [5-10]M€)” [enfasi aggiunta]¹⁵⁷.

c. *Il 2022*

147. Nel 2022 ESSO, al pari delle altre parti dell’intesa, ha applicato aumenti della componente bio sia al segmento rete che al segmento extra-rete solo nel 1Q. Si tratta di aumenti pari o superiori al +5 €/mc di ENI (da +6 €/mc a +12 €/mc nella rete, da +5 €/mc a +9 €/mc nell’extra-rete).

148. Nel secondo e nel terzo trimestre del 2022, al pari degli altri *competitor*, la Società mantiene in entrambi i canali invariati i valori della componente bio, mentre nel quarto trimestre, pur in assenza di annunci, le poche variazioni documentate applicate da ESSO riportano un decremento del valore della componente bio di 2 €/mc, al pari di ENI e della maggioranza degli altri concorrenti.

149. Con riferimento al 1Q 2022 rilevano numerose mail in cui si decide di aumentare sensibilmente i prezzi, solo in parte a causa di un aumento dei costi, e si evidenzia il ruolo del cliente rete che rappresenta oltre il 50% del volume dei clienti rete di ESSO. Ad esempio mail interna del 19 novembre 2021 dal *Senior Pricing Advisor* in cui si legge: “

- *WF*
 - o *Market is on quarterly updated premium*
 - o *Plan to anchor bio price high (~9 €/m3 increase vs. 42Q021), starting mid-November*
- *BW*
 - o *100% with quarterly updated premium*
 - o *[omissis], which represents [omissis]% of BW volumes, agrees to update bio price as of 22Q022, but potentially could then ask for fixed price until year-end (i.e. fixed for 2-3-42Q022)*
 - o *Could potentially use 1 price for ADO & mogas, based on weighted average using [omissis] volume split*¹⁵⁸.

150. Nel 2022 ESSO applicherà a *[omissis]* una tariffa bio identica a quella delle altre parti (55€/mc) mentre applicherà valori variabili e più alti agli altri clienti tanto nel mercato rete quanto nel mercato extra-rete, pur attuando la medesima strategia dei concorrenti (aumento sensibile nel 1Q e tariffe stabili nel 2Q e 3Q). ESSO poi, per il segmento rete, attuerà l’identica diminuzione applicata dagli altri competitor, pari a 2€/mc.

¹⁵⁶ Cfr. doc. **49.408**.

¹⁵⁷ Cfr. doc. **49.425**. Nel testo dei vari scambi si legge anche comunicazione del Territory manager “*Ho completato il giro delle telefonate e inviato le mail per comunicare l’incremento di 4 €/mc al Nord, Napoli e Sardegna dal 1 ottobre. Seguirà comunicazione pec. Solo 1 cliente su 7 mi ha riferito spontaneamente che gli è stato comunicato da ENI +3 €/mc dal 1 ottobre. Gli altri non hanno ricevuto ancora alcuna comunicazione da nessuno. Un altro cliente mi ha riferito che ENI quota il bio a 50 dal 1° ottobre*” In risposta si legge “*50 dal 1° ottobre fa’ scopa con il 45€/mc al 31/12 incluso mandato + 2 3Q + 3 4Q... ossia coincide con la comunicazione del +3€/CM.... quindi 2 clienti su 7 dicono ENI +3€*”.

Come già condiviso internamente andate dal cliente BW con un +7€/cm per poi eventualmente atterrare su un +3 o +4 secondo me ci mette in posizione scomoda su una tematica delicata e anche soggetta ad eventuali rinnovi a fine anno (parlo della trimestrale).”. Analogamente si veda doc. **49.403**.

¹⁵⁸ Cfr. doc. **49.411** mail allegata. Analogamente doc. **49.417**, **49.81** e **49.82**. Cfr. anche **49.401**.

d. *Il 2023*

151. Nel primo trimestre 2023, infine, nel comparto rete ESSO continua ad applicare aumenti, di entità variabile tra i clienti e quasi sempre superiore agli incrementi degli altri cartellisti. Per l'extra-rete l'analisi delle variazioni della componente bio, che fa emergere riduzioni fino a -12€/mc, risente dello sconto praticato ai clienti per la mancata adozione del decreto attuativo che introduceva l'obbligo di immissione in consumo dei carburanti in purezza¹⁵⁹. ESSO ha infatti fornito dati da cui si evince un aumento sensibile del valore negoziato alla fine del 2022 con i clienti extra-rete all'esito della *term campaign* per l'anno 2023, che teneva conto dell'imminente incremento degli obblighi in materia di HVO. Alla luce della documentazione depositata da ESSO¹⁶⁰ deve quindi riscontrarsi un valore di +5. Infatti, in assenza di riferimenti sugli incrementi negoziati alla fine dell'anno precedente, non si è tenuto conto delle comunicazioni che riportavano unicamente gli sconti concessi nel corso del primo trimestre dell'anno 2023 e sono stati invece considerati unicamente i clienti per i quali ESSO ha depositato la *term campaign* della fine del 2022, oltre alla comunicazione sugli sconti concessi all'inizio dell'anno successivo, oppure sia la comunicazione di aumento della fine del 2022 sia lo sconto concesso nel 1Q 2023.

152. Nel secondo trimestre 2023, ESSO non ha fornito alcuna comunicazione di variazione della componente bio, che quindi sembrerebbe essere rimasta invariata, al pari di ENI e degli altri *competitor*. Nel 3Q la Società abbassa la componente bio di 4 €/mc alla maggioranza dei propri clienti (guardando alle comunicazioni trasmesse dalla Società, il 92% delle comunicazioni extra-rete e l'87% di quelle rete contiene una riduzione del valore della componente bio di 4€/mc), esattamente come ENI.

153. La strategia di ESSO è riassunta in una mail interna del *Commercial Sales Manager* in risposta a uno scambio di mail tra il *Italy & MED Commercial Sales Manager* e il *Italy Pricing and Revenue Manager* del marzo 2023¹⁶¹ che conferma nuovamente la rilevanza di Staffetta per la conoscenza quale fonte di informazioni sui prezzi dei *competitor* e la realizzazione di margini specifici legati a tale componente. Nella mail, in particolare, si legge: “A beneficio di chi è arrivato recentemente, provo a riassumere gli ultimi 6 mesi (*fonte staffetta per costo biomiscelazione*) [enfasi aggiunta]. Costo al cliente mercato bio 55€/M3 fino alla fine di settembre. Mese di ottobre diminuzione di 2€/M3. ESSO non cambia il costo al cliente che rimane per WF sui 57/58 vs 55 del mercato deprimendo le uscite ma questo era nel conto dell'azione.

Mese di dicembre per gennaio, il mercato porta il costo della biomiscelazione a 58€/M3 con aumento di 5€/M3. ESSO extra-rete, seppur abbiamo contrattualizzato aumento di +12€/M3 per il bio in purezza, aumento medio di 3€/M3 portando il costo biomiscelazione a 60.5€/M3 (differenza nord/sud irrisoria), 2.5€/M3 più alto vs costo del mercato.

¹⁵⁹ Sul punto cfr. doc. 49.97.

¹⁶⁰ Cfr. doc. 719.

¹⁶¹ Cfr. doc. 49.131. Si tratta di un lungo scambio di mail in cui i tre dirigenti discutono sul ruolo della componente bio all'interno della società, in merito al fatto se sia da considerare come una componente di costo o come una parte del margine. In particolare il *Italy & MED Commercial Sales Manager* scrive “ormai continuo a ripetere come un disco rotto da quasi due anni che il concetto di margine BIO è una distorsione commerciale senza senso che noi continuiamo ad inserire nella nostra stwd. Con l'ingresso del BIO in purezza il dominio del mercato BIO da parte di ENI è chiaro e senza possibilità di equivoco quindi il prezzo del BIO non è più oggettivamente il prezzo di mercato (che fino a due anni fa ci ha consentito di operare creando valore) ma il prezzo di ENI : full stop. D'ora in poi dovremmo limitarci ad allineare il prezzo BIO a quello di ENI e creare valore con altri strumenti negoziali (reliability, servizio ...) come ormai facciamo da quasi due anni.

Ovviamente rimangono validissimi i consigli finalizzati ad ottimizzare la BIO chain proprio perchè il BIO non può essere un profit element ma un cost element : unica eccezione potrebbe essere la Marina nel momento in cui dovessimo disporre di un vantaggio commerciale con il BIO a calata Canzio”. In risposta l'*Italy Pricing and Revenue Manager* scrive: “Il Bio ha ormai raggiunto un costo di [omissis] M€/l'anno ([omissis] volte le nostre opex, [omissis] volte le nostre capex) e non può essere guardato nel pout-pourry dei costi. Prova ne è che ENI ha suddiviso gli aggiornamenti di prezzo, altra prova è che negli ultimi due anni se abbiamo fatto P/L positivo è per le politiche di costo/prezzo Bio. [enfasi aggiunta]. Non condivido neanche che il Bio sia visto come un cost element: il Bio è un'attività ad altissimo valore aggiunto, con sviluppi tecnologici/logistici/commerciali. Userei un wording più cauto: mai ci siamo allineati ai prezzi di ENI e mai lo faremo per ovvie ragioni di concorrenza e perchè noi siamo leader di mercato e non follower. Oggi vedremo che nei primi due mesi del 2023 non abbiamo recuperato i costi Bio per circa [omissis] \$M. Non sono favorevole a perdere l'esperienza maturata negli ultimi tre anni, dai miglioramenti dei processi interni all'implementazione dell'IMCOP”. In risposta si legge: “Non ho mai detto nè scritto che ci siamo allineati al prezzo di ENI ma che “d'ora in poi” saremo costretti a farlo. Per quanto riguarda il valore aggiunto del BIO, è un concetto che purtroppo può e potrà vantare solo chi lo produce : per produrre valore aggiunto devi offrire qlcs più del mercato e sul BIO ciò può solo essere il servizio visto che non hai modo di differenziare il prodotto. Tutto il resto è mera ottimizzazione e non mktg”.

Bio marging target nel P^AB è di [omissis]€/M3 se ricordo bene, quindi wf è ancora molto sopra questo target [enfasi aggiunta]. *Questo è quello che abbiamo nei libri e nel reporting per WF ad oggi*¹⁶².

154. Sempre relativamente al 2023 si veda mail dell'Italy & MED Commercial Sales Manager del 6 febbraio 2023 in cui si legge *“Riallineamento del price positioning BIO vs competition Il nostro prezzo BIO ha sempre fornito un BIO margin interessante anche facendo leva su un livello di “confusione” che ha permesso la nostra competenza di dare valore aggiunto al servizio. Ora che il livello di consapevolezza BIO sul mercato è enormemente cresciuto e che i prezzi sono oggetto di pubblicazione (talvolta anche molto imprecise), quel valore aggiunto pur persistendo si è assottigliato e non è più quell’area quella dove costruire lo zoccolo duro della nostra profitability”*¹⁶³.

155. In una mail interna del 29 marzo 2023, in seguito a un confronto sulla tariffa bio “supply”, l'Italy Pricing and Revenue Manager suggerisce di mantenere con ENI un rapporto di reciprocità mantenendo la tariffa per il 2Q a 58€/mc, osservando però: *“ormai abbiamo esperienza: se aumenti, loro aumentano ed essendo sbilanciati paghiamo di più.*

Per me conviene che confermi i 58 ma che fai presente che:

- a) *Il nuovo decreto nei fatti introduce caps*
 - b) *Il nuovo decreto nei fatti introduce 1% di purezza più 1% tramandato rivisto e formula di calcolo diversa*
- Ergo il Bio ha nei fatti subito aumenti di costo, sia per il materiale che per la gestione, anche logistica (HVO).*

Nella speranza che i margini bio vengano sostenuti in futuro...¹⁶⁴ [enfasi aggiunta]. Si noti che la speranza espressa da ESSO non avrebbe senso se si stesse parlando solo di costi: chiaramente ESSO confida che ENI, mantenendo alto il prezzo della componente bio, consenta a tutti di “sostenere i margini” per tale componente del prezzo. Per ESSO invece questo documento esprime la speranza che i clienti possano sostenere l'aumento dei prezzi. Nella dichiarazione del dipendente di ESSO che ha redatto la mail, allegata alla memoria finale si legge: *“il commento si riferisce alla speranza che – all’aumentare dei costi – il mercato (rectius: [omissis]) sarebbe stato in grado di sostenerli (i margini n.d.r.) con specifico riferimento alla base di [omissis]”*¹⁶⁵.

156. In questo periodo temporale ESSO è pienamente a conoscenza delle pubblicazioni dei prezzi di ENI (e dei propri) da parte di Staffetta Quotidiana. È la stessa società, infatti, ad aver depositato le comunicazioni in cui chiede a Staffetta Quotidiana di specificare che i prezzi di ESSO non provengono da ESSO ma da non meglio precisate “fonti di mercato”. Si veda in particolare la mail da ESSO Ufficio stampa a Staffetta Quotidiana del 3 aprile 2020 in cui si legge: *“Gentile Direttore... le scrivo con riferimento alla nota apparsa sulla Staffetta Quotidiana di ieri 2 aprile 2020 dal titolo “Biocarburanti, aumento del costo di miscelazione” nella quale avete riportato informazioni, senza migliore indicazione delle fonti, in merito a quanto da voi definito “incremento di pezzo sui carburanti per la miscelazione della quota d’obbligo di immissione di biocarburanti” di alcune compagnie petrolifere inclusa ESSO Italiana [...]. Nel precisare che ESSO non ha fornito, né fornisce o sollecita il rilascio da terzi di tali informazioni né di altre informazioni sui prezzi dei propri prodotti, né ha sollecitato o ha disponibilità di informazioni sui prezzi praticati da terzi, e contestando perciò che la mancata precisa indicazione della provenienza delle informazioni da voi riportate può essere causa di fraintendimenti, Vi invitiamo per il futuro a fornire l’indicazione della fonte delle informazioni che pubblicate”*¹⁶⁶. Il successivo 7 aprile l'Ufficio Stampa di ESSO invia una mail dove si evidenzia che, in seguito alla nota di ESSO, Staffetta ha inserito nell'articolo *on line* la locuzione “da fonti di mercato”, espressione che rimarrà poi per tutti gli articoli seguenti¹⁶⁷. Esso ritiene, quindi, che siano stati i clienti a fornire a Staffetta i propri dati sul valore della componente bio¹⁶⁸ e che la sopra

¹⁶² Cfr. doc. **49.131**. Si veda anche mail interna del 3 gennaio 2023 in cui si commenta l'articolo sull'aumento della componente bio del 30 dicembre 2022 doc. **49.504**. Cfr. anche sempre per prezzi 2023 doc. **49.507**.

¹⁶³ Cfr. doc. **49.422**.

¹⁶⁴ Cfr. doc. **49.138**.

¹⁶⁵ Cfr. doc. **719**, all. **11**.

¹⁶⁶ Cfr. doc. **292**, verbale di audizione di ESSO, allegato.

¹⁶⁷ Cfr. doc. **292**, verbale di audizione di ESSO, allegato.

¹⁶⁸ Cfr. doc. **719**, memoria.

esposta comunicazione abbia avuto la precisa funzione di dissociazione dalle modalità e dal contenuto della pubblicazione di SQ¹⁶⁹.

157. Di Seguito vengono indicate, ove disponibili, le date delle comunicazioni degli aumenti di esso confrontate con le date degli annunci di ENI, nonché delle comunicazioni di ENI a ESSO in occasione delle compravendite reciproche di carburante.

Tabella 15 - Confronto date comunicazione e decorrenza ESSO con annunci pubblici e privati di ENI

	1Q 2020	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2020	gen-21	feb/mar 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023
Articoli Staffetta	03/01/2020	02/04/2020	18/06/2020	24/09/2020	29/12/2020	27/01/2021		23/06/2021	22/09/2021	15/12/2021				30/12/2022		30/06/2023
Comunicazione ENI a Esso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21-dic	17-mar	13-giu	20-set	22-dic	22-mar	23-giu
Comunicazione ESSO a clienti RETE	1-feb/1-mar	27-apr/29-apr	3-ago/5-ago	27-ott	-	16-feb	16-feb/14-apr	11-giu/9-lug	24-sett/18-ott	14-gen/8-feb	-	-	28-ott	6-feb/01-mar	-	1-lug/28-lug
Decorrenza clienti RETE	04-feb/31-mar	01-mag/01-giu	01-ago/01-set	15-nov	-	15-mar	01-apr/20-apr	01-lug/19-lug	01-ott/15-ott	07-feb/01-mar	-	-	01-nov	01-mar	-	15-lug/01-ago
Comunicazione ESSO a clienti EXTRARETE	-	7-14 apr	7-14 lug	1-6 ott	22-dic	1-3 feb	-	23-giu/9-lug	15-21 sett	16-22 dic	-	-	21-ott/7-nov	28-dic/31-gen	-	26-27 giu
Decorrenza clienti EXTRARETE	-	01-mag	01-ago	19-ott/1-dic	01-gen	15-feb/01-mar	-	08-lug/01-ago	01-ott/3-nov	01-gen	-	-	01-nov	01-gen/01-feb	-	01-lug

Nota: Evidenziate in verde chiaro le celle quando le comunicazioni di ESSO ai propri clienti sono coeve o successive agli articoli pubblicati in Staffetta e in verde scuro quando sono coeve o successive alle comunicazioni private da ENI ad ESSO

In grassetto le date di decorrenza precedenti rispetto alle date di comunicazione (applicazione retroattiva della tariffa bio).

Eliminati i clienti rete con variazione annuale dei prezzi in base a quanto riportato da Esso nel § 113 della memoria (doc. 719).

Fonte: Comunicazioni ENI a ESSO, Presentazione allegata al verbale di audizione, doc. 298

Comunicazioni ESSO ai clienti Rete, doc. 261 e doc. 336

Comunicazioni ESSO ai clienti Extrarete, doc. 261 e doc. 336

Fonte: Comunicazioni ENI a ESSO doc. 298 allegato al verbale di audizione ENI; doc. **263 Allegato 1G e 1F** e doc. **336(ESSO)**.

158. Come si nota dalla tabella, su un totale di 24 occasioni in cui ESSO ha comunicato ai propri clienti rete ed extra-rete una variazione del *market premium* collegata a una variazione degli oneri per l'adempimento del mandato bio, in sole 4 occasioni le comunicazioni inviate sono risultate precedenti rispetto alle pubblicazioni degli articoli in Staffetta. In uno di tali 4 casi, la comunicazione ai clienti è comunque avvenuta a seguito dell'annuncio privato di ENI a ESSO di variazione della componente bio. Guardando alle date di decorrenza, esse sono tutte successive rispetto alle date di comunicazione, e in tutti i casi esse risultano successive sia rispetto agli annunci di ENI in Staffetta sia alle comunicazioni private di ENI a ESSO.

159. Nei documenti ispettivi è stata reperita l'analisi dei costi della componente bio di ESSO. Si noti che tali costi, come confermato dalla società, non tengono conto dei proventi derivanti dalla vendita di CIC in eccesso che, per la società, potrebbero essere stati ingenti¹⁷⁰.

Figura 7: [Omissis]

Fonte: *[omissis]*.

2.4.3 IP

160. Come è emerso dall'analisi dei prezzi, IP ha attuato un comportamento quasi perfettamente omogeneo a quello di ENI e delle altre parti del procedimento.

161. Si anticipa che IP ha sostenuto in audizione e nelle memorie che “nella determinazione del valore della componente bio da applicare ai clienti con componente bio “espressa” IP ha deciso, per scelta strategica, di applicare il costo indiretto, ovvero quello applicato ad IP da ENI e dalle altre oil companies e comunicato ad IP nell'ambito dei rapporti di fornitura incrociata. E ciò in quanto, non avendo il controllo sulla marginalità a valle, ha ritenuto per tali clienti di applicare il costo indiretto subito. Negli altri casi, ove in ragione dei rapporti contrattuali in essere, IP ha un controllo della marginalità anche sulle fasi a valle della vendita (da parte di IP

¹⁶⁹ Cfr. doc. **719**, memoria.

¹⁷⁰ Cfr. doc. **325**, verbale di ESSO e doc. **263**.

alla clientela) del prodotto, IP ha ritenuto di applicare non già il costo indiretto ma il “costo diretto”¹⁷¹. Si noti che questo metodo di determinazione non emerge né dai documenti ispettivi né è stato esplicitato da IP nelle risposte alle richieste di informazioni ma è stato descritto per la prima volta in audizione e poi ripreso nelle memorie finali¹⁷². Tali affermazioni non sono idonee ad inficiare la ricostruzione del parallelismo sopra proposta, atteso che per la clientela con componente bio espressa IP non risulta aver mai applicato “il costo indiretto” ma esclusivamente il costo di ENI, ossia il valore che ENI applica a tutti i clienti. Tale scelta appare illogica, anche nella prospettiva indicata da IP, se si considera che ENI non è il principale fornitore di IP, che la società ha acquistato da ENI, negli anni del cartello, solo il 5-10% del carburante immesso in consumo e che la decisione di allinearsi ai prezzi di ENI appare in realtà nascere dalla valutazione sui prezzi che ENI, e il resto dei concorrenti, applicheranno sul mercato, e non sui prezzi che ENI applica ad IP. Ciò emerge dai numerosi documenti, sotto citati, in cui all’interno della società si fa riferimento al fatto che gli aumenti applicati saranno in linea con quelli degli altri *competitors*.

a. Il 2020

162. Dall’analisi dei dati emerge che IP nel canale rete porta il valore della componente bio a 26€/mc a partire dal 1° gennaio 2020. Tale decisione è comunicata il 13 febbraio 2020 con effetto retroattivo¹⁷³ alla totalità dei clienti e risulta applicata a oltre l’85% degli stessi. Stesso valore è applicato al 100% dei clienti del canale extra-rete con decorrenza 1° gennaio 2020. Si osserva, con riferimento al canale rete e rispetto al 2019, un incremento significativo della percentuale di clienti cui viene applicato un valore in linea con la tariffa di ENI: per IP si passa da una componente bio pari a 19 €/mc (diversa da quella applicata da ENI ai suoi clienti) applicata al 71% dei clienti nel 2019 a una componente bio perfettamente allineata ai valori annunciati da ENI per tutto il 2020 ad almeno l’85% dei clienti.

163. Alcuni scambi di mail reperiti in ispezione aiutano a contestualizzare meglio la decisione. In particolare rilevano mail del 6 gennaio 2020 inviata dal Responsabile Supply e logistica e sviluppo convenzionati in cui si inoltra l’articolo di Staffetta Quotidiana che dà conto dell’aumento della componente bio da parte di ENI: “*in allegato trovate una nota inviata dall’ENI sulla Staffetta che riporta quanto pensavo e temevo venisse fuori.*

L’eni parla di un costo bio pari a 26 €/kl, e fin qui nulla osta, ma con un incremento rispetto al 2019 di 6 €/kl facendo riferimento al solo incremento della percentuale di obbligo. [...] Dalle varie informazioni ricevute da tutti voi sulle varie zone di Italia, il mercato parla invece di incrementi tra i 7 ed i 9 €/kl. Sempre per info a seguire la nota che la Q8 ha inviato ai clienti (girata da ... [un collega n.d.r.]).

"Gentile Cliente,

La informiamo che con decorrenza 1° gennaio 2020, le quotazioni giornaliere dei carburanti a Voi riservate subiranno un incremento, il delta sul Platt's aumenterà di €/mc 9,00 salvo ulteriori variazioni. L’aumento è causato dalle variazioni dei costi industriali per l’adeguamento alle nuove normative in materia di Biocarburanti (D.L. del 10/07/2014 e successive integrazioni)." Pertanto al momento manteniamo il punto e vediamo il mese di Gennaio come va prima di modificare il nostro approccio. Alla clientela che vi contesterà il nostro aggravio, riprendete per piacere la slide in cui parlavamo dei motivi dell’incremento di 12,65 €/kl che ci sono stati girati a livello di budget 2019, della medesima problematica che hanno le altre compagnie petrolifere, delle ... [furbate n.d.r.] dell’eni col monopolio creato con HVO”¹⁷⁴.

164. In aprile IP decide di attuare un ulteriore aumento, uguale a quello di ENI per la rete (+6€/mc) e più contenuto di quello di ENI per l’extra-rete (+5 €/mc vs +6 €/mc annunciato da ENI) comunicandolo ai clienti, per entrambi i canali, successivamente al 7 aprile 2020 (dopo l’annuncio di ENI in Staffetta, cfr *infra*). Più in particolare, nel canale rete la Società applica un valore della componente bio pari a 32 €/mc all’86% dei clienti mentre nell’extra-

¹⁷¹ Cfr. doc. **712**. Cfr. anche verbale di audizione doc. **342**.

¹⁷² Cfr. doc. **712**.

¹⁷³ Cfr. doc. **240**.

¹⁷⁴ Cfr. doc. **75.52**. Si veda anche doc. **75.70**, presentazione del 2019, slide 15 e 17.

rete la componente bio è pari a 31€/mc per il 57% dei clienti. Con particolare riferimento all'aumento praticato nel mercato rete, giova ribadire che considerare solo la percentuale di clienti che ha subito l'aumento risulta un approccio conservativo. Infatti, in base a quanto dichiarato da IP nelle risposte alle richieste di informazioni¹⁷⁵, il rimanente 15% dei clienti, pur avendo ricevuto la comunicazione dell'aumento non lo ha accettato. In merito a tale aumento rileva una mail interna del 21 aprile 2020 ai *district managers* in cui si legge: *“Buon pomeriggio, come noto a partire dal 1 Aprile 2020 il costo “Biocarburanti” applicato dall'azienda è di 32,00 €/kl (in linea con quanto applicato da altri competitors). Pertanto è ancora una volta necessario comunicare a tutti i clienti coinvolti (sia ex api che ex IP) questo nuovo valore BIO e la sua data di applicazione/decorrenza”*¹⁷⁶.

165. Una mail analoga con identici destinatari si ritrova per il successivo aumento di 35 €/mc (per la rete). In particolare il 30 giugno 2020 viene mandata la seguente mail ai *district manager*: *“Buonasera, in linea con quanto già fatto dai competitors, a partire dal 1 Luglio 2020 il costo “Biocarburanti” applicato dall'azienda sarà di 35 €/kl. Pertanto sarà di nuovo necessario comunicare a tutti i clienti coinvolti (sia ex IP che ex TE, per un totale di [400-500] contratti), il nuovo valore BIO e la sua data di applicazione/decorrenza”*¹⁷⁷. Si noti che tanto in aprile 2020 che in giugno 2020 IP, nel comunicare l'aumento ai propri responsabili vendite sottolinea come si tratti di aumenti in linea con quelli degli altri *competitor*, fornendo loro un argomento ritenuto rilevante nei confronti dei clienti.

166. Il 30 settembre 2020 si comunica: *“Come condiviso da domani partiamo con il + 5 euro /kl su tutti i clienti [...] Sarò mia cura tenervi aggiornati sulle quotazioni della concorrenza, secondo me ci saranno delle discrepanze sugli aumenti e quindi sui differenziali e dovremo essere pronti ad intervenire su determinati clienti se ci sarà la necessità con sconti almeno per il mese di ottobre (con un occhio particolare su ESSO e Q8 a Falconara ed alla stessa ESSO ed ARCOLA a Marghera).*

*Oggi pomeriggio od al massimo domani vi darò notizie più precise”*¹⁷⁸.

167. Tali affermazioni risultano confermate dai dati acquisiti dalla Parte. Infatti, nel canale rete, all'incirca all'85% dei clienti viene applicata una tariffa bio pari a 40 €/mc, con un aumento di +5 €/mc. Il rimanente 15% di clienti rete non accetta l'adeguamento proposto dalla Società. La comunicazione di adeguamento risulta datata 1° ottobre 2020 con applicazione a partire dallo stesso giorno (successivamente all'annuncio di ENI in Staffetta, vedi *infra*). Anche nel canale extra-rete si osservano le stesse dinamiche. Infatti, il 57% dei clienti subisce una componente bio pari a 39 €/mc, in aumento di +5 €/mc. Anche il rimanente 43% dei clienti subisce un aumento pari a 5 €/mc, in linea con gli aumenti annunciati da ENI (e degli altri concorrenti), considerando che le tariffe bio si portano nel range 37-38 €/mc. Per quanto riguarda le date di comunicazione degli adeguamenti per il canale extra-rete, esse risalgono al periodo compreso tra il 23 settembre, data in cui ENI comunica a IP il valore della componente bio applicabile nelle compravendite reciproche di carburante, e il 1° ottobre 2020.

168. Nel 2020 IP ha generato un margine dall'applicazione della componente bio compreso *[omissis]*euro al mc, come si nota dal documento ispettivo di seguito richiamato. Si veda, in particolare, mail del 10 febbraio 2021 dalla Funzione Planning & Refining con oggetto *“Oneri miscelazione biocarburanti: 31 dicembre 2020”* in cui si riporta la seguente tabella e si commenta: *“[omissis]”*¹⁷⁹.

Tabella 16 [omissis]

Fonte: estratto doc. 75.85.

¹⁷⁵ Cfr. doc. 240.

¹⁷⁶ Cfr. doc. 75.22.

¹⁷⁷ Cfr. doc. 75.23.

¹⁷⁸ Cfr. doc. 75.56.

¹⁷⁹ Cfr. doc. 75.85. In audizione IP ha confermato che il documento (e i suoi analoghi 75.83 e 75.95) indica un costo che *“include sia i costi diretti che i costi indiretti, riferibili a tutti i canali di vendita”*. Cfr. doc. 342, verbale audizione IP.

b. *Il 2021*

169. Anche nel 2021 IP si allinea totalmente ai prezzi praticati da ENI. Infatti, nel gennaio 2021, IP applica all'81% dei propri clienti rete un valore della componente bio pari a 42 €/mc e nel rimanente 19% dei casi i clienti non accettano l'adeguamento. In tale caso, la comunicazione di adeguamento avviene il 21 dicembre 2020, qualche giorno prima della pubblicazione dell'articolo in Staffetta ma comunque successivamente alla comunicazione da parte di ENI ai propri concorrenti di un aumento delle tariffe bio nell'ambito dei contratti di compravendita reciproca. Per quanto riguarda il canale extra-rete, alla totalità dei clienti viene applicato un valore di 42 €/mc a partire dal 1° gennaio 2020.

170. Alla fine di gennaio del 2021, IP comunica ai propri clienti un ulteriore aumento dei premi bio, valido per i mesi di febbraio e marzo 2021, che vengono portati per oltre l'86% dei clienti del comparto rete a 45 €/mc, valore identico a quello annunciato da ENI e dagli altri concorrenti nello stesso bimestre. Il restante 14% dei clienti non accetta l'adeguamento proposto dalla Società. Analogamente, nel segmento extra-rete, il 100% dei clienti subisce un aumento di +3 €/mc e la componente bio viene portata per la totalità dei clienti a 45 €/mc. Le date di comunicazione degli adeguamenti sono, per la rete, il 25 gennaio, dopo la comunicazione del 20 gennaio con cui ENI comunica a IP l'aumento della componente bio a 45 €/mc. Per quanto riguarda l'extra-rete, l'adeguamento viene comunicato il 29 gennaio, due giorni dopo la pubblicazione dell'articolo di Staffetta contenente l'adeguamento della tariffa bio per ENI.

171. Per l'aumento a partire da febbraio 2021 rileva una mail interna a IP del 28 gennaio 2021 con allegato solo l'articolo di staffetta Quotidiana di pari data e avente a oggetto: "*da Staffetta: Biocarburanti ENI dal 1 febbraio +3 €/mc*"¹⁸⁰.

172. Nel secondo trimestre del 2021, si osserva, sia per la rete che per l'extra-rete, una sostanziale invarianza delle tariffe bio applicate. Infatti, nell'extra-rete il 100% dei clienti si vede applicata una tariffa invariata rispetto al bimestre precedente e pari a 45 €/mc, in linea con il comportamento osservato per ENI (e per gli altri concorrenti). Per quanto riguarda la rete, l'88% dei clienti si vede applicata una tariffa pari a 45 €/mc.

173. Guardando al terzo trimestre dell'anno, permane, per la maggioranza dei clienti rete ed extra-rete, il perfetto allineamento con le tariffe praticate da ENI. Infatti, nel canale extra-rete, tra il 25 giugno ed il 1° luglio IP comunica alla totalità dei suoi clienti (100%) l'adeguamento della tariffa bio a 47 €/mc a partire dal 1° luglio. Nel canale rete, più del 91% dei clienti si vede applicata una componente bio pari a 47 €/mc, mentre il rimanente 9% non accetta l'adeguamento proposto dalla Società in data 25 giugno 2021. Per tale trimestre, l'annuncio di ENI in Staffetta avviene il 23 giugno 2021.

174. Infine, nel 4Q 2021, IP applica alla quasi totalità dei propri clienti il medesimo valore annunciato da ENI e dalla maggior parte dei concorrenti, pari a 50 €/mc, con un aumento di +3 €/mc. Infatti, nel canale rete il 91% dei clienti si vede aumentata la componente bio a 50 €/mc, mentre il rimanente 9% non accetta l'adeguamento proposto da IP. Allo stesso modo, nel canale extra-rete il 100% dei clienti subisce un aumento di +3 €/mc, con la componente bio portata a 50 €/mc. Le comunicazioni di adeguamento sono tutte successive alla pubblicazione dell'articolo in Staffetta del 22 settembre 2021, risultando comprese tra il 24 e il 29 settembre per la totalità dei clienti rete ed extra-rete. Si veda, in proposito, la mail interna del 23 settembre 2021, con allegato l'articolo di Staffetta che dà conto degli aumenti di ENI a partire da ottobre con scritto: "*L'avete visto questo articolo sulla staffetta di oggi?*" e in risposta "*Sì, grazie*"¹⁸¹.

175. In merito ai costi sostenuti da IP nel 2021 rileva una mail del 8 febbraio 2022 inviata dalla Funzione Planning & Refining in cui si legge: "[*omissis*]"¹⁸² e si riporta la seguente tabella.

¹⁸⁰ Cfr. doc. **75.78**.

¹⁸¹ Cfr. doc. **75.60**.

¹⁸² Cfr. doc. **75.83**.

Tabella 17 [omissis]

Fonte: doc. 75.83.

c. Il 2022

176. Anche il 2022 ha visto IP applicare ai propri clienti prezzi per la componente bio totalmente allineati a quelli di ENI attuando un unico aumento a 55 €/mc applicato dal 1° gennaio 2022 e un unico calo dal 1° ottobre 2022 pari a 53 €/mc.

177. Infatti, nel primo trimestre dell'anno, sia nel mercato rete che nel mercato extra-rete, la quasi totalità dei clienti subisce un aumento di 5 €/mc della componente bio, che viene portata a 55 €/mc per il 100% dei clienti extra-rete e per il 94% dei clienti rete. Il rimanente 6% dei clienti rete non ha accettato l'adeguamento proposto da IP. La comunicazione di adeguamento, anche per tale trimestre, risulta successiva alla pubblicazione dell'articolo in Staffetta.

178. Nel secondo e nel terzo trimestre del 2022 non c'è variazione dei prezzi sia per i clienti rete che per i clienti extra-rete di IP. Infatti, nella rete il 95% di clienti si vede confermato un valore della componente bio pari a 55 €/mc, mentre nell'extra-rete IP applica alla totalità dei clienti il medesimo valore praticato nel primo trimestre dell'anno, pari a 55 €/mc.

179. Infine, nel 4Q 2022, anche a fronte dell'assenza di annunci in Staffetta, IP abbassa come ENI il valore della componente bio praticata ai clienti rete ed extra-rete, portandola a 53 €/mc per il 100% dei clienti extra-rete e per il 95% dei clienti rete¹⁸³. In quello stesso periodo, ENI comunicava a IP il 19 settembre la diminuzione del valore della componente bio nell'ambito dei contratti di compravendita reciproca di carburanti.

180. In merito ai costi sostenuti da IP nel 2022 rileva una mail del 23 gennaio 2023 inviata dalla Funzione Planning & Refining in cui si legge: [omissis]¹⁸⁴ e si riporta la seguente tabella.

Tabella 18 [omissis]

Fonte: doc. 75.95.

d. Il 2023

181. Venendo, infine, al 2023 si è registrato un unico aumento pari a 58 €/mc mentre, a partire dal 3Q si sono registrati una serie di riduzioni che hanno portato il livello della componente bio a 49 €/mc.

182. Infatti, nel primo trimestre dell'anno, IP applica al 97% dei clienti rete un valore della componente bio pari a 58 €/mc, perfettamente allineato con la componente bio applicata da ENI e dalla maggioranza dei concorrenti, con comunicazione successiva rispetto alla data in cui ENI ha comunicato a IP la variazione della componente bio che si sarebbe applicata nelle reciproche compravendite di carburante. Per quanto riguarda l'extra-rete, l'applicazione del valore della componente bio pari a 58 €/mc si osserva per la totalità dei clienti con applicazione e decorrenza dal 16 marzo del 2023. Nel secondo trimestre il valore della tariffa bio rimane inalterato per il 100% dei clienti extra-rete e per il 98% dei clienti rete.

183. Nel terzo trimestre del 2023, si assiste a una prima riduzione del valore della tariffa bio che viene portata, al pari di quanto annunciato da ENI, a 54 €/mc sia per i clienti extra-rete (100%), sia per i clienti rete (99%). In tale trimestre, la comunicazione di adeguamento è compresa tra il 28 giugno ed il 13 luglio con applicazione a partire dal 1° luglio (successive al 23 giugno 2023, data in cui ENI ha comunicato a IP la variazione della componente bio che si sarebbe applicata nelle reciproche compravendite di carburante).

¹⁸³ Cfr. doc. 75.14.

¹⁸⁴ Cfr. doc. 75.95. Cfr. Anche doc. 75.63. e 75.02.

184. Nel quarto trimestre dell'anno, a seguito dell'avvio del procedimento istruttorio, per la prima volta le tariffe di IP si discostano da quelle praticate da ENI, essendo per la maggior parte dei clienti rete (98%) ed extra-rete (100%) pari a 49 €/mc a fronte di un valore annunciato da ENI pari a 48 €/mc.

185. Di seguito vengono indicate, ove disponibili, le date delle comunicazioni e di decorrenza degli aumenti di IP confrontate con le date degli annunci di ENI, nonché delle comunicazioni di ENI a IP in occasione delle compravendite reciproche di carburante.

Tabella 19 - Confronto date comunicazione e decorrenza IP con annunci pubblici e privati di ENI

	1Q 2020	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2020	gen-21	feb-mar 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023
Articoli Staffetta	03/01/2020	02/04/2020	18/06/2020	24/09/2020	29/12/2020	27/01/2021		23/06/2021	22/09/2021	15/12/2021				30/12/2022		30/06/2023
Comunicazione ENI a IP	19-dic	16-mar	15-giu	23-set	15-dic	20-gen	19-mar	15-giu	15-set	13-dic	17-mar	13-giu	19-set	22-dic	22-mar	23-giu
Comunicazione IP a clienti RETE	13-feb	16-apr	01-lug	01-ott	21-dic	25-gen	-	25-giu	29-set	22-dic	-	-	30-set	23-dic	-	28-giu
Decorrenza clienti RETE	01-gen	01-apr	01-lug	01-ott	01-gen	01-feb	-	01-lug	01-ott	01-gen	-	-	01-ott	01-gen	-	01-lug
Comunicazione IP a clienti EXTRARETE	-	6/7-apr	24-giu	≥23-set≤1-ott	-	29-gen	29-gen	≥25-giu≤1 lug	≥24-set≤27 set	≥21-dic≤7-gen	≥21-dic≤7-gen	≥21-dic≤7-gen	30-set3-ott	16-mar	16-mar/26-apr	30-giu/13-lug
Decorrenza clienti EXTRARETE	-	11/16-apr	01-lug	01-ott	01-gen	01-feb	01-feb/01-giu	01-lug	01-ott	01-gen	-	-	01-ott	16-mar	16-mar/01-apr	01-lug

Nota: Evidenziate in verde chiaro le celle quando le comunicazioni di IP ai propri clienti sono coeve o successive agli articoli pubblicati in Staffetta e in verde scuro quando sono coeve o successive alle comunicazioni private da ENI ad IP

In grassetto le date di decorrenza precedenti rispetto alle date di comunicazione (applicazione retroattiva della tariffa bio).

Fonte: Comunicazioni ENI a IP, Presentazione allegata al verbale di audizione, doc. 298

Comunicazioni IP ai clienti Rete, doc. 240 e doc. 318

Comunicazioni IP ai clienti Extrarete, doc. 240 e doc. 318

186. Come si nota dalla tabella, su un totale di 26 occasioni in cui IP ha comunicato ai propri clienti rete ed extra-rete una variazione della componente bio, in tutti i casi le comunicazioni inviate sono risultate successive o coeve rispetto alle pubblicazioni degli articoli in Staffetta o delle comunicazioni private di ENI a IP. In soli 4 casi, esclusivamente nel canale rete, le comunicazioni di adeguamento, pur essendo successive alle comunicazioni private di ENI a IP, sono precedenti rispetto agli annunci di ENI in Staffetta. Guardando alle date di decorrenza, nel canale rete ci sono 4 occasioni su un totale di 12 date di decorrenza (30%), tutte nel 2020, in cui gli aumenti hanno applicazione retroattiva. Allo stesso modo, nel canale extra-rete si rilevano 5 casi in cui la data di decorrenza è coeva o successiva alla data di comunicazione per alcuni clienti (3Q 2021, 1Q 2022, 4Q 2022, 1Q 2023, 3Q 2023).

187. Si rappresenta, infine, che IP ha trasmesso in data 12 giugno 2025¹⁸⁵ il proprio programma di *compliance* adottato con delibera del consiglio di amministrazione in data 10 marzo 2023 unitamente al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui costituisce parte integrante insieme alle linee guida antitrust, inviando una relazione esplicativa¹⁸⁶ e gli allegati a tale relazione¹⁸⁷ delle iniziative poste in essere in esecuzione del menzionato programma. In particolare, IP ha: i) indicato in diversi documenti aziendali il riconoscimento del valore della concorrenza e della tutela del consumatore; ii) istituito un *compliance officer antitrust* da maggio 2022; iii) svolto un'analisi dei rischi relativa ai reati contro l'industria e il commercio e ai reati in materia di abuso di mercato; iv) svolto attività di formazione, attuata principalmente mediante corsi di e-learning resi sempre disponibili su specifica piattaforma informatica; v) istituito un canale per la segnalazione di violazioni rilevanti sotto il profilo della normativa antitrust; vi) posto in essere un sistema sanzionatorio contenuto nella parte generale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo del 2023.

2.4.4 KUWAIT

188. KUWAIT ha precisato, sia in audizione che nella risposta alla richiesta di informazioni, che, relativamente al mercato Extra-rete, le comunicazioni *“relative al prezzo della componente bio e le variazioni successive vengono inviate, a mezzo mail, solo al cliente [omissis] in quanto solo per tale cliente il contratto prevede che la componente bio debba essere comunicata in maniera scorporata dal prezzo di cessione del prodotto al cliente. Per tutti gli altri clienti il prezzo della componente bio viene incluso tra le componenti di costo che concorrono*

¹⁸⁵ Doc. 712 (IP).

¹⁸⁶ Allegato D doc. 712 (IP)

¹⁸⁷ Allegato E doc. 712 (IP)

alla determinazione del prezzo di cessione del prodotto”¹⁸⁸. Nel verbale KUWAIT ha precisato che per gli altri clienti “non vengono effettuate comunicazioni simili ed il prezzo viene definito da KUWAIT senza che il cliente possa estrapolare le singole componenti di costo. Si tratta, infatti, lato cliente, di acquisti c.d. “spot” per cui KUWAIT comunica, a richiesta, un prezzo di vendita, onnicomprensivo anche di tutti i costi, compreso quello relativo alla componente Bio”¹⁸⁹. La società, pertanto, non ha fornito l’elenco dei clienti a cui è stata applicata la tariffa bio nel comparto extra-rete, adducendo la numerosità degli stessi e l’inutilità di un tale dato, atteso che la componente di costo relativa al bio calcolata nella quotazione spot era sempre uguale per tutti i clienti. In realtà dai documenti ispettivi sono emerse numerose comunicazioni anche nei confronti di clienti extra-rete, in cui si annunciano aumenti della componente bio¹⁹⁰. Si rileva, inoltre, come già riferito, che ENI ha depositato una comunicazione inviata da Kuwait ad Enifuel, dalla KUWAIT definita “cliente extrarete”, in cui viene comunicato l’aumento del premio per effetto della componente bio¹⁹¹.

189. In una mail interna è emerso che le offerte presentate da Quaser ai propri clienti contengono una clausola che consente di modificare l’offerta a causa delle variazioni legate al costo del biocarburante: “[omissis]”¹⁹². A ogni modo tali dati non hanno consentito di ricostruire in modo preciso la condotta di KUWAIT nel mercato extra-rete anche se, di seguito, si darà conto delle informazioni fornite con riferimento al cliente [omissis] e con riferimento agli aumenti dichiarati ai restanti clienti di KUWAIT. Con particolare riferimento a questi ultimi si osserva che, come si è detto, la società non ha fornito comunicazioni che ne possano attestare la correttezza. A ogni modo si segnala che in numerose occasioni, in base a quanto dichiarato, all’inizio del trimestre KUWAIT ha effettuato aumenti della stessa entità di ENI, per poi discendere nei mesi successivi.

190. Prima di procedere all’analisi dei documenti ispettivi si segnala che, in numerosi di essi, è presente il riferimento alla “condizione statistica” che costituisce una stima dell’onere Bio effettuata internamente da KUWAIT e posta alla base della definizione del valore da imputare ai clienti¹⁹³.

191. L’analisi dei dati nel 2019 consente di delineare uno scenario in cui, prima dell’avvio dell’intesa anticompetitiva, KUWAIT praticava ai propri clienti rete ed extra-rete prezzi diversi da quelli praticati da ENI. Infatti, nel canale rete il valore della componente bio più applicato ai clienti (25%) si è attestato su 20 €/mc per l’intera annualità, mentre nel canale extra-rete la Società applicava a [omissis] un valore della componente bio pari a 16 €/mc per l’intero anno€/mc. In relazione al canale rete, si osserva una certa variabilità interna nell’applicazione della componente bio ai clienti: infatti si rileva l’applicazione di valori differenziati nel 2019, con premi bio pari a 18 €/mc al 22% dei clienti, 20 €/mc al 25% dei clienti, 21 €/mc al 17% dei clienti e 22 €/mc a più del 13% dei clienti. Dal 2020, come si mostrerà nel seguito, si registra un aumento della frequenza con cui viene applicato ai clienti il prezzo annunciato da ENI: si passa da una componente bio pari a 20 €/mc applicata al 24% dei clienti rete nel 2019 (non coincidente con il prezzo di ENI nello stesso periodo) a una componente bio identica a quella degli altri partecipanti al cartello almeno per il 60% dei clienti fino al terzo trimestre del 2020.

a. *Il 2020*

192. Con riferimento al 2020, i documenti agli atti danno conto del fatto che KUWAIT porta il valore della componente bio a 26 €/mc a partire dal 1° gennaio 2020 tenendo conto di informazioni sul comportamento degli

¹⁸⁸ Cfr. doc. 250.

¹⁸⁹ Cfr. verbale di audizione doc. 294.

¹⁹⁰ Cfr. doc. ad esempio le comunicazioni con alcuni clienti extra-rete spot di KUWAIT, doc. 36.28-36.30, 45.62; 45.26; 45.42; 45.47; 45.52; 45.54; 45.60; 45.64, 45.90. Cfr. anche doc. 11.

¹⁹¹ Cfr. doc. 717, all. 8.

¹⁹² Cfr. doc. 45.125. Cfr. anche doc. 45.99.

¹⁹³ Cfr. audizione KUWAIT, doc. 294: “l’onere bio viene quantificato da KUWAIT in maniera “statistica” nel senso che, mensilmente, sulla base degli acquisti di carburante Bio contrattualizzati e di una proiezione di quello che può essere il costo della materia Bio nell’anno in corso, KUWAIT elabora la c.d. “statistical condition” che rappresenta quindi il costo presunto, al metro cubo, dell’onere BIO. La divisione supply calcola il valore della condizione statistica e la comunica al controllo di gestione”. Cfr. anche doc 71.321.

altri concorrenti. Su tale scelta rilevano i documenti rinvenuti in ispezione, già citati e a cui si rimanda, da cui emergono i contatti con i concorrenti volti alla fissazione del comune valore di 26€/mc¹⁹⁴.

193. Il successivo 20 gennaio 2020 l'Addetto *pricing & performance* di KUWAIT scrive a vari destinatari “*Gentili colleghi, al fine di monitorare l'effetto dell'aumento pricing, dovuto al ribaltamento dei maggiori oneri per l'acquisto di BioCarburanti, di seguito l'andamento delle vendite giornaliere vs la media della settimana precedente...*”¹⁹⁵. In risposta il *Coord. pricing & performance* scrive “*come discusso nell'incontro settimanale di stamattina continuiamo a non rilevare particolari criticità sulle vendite. Nonostante un lieve decremento dei prezzi da parte di IP sulla Rivendita BIG laziale (P + 38), dove sembrerebbe stia iniziando a scontare 2 € sul BIO riducendo il precedente aumento da +10 a +8 e una pari riduzione da parte di Lukoil e EngyCalor in Sicilia che scontano il BIO da +8 a +6 soprattutto alle WP, i ns volumi di vendita reggono e la stima per gennaio 2020 continua a far ipotizzare una chiusura a c.a. [omissis] KMc con un incremento del [5-10]% vs il p.y.*”¹⁹⁶. Chiude la conversazione l'amministratore delegato di Quaser C/Sud “*per vs info. Alla luce dei feedback ricevuti sul pricing della concorrenza in occasione della vdc di questa mattina con i responsabili commerciali e dei risultati di vendita e di GM ottenuti fino ad oggi a partire dall'inizio dell'anno (estremamente positivi), abbiamo deciso di tenere ancora fermi i ns listini per un'altra settimana.*

*Rispetto ai gironi passati si registra una riduzione del delta platt's di Ip su alcuni grandi rivenditori laziali e della Lukoil su tutta la sua clientela. Sembra quindi che più di qualche competitors si stia allineando ai differenziali bio dell'ENI*¹⁹⁷.

194. Nel 2Q 2020 KUWAIT alza la propria componente bio di 6 €/mc alla maggior parte dei clienti, rete ed extra-rete, passando a 32 €/mc in analogia a quanto praticato da ENI¹⁹⁸. Il 2 aprile 2020 l'Amministratore delegato di Quaser scrive al *Resp.comm.*: *Liguria-Toscana-Sardegna* una mail contenente solo l'articolo di Staffetta Quotidiana che riporta i previsti aumenti di 6€/Mc per Eni, KUWAIT e IPLOM e avente a oggetto: “*READ: dalla Staffetta Petrolifera – Biocarburanti*”¹⁹⁹.

195. Nel 3Q 2020 KUWAIT porta il prezzo bio a 35 €/mc per la maggior parte dei clienti del comparto rete, come ENI, mentre per il cliente extra-rete [omissis] il prezzo rimane invariato a 32€/mc. Per gli altri clienti extra-rete, KUWAIT dichiara di alzare il valore di 2 €/mc (34 €/mc). Su tale periodo rileva una mail interna a Quaser del 18 giugno 2020 in cui l'Amministratore Delegato inoltra l'articolo di Staffetta che dà conto dell'aumento di ENI (+3€/Mc) dal 1° luglio e commenta “*Ottima notizia!! Il ns costo del bio dovrebbe aumentare (forse) di 1 euro*”²⁰⁰. Come si è detto, KUWAIT aumenterà il valore della componente Bio di +3 e +2 €/Mc rispettivamente per rete ed extra-rete.

196. Nel 4Q 2020 KUWAIT attua un aumento di 3 €/mc alla maggioranza dei clienti su entrambi i comparti (rete ed extra-rete) per approdare a un valore della tariffa pari a 38 €/mc al 71% dei clienti rete e pari a 35 €/mc a [omissis]e gli altri clienti del canale extra-rete.

197. Il 21 settembre 2020 il *Coordinatore reporting finanziario* comunica che per ottobre 2020 la condizione statistica²⁰¹ sarà di [omissis]€/mc. A commento l'AD di Quaser scrive: “*Come purtroppo era già previsto nella mia email del 27/8. Di fatto dovrebbe trattarsi di un aumento per tutti gli operatori, come al solito vedremo però come (e se) verrà comunicato e applicato*” [enfasi aggiunta]. Successivamente il 25 settembre 2020 l'AD di

¹⁹⁴ Cfr. doc. **71.487**, **71.502** e **71.489**, riportati nella sezione 0, e doc. 294.

¹⁹⁵ Cfr. doc. **36.11**.

¹⁹⁶ Cfr. doc. **36.11**.

¹⁹⁷ Cfr. doc. **36.11**.

¹⁹⁸ Il 18 marzo 2020 il Manager budget reporting plan. pmo e pep scrive al Coordinatore reporting finanziario: “*All'operativo di oggi hanno commentato che vogliono aprire l'anno nuovo con 32€/mc come contributo Bio ...Sembra che l'ENI inizia così.... Chiedi conferma al nostro contatto per questo...*”. Cfr. doc. **71.480**.

¹⁹⁹ Cfr. doc. **45.110**.

²⁰⁰ Cfr. doc. **36.16**.

²⁰¹ Come si è detto, si tratta di una stima del costo della componente bio effettuata sulla base della stima degli Acquisti (Quantità e Costo) e della stima delle quantità che saranno bio- miscelate nel mese successivo. Cfr. doc. **71.321**.

Quaser invia l'articolo di staffetta Quotidiana che riporta l'aumento di ENI per il 4Q pari a 5 €/mc (40 €/mc). Il *Resp.comm. Liguria-Toscana-Sardegna* commenta: *"Buongiorno a tutti Considerando che noi saliamo a 35 e ENI a 40 dovremmo avere un po' di vantaggio nei mesi a seguire. Verifichiamolo sul campo per favore"*²⁰². Come si è già detto KUWAIT, per il comparto rete, sale a 38 €/mc per la maggior parte dei clienti. Il 30 settembre 2020, infatti, l'AD di Quaser, preoccupato di tale discrepanza, scrive: *"per informazione e gestione della comunicazione esterna da parte delle vendite, sappiate che la Rete Q8 ha comunicato ai propri "DO" l'adeguamento dell'onere di biomiscelazione portandolo a 38 €/mc. E' rilevante in particolare nei casi di clienti condivisi"*²⁰³ e *"Per ulteriore info, ecco la mia risposta di stamani ai colleghi della Rete: prima di tutto fatemi chiarire che noi NON rendiamo noto all'esterno il valore del BIO premio, ma quotiamo con un premio su Platts omnicomprendivo che può variare anche da un giorno all'altro e per ragioni diverse dall'effetto BIO. Confermo comunque che dal 1° ottobre stiamo considerando tra i 3 e i 5 €/mc di aumento per effetto BIO"*²⁰⁴.

198. Si noti il ricorrente invio tra il management di KUWAIT degli articoli di Staffetta contenenti i prezzi praticati da ENI e da alcuni competitor che, si vedrà nei paragrafi che seguono, continuerà anche negli anni successivi.

b. Il 2021

199. Nel 1Q 2021 KUWAIT, nel comparto rete aumenta il valore della componente bio di 3€/mc, mentre per il comparto extra-rete ([omissis]) di 4 €/mc, portando i due valori, rispettivamente, a 41 e 40 €/mc. Di rilievo uno scambio di mail interno a Quaser del 4 gennaio 2021 in cui vengono discusse le rilevazioni sulla componente bio dei concorrenti (e anche le intenzioni future di questi ultimi) e si legge: *"I miei contatti dicono 2 punti di bio"*, in risposta si legge *"Sì anche i miei ma vista la promessa da parte dei competitors di applicare 1 o 2 punti ulteriori ho considerato 3 e 4 punti."*

*Comunque possiamo ritrarli a 2 senza problemi"*²⁰⁵.

Nel corso di tale trimestre KUWAIT, tra il 22 dicembre 2020 ed il 13 gennaio 2021, porta per il 94% dei clienti del mercato rete i premi bio a 41 €/mc, in aumento di circa 3 €/mc per la maggior parte dei clienti, ed essi rimangono validi per tutto il 1Q 2021. Nel canale extra-rete l'adeguamento comunicato a [omissis] il 14 gennaio con applicazione retroattiva e quello dichiarato per gli altri clienti con decorrenza dal 7 gennaio 2021 è pari a 5 €/mc, passando da 35 €/mc a 40 €/mc.

200. A partire dal 1° gennaio 2021 l'onere bio, per effetto del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico adottato il 30 dicembre 2020 e pubblicato il 5 gennaio 2021²⁰⁶, viene portato al 10% e KUWAIT applica questo aumento a tutti i clienti extra-rete, innalzando l'onere bio a 45 €/mc a partire dal 1° febbraio 2021. Per la maggior parte dei clienti rete l'adeguamento avviene, invece, a partire dal 1° aprile (quindi con riferimento al 2Q) per ragioni legate alle regole contrattuali delle convenzioni, che prevedono adeguamenti trimestrali²⁰⁷. Le modalità degli adeguamenti del primo trimestre del 2021 sono spiegate nella seguente mail inviata il 28 gennaio 2021 a un importante cliente rete [omissis]: *"ti informiamo che il decreto in oggetto, prevede che a partire dal 1 Gennaio 2021, la quota minima di biocarburanti sale dal 9% al 10%, e tale variazione al rialzo comporta un incremento pari a 4 €/mc rispetto al valore di 41 €/mc comunicato alla fine di Dicembre."*

Come puoi leggere nella mail in calce, sulla rete DO stiamo procedendo in maniera alternativa:

a) Incrementando, a partire dal 1 Febbraio 2021, l'onere di biomiscelazione di 4 €/mc;

²⁰² Cfr. doc. **45.108**.

²⁰³ Cfr. doc. **45.109**.

²⁰⁴ Cfr. doc. **45.109**.

²⁰⁵ Cfr. doc. **45.114**. si vedano anche docs. **45.120**, **45.122** e **45.18**.

²⁰⁶ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 dicembre 2020 recante *"Aggiornamento del decreto 10 ottobre 2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 5-1-2021.

²⁰⁷ Cfr. doc. **71.269**.

b) Posticipando l'incremento direttamente al 1 Aprile 2021, includendo il recupero dei mesi di Febbraio e Marzo. Nello specifico, ciò comporterebbe un aumento pari a 6 €/mc (4 base + 2 di recupero), che dal trimestre Luglio/Settembre ritornerebbe a +4€/mc rispetto alla base di Gennaio, salvo ulteriori cambiamenti normativi o di mercato.

Pertanto, Ti chiediamo un feedback in merito ai [omissis] ...²⁰⁸.

201. In tale periodo rileva una mail interna a Quaser del 28 gennaio 2021 in cui vengono inoltrati i due articoli di Staffetta che annunciano l'aumento per ENI e per le altre società (tra cui KUWAIT) e in risposta, il direttore Direct risponde *"la commentiamo domani"*²⁰⁹.

Di rilievo anche una mail interna di Quaser in cui l'AD della società per la Divisione Centro/Nord diffonde internamente, il 25 gennaio 2021, la comunicazione che l'aumento del premio viene fissato a +3€/mc e il 27 gennaio 2021 scrive *"Confermato +3 €/mc dal 1° feb"*. Successivamente il 28 gennaio il medesimo dirigente inoltra internamente l'articolo di Staffetta in cui si dà conto di un aumento di KUWAIT di +5²¹⁰ e commenta *"Il messaggio per l'esterno è che l'incremento per Q8 è +5 €/mc. Alle vendite: il più 3€/mc che applicheremo dal 1° feb usatelo a supporto di una ripresa dei rapporti commerciali che sono andati in sofferenza nell'ultimo periodo. La Div C/S uscirà con +5€/mc"*. Il responsabile commerciale commenta *"importante aumento"* e infine si legge *"Mandata modifica a +5, poi se vediamo che siamo fuori mercato siamo in tempo per scendere di 2 punti facendo pure bella figura"*²¹¹. KUWAIT, quindi, sembra applicare l'aumento pubblicato in Staffetta riservandosi, qualora tale aumento non venga accettato dai clienti, di rinegoziare il premio²¹².

202. Nonostante la condizione statistica scenda a [omissis] €/mc a partire dal 1° aprile 2021, KUWAIT aumenta comunque, per la rete DO, il valore della componente bio a 45 €/mc²¹³. Più in dettaglio KUWAIT applica tale valore a più del 90% dei propri clienti rete, portandosi in linea con il valore applicato dagli altri partecipanti al cartello ai propri clienti; le comunicazioni di adeguamento avvengono tra il 25 marzo ed il 13 aprile 2021. Nel canale extra-rete, invece, KUWAIT diminuisce il valore della componente bio applicato a [omissis] a 42 €/mc, per poi applicare un aumento più significativo di quello annunciato da ENI nel successivo 3Q 2021.

203. Per il 3Q, a fronte di una condizione statistica di [omissis] €/mc²¹⁴, KUWAIT decide di aumentare la componente bio per la propria rete DO a 48 €/mc, più alto di 1€/mc rispetto a quello annunciato da ENI ai propri clienti²¹⁵. Più in particolare, tale valore è applicato al 94% dei clienti, e le comunicazioni di adeguamento sono tutte trasmesse tra il 24 giugno ed il 13 luglio 2021, ossia successivamente alla pubblicazione dell'annuncio di ENI in Staffetta. Sul punto si rileva un tentativo di opposizione, senza successo, da parte del cliente [omissis] il quale, facendo riferimento all'annuncio di ENI che informava dell'applicazione di una bio fee a 47€/mc, chiede l'applicazione del medesimo livello. In una prima fase in una mail interna il Coordinatore *fuel developments* scrive:

²⁰⁸ Cfr. doc. **71.262**. Cfr. anche doc. **71.558**.

²⁰⁹ Cfr. doc. **36.10**.

²¹⁰ In particolare, l'articolo pubblicato su Staffetta il 28 gennaio 2021 riporta: *"Biocarburanti, tutti i rialzi del costo di miscelazione; Aumenti anche per IP, Q8 e SARAS; Aumento degli obiettivi e aumento del costo della materia prima stanno determinando un avvitamento al rialzo del costo di miscelazione dei biocarburanti. Costo che, alla fine, va ad impattare sul prezzo alla pompa di benzina e gasolio. E così, oltre a ENI (v. Staffetta 27/01), diverse altre compagnie, a quanto apprendo la Staffetta da fonti di mercato, hanno aumentato la componente dei prezzi relativa al costo di miscelazione. Le novità riguardano IP (+3 euro/mc dal primo febbraio), SARAS (+3 euro/mc dal primo febbraio e +2 dal primo marzo) e Q8 (+5 euro/mc dal primo febbraio)"*.

²¹¹ Cfr. doc. **45.63**, **45.67**, **45.112** e **45.129** (Quaser Lucca).

²¹² In senso analogo doc. **36.4** (Quaser Napoli), mail interna del 1° luglio 2021 in cui si inoltra l'articolo di Staffetta in cui si dà conto di aumenti analoghi a quelli di ENI da parte di vari competitors (tra cui KUWAIT) in cui si legge: *"Per vs info....eventualmente da giocarsi con i clienti. Tenetemi aggiornati sulle loro reazioni e sui comportamenti dei competitors"*.

²¹³ Cfr. doc. **71.523**. Cfr. anche **71.536**, mail interna del 12 aprile 2021 in cui si legge: *"dal 1° aprile la bio è a [omissis], ma noi l'abbiamo mantenuta a 45, il che significa che stiamo guadagnando [omissis]euro sulla rete do, circa il 20% dei volumi, ovvero circa [omissis]. Puoi fare un check"*. Cfr. anche **71.538** e **71.542**.

²¹⁴ Cfr. doc. **36.14**.

²¹⁵ Cfr. anche doc. **71.291**, mail interna del 17 giugno 2021 in cui si legge: *"abbiamo appena concluso la consueta riunione di allineamento sul Biofee del prossimo mese. Allo stato attuale abbiamo concluso gli acquisti per Luglio e il costo del Biofee si attesta a [omissis]Euro/MC ([omissis]Euro/MC vs mese di giugno). ENI è salita a 47Euro/MC, +2 Euro/MC rispetto allo scorso mese"*.

“Ok ..., potete inviare la PEC. Se possibile, indicare un riferimento (es: staffetta petrolifera, normativa, quotazioni) che possa sostenere tale aumento”²¹⁶. Successivamente, il 29 giugno 2021, la stessa persona scrive: “mi ha chiamato il dott. [omissis] che mi dice che ENI valorizza il bio a 47 euro, non a 48, fonte Staffetta Petrolifera. Se così fosse, non riterrebbero corretto l'adeguamento, se non adeguatamente giustificato”²¹⁷. La richiesta di [omissis] verrà respinta²¹⁸.

204. Sul fronte Extra-rete KUWAIT comunica a [omissis] a luglio 2021 un aumento di 3 €/mc mentre al resto dei clienti dichiara di applicare un aumento di 4 €/mc (pari rispettivamente a un valore totale di 45 €/mc e 44 €/mc valido per il mese di luglio). Il valore applicato nel canale extra-rete, a quanto dichiarato da KUWAIT, è spesso variato con cadenza mensile e non trimestrale come avviene invece per i clienti rete. Nel corso dei mesi di agosto e settembre del 2021, infatti, la Società pratica un ulteriore aumento di +1 €/mc sia per il cliente [omissis] che per gli altri clienti extra-rete. La questione dell'aumento del 3Q è affrontata in varie mail interne da cui emerge nuovamente come gli annunci di prezzo di ENI e dei concorrenti influenzino indiscutibilmente le decisioni di prezzo relative alla componente bio di KUWAIT. Ad esempio mail dell'AD di Quaser del 23 giugno 2021 che inoltra l'articolo di Staffetta che dà conto dell'aumento di ENI e a commento: “Per vs info, vi inoltro nuova condizione statistica del bio che dal 1° Luglio ci verrà a costare [omissis] euro/mc e **articolo della Staffetta che ufficializza il nuovo costo per ENI pari a 47 euro/mc** [enfasi aggiunta].

Considerate che i ns colleghi della rete comunicheranno per iscritto a tutti i retisti un costo del bio a partire dal prossimo mese di 48 euro/mc.

Alla luce di tutte queste info volevo condividere con voi il ns action plan:

- Inviare a tutti i ns clienti (solo rivenditori?) una comunicazione generica di aumento del costo del bio a partire dal 1° Luglio
- Evitare di aumentare su tutti massivamente il costo ma crearsi delle liste di priorità con aumenti a partire dal 5 luglio (potremmo iniziare dal consumo?)
- Sui clienti top e condivisi con la rete ([omissis] aspettare la loro reazione all'aumento della rete e poi muoversi seguendo loro).

Mi fate sapere cosa ne pensate? mi fate anche avere qualche rumors dal mercato?”²¹⁹. in risposta si legge: “dal mercato non emergono ancora novità in merito a quanto applicheranno i competitors ed alle modalità. Io sarei del parere di seguire l'opzione 2 (quindi evitare di applicare massivamente ma partire con liste di priorità) almeno in prima battuta anche per vedere come si comporteranno i main competitors...”²²⁰. La ulteriore risposta dell'Amministratore Delegato è stata “Direi di procedere in questo senso:

- Pubblicare una comunicazione sul portale di incremento del costo bio a partire dal 1 Luglio
- Ufficializzare informalmente a tutti i rivenditori un aumento del costo del bio da 45 a 48 euro/mc
- Procedere con l'incremento del costo del bio per step, per segmento e per TA ma con l'obiettivo di guadagnare profittabilità unitaria nelle prossime settimane”²²¹.

205. In una mail interna a Quaser in cui si inoltra l'articolo di Staffetta del 1° luglio che dà conto dell'aumento di 3 €/mc di KUWAIT si legge “Per vs info....eventualmente da giocare con i clienti. Tenetemi aggiornati sulle loro reazioni e sui comportamenti dei competitors.”²²².

²¹⁶ Cfr. doc. 71.548

²¹⁷ Cfr. doc. 71.548. Si veda anche 71.297 “Solo se non abbiamo evidenze oggettive (costo acquisti bio, altri riferimenti di mercato o di supply) suggerirei di confermare i 47. Valutate anche il timing, forse ENI è salita prima di noi (o più di noi) nel trimestre precedente”. Cfr. anche 71.298. e 71.299.

²¹⁸ Cfr. doc. 71.1620-71.1623.

²¹⁹ Cfr. doc. 36.14.

²²⁰ Cfr. doc. 36.14.

²²¹ Cfr. doc. 36.14.

²²² Cfr. doc. 36.4.

206. Nel 4Q 2021 KUWAIT mantiene la componente bio a 48 €/mc, a fronte di una condizione statistica pari a [omissis]€/mc. In dettaglio, il 95% dei clienti rete ricevono tra il 23 ed il 24 settembre una comunicazione con cui viene confermato il valore applicato nel precedente trimestre. Nel canale extra-rete, invece, [omissis] si vede applicata una tariffa bio pari a 48 €/mc sia per ottobre che per novembre, con un ulteriore aumento di 1 €/mc valido per il mese di dicembre. Anche agli altri clienti del canale rete la componente bio viene adeguata a 48 €/mc ma a partire da dicembre. Sul punto rileva la già citata mail del 22 settembre 2021 in cui si legge: *“Come anticipatovi venerdì; oggi [omissis] ha avuto conferma di ENI a 50, noi restiamo a 48 per il prossimo trimestre, come condiviso martedì”*²²³.

c. *Il 2022*

207. Nel 1Q 2022 nel comparto rete KUWAIT aumenta la propria componente bio di 5 €/mc a più del 94% dei propri clienti, praticando il medesimo aumento di ENI, ed arrivando a una componente bio pari a 53 €/mc. Nell’extra-rete, invece, al cliente [omissis] viene applicato un aumento di 6 €/mc e la componente bio viene dunque adeguata a 55 €/mc per l’intero trimestre, a un livello analogo al valore annunciato da ENI ai propri clienti (55 €/mc). Per gli altri clienti del mercato extra-rete gli aumenti dichiarati dalla Parte sono più contenuti e pari a + 3 €/mc, infatti la tariffa bio viene portata a 51 €/mc per i mesi di gennaio e febbraio 2022, mentre nel mese di marzo il valore dichiarato per tali clienti viene diminuito di 4 €/mc attestandosi sul livello di 47 €/mc. Per i clienti rete DO KUWAIT manterrà il valore di 53 €/mc fino a ottobre 2022, mese in cui si registrerà una diminuzione di 2 €/mc²²⁴. Per i clienti extra-rete KUWAIT aumenterà il valore bio per [omissis] nel 2Q 2022 mantenendolo stabile fino alla fine dell’anno²²⁵. Per i restanti clienti extra-rete KUWAIT dichiara di effettuare prezzi variabili.

208. Nel secondo e nel terzo trimestre del 2022, KUWAIT mantiene il valore della componente bio a 53 €/mc per la quasi totalità dei suoi clienti rete, infatti tale valore viene applicato al 97% dei clienti nel 2Q 2022 e al 98% dei clienti nel 3Q 2022²²⁶. Si ricorda che in corrispondenza di tale periodo non ci sono state pubblicazioni da Staffetta. Nel canale extra-rete, al cliente [omissis] viene applicata una tariffa bio pari a 56 €/mc, mentre in relazione agli altri clienti il valore dichiarato e stimato viene incrementato di 2 €/mc da marzo 2022 ad aprile dello stesso anno, viene poi diminuito di 1 €/mc a giugno per poi rimanere inalterato fino alla fine del 3Q (48 €/mc).

209. Su tali decisioni rilevano varie mail da cui emerge che KUWAIT tiene costantemente in considerazione gli ‘annunci’ di ENI su Staffetta. Si veda ad esempio mail interna a KUWAIT 23 dicembre 2021 con allegato l’articolo di Staffetta che dà conto dell’aumento di 5€/Mc per ENI, in cui si legge: *“per quanto riguarda il trimestre gennaio-marzo 2022, ti confermo che il valore dell’onere biomix è confermato a 53 €/mc [...] Intendiamo inviare comunicazione PEC in tal senso. [...] ENI ha annunciato 55 in Staffetta.”*²²⁷. In risposta si legge *“Ok grazie ..., puoi scrivere a [omissis] con evidenza dell’articolo della Staffetta”*²²⁸. Si veda inoltre una mail interna 17 dicembre 2021 in cui si legge: *“Gli acquisti sono stati chiusi e la proiezione del costo è [omissis] Euro/MC (vs [omissis]Euro/MC di Dicembre): saremmo pertanto dell’idea di portare a [omissis] Euro/MC la condizione statistica e rivederla per febbraio e marzo 2022, alla luce della definizione degli acquisti per l’ultimo bimestre del presente anno fiscale. I competitor si sono orientati almeno a 55 Euro/MC, così come riportato anche in staffetta ieri”*²²⁹.

²²³ Cfr. doc. **71.541**. Cfr. anche **71.551**.

²²⁴ Cfr. anche doc. **71.307**.

²²⁵ Cfr. doc. **45.162** mail interna Quaser del 9 giugno 2022 in cui si legge “[omissis]”.

²²⁶ I mancati adeguamenti sono con tutta probabilità riconducibili a blocchi contrattuali. Cfr. doc. **71.305**.

²²⁷ Cfr. doc. **71.280**.

²²⁸ Cfr. doc. **71.280**. Cfr. anche doc. **45.25**.

²²⁹ Cfr. doc. **71.491**.

Di rilievo anche mail interna del 28 dicembre 2021 *“Buongiorno, Come anticipato dal 1° Gennaio 2022 tutti i listini verranno corretti al rialzo di 5€/mc, di seguito un articolo uscito sulla staffetta petrolifera che lo preannunciava per ENI”*²³⁰ [enfasi aggiunta].

210. Si vedano anche una serie di mail interne a KUWAIT in cui, dopo la comunicazione del costo bio previsto per luglio pari a 48€/mc, si legge *“da gennaio applichiamo a tutti i DO 53 Euro/mc. Fino all'ultimo aggiornamento di Aprile ENI applicava 55. Proseguiamo sempre con 53?”* risposta *“si grazie”*²³¹.

Di rilievo anche mail interna di Quaser dell'8 marzo 2022 avente a oggetto “ENI AUMENTI BIO” il Responsabile pricing & performance invia all'Analista pricing & performance direct un file dal titolo “ENI COMUNICAZIONI AUMENTI BIO” contenente 4 articoli di Staffetta che danno conto degli aumenti di ENI (1/1/2021; 1/07/2021; 1/10/2021 e 1/01/2022)²³².

211. Nel 4Q 2022, KUWAIT abbassa alla maggioranza dei clienti rete la tariffa bio di 2 €/mc, in linea con la diminuzione applicata da ENI ai propri clienti. Si ricorda che in corrispondenza di tale periodo non vengono pubblicati articoli riguardanti il prezzo del bio su Staffetta. Il livello della componente bio si attesta su 51 €/mc per il 92% dei clienti.

Nel canale extra-rete la Società abbassa la tariffa per [omissis] da 56 €/mc a 55 €/mc per il mese di ottobre, per poi aumentarlo a novembre a 56 €/mc e ridurlo nuovamente per il mese di dicembre a 51 €/mc. In relazione agli altri clienti, KUWAIT ha dichiarato un valore stimato della biofee di 46 €/mc per il mese di ottobre, in diminuzione di 2 €/mc, ma poi la tariffa viene aumentata di 3 €/mc per attestarsi su un livello di 49 €/mc a novembre, ed essere nuovamente riportata a 46 €/mc a dicembre.

212. Si veda, per questo periodo, una mail interna del 20 settembre 2022 in cui si legge: *“a valle del consueto incontro con la logistica abbiamo fatto i nostri calcoli interni e possiamo procedere a passare a 46 euro/mc (dai 48 che avevamo costantemente da maggio scorso) per il mese di ottobre. La proiezione è 46 anche per novembre e dicembre ma sinceramente non me la giocherei subito: stiamo già iniziando a effettuare i controlli contabili e non vorremmo trovare grandi sorprese.*

[...] Se per te è ok, procedo con la consueta comunicazione alle linee interessate e poi con quella urbi et orbi.

PS: ENI ha comunicato ottobre a 53 euro/mc!”²³³. Si noti che, non essendoci stati articoli di Staffetta Quotidiana in merito a tale riduzione, probabilmente ci si riferisce qui a una comunicazione privata di ENI.

d. Il 2023

213. Nel 1Q 2023 KUWAIT, a fronte di una condizione statistica di [omissis] €/mc, effettua aumenti di 5 €/mc nella rete, analoghi a quelli annunciati da ENI (portando l'onere bio a 56 €/mc per il 98% dei clienti rete). Nell'extra-rete, la componente bio viene mantenuta per [omissis] su un livello di 55 €/mc per il mese di gennaio, per poi ridursi prima a 51 €/mc e poi a 50 €/mc rispettivamente per i mesi di febbraio e marzo 2023. Per gli altri clienti il valore stimato dichiarato dalla Società viene aumentato di 5 €/mc, pari all'aumento annunciato da ENI, passando da 46 €/mc a dicembre a 51 €/mc a gennaio. Tuttavia, per i mesi di febbraio e marzo il valore stimato della componente bio si riduce a 49 €/mc. Si deve rilevare che nel 2023 viene apportata una importante modifica al contratto tra KUWAIT e [omissis] in forza della quale non viene inclusa la componente HVO nel valore della componente bio, pertanto i livelli della componente bio a partire da febbraio si riducono in modo significativo²³⁴. La comunicazione di adeguamento avviene il 27 dicembre 2022, tre giorni prima della pubblicazione dell'articolo in Staffetta ma 5 giorni dopo la comunicazione privata con cui ENI annuncia a KUWAIT un incremento del valore della componente bio applicata negli scambi reciproci di carburante.

²³⁰ Cfr. doc. 45.93 e 45.117. Cfr. anche doc. 71.270.

²³¹ Cfr. doc. 71.304.

²³² Cfr. doc. 36.8 (Quaser Napoli).

²³³ Cfr. doc. 71.485.

²³⁴ Cfr. doc. 45.158.

214. In merito a tale periodo rileva una mail interna del 22 dicembre 2022 in cui si legge: *“per quanto riguarda il trimestre Gennaio – Marzo 2023 ti segnalo che il valore dell’onere biomix è passato da 51 €/mc a 56 €/mc”*²³⁵. Con riferimento al successivo periodo relativo al 3Q 2023, in una mail interna del 22 giugno 2023 in cui, a fronte di una condizione statistica pari a [omissis]€/Mc si decide se abbassare il valore della componente bio alla rete gestita da terzi (DO), all’epoca pari a 56€/Mc si legge: *“Sarei dell’idea di scendere 52/53; cosa ne pensate? Sarà interessante cosa farà la competition, ma i rumors che ho sentito io parlano di un sostanziale calo di ENP”*²³⁶. Analogamente in una mail del 10 luglio 2023 avente a oggetto “Market Scan 7.7.2023” si legge: *“Si registra una forte discesa di prezzo su tutto il mercato dovuta principalmente a due fattori:*

*Riduzione bio - tutti i competitors hanno applicato un -4 €/mc”*²³⁷.

215. Dello stesso tenore mail interna del 28 marzo 2023 in cui si osserva la mancanza di discesa del costo della componente bio nonostante la netta diminuzione del costo del FAME. Tale fenomeno è dovuto all’imputazione dei costi della componente HVO. In commento si legge: *“non appena possibile fatemi sapere se dal territorio arrivano segnali di discesa di competitors, grazie”*²³⁸.

216. Da ultimo, sempre relativamente al periodo di luglio 2023, si segnala la richiesta di KUWAIT a UNEM di intervenire su Staffetta Quotidiana per la pubblicazione di informazioni non veritiere in merito al costo del biocarburante in purezza, in cui si legge: *“Assolutamente necessario un chiarimento altrimenti si può creare la convinzione tra gli operatori di una ns speculazione sull’onere bio generando solo confusione”*²³⁹.

217. Al riguardo, se nel 2Q 2023 non si registrano variazioni della *biofee* per i clienti rete di KUWAIT, nel 3Q 2023 essa viene ridotta di 3 €/mc al 92% dei clienti, portandosi su un valore pari a 53 €/mc, con comunicazione di adeguamento contestuale alla pubblicazione dell’articolo in Staffetta€/mc. Con riferimento al comparto extra-rete, si registra nel 2Q un aumento di 1 €/mc per [omissis]e di 2 €/mc per gli altri clienti per portarsi sul valore di 51 €/mc per il mese di aprile, mentre a maggio e giugno il valore della tariffa viene portato a 48 €/mc per [omissis]e prima a 48 €/mc e poi a 47 €/mc per gli altri clienti. Nel terzo trimestre la tariffa bio per [omissis]viene portata a 36 €/mc (- 12 €/mc rispetto a giugno 2023), mentre agli altri clienti viene diminuita di 2 €/mc, portandosi a 45 €/mc

218. Nel quarto trimestre del 2023, a seguito dell’avvio del procedimento istruttorio, viene comunicata una ulteriore riduzione di 4 €/mc della componente bio applicata da KUWAIT al 92% dei clienti (49 €/mc). Nel comparto extra-rete al cliente [omissis]viene applicata una componente bio pari a 32 €/mc (-4 €/mc rispetto al 2Q 2023) mentre per gli altri clienti viene dichiarato un valore della tariffa pari a 40 €/mc per il mese di ottobre e a 39 €/mc per i mesi di novembre e dicembre.

219. Di Seguito vengono indicate, ove disponibili, le date delle comunicazioni e di decorrenza degli aumenti di KUWAIT confrontate con le date degli annunci di ENI, nonché delle comunicazioni di ENI a KUWAIT in occasione delle compravendite reciproche di carburante.

²³⁵ Cfr. doc. **71.300**. Cfr. Anche doc. **71.507** su inclusione dell’HVO nel premio bio. Cfr. anche **71.493**.

²³⁶ Cfr. doc. **71.296**. Cfr. Anche **71.301**.

²³⁷ Cfr. doc. **36.27**.

²³⁸ Cfr. doc. **71.274**.

²³⁹ Cfr. doc. **71.519**.

Tabella 20 - Confronto date comunicazione e decorrenza KUWAIT con annunci pubblici e privati di ENI

	1Q 2020	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2020	gen-21	feb/mar 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023
Articoli Staffetta	03/01/2020	02/04/2020	18/06/2020	24/09/2020	29/12/2020	27/01/2021		23/06/2021	22/09/2021	15/12/2021				30/12/2022		30/06/2023
Comunicazione ENI a Q8	19-dic	16-mar	15-giu	23-set	15-dic	-	19-mar	15-giu	15-set	13-dic	17-mar	13-giu	19-set	22-dic	22-mar	23-giu
Comunicazione Q8 a clienti RETE	≥19-dic≤27-gen	≥31-mar≤06-apr	≥22-giu≤30-giu	≥30-set≤09-ott	≥22-dic≤13-gen	-	≥25-mar≤13-apr	≥24-giu≤15-lug	≥23-set≤24-sett	23-dic	31-mar	28-lug	-	27-dic	-	30-giu
Decorrenza clienti RETE	01-gen	01-apr	01-lug	01-ott	01-gen	-	01-apr	01-lug	01-ott	01-gen	01-apr	01-ago	-	01-gen	-	01-lug
Comunicazione Q8 a clienti EXTRARETE	27-dic	02-apr	-	22-ott	14-gen	1-feb	31-mag	29-lug	30-nov	28-feb	31-mag	-	30-nov	07-mar	4-mag	07-lug
Decorrenza clienti EXTRARETE	01-gen	01-apr	01-lug	01-ott	01-gen/07-gen	01-feb/02-feb	01-giu	01-ago	01-dic	01-mar	01-giu	-	01-dic	01-mar	01-mag	01-lug

Nota: Evidenziate in verde chiaro le celle quando la maggior parte delle comunicazioni di Q8 ai propri clienti sono coeve o successive agli articoli pubblicati in Staffetta e in verde scuro quando sono successive o coeve alle comunicazioni private da ENI a Q8

Fonte: Comunicazioni ENI a Q8, Presentazione allegata al verbale di audizione, doc. 298

Comunicazioni Q8 ai clienti Rete, doc. 250, 251 e doc. 321

Comunicazioni Q8 ai clienti Extrarete, doc. 250, 251 e doc. 321

220. Come si nota dalla tabella, su un totale di 27 occasioni in cui KUWAIT ha comunicato ai propri clienti rete ed extra-rete una variazione della componente bio, in nessun caso le comunicazioni sono risultate precedenti rispetto alle pubblicazioni degli articoli in Staffetta o alle comunicazioni private di ENI a KUWAIT. Guardando alle date di decorrenza, nel canale rete ci sono 3 occasioni su un totale di 13 date di decorrenza (23%), in cui gli aumenti per alcuni clienti hanno applicazione retroattiva. Allo stesso modo, nel canale extra-rete si rilevano 6 casi su un totale di 15 (40%) in cui la data di decorrenza è precedente rispetto alla data di comunicazione per la totalità dei clienti.

2.4.5 SARAS

221. SARAS, nella risposta alla richiesta di informazioni²⁴⁰, ha precisato di non disporre di una rete recante il proprio marchio (né gestita direttamente né gestita da terzi). SARAS dichiara di esplicitare la componente bio solo nei contratti con i clienti “T&C”, a partire dal 2020, e di non esplicitare tale componente per i clienti cd Spot. I dati relativi all’andamento della componente bio per SARAS si riferiscono, pertanto, alla prima tipologia di clienti.

222. Nella memoria difensiva SARAS ha affermato che i valori della componente bio di ENI, di cui sarebbe venuta a conoscenza “legittimamente”, hanno rappresentato per la stessa un *benchmark* di riferimento²⁴¹.

a. Il 2020

223. Con riferimento al 2020 deve osservarsi un perfetto allineamento nel 1Q 2020, periodo in cui SARAS applica al 75% dei propri clienti una tariffa bio pari a 26 €/mc, identica a quella applicata da ENI. Successivamente nel 2Q SARAS effettua un aumento più contenuto di ENI, fermandosi a 30 €/mc applicato al 79% dei clienti (+4 €/mc) nel 2Q 2020 invece dell’aumento di 6 €/mc di ENI e poi tiene il prezzo fermo fino al 4Q 2020, che infatti si attesta su 30 €/mc per il 3Q 2020. A partire dal 1° ottobre 2020 SARAS applica ai propri clienti una tariffa di 35€/mc al 48% dei clienti. In questo periodo SARAS rinegozia tutti i contratti con i propri clienti rimuovendo il limite massimo previsto per la componente bio, fino ad allora pari a 30 €/mc.²⁴²

Con riferimento al 1Q 2020 SARAS, nelle proprie memorie²⁴³, produce uno scambio interno intercorso tra alcuni dirigenti risalente al 14 novembre 2029, dal quale risulterebbe come la società avesse previsto un significativo incremento del costo delle materie prime necessarie per assolvere agli obblighi bio. Secondo le stime di SARAS il costo della componente bio sarebbe stato di circa [30-35]/ton, pari a circa [25-30]€/mc. Si noti fin d’ora che il calcolo di conversione effettuato da SARAS nella memoria è errato, come anche emerge dalla lettura della mail. SARAS infatti sembra utilizzare esclusivamente la densità del gasolio (0,845) per effettuare la conversione da €/ton a €/mc, mentre nel caso in esame occorrerebbe utilizzare altri valori di conversione €/ton-€/mc per

²⁴⁰ Cfr. doc. 252 e 253.

²⁴¹ Cfr. doc. 714.

²⁴² Cfr. doc. 334-335.

²⁴³ Cfr. doc. 714.

rispecchiare la composizione dell'onere, come effettivamente risulta dal contenuto della mail. Nel documento presentato da SARAS il 14 novembre 2019, infatti, una persona del reparto "vendite interne" invia ad un alto dirigente *Retail & Wholesale Italy* [omissis]: una serie di dati sui costi stimati del bio, in rapporto al valore dei CIC, in cui il valore di [30-35] €/ton corrisponde a [20-25] €/mc, come da figura seguente:

Figura 8: stima costo bio SARAS

HP1	20-25% benzina e ba lance gasolio su uscite						
HP2	5-10% di miscelazione sul totale gasolio su tutte le basi (% Mix ytd						
HP3	Ottobre) Disp 70-75% biometano e 95-100% Adv Diversi da Biometano ->						
	5-10% CONV						
	Costo €/cert	omi	omi	omi	omi	omi	omi
Incidenza	€/Ton	25-30	25-30	25-30	25-30	30-35	30-35
Incidenza	€/MC	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25

Fonte: memorie Saras doc. 714 all. 3.

A conclusione della mail il funzionario scrive: *"fammi sapere se serve altro"*. A tale affermazione l'alto dirigente risponde: *"sì, che l'ENI esca a 26/mc"*. Lo stesso concetto è ribadito nella mail seguente in cui sempre lo stesso alto dirigente scrive a un altro dirigente del reparto *Wholesales* *"per tua opportuna info proseguo la tabella che mi sono fatto fare da ..., purtroppo il valore cic convenzionale che [omissis] ci passerà per il budget è [omissis] €/cic... i conti vanno fatti con un costo bio di [30-35] €/ton. Speriamo solo che ENI si ritrovi gli stessi numeri ed esca almeno con un 26/mc"*²⁴⁴. Emerge quindi anche da tale mail come il valore di 26€/mc non fosse frutto di un incredibile coincidenza ma fosse un valore già condiviso e che le parti avevano individuato come idoneo a coprire i costi o quanto meno a limitare le perdite, garantendo un riversamento pieno degli aumenti legislativi e delle materie prime a valle sui clienti.

b. *Il 2021, 2022 e 2023*

224. Negli anni 2021-3Q 2023 le tariffe applicate da SARAS risultano totalmente coincidenti con quelle applicate da ENI. Anche le frequenze percentuali associate ai valori modali sono estremamente elevate, infatti sono comprese in un range tra l'85% ed il 97%.

225. In merito ai documenti ispettivi devono segnalarsi le già citate²⁴⁵ mail da cui emergono contatti diretti con ENI e l'intenzione di orientare il proprio prezzo a quello di quest'ultima società.

226. In una mail del 22 dicembre 2022, con riferimento alla formazione del premio bio per il 1Q 2023 si legge: *"il premio complessivo BIOCARBURANTI che il Market Leader applicherà nel 1Q sarà di 58 €/mc. Con la logica concordata di riconoscere ad EXTRA-RETE un vantaggio di [omissis] mc vs il market leader, il TP cic nel 1Q dovrà essere [omissis] €/cic per la componente MIX tradizionale ed advanced."*

*Il valore proposto è sostanzialmente in linea con i prezzi d'acquisto 2023"*²⁴⁶. In merito a tale documento deve osservarsi che alla data della mail non vi era stato alcun annuncio su Staffetta Quotidiana in merito al prezzo della componente bio applicato da ENI a partire dal 1° gennaio 2023 e, a quanto risulta, ENI non aveva comunicato a SARAS il proprio premio bio nell'ambito delle negoziazioni bilaterali²⁴⁷ né ciò era previsto dai contratti in essere, come sopra già evidenziato. L'informazione in possesso di SARAS sembra pertanto essere un'informazione diretta proveniente dalla stessa ENI²⁴⁸. Sul punto SARAS sostiene che tale informazione sarebbe stata resa disponibile

²⁴⁴ Cfr. doc. 714, all. 3.

²⁴⁵ Cfr. doc. 78.11 in sezione 0.

²⁴⁶ Cfr. doc. 78.84.

²⁴⁷ Cfr. doc. 298, verbale ENI, presentazione allegata, p. 26.

²⁴⁸ Si noti che poco prima della data della presente mail ENI e SARAS si erano incontrate per discutere di prezzi di vendita di carburante da ENI a SARAS. Cfr. doc. 78.91.

a SARAS “grazie all’operato non sollecitato di alcuni clienti in comune con ENI che, al fine di esercitare il proprio potere negoziale sulla Società, hanno comunicato il valore loro applicato dalla stessa ENI”²⁴⁹ senza fornire tuttavia alcuna prova in merito se non un raffronto tra le comunicazioni di ENI ai clienti in comune avvenute per un cliente il 21 dicembre 2022 e per altri 3 clienti in comune il 22 dicembre 2022.

227. Rileva, infine, una mail del *Head of Retail & Wholesale Italy* del 24 marzo 2023 in cui si chiede di preparare il prezzo per la componente bio e si legge: “Ciao, sulla base di:

nuovi obblighi da decreto per i bio convenzionali

del bio premio del Market Leader

del costo cic per gli obblighi benzina

del costo HVO per l’obbligo di immissione in consumo in purezza

delle assunzioni sui bio avanzati da GSE

per cortesia predisponete la richiesta per il 2Q.

Lunedì vediamo insieme ...”²⁵⁰. In risposta si legge: “Ciao, in allegato ho preparato un modellino per il calcolo del TP Bio per il 2Q.

Considerando il nuovo decreto e le formule che contiene per il calcolo dell’obbligo, nell’ipotesi che:

1) CIC benzina = [omissis] come prezzo di ENI nel 1Q

2) CIC di bio in purezza= [omissis] come nel 1Q, per avere [omissis] €/mc di costo verso 58 di Eni

3) facendo delle ipotesi sul mix carburanti che però devo ancora concordare

L’Euro/CIC che ER dovrebbe pagare ... non dovrebbe essere maggiore di [omissis] €/cic”²⁵¹.

228. Si segnala, infine, un file excel dal titolo “Bio Premio-Tabello storico” che riporta i premi bio applicati da ENI dal 2014 al 2021²⁵². In merito a tale documento, SARAS sostiene che in realtà si tratterebbe dei premi applicati da SARAS ad ENI²⁵³.

229. Di Seguito vengono indicate, ove disponibili, le date delle comunicazioni e di decorrenza degli aumenti di SARAS confrontate con le date degli annunci di ENI, nonché delle comunicazioni di ENI a SARAS in occasione delle compravendite reciproche di carburante.

Tabella 21 - Confronto date comunicazione e decorrenza SARAS con annunci pubblici e privati di ENI²⁵⁴

	1Q 2020	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2020	gen-21	feb/mar 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023
Articoli Staffetta	03/01/2020	02/04/2020	18/06/2020	24/09/2020	29/12/2020	27/01/2021		23/06/2021	22/09/2021	15/12/2021				30/12/2022		30/06/2023
Comunicazione ENI a SARAS	13-dic	17-mar	15-giu	23-set	15-dic	20-gen	19-mar	15-giu	16-set	13-dic	17-mar	13-giu	-	-	-	-
Comunicazione SARAS a clienti EXTRARETE	≥8-gen≤30-gen	26-mar	-	≥1-ott≤6-ott	≥5-gen≤3-feb	≥5-gen≤3-feb	-	17-giu	22-set	≥13-dic≤18-gen	-	-	23/26 sett	≥17-gen≤3-apr	-	≥28-giu≤4-lug
Decorrenza clienti EXTRARETE	01-gen	01-apr	-	01-ott	01-gen	01-feb	-	01-lug	01-ott	01-gen	01-gen/01-mag	01-gen/01-lug	01-ott	01-gen	01-apr	01-lug

Nota: Evidenziate in verde chiaro le celle quando le comunicazioni di SARAS ai propri clienti sono coeve o successive agli articoli pubblicati in Staffetta e in verde scuro quando sono coeve o successive alle comunicazioni private da ENI ad SARAS

In grassetto le date di decorrenza precedenti rispetto alle date di comunicazione (applicazione retroattiva della tariffa bio).

Fonte: Comunicazioni ENI a SARAS, Presentazione allegata al verbale di audizione, doc. 298

Comunicazioni SARAS ai clienti Extrarete, doc. e doc. 319

230. Come si nota dalla tabella, su un totale di 11 occasioni in cui SARAS ha comunicato ai propri clienti extrarete una variazione della componente bio, solo in 1 occasione le comunicazioni sono risultate in parte precedenti rispetto alle pubblicazioni degli articoli in Staffetta. Guardando alle date di decorrenza, risultano 7 occasioni su un totale di 14 date di decorrenza (50%), in cui gli aumenti per alcuni clienti hanno applicazione retroattiva.

²⁴⁹ Cfr. doc. 714

²⁵⁰ Cfr. doc. 78.93, 78.94 e 78.95.

²⁵¹ Cfr. doc. 78.93, 78.94 e 78.95.

²⁵² Cfr. doc. 78.101.

²⁵³ Cfr. doc. 714.

²⁵⁴ Si noti che è stata modificata la tabella in base a quanto riportato nel §203 della memoria di Saras e di quanto depositato nell’Allegato 1 alla stessa (cfr. doc. 714 Allegato 1).

c. *Il programma di compliance*

231. In data 19 gennaio 2024, SARAS ha trasmesso la relazione illustrativa dello specifico programma di *compliance antitrust* adottato dal proprio Gruppo²⁵⁵. Tale relazione descrive gli elementi costitutivi del programma, nonché le concrete iniziative poste in essere dal Gruppo SARAS per l'effettiva ed efficace implementazione dello stesso. *[omissis]*.

232. *[omissis]*.

233. *[omissis]*.

234. *[omissis]*.

2.4.6 TAMOIL

235. TAMOIL, nella risposta alla richiesta di informazioni, ha precisato di aver fornito esclusivamente i dati relativi *“ai clienti per i quali era prevista la formula Platt's più o Platt's related, i cui accordi prevedevano l'adeguamento del prezzo della componente di costo legata al bio, mentre non sono stati presi in considerazione i clienti per i quali l'adeguamento della componente di costo legata al bio non era prevista (esempio: vendite spot extra-rete o vendite ai gestori degli impianti codo – ovvero impianti di proprietà con gestore terzo – con formula prezzo: prezzo consigliato meno margine gestore)”*²⁵⁶.

a. *Il 2020*

236. In base ai dati forniti si osserva che, nel 1Q 2020, la società ha applicato rispettivamente al 64% dei clienti extra-rete e all'88% dei clienti rete una componente bio pari a 26 €/mc²⁵⁷. In merito a tale valore, nella memoria difensiva TAMOIL ha affermato che tale aumento corrisponde esattamente *“all'aumento del costo del prodotto e al contemporaneo incremento dell'obbligo bio scattato da gennaio 2020”*²⁵⁸, senza fornire al riguardo alcun elemento probatorio. La società ha tendenzialmente mantenuto fermo il prezzo anche per il 2Q 2020 – infatti, nel 2Q 2020 il valore di 26 €/mc è stato applicato all'incirca al 90% dei clienti rete mentre un valore compreso tra 25 e 28 €/mc è stato applicato all'incirca al 70% dei clienti extra-rete – riportando poi la componente bio al livello di ENI nel 3Q. In corrispondenza di tale trimestre, infatti, nel canale extra-rete la Società ha applicato al 54% dei clienti un valore della componente bio pari a 35 €/mc e nel canale rete tale medesimo valore è stato applicato al 94% dei clienti rete, in linea con il valore annunciato da ENI. Nel 4Q TAMOIL, per il comparto rete, ha mantenuto il prezzo fermo, infatti il valore di 35 €/mc è stato praticato all'81% dei clienti, fino a riallinearsi a ENI a gennaio 2021 (valore di 42 €/mc per l'87% dei clienti, in linea con il prezzo annunciato da ENI nello stesso periodo). Nel comparto extra-rete, invece, TAMOIL si è allineata al prezzo di ENI per il 43% dei clienti. Con riferimento a questo periodo temporale (2020) deve tuttavia osservarsi che, dall'analisi dei contratti e delle comunicazioni fornite da TAMOIL e reperite in ispezione, è emerso che le pattuizioni, sia rete che extra-rete, prevedevano spesso un tetto massimo della componente bio²⁵⁹, un prezzo fisso della componente bio²⁶⁰ o un conguaglio a fine anno²⁶¹. Si tratta di elementi che hanno ostacolato il pieno e totale allineamento che si osserva invece nei periodi successivi.

237. Si noti inoltre che, per il comparto rete, si assiste nel corso del 2020 a un significativo incremento dei valori modali, ossia della percentuale di clienti a cui viene praticata la stessa tariffa di ENI, rispetto al 2019: si passa infatti da una componente bio pari a 18,5 €/mc (diversa da quella applicata da ENI ai suoi clienti) applicata al 40-

²⁵⁵ Cfr. doc. 218 e 219.

²⁵⁶ Cfr. doc. **254**.

²⁵⁷ Cfr. su questo periodo doc. **63.03**.

²⁵⁸ Cfr. doc. **702**

²⁵⁹ Cfr. ad esempio contratto del cliente, *[omissis]* Cfr.doc. **260** e doc. **63.71** e **63.90**.

²⁶⁰ Cfr. ad es. contratto *[omissis]* o contratto *[omissis]* Cfr.doc. **260**.

²⁶¹ Cfr. ad esempio contratto *[omissis]*, contratto *[omissis]*, Contratto *[omissis]*. Cfr.doc. **260**.

50% dei clienti nel 2019 a una componente bio perfettamente allineata ai valori annunciati da ENI per il primo e il terzo trimestre del 2020 applicata ad almeno l'80% dei clienti.

238. Rilevano, inoltre, alcune lettere di comunicazione degli aumenti relativi al 3Q 2020 in cui TAMOIL scrive ai propri clienti: *“la società ENI s.p.a. ci ha comunicato che il costo della suddetta componente Bio per il 3° quadrimestre 2020 è pari a euro/mc 35,00. Considerato che la valorizzazione della stessa si finì della determinazione del prezzo di cessione dei carburanti previsto negli accordi inter partes è attualmente pari a euro/mc 26,00, vi comunichiamo che a decorrere dalla data del 27 luglio 2020 il “PREMIO” attualmente previsto in ogni accordo di somministrazione sottoscritto per le Asd sopra indicate verrà aumentato, conformemente alla vigente normativa ed al regolamento contrattuale, dell'importo di Euro/metrocubo 9,00 (nove/00) per i prodotti benzina e gasolio”*²⁶². Di analogo tenore alcune lettere di aumenti relativi al 4Q 2020 in cui si legge, con riferimento all'aumento della componente bio: *“tale valore variabile della componente vegetale ... verrà fissato trimestralmente a partire dal 1° gennaio 2021, in aumento o decremento, sulla base dei reali costi del componente vegetale che TAMOIL sosterrà e che documenterà a richiesta di [omissis] (quotazione ENI)...”*²⁶³.

In merito a tali comunicazioni TAMOIL ha confermato che *“episodicamente, per giustificare il consistente aumento della valorizzazione della componente bio, ed esclusivamente nel secondo semestre del 2020 i commerciali di Tamoil hanno effettivamente fatto riferimento a benchmark quali le tariffe di mercato o alla tariffa ENI, come riportato in alcuni documenti a cui si riferiscono le CRI... Si era pensato che fosse stato così più agevole giustificare un aumento particolarmente consistente del prezzo del prodotto Bio, derivante da un altrettanto repentino aumento del costo del prodotto”*²⁶⁴.

b. *Il 2021 e il 2022*

239. Negli anni 2021 e 2022 è facile osservare, invece, un perfetto allineamento. Infatti, per quanto riguarda il canale rete, si osservano valori modali perfettamente allineati al prezzo annunciato da ENI per tutto l'anno 2021, con frequenze percentuali comprese tra l'82% e l'88% per i primi nove mesi dell'anno e una frequenza del 70% nel 4Q 2021. Nei primi tre trimestri del 2022 TAMOIL applica a più dell'80% dei clienti rete una componente bio pari a 55 €/mc, valore perfettamente allineato a quello annunciato da ENI. Nella rete l'unico trimestre in cui si registra una differenza tra i prezzi della componente bio di TAMOIL e di ENI è il 4Q 2022, in cui la tariffa bio viene mantenuta a 55 €/mc per il 62% dei clienti.

Nel comparto extra-rete, a gennaio 2021 TAMOIL applica al 64% dei clienti lo stesso valore di ENI (42 €/mc), a febbraio 2021, in concomitanza con l'entrata in vigore dei nuovi obblighi normativi, la componente bio viene portata a 45 €/mc per il 57% e viene mantenuta su tale valore anche nel secondo trimestre dell'anno (quando la tariffa bio è pari a 45 €/mc per il 64% dei clienti). Anche nel 3Q e 4Q 2021 il valore modale di TAMOIL per i clienti extra-rete è allineato con la tariffa di ENI, con una frequenza percentuale pari al 75% per entrambi i trimestri. Nei primi tre trimestri del 2022, il 100% dei clienti extra-rete si vedono applicata una componente bio pari a 55 €/mc, valore perfettamente allineato a quello di ENI e, infine, nel 4Q 2022 la tariffa bio in tale canale viene diminuita a 53 €/mc, al pari di quanto fatto da ENI, per il 78% dei clienti.

240. Con riferimento al 2021, rilevano una serie di mail interne del 20 gennaio 2021 in cui si legge: *“Due info:*

1. *Relativamente a KPI il +44 sul bio non lo sta ancora applicando sul mercato extra-rete.*
2. *Rumors attendibili dicono che ENI dal 1° febbraio passerà a +45. Se sapete qualcosa in proposito, condividiamolo.”*²⁶⁵. In risposta si legge: *“... Quotazione Bio ENI: confermo la bontà dei tuoi contatti, come da mail allegata ci è stata appena notificata la variazione costi attiva da febbraio con cui il costo passa da 42 a 45*

²⁶² Cfr. doc. **63.66, 63.67, 63.77, 63.78, 63.79**. Sul documento **63.67** TAMOIL, in audizione, ha affermato che *“pur non ricordando con precisione i dettagli del rapporto contrattuale con il cliente indicato, è possibile che lo stesso fosse servito da una base ENI, pur essendo al nord e non distante dai depositi TAMOIL”*. Tale circostanza non è mai stata provata.

²⁶³ Cfr. doc. **63.86**.

²⁶⁴ Cfr. doc. **702**.

²⁶⁵ Cfr. doc. **63.05**.

€/mc”²⁶⁶. Si segnalano, inoltre, una serie di documenti in cui, a fianco del costo della componente bio, viene riportato il premio bio di ENI²⁶⁷, come nell’esempio che segue.

Figura 9 Premio bio Tamoil-Eni

MESE	PREMIO BIO TRADIZIONALE DIESEL EUR/MC	PREMIO BIO TRADIZIONALE RETAIL MIX EUR/MC	PREMIO BIO AVANZATO (**) EUR/MC		PREMIO BIO VENDITE DIESEL EUR/MC	PREMIO BIO VENDITE RETAIL MIX EUR/MC	PREMIO BIO ENI EUR/MC
GEN	<i>Omissis</i>						55,0 €
FEB							55,0 €
MAR							55,0 €
APR							55,0 €
MAG							55,0 €
GIU							55,0 €
LUG							55,0 €
AGO							55,0 €
SET							55,0 €

Ad oggi non abbiamo conferme dalle altre oil companies, ma sembrerebbe che rimangano agli stessi livelli del Q2.

Fonte: doc. 63.11

241. In merito alla rilevanza degli annunci di ENI si segnala una mail interna scritta dal Retail Manager del 15 dicembre 2021 che allega l’articolo di Staffetta, in cui si legge: “E’ stato pubblicato sulla stampa di settore, che allego, il nuovo premio bio industry del 1Q 2022 E’ fissato a 55 eur/MC. Il testo della lettera è pronto. Si può procedere all’invio delle comunicazioni”²⁶⁸. Da tale documento emerge con chiarezza che TAMOIL ha aspettato l’atteso e consueto annuncio di ENI prima di comunicare il proprio prezzo ai clienti. In merito a tale documento, in audizione TAMOIL ha affermato che “dal momento che anche i clienti potevano leggere Staffetta e confrontare il nostro prezzo con quello applicato da ENI, nella mail contestata, si è ritenuto di attendere l’annuncio per comunicare l’aumento di prezzo di TAMOIL ed evitare possibili contestazioni. In ogni caso, in relazione al documento mostrato, si precisa che anche in quell’occasione TAMOIL (come comprovato per tabulas) aveva già deciso che prezzo effettuare”²⁶⁹.

c. Il 2023

242. Il perfetto allineamento sembra interrompersi nel 2023, periodo in cui TAMOIL applica prezzi più alti di ENI. Infatti, nel primo e nel secondo trimestre del 2023 il valore modale osservato nel canale extra-rete è pari a 60 €/mc con una frequenza percentuale all’incirca del 50% mentre nel canale rete il valore della componente bio si attesta su 62 €/mc per il 60% dei clienti. Nel 3Q 2023 TAMOIL applica un premio bio pari a 58 €/mc al 51% dei clienti rete e un valore compreso tra 56 €/mc e 58 €/mc al 52% dei clienti extra-rete, a fronte di una tariffa bio di 54 €/mc applicata da ENI.

243. Rileva, al riguardo, una chat Teams del 23 dicembre 2022 in cui, in relazione ai prezzi per la componente bio previsti per il 2023, si legge: “Bio: girano numeri informali: ENI dovrebbe uscire a 58”²⁷⁰ e “bene, per noi è

²⁶⁶ Cfr. doc. 63.05. Cfr. Anche 63.04.

²⁶⁷ Cfr. doc. da 63.06 a 63.13.

²⁶⁸ Cfr. doc. 63.890.

²⁶⁹ Cfr. doc. 290.

²⁷⁰ Cfr. doc. 63.1478.

importante il Bio, se escono a 58 e i nostri costi sono 60 dovremmo provare a uscire a 60 e poi gestire i clienti one to one”²⁷¹.

244. Di seguito vengono indicate, ove disponibili, le date delle comunicazioni e di decorrenza degli aumenti di TAMOIL confrontate con le date degli annunci di ENI, nonché delle comunicazioni di ENI a TAMOIL in occasione delle compravendite reciproche di carburante.

Tabella 22 - Confronto date comunicazione e decorrenza TAMOIL con annunci pubblici e privati di ENI

	1Q 2020	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2020	gen-21	feb/mar 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023
Articoli Staffetta	03/01/2020	02/04/2020	18/06/2020	24/09/2020	29/12/2020	27/01/2021		23/06/2021	22/09/2021	15/12/2021				30/12/2022		30/06/2023
Comunicazione ENI a TAMOIL	13-dic	16-mar	15-giu	23-set	15-dic	20-gen	19-mar	15-giu	16-set	13-dic	16-mar	13-giu	16-set	22-dic	22-mar	23-giu
Comunicazione TAMOIL a clienti RETE	≥8-gen ≤6-mag	-	≥25-giu ≤15-set	-	≥21-dic ≤29-dic	≥27-gen ≤9-feb	-	≥21-giu ≤01-lug	≥24-set ≤7-ott	≥21-dic ≤10-gen	-	-	-	≥22-dic ≤29-dic	-	04-lug/07-lug
Decorrenza clienti RETE	01-gen/03-mar	-	01-lug/14-set	-	01-gen	01-feb	-	01-lug	01-ott	01-gen	-	-	-	01-gen	-	01-gen/01-lug
Comunicazione TAMOIL a clienti EXTRARETE	10-dic/2-mar	-	≥30-giu ≤2-set	01-ott/27-ott	≥21-dic ≤29-dic	≥27-gen ≤9-feb	25-mar	≥24-giu ≤09-ago	≥24-set ≤29-sett	≥21-dic ≤29-dic	-	-	21-sett/05-ott	≥28-dic ≤30-dic	-	04-lug/25-lug
Decorrenza clienti EXTRARETE	01-gen/03-mar	-	01-lug/14-set	01-ott	01-gen	01-feb	01-mag	01-lug/11-ago	01-ott	01-gen/01-feb	02-mar/01-apr	05-ago	01-ott/01-nov	01-gen/01-feb	-	01-lug/01-ago

Nota: Evidenziate in verde chiaro le celle quando la maggior parte delle comunicazioni di TAMOIL ai propri clienti sono successive agli articoli pubblicati in Staffetta e in verde scuro quando sono coeve o successive alle comunicazioni private da ENI a TAMOIL.

In grassetto le date di decorrenza precedenti rispetto alle date di comunicazione (applicazione retroattiva della tariffa bio).

Fonte: Comunicazioni ENI a TAMOIL, Presentazione allegata al verbale di audizione, doc. 298

Comunicazioni TAMOIL ai clienti Rete, doc. 254, 255 e doc. 314

Comunicazioni TAMOIL ai clienti Extrarete, doc. 254, 255 e doc. 314

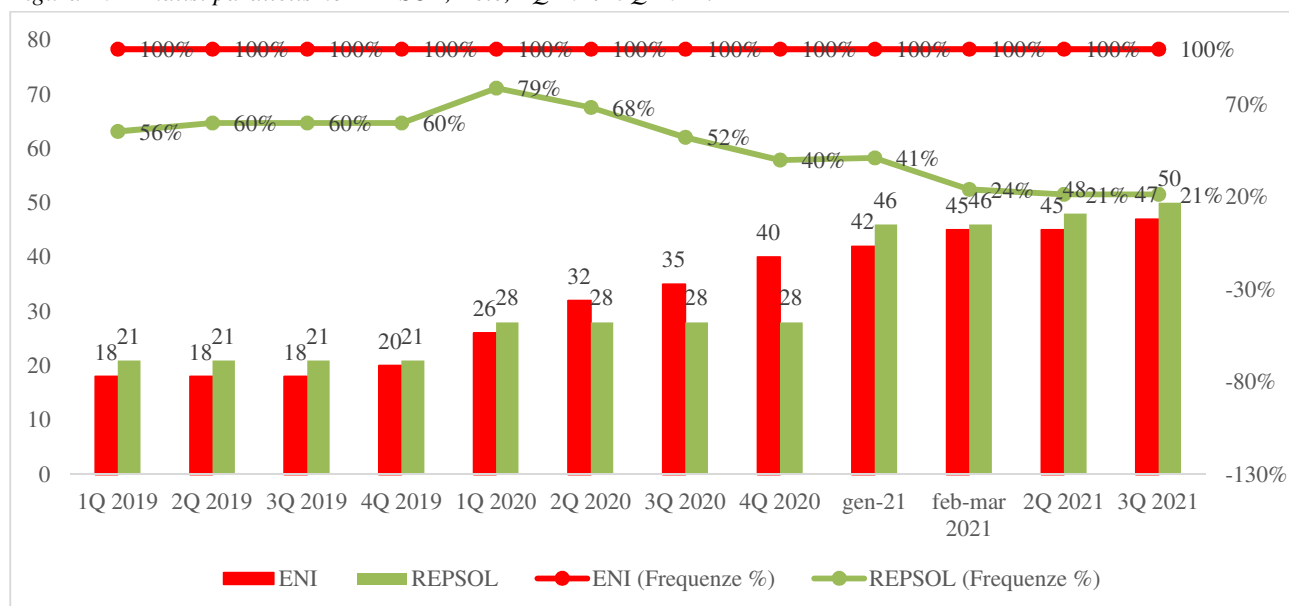
245. Come si nota dalla tabella, su un totale di 22 occasioni in cui TAMOIL ha comunicato ai propri clienti rete ed extra-rete una variazione della componente bio, solo in 1 occasione le comunicazioni sono risultate in parte precedenti rispetto alle pubblicazioni degli articoli in Staffetta o alle comunicazioni private di ENI a TAMOIL. Guardando alle date di decorrenza, nel canale rete ci sono 6 occasioni su un totale di 9 date di decorrenza (66%), in cui gli aumenti per alcuni clienti hanno applicazione retroattiva. Allo stesso modo, nel canale extra-rete si rilevano 4 occasioni su un totale di 14 (29%) in cui la data di decorrenza è precedente rispetto alla data di comunicazione per alcuni clienti.

1.1.1 REPSOL

246. Con riferimento a REPSOL, come anticipato, non sono stati rinvenuti elementi che possano confermare un possibile coinvolgimento della società che si ricorda, a partire dal 30 settembre 2021 è stata acquisita da TAMOIL. Le analisi, basate sui dati a disposizione di TAMOIL e forniti da quest'ultima società, non hanno restituito evidenze sull'esistenza di un parallelismo nei prezzi praticati rispetto a quelli di ENI. Si premette che i dati trasmessi da TAMOIL per il comparto extra-rete e per alcuni clienti del comparto rete di REPSOL sono esclusivamente stimati e, non essendo stato possibile confrontarli con ulteriori elementi (comunicazioni, elementi ispettivi etc.), anche alla luce del fatto che non è disponibile il metodo matematico impiegato per il calcolo di tale componente stimata, si ritiene che gli stessi non siano utilizzabili. Per tale ragione sono stati esclusi dalle analisi di seguito riportate tali dati non accompagnati dalle relative comunicazioni e per i quali non è possibile verificare la relativa applicazione. I dati, inoltre, sono disponibili solo fino al 3Q 2021.

²⁷¹ Cfr. doc. **63.1478**.

Figura 10– Analisi parallelismo REPSOL, Rete, 1Q 2019-3Q 2021.



Fonte: elaborazioni su dati forniti dalla parte, doc. 254.

247. Come si nota dal grafico, REPSOL non si è mai allineata ai valori praticati da ENI nel comparto rete per tutto il periodo di interesse, ovvero dal 1Q 2020, quando la Parte non ha applicato il valore di 26 €/mc che invece è stato applicato alla maggioranza dei clienti da tutte le altre Parti del procedimento, e fino al 3Q 2021. Più in dettaglio, REPSOL ha applicato per tutto il 2020 a più del 50% dei propri clienti rete un valore della componente bio pari a 28 €/mc. Nei primi tre trimestri del 2021 si è osservato un valore modale sensibilmente più elevato di quello annunciato da ENI, pari a 46 €/mc per il 41% dei clienti a gennaio e al 24% dei clienti nel bimestre febbraio-marzo, pari a 48 €/mc e 50 €/mc per il 22% dei clienti rispettivamente nel 2Q e nel 3Q del 2021. Nel comparto extra-rete, invece, come si è detto, i dati disponibili non consentono di verificare l'effettivo allineamento al valore praticato da ENI.

1.1.2 IPLOM

248. IPLOM, nella risposta alla richiesta di informazioni²⁷², ha chiarito la propria attività precisando di gestire una raffineria sita in comune di Busalla (GE) che produce prodotti petroliferi di cui la maggior parte Gasolio e altri derivati, ma non benzina. Circa il 50% del gasolio viene venduto dalla società ad altre società petrolifere, tramite oleodotto, quindi senza che si realizzino le condizioni per la c.d. "immissione in consumo" che genera, oltre agli obblighi di pagamento dell'accisa, anche gli oneri bio. Il restante quantitativo viene smerciato per metà mediante vendite a società controllate (Centro Calor s.r.l. e Restiani S.r.l.) e a terzi. Il fatto che IPLOM non immetta in consumo benzina riduce l'onere bio a suo carico e *[omissis]*. Il particolare business di IPLOM, inoltre, non prevede l'indicazione separata del costo della componente bio. La società ha infatti dovuto strutturare condizioni di vendita flessibili e rapidamente aggiornabili, per poter alienare in modo efficiente e costante tutta la produzione di raffineria senza accumulare eccedenze di inventario.

249. IPLOM, su espressa richiesta, ha fornito le comunicazioni alla clientela relative alle offerte a revoca per gli anni 2022-2024. Dall'analisi delle stesse non si è riscontrato alcun riferimento alla necessità di aumentare o diminuire i prezzi in relazione all'aumento o diminuzione dei costi sulla materia prima bio²⁷³.

²⁷² Cfr. doc. 239.

²⁷³ Cfr. doc. 315 e 333.

250. Con riferimento ai documenti reperiti in ispezione, si segnalano i seguenti. In primo luogo, si segnala la mail interna in cui si inoltra un articolo di Staffetta del 2 aprile 2020 che dà conto degli aumenti di tutti gli operatori e si commenta *“In linea con quanto avevamo acquisito da informazioni non sollecitate (citano anche noi ...)”*²⁷⁴. In secondo luogo, merita menzione la mail del 28 gennaio 2021 in cui un dirigente della Società inoltra all’Amministratore delegato l’articolo di Staffetta che dà conto dell’aumento delle compagnie petrolifere a seguito dell’aumento di ENI (annunciato su Staffetta il giorno precedente) e riceve in risposta da quest’ultimo: *“E iplom non comunica?”*²⁷⁵. In merito a tali documenti, in audizione Iplom ha osservato che *“[l’autore delle mail n.d.r.] si occupava all’epoca delle vendite via oleodotto ed era del tutto estraneo alla Direzione Commerciale e che, quindi, si è trattato probabilmente solo di una domanda fatta internamente per capire il contesto di mercato”*.²⁷⁶

251. In senso analogo si segnalano mail (probabilmente di risposta alla precedente) in cui il medesimo dirigente scrive ai suoi collaboratori *“aspettiamo a comunicare”*²⁷⁷ e mail del 1° luglio 2021 in cui si invia internamente un altro articolo di Staffetta che informa che, a seguito dei rialzi praticati da ENI, altre compagnie come KUWAIT, SARAS, IP e REPSOL avrebbero aumentato la componente bio, con il seguente commento: *“IP Q8 e SARAS fanno +3. Noi decidiamo lunedì”*²⁷⁸. Anche su queste mail in audizione Iplom ha osservato che *“tali comunicazioni erano rivolte ai venditori suoi collaboratori, e che la logica delle stesse era di aspettare a comunicare eventuali aumenti delle offerte spot o a revoca ai propri clienti, in quanto riteneva fosse preliminarmente necessario testare la reazione dei propri clienti prima di variare i prezzi”*.²⁷⁹

1.2 I rapporti strettamente interconnessi (scambi di carburante)

252. La valutazione delle condotte delle Parti deve necessariamente tenere conto delle peculiarità dei rapporti tra tali attori della filiera del settore petrolifero. L’approvvigionamento di carburanti per le Parti è assicurato dalle medesime società che utilizzano basi di carico (depositi fiscali e/o commerciali e raffinerie), in parte proprietari e in parte di terzi, per rifornire gli impianti²⁸⁰. Per minimizzare i costi di trasporto, pertanto, le Parti utilizzano anche basi di terzi. L’accesso alle risorse logistiche anche di altri risulta, infatti, fondamentale per la vendita all’ingrosso e l’approvvigionamento degli impianti²⁸¹. I rapporti sopra descritti sono esemplificati nello schema seguente. Il livello a monte degli scambi tra concorrenti viene di regola definito come livello “supply”.

²⁷⁴ Cfr. doc. Iplom n. **59.10170**.

²⁷⁵ Cfr. doc. **59.10185** e **59.10193**. Analogamente cfr. doc. **59.10170**, **59.10172**, **59.10177**, **59.10188** (Iplom) e in generale su inoltri di articoli di staffetta da doc. **59.10193** a **59.10202** (Iplom).

²⁷⁶ Cfr. doc. **297**.

²⁷⁷ Cfr. doc. **59.10193** (Iplom).

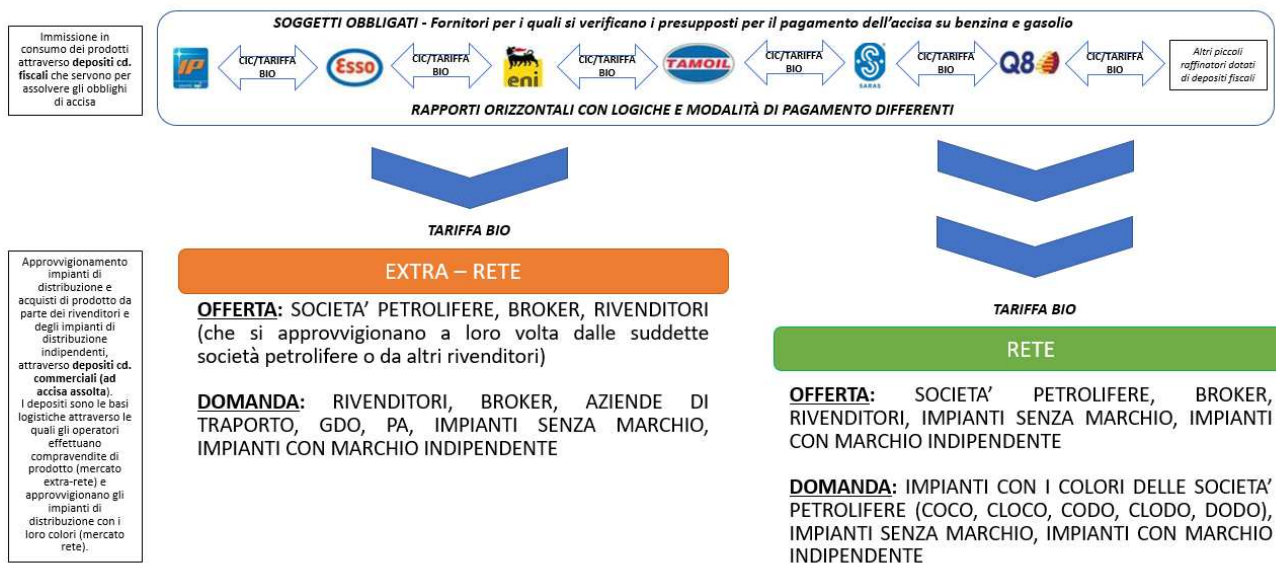
²⁷⁸ Cfr. doc. **59.10197** (Iplom).

²⁷⁹ Cfr. doc. **297**.

²⁸⁰ Al riguardo, l’indagine conoscitiva evidenzia che le fasi della distribuzione coprono le attività che dai depositi primari, nei quali vengono stoccati i carburanti provenienti dalle raffinerie, assicurano il rifornimento degli impianti di distribuzione dislocati sulla rete stradale e autostradale. Lo stoccaggio di carburanti avviene in due fasi della distribuzione: una prima volta con l’immissione in consumo dei prodotti, attraverso depositi cd. fiscali che servono all’assolvimento degli obblighi di accisa; successivamente, in funzione dell’approvvigionamento degli impianti di distribuzione e degli acquisti di prodotto da parte dei rivenditori e degli impianti di distribuzione indipendenti, attraverso depositi cd. commerciali (ad accisa assolta).

²⁸¹ Cfr. sul punto anche audizione ENI, doc. **298**.

Figura 11 - Rapporti tra le Parti a livello logistico e confronto con i mercati a valle della distribuzione in rete ed extra-rete



253. Le Parti sono dunque strettamente interconnesse in considerazione dell'accesso alle risorse logistiche reciproche. L'analisi che si farà di seguito rileva sotto due profili: i) la valutazione degli scambi di informazioni sul prezzo della componente bio tra le parti nell'ambito di tale tipologia di rapporti e ii) il valore del carburante scambiato tra le parti e la sua possibilità di incidere sulle decisioni delle singole imprese in materia di prezzo.

254. Con riferimento al primo punto, la necessità di stabilire reciprocamente le modalità di assolvimento dell'onere bio rappresenta una spiegazione della presenza nei documenti ispettivi di comunicazioni tra le Parti sull'aggiornamento trimestrale dei premi biocarburanti. Deve fin da subito sottolinearsi, tuttavia, che le dinamiche alla base delle reciproche negoziazioni sull'adeguamento dei premi bio sono diverse da quelle di ognuna delle Parti con i rispettivi clienti del mercato rete o extra-rete. Sul punto, fatta eccezione per ENI che ha dichiarato di applicare una tariffa unica uguale per tutti (concorrenti e clienti), tutte le parti hanno riconosciuto la particolarità delle negoziazioni tra concorrenti e, dagli elementi gli atti, è emersa l'applicazione di condizioni di vendita della componente bio distinte tra concorrenti e clienti²⁸².

255. Infatti, i premi biocarburante negoziati trimestralmente tra le Parti sono spesso non allineati tra le compagnie e non coincidenti con i premi praticati ai clienti *wholesale* (rete o extra-rete) o ai propri retisti. Per la verità tale distinzione risulta presente, almeno in parte, anche nei rapporti di ENI antecedenti al 2020²⁸³.

²⁸² Cfr. per ESSO doc. 325 "anche se il costo della componente bio era lo stesso per le Parti e per i clienti Rete/Extra-Rete, il meccanismo di contrattazione del valore della componente bio tra le Parti non era sovrapponibile con il meccanismo di negoziazione del valore della componente bio con i clienti Rete/Extra-Rete". Per TAMOIL cfr. doc. 280 "TAMOIL pratica prezzi differenti sia tra concorrente e concorrente, sia tra clienti wholesale o retisti, sulla base di ragioni commerciali". Per KUWAIT cfr. doc. 294 "Con particolare riferimento al canale supply [...] rimarca, quindi, il fatto che le logiche sottese a questo tipo di negoziazioni sono completamente differenti rispetto a quelle che regolano i rapporti nei comparti extra-rete e rete". Per IP cfr. doc. 342 "il meccanismo di contrattazione del valore della componente bio tra le Parti non è sovrapponibile ed è basato su logiche industriali, completamente diverse rispetto alle dinamiche commerciali sottostanti l'individuazione del valore della componente bio da applicare ai clienti Rete/Extra-Rete". Per SARAS cfr. doc. 324 "il valore della componente bio applicato alle oil company è differenziato [omissis]". Per Retitalia cfr. doc. 371 bis "le logiche sottostanti le permutazioni sono completamente differenti e non assimilabili, essendo necessario un apparato industriale che consenta l'approvvigionamento, lo stoccaggio di carburante e anche la miscelazione dei biocarburanti per operare a monte nel mercato delle permutazioni, dove la Società allo stato attuale non opera".

²⁸³ Nel quarto trimestre 2019, infatti, ENI applicava ai propri clienti una tariffa pari a 18 €/mc mentre ai concorrenti applicava una tariffa pari a 20 €/mc.

256. Ciò in quanto i contratti stipulati tra concorrenti prevedono, di regola la possibilità di scegliere se pagare l'onere bio in valore o se trasferire CIC²⁸⁴285.

257. Nell'ambito delle negoziazioni trimestrali ai fini della rivalutazione degli oneri di biomiscelazione, pertanto, le Parti si effettuano reciprocamente proposte di aggiornamento del biopremio modulate a seconda dell'aspettativa reciproca sulla capacità di assolvere gli obblighi di immissione in consumo e della propria situazione sull'ottemperanza agli obblighi²⁸⁶.

258. A differenza dei clienti delle Parti, inoltre, le comunicazioni reciproche sull'aggiornamento dei premi contengono di frequente una clausola che consente alle Parti di impiegare la c.d. "opzione scambio Certificati" attivabile a seconda della posizione da "venditore netto" o "compratore netto" di ognuna delle Parti, modificandone pertanto gli incentivi e il comportamento sul mercato²⁸⁷. Per questo le compagnie devono anche considerare, ai fini della copertura degli obblighi, la presenza di c.d. "sbilanci di compravendita" con le altre²⁸⁸. Alcuni documenti, infatti, danno conto di proposte di revisione dei biopremi talvolta artificiosamente elevate per spingere il compratore, nel caso in cui il venditore preveda la necessità di CIC aggiuntivi nel corso dell'anno per assolvere al proprio obbligo, a rifiutare la tariffa bio proposta e pertanto a cedere CIC²⁸⁹.

259. Più in dettaglio, i contratti tra le Parti riportano nella quasi totalità dei casi la possibilità per il Compratore di accettare il premio aggiuntivo a copertura degli oneri di miscelazione di biocarburanti, oppure scegliere se assolvere l'obbligo cedendo un numero di CIC corrispondente ai volumi oggetto del contratto. In alcuni casi è prevista la possibilità di non accettare la tariffa biocarburanti proposta assolvendo all'obbligo tramite la cessione di certificati, ma anche di non accettare né il premio bio né lo scambio di certificati (SARAS)²⁹⁰.

260. Più in generale nei contratti con i competitor il prezzo bio è soggetto a contrattazione tra le Parti. Al contrario, nei contratti delle Parti con i propri retisti o con i clienti *wholesale* rete ed extra-rete sono presenti clausole generiche che prevedono un premio biocarburanti e danno conto della possibile rivalutazione trimestrale dello stesso in considerazione della variazione dei costi per l'adempimento ai mandati, sulla base di meccanismi di adeguamento spesso automatici che non richiedono l'esplicita accettazione da parte del cliente. Ad esempio nei contratti di ENI si legge: "... [omissis]"²⁹¹ [enfasi aggiunta].

261. Al riguardo, in una mail interna a IP del 19 febbraio 2019, si dà conto della volontà della parte di modificare le clausole con i propri clienti che prevedevano una formale condivisione ed accettazione dalle controparti degli aumenti in materia di biocarburanti (così come avviene tuttora per i "clienti-concorrenti"), allo scopo di optare per un meccanismo di applicazione unilaterale dei costi in materia di biocarburanti da parte dell'azienda²⁹².

²⁸⁴ Sono agli atti tutti i contratti che disciplinano i rapporti tra i concorrenti. Cfr. doc. **239** (IPlom); **240** (IP); **241** (ENI); **250 - 251** (KUWAIT); **253** (SARAS); **260** (TAMOIL e Repsol); **263** (ESSO).

²⁸⁵ Si vedano, a titolo esemplificativo, la presentazione KUWAIT di cui al doc. **45.21** (Quaser Lucca), in cui è riportata nella slide 9 una ricostruzione dell'assolvimento degli obblighi dei competitor a confronto con la loro capacità di miscelazione e il documento ESSO doc. **49.402**.

²⁸⁶ Si riportano di seguito altri documenti ispettivi che lasciano propendere per la presenza di fattori che incidono sulle decisioni di prezzo in merito ai biopremi che rendono i rapporti tra le parti diversi e separati rispetto ai rapporti delle parti con i soggetti attivi sui mercati rete ed extra-rete. Cfr. ad esempio KUWAIT docs. n. **71.3289**, **71.470**.

Infine, si segnala il doc. **36.9** di Quaser Napoli, in cui a seguito della pubblicazione in Staffetta Quotidiana di uno degli articoli che danno conto dell'aumento dei costi di biomiscelazione per ENI, viene commentato internamente "*la mossa di ENI può avere una logica supply per non andare corti di certificati bio negli scambi non bilanciati ma anche di anticipare sul mercato una tendenza dato il contesto attuale che vede valori biofee in crescita. Chiaramente noi sulle basi di scambio pareggeremo questo numero come da standard anche con le altre oil companies verso le quali siamo compratori netti, ma chiaramente è importante fare una survey di mercato per capire dove si posizionerà effettivamente l'onere su rete e direct vs il nostro internal transfer price [omissis] di ottobre. Per info IP ci ha quotato 43 perché ha un corto da coprire ed ESSO unofficial dovrebbe attestarsi a 45*" [enfasi aggiunta].

²⁸⁷ Si vedano, ex multis, i documenti seguenti: doc. **75.75**; doc. KUWAIT n. **71.457**, doc. IPILOM n. **59.10213**.

²⁸⁸ Si veda doc. KUWAIT n. **71.452**, doc. IP n. **75.83**, **75.84**, **75.85**; doc. TAMOIL n. **63.13**.

²⁸⁹ Cfr. ad esempio doc. KUWAIT n. **71.452**.

²⁹⁰ Si veda, ex multis, doc. KUWAIT n. **71.3255**, **71.481** e **71.3359**; doc. IP n. **75.28**.

²⁹¹ Cfr. doc.n. **52.20** (ENI), contratto con [omissis].

²⁹² Doc. IP n. **75.10**

262. Le diverse dinamiche e condizioni legate all'assolvimento degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti, pertanto, rendono i rapporti tra i produttori di carburanti estranei e indipendenti dall'oggetto del procedimento e i prezzi della componente bio che si determinano nelle relazioni bilaterali tra compagnie non sono necessariamente uguali a quelli praticati dalle stesse alla generalità della clientela (anzi sono spesso diversi). E del resto, come emerge dalla tabella seguente, le compagnie, fatta eccezione per ENI, applicano tariffe differenti anche fra loro.

Tabella 23: Valori della componente bio tra compagnie

Vendite--2019--2020

	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	CIC	21	CIC	40	CIC	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	18	18	20	20	26	32	35	40
Tariffa bio (€/mc) vendite	18	18	20	20	26	32	35	40
Tariffa bio (€/mc) vendite	16,3	16,3	17,8	17,8	24	30,5	33,5	38,5
Tariffa bio (€/mc) vendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Tariffa bio (€/mc) vendite	16,5	16,5	18	18	23,5	30	33	37,5
Tariffa bio (€/mc) vendite	NO	NO	NO	NO	23	25	32	36
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	21	20	20	26	32	35	40
Tariffa bio (€/mc) vendite	18,5	18,5	17	17	26	33	34	38,5
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	18	18	17	17	26	32	36	40
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	18	18	20	20	26	32	35	40
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	21	20	20	26	32	35	40
Tariffa bio (€/mc) vendite	18	18	20	20	26	32	35	40
Tariffa bio (€/mc) vendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Tariffa bio (€/mc) vendite	18	18	20	20	26	32	35	40
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	18,5	CIC	CIC	CIC	27	33	36	CIC
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC	CIC	17	17	26	32	36	40
Tariffa bio (€/mc) vendite	18	18	18	18	-	-	-	-
Tariffa bio (€/mc) vendite	18	CIC-18	20	20	26	32	35	40
Tariffa bio (€/mc) vendite	18,5	CIC-18,5	CIC-21	CIC-21	27	33	36	CIC-43
Tariffa bio (€/mc) vendite	CIC-19	CIC-19	CIC-20	20,5	CIC-40	CIC-40	CIC-42	CIC-43,5
Tariffa bio (€/mc) vendite	18,5	18,5	17	17	26	33	34	38,5
Tariffa bio (€/mc) vendite	RIF-16,9	RIF-16,2	18,3	20	30,5	RIF-31,2	33	RIF-38,3

CIC=SCAMBIO CIC ALTERNATIVO ALLA TARIFFA (Tariffa proposta e rifiutata dopo il trattino, ove presente)

NO=TARIFFA BIO NON PREVISTA/NON DISPONIBILE

RIF=TARIFFA BIO RIFIUTATA SENZA VENDITA CIC

NO CON RIVENDITA=TARIFFA BIO RIFIUTATA MA VENDITA DI CIC (NO SCAMBIO)

HP: IN CASO DI VARIAZIONE INTRATRIMESTRALE, SELEZIONATO ULTIMO VALORE APPLICATO NEL TRIMESTRE

Tabella 24 Carburante acquistato da terzi concorrenti rispetto al totale

		ENI	ESSO	IP	SARAS	Q8	Tamoil	IPLOM	REPSOL
2020	Totale carburante acquistato dalle Parti (mc)	omi	omi	omi	omi	omi	omi	omi	omi
	Totale carburante immesso in consumo (mc)								
	Percentuale acquisti su totale immesso in consumo + acquistato da terzi (%)	1-5%	20-25%	15-20%	1-5%	30-35%	20-25%	10-15%	85-90%
	Acquisti carburante da ENI (%)		1-5%	5-10%	1-5%	10-15%	5-10%	inf. 1%	45-50%
	Acquisti carburante da primo fornitore (%)	1-5%	5-10%	5-10%	1-5%	10-15%	5-10%	1-5%	45-50%
2021	Acquisti carburante da altri concorrenti diversi da ENI e primo fornitore (%)	1-5%	5-10%	5-10%	1-5%	20-25%	5-10%	5-10%	40-45%
	Totale carburante acquistato dalle Parti (mc)	omi	omi	omi	omi	omi	omi	omi	omi
	Totale carburante immesso in consumo (mc)								
	Percentuale acquisti su totale immesso in consumo + acquistato da terzi (%)	1-5%	25-30%	15-20%	1-5%	30-35%	20-25%	5-10%	80-85%
	Acquisti carburante da ENI (%)	-	5-10%	1-5%	1-5%	15-20%	5-10%	inf. 1%	45-50%
2022	Acquisti carburante da primo fornitore (%)	1-5%	5-10%	5-10%	1-5%	15-20%	5-10%	5-10%	45-50%
	Acquisti carburante da altri concorrenti diversi da ENI e primo fornitore (%)	1-5%	5-10%	5-10%	inf. 1%	15-20%	10-15%	1-5%	35-40%
	Totale carburante acquistato dalle Parti (mc)	omi	omi	omi	omi	omi	omi	omi	
	Totale carburante immesso in consumo (mc)								
	Percentuale acquisti su totale immesso in consumo + acquistato da terzi (%)	1-5%	20-25%	15-20%	1-5%	30-35%	20-25%	5-10%	
2023	Acquisti carburante da ENI (%)	-	5-10%	5-10%	1-5%	10-15%	1-5%	inf. 1%	
	Acquisti carburante da primo fornitore (%)	1-5%	5-10%	5-10%	1-5%	10-15%	10-15%	5-10%	
	Acquisti carburante da altri concorrenti diversi da ENI e primo fornitore (%)	1-5%	10-15%	1-5%	inf. 1%	15-20%	5-10%	1-5%	
	Totale carburante acquistato dalle Parti (mc)	omi	omi	omi	omi	omi	omi	omi	
	Totale carburante immesso in consumo (mc)								
2023	Percentuale acquisti su totale immesso in consumo + acquistato da terzi (%)	1-5%	20-25%	15-20%	inf. 1%	30-35%	15-20%	10-15%	
	Acquisti carburante da ENI (%)		5-10%	5-10%	inf. 1%	10-15%	1-5%	1-5%	
	Acquisti carburante da primo fornitore (%)	1-5%	5-10%	5-10%	inf. 1%	10-15%	5-10%	5-10%	
	Acquisti carburante da altri concorrenti diversi da ENI e primo fornitore (%)	1-5%	10-15%	1-5%	inf. 1%	15-20%	5-10%	1-5%	

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. 239-247 (IPLOM), doc. 241, 242, 248, 249 (ENI), doc. 240-246 (IP), doc. 252-253 (SARAS) con relative integrazioni doc. 319, 254-255-260 (TAMOIL), doc. 250-251 (KUWAIT), doc. 261-263 (ESSO); doc. 406 (IPLOM), 409 (IP), doc. 410 (SARAS) doc. 411 (ENI), doc. 413 (TAMOIL) doc. 417 (ESSO).

1.3 Le differenze nei costi di approvvigionamento e l'applicazione di un mark-up al costo della componente bio

1.3.1 I costi differenti in merito all'assolvimento dell'onere bio

265. I costi per l'assolvimento dell'onere bio, e quindi per la corrispondente definizione della "componente bio" differiscono da compagnia a compagnia.

In primo luogo si osservano costi delle materie prime e costi dei CIC differenti: i costi di miscelazione differiscono a seconda della possibilità di autoprodurre biocarburante o acquistarlo sul mercato, della tipologia di biocarburante miscelato (FAME, ETBE, MTBE, etc...), nonché a seconda dei costi associati all'acquisto dei CIC, anch'essi differenti per le Parti in quanto oggetto di negoziazioni bilaterali (fatta eccezione per i CIC ceduti dal GSE). Si sono riscontrate, inoltre, possibili differenziazioni dei costi legate all'effettiva capacità di miscelazione (più alta per ENI e via via più bassa per le altre Parti²⁹³), ai diversi effetti finanziari dovuti allo scambio reciproco di CIC, nonché alle differenze nella percentuale di diesel e benzina immesse in consumo che comportano costi differenti. Gli stessi dati forniti dalle compagnie confermano quanto sopra²⁹⁴.

266. Come già rilevato, gli obblighi di immissione al consumo di biocarburanti, gravanti sui fornitori di benzina e gasolio, possono essere ottemperati attraverso la miscelazione, che implica il sostenimento dei costi di acquisto e/o autoproduzione di biocarburanti, oppure attraverso l'acquisto di CIC. Per gli obblighi maturati su depositi/basi terze, gli operatori possono ottemperare tramite il pagamento di una tariffa a copertura degli oneri di miscelazione che sostiene l'operatore che detiene il deposito o attraverso la c.d. *opzione di scambio certificati*.

²⁹³ Cfr. doc. n. 52.39 (ENI).

²⁹⁴ Cfr. doc. doc. 241 (ENI), 240 (IP), 252-253 (SARAS), 239 (IPLOM), 250-251 (KUWAIT), 254-255 (TAMOIL), 263-336 (ESSO).

267. L'analisi dei documenti agli atti mostra che le modalità di ottemperanza agli obblighi di immissione in consumo di biocarburante differiscono tra le Parti e che alle stesse sono associati costi differenti.

Di interesse, al riguardo, un documento²⁹⁵ reperito presso la sede Quaser di Lucca contenente una presentazione di KUWAIT, dove viene riportato che la parte *“per coprire i propri obblighi e impegni può: miscelare del prodotto biocarburante, pagare un bio fee per gli obblighi maturati su basi terze, acquistare dei CIC”*. Dal documento si evince che a tali modalità sono associati costi differenti: *“il piano di supply prevede di massimizzare i volumi sulle nostre basi e sulle basi terze dove è possibile miscelare, riducendo gli sbilanci di permuta”*.

268. Con riferimento alla modalità di assolvimento dell'obbligo tramite miscelazione, si riportano di seguito due differenti documenti di IP e ENI dai quali emergono le diverse modalità di approvvigionamento del biocarburante a cui sono associati, gioco forza, differenti costi.

Ad esempio uno scambio interno a IP sui costi associati all'acquisto di biocarburanti e di autoproduzione degli stessi per l'anno 2022 dà conto del fatto che *“Il biocarburante utilizzato per l'assolvimento dell'obbligo è acquistato principalmente da terzi (circa [95-100]%) e marginalmente è autoprodotta. Il biocarburante acquistato (biodiesel) viene introdotto e miscelato in tutti i principali depositi del sistema ed è approvvigionato prevalentemente via mare (circa [75-80]%) e per la restante parte tramite autobotti”*²⁹⁶.

269. Un documento reperito in ispezione presso ENI, invece, riporta che sempre nell'anno 2022 *“[85-90]% del totale biocarburanti immessi in consumo è costituito da biocarburanti acquistati da terzi: biodiesel ed ETBE [...] Il restante [10-15]% del montante biocarburanti impiegati nel 2022 per l'assolvimento dell'obbligo è rappresentato da biocarburanti di produzione propria”*²⁹⁷.

270. Inoltre, alcuni documenti riportano la presenza di effetti finanziari legati allo scambio di CIC, presumibilmente legati anche alla presenza delle menzionate opzioni nei contratti tra le Parti, che consentono loro di non accettare la tariffa proposta dalla controparte e scegliere di cedere CIC in un periodo temporale successivo. Ciò contribuisce a una differenziazione dei costi sostenuti dalle Parti, in quanto l'effetto finanziario legato allo sfasamento temporale tra il momento in cui viene finalizzato il contratto e il momento in cui avviene effettivamente la vendita dei certificati (nel caso di accettazione di tale opzione presente nei contratti tra le Parti) potrebbe essere positivo o negativo a seconda dell'evoluzione dei costi per l'ottemperanza all'obbligo (i.e., di produzione e/o di acquisto dei CIC, nonché di acquisto diretto dei biocarburanti per la miscelazione dai produttori di biocarburanti) nel momento in cui avviene effettivamente lo scambio di certificati.

271. Altro elemento che contribuisce alla differenziazione del livello dei costi per l'ottemperanza agli obblighi è la possibilità di stipulare con i produttori di biocarburanti sia contratti spot che a termine, con la possibilità quindi di diversificare il rischio derivante dall'aumento dei costi delle materie prime stipulando contratti con un prezzo fisso e con un costo quindi già noto e bloccato prima dell'inizio del periodo successivo.

272. Anche la percentuale di benzina e di diesel immessi in consumo da ognuna delle compagnie incide sulla differenziazione dei costi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Infatti, in base a quanto emerge dall'analisi dei documenti agli atti, i costi possono differire considerevolmente a seconda della ripartizione dei volumi di diesel e benzina immessi in consumo in quanto a ciascuna tipologia di carburante sono associati costi per la miscelazione differenti.

La tariffa biocarburanti, applicata da tutte le Parti indifferentemente a benzina e diesel, si calcola facendo la media ponderata della “Tariffa diesel” e “Tariffa benzina” per i rispettivi volumi immessi in consumo. Considerando che ogni compagnia immette in consumo volumi differenti di diesel e benzina, la tariffa bio risultante – e quindi i costi a essa sottostanti – non può che essere diversa per ognuna delle Parti.

273. Una presentazione allegata a uno scambio interno a ESSO del 24 agosto 2022²⁹⁸, ad esempio, riporta una ripartizione dei volumi pari al [20-30]% di benzina e [60-70]% di diesel. Allo stesso modo, un documento excel

²⁹⁵ Doc. n. **45.21** (Quaser Lucca).

²⁹⁶ Cfr. doc. **75.29**.

²⁹⁷ Doc. **52.39** (ENI)

²⁹⁸ Doc. n. **49.25** (ESSO).

reperito presso TAMOIL²⁹⁹ riporta una ripartizione benzina/diesel per TAMOIL nel 4Q 2021 pari a [30-40]%/ [60-70]%. Per quanto riguarda KUWAIT, una presentazione interna datata 10 settembre 2020 riporta una ripartizione dei volumi di diesel e benzina per tale operatore pari al [70-80]%/ [20-30]%³⁰⁰.

274. Infine, le Parti hanno la possibilità di ottemperare agli obblighi di legge sulla quota d'obbligo di biocarburanti anche mediante l'acquisto di diverse tipologie di biocarburante. L'analisi dei documenti ispettivi mostra che gli operatori hanno la possibilità di acquistare diverse tipologie di biocarburanti per assolvere gli obblighi in materia di immissione in consumo di bio-carburanti, oltre al FAME è infatti ad esempio disponibile il MTBE e l'ETBE che hanno quotazioni distinte rispetto al FAME e conseguentemente, nelle contrattazioni individuali con cui si determina il prezzo, avranno prezzi differenti. Ad esempio un documento excel acquisito presso TAMOIL³⁰¹ riporta una tabella di confronto tra i premi delle diverse tipologie di biocarburanti reperibili sul mercato che fa emergere costi di approvvigionamento diversi:

Biocarburante												Costo Biocomponente	Costo CIC
Biocomponente	Premialità					Indicizzazione			Premio				
		D_15	PC [Gcal/ton]	CIC/TON	Fossile	Riferimento Platt's	\$/TON Avg Feb 2021	EUR/MC Avg Feb 2021	data quotazione	EUR/MC	trasporto EUR/MC	EUR/TON (totale)	EUR/CIC (totale)
ETANOLO	SINGLE	0,790	6,305	0,6305	benzina	Ethanol T2 FOB Rdam Barge	793,22	532,39	22/02/2021	640,0	0	1484,04	2353,75
BIODIESEL	DOUBLE	0,880	8,932	1,7864	diesel	CIF - ULSD 10 PPM	634,43		16/09/2021	940,0	0	1068,18	597,95
BIODIESEL	SINGLE	0,880	8,932	0,8932	diesel	CIF - ULSD 10 PPM	634,43	474,33	26/01/2021	529,0	0	1140,15	1276,47
HVO	DOUBLE	0,790	10,511	2,1022	diesel	CIF - ULSD 10 PPM	634,43		16/09/2021	1350,0	15,00	1727,85	821,92
BIO ETBE	SINGLE	0,740		0	benzina	MTBE FOB ARA barge	#DIV/0!	#DIV/0!	25/02/2021			#DIV/0!	#DIV/0!

Fonte: doc. 63.1457 (TAMOIL)

275. Allo stesso modo, un altro scambio di mail interno³⁰² a ESSO del 19 dicembre 2022 contiene un'analisi di scenario sul costo per ottemperare agli obblighi sulla benzina con il biocarburante ETBE a confronto con il biocarburante MTBE:

[omissis]

Fonte: doc. 49.127 (ESSO)

276. Alla luce del meccanismo di formazione del costo per l'assolvimento dell'onere bio e delle differenze strutturali tra le varie compagnie non può che rilevarsi, quindi, la concreta differenziazione dei costi sopportati e, come conseguenza di ciò, dovrebbe osservarsi sul mercato una differenziazione sostanziale della componente bio applicata ai clienti³⁰³.

²⁹⁹ Doc. n. 63.1457 (TAMOIL)

³⁰⁰ Doc. n. 45.21 (Quaser Lucca), slide n. 15

³⁰¹ Doc. n. 63.1457 (TAMOIL)

³⁰² Doc n. 49.127 (ESSO)

³⁰³ Principali documenti dai quali è possibile rilevare il costo dell'assolvimento dell'onere bio per le società: per IP, doc. 75.85, 75.83, 75.95; per ENI, doc. 87; per TAMOIL, doc. n. 63.02, 63.06, 63.11, 63.13; per ESSO, doc. n. da 49.11 a 49.28; per KUWAIT, doc. n. 71.318, 71.319, 71.320. per SARAS doc. 78.82, 42.8, 42.9, 78.84 e 78.83 su HVO.

277. A ciò si aggiunga che le stesse Parti hanno dichiarato di assolvere l'obbligo di immissione in consumo mediante strategie commerciali differenti che consentono loro di minimizzare i costi connessi al mandato bio e che contribuiscono a spiegare l'eterogeneità dei costi sostenuti dalle stesse per l'adempimento del mandato biocarburanti. Come si nota dalle seguenti dichiarazioni rese dalle Parti, alcune di esse hanno dichiarato di produrre in parte il biocarburante, mediante il c.d. "co processing", altre di acquistare CIC da soggetti che ne dispongono in eccesso o di vendere CIC nel caso di miscelazione eccedente gli obblighi previsti, altre ancora di acquistare il biocarburante mediante contratti *term* che consentono di bloccare il prezzo dei biocarburanti impiegati nella miscelazione per un periodo temporale lungo, oppure di acquistare biocarburanti avanzati per assolvere l'obbligo tradizionale in modo da massimizzare il numero di CIC.

278. Più in particolare, IP ha dichiarato che *"per assolvere al proprio obbligo diretto di immissione in consumo, si approvvigiona principalmente acquistando il biocarburante sul mercato (su base trimestrale) da fornitori specializzati, ed in piccola parte producendolo presso le raffinerie di [omissis] attraverso il cosiddetto "co-processing" di oli vegetali con idrocarburi [...]"*

*IP, sempre nell'assolvimento in via diretta del proprio obbligo, ricorre anche (sia pure in misura minore) all'acquisto di certificati di immissione in consumo (CIC) da coloro che ne avessero in eccesso per aver immesso più biocarburanti rispetto alla propria quota minima obbligatoria"*³⁰⁴.

279. Anche ENI, nel descrivere le modalità di assolvimento dell'obbligo, ha dichiarato di procedere al *"monitoraggio mensile dei quantitativi effettivamente immessi in consumo e contestuale affinamento del calcolo dei quantitativi di biocarburante da immettere nel medesimo anno per ottemperare all'obbligo di legge, azioni di bilanciamento della quota d'obbligo attraverso acquisto di Certificati di Immissione in Consumo (CIC)/prodotto fisico in caso di deficit, vendita di CIC in caso di surplus rispetto al target di obbligo"*³⁰⁵.

280. KUWAIT ha invece dichiarato che *"Kupit acquista biocarburanti dal mercato per consegna e successiva miscelazione/immissione in consumo su tutte le principali basi logistiche da cui opera sul territorio nazionale, secondo due modalità principali:*

a. Sottoscrizione, in via anticipata, di contratti di Supply a copertura della quantità stimata di prodotti BIO necessari per la copertura dell'intero anno di riferimento sulla base delle previsioni dei volumi totali riferiti ai prodotti carburanti da immettere in consumo nello stesso anno; detti contratti, cd. Term, coprono l'intero anno di obbligo ed hanno pertanto durata almeno annuale.

b. Eventuale sottoscrizione di contratti c.d. Spot o mini Term, questi ultimi con durata mensile o trimestrale, aventi ad oggetto acquisti di prodotti BIO per l'eventualità che i contratti Term non coprano integralmente la percentuale BIO richiesta dalla effettiva quantità di prodotti carburanti via via immessi al consumo.

Si ritiene opportuno evidenziare che il prezzo di acquisto del prodotto BIO può variare

sensibilmente nel corso dell'anno di obbligo. Di conseguenza, il prezzo del prodotto acquistato sulla base dei contratti Term, sottoscritti diversi mesi prima, potrebbe non rispecchiare il prezzo applicato sul mercato spot al momento della consegna effettiva del prodotto. Resta comunque evidente che l'onere aziendale susseguente agli acquisti BIO è quindi una combinazione degli acquisti term e spot registrati nel corso del periodo di riferimento.

*[...] Kupit, sempre con riferimento al periodo 2019 - 2023 ha adempiuto all'obbligo relativo alla componente BIO anche corrispondendo una tariffa aggiuntiva, cd onere BIO, ai propri fornitori di prodotto fossile all'interno dei contratti di compravendita del prodotto carburante fossile, oppure, attraverso l'acquisto o lo scambio sul mercato dei Certificati equivalenti (CIC – Certificati di Immissione in Consumo) ove tale tariffa non sia stata ritenuta conveniente. "[enfasi aggiunta]"*³⁰⁶.

281. SARAS, invece, ha dichiarato di ottemperare all'obbligo *"senza cioè distinguere al suo interno tra sotto-obblighi "tradizionale" e "avanzato". Infatti, al fine di ottemperare a tale obbligo, la Società acquista prodotti bio a prescindere dalla natura degli stessi, [omissis] Il predetto obbligo viene ottemperato da SARAS attraverso*

³⁰⁴ Cfr. doc. **240**.

³⁰⁵ Cfr. doc. **241**.

³⁰⁶ Cfr. doc. **250-251**.

diverse modalità di adempimento, ossia tramite (a) la “classica” **miscelazione** diretta di biodiesel, indipendentemente dalla tipologia di biocarburante (sia tradizionale, che avanzato) nel prodotto consegnato ai clienti; (b) l’attività di **co-processing** (i.e. la produzione diretta da parte di SARAS nella propria raffineria di biocarburanti insieme a carburanti di origine fossile, che risultano dunque miscelati con biofuel sin dalla loro origine); (c) **la cessione di CIC a favore di SARAS da parte delle compagnie petrolifere** nel contesto delle vendite alle stesse di Prodotti Interessati [...] o, qualora SARAS non sia riuscita a ottemperare al predetto obbligo tramite le modalità di cui alle lettere precedenti, attraverso (d) **l’acquisto diretto di CIC sul mercato**” [enfasi aggiunta]. Nel dettaglio, la parte ha fornito la seguente tabella che sintetizza il numero di CIC emessi in corrispondenza a tali obblighi, e la relativa ripartizione per principale modalità di assolvimento.

Tabella 25 - Assolvimento obbligo SARAS, 2019-2023

OBBLIGO TRADIZIONALE E AVANZATO (IN RAPPORTO AI CIC)				
ANNO	Obbligo di Saras (n. CIC)	Modalità di assolvimento dell'obbligo da parte di Saras		
		Biodiesel Miscelato	Co-processing	CIC da Compagnie - Contratti annuali
2019	omissis			
2020				
2021				
2022				

Fonte: doc. 252

282. TAMOIL ha dichiarato di ottemperare all’obbligo esclusivamente “*miscelando il prodotto con Biodiesel, acquistando CIC, delegando il GSE alla copertura dell’obbligo bio liquidi e bio metano avanzati secondo quanto previsto dall’art. 6 del d.m. 2 marzo 2018*”³⁰⁷.

283. ESSO, infine, ha dichiarato di adempiere al mandato biocarburanti “*[omissis]*”³⁰⁸ [enfasi aggiunta].

1.3.2 L’applicazione di un mark-up al costo applicato dalle parti

284. Dai dati disponibili è emerso che tutte le compagnie hanno applicato un *mark-up* sul costo dell’onere bio, contrariamente a quanto affermato dalle Parti: è provato che, almeno in parte, l’applicazione degli aumenti non costituisce un mero ribaltamento dei costi di aumento delle materie prime (o degli obblighi bio).

285. Dall’analisi dei documenti ispettivi emerge peraltro, frequentemente il riferimento all’incremento o al sostenimento dei margini delle Parti derivante dalle politiche di *pricing* del biocarburante consistenti nell’applicazione degli aumenti sui mercati rete ed extra-rete.

La realizzazione di margini sulla componente bio è stata differenziata in ragione delle differenze sul valore dei costi delle parti. In particolare, fatta eccezione per i primi mesi del 2020 e per alcuni casi sporadici di margini negativi (come ENI nel gennaio 2021), le società hanno realizzato, nel periodo considerato discreti margini che hanno raggiunto, in alcuni periodi, livelli elevati arrivando a punte del [10-15]% per KUWAIT, [95-100]% per IP, [15-20]% per TAMOIL e [15-20]% per ENI. Dai documenti agli atti emerge, peraltro, come la “componente bio” costituisca “uno zoccolo duro” su cui costruire la marginalità³⁰⁹. Basti sul punto citare l’inoltro interno a KUWAIT in data 27 aprile 2022 del bio premio per il mese di maggio 2022 “*stamattina abbiamo fatto un incontro con la*

³⁰⁷ Cfr. doc. 254-255 (TAMOIL).

³⁰⁸ Cfr. doc. 261-336 (ESSO).

³⁰⁹ Così si esprime Esso, doc. 49.422.

logistica e abbiamo avuto la conferma di un leggera riduzione del costo biodiesel da poter riportare nella condizione statistica delle vendite.

Procederemo pertanto a ridurre a [omissis]Euro/mc la condizione per il mese di Maggio, riducendola di 1 Euro/mc rispetto a quella proposta per il mese di Aprile” a cui si replica interna **“Buone notizie, da maggio recuperiamo 1 € di marginalità”**³¹⁰ [enfasi aggiunta].

286. Per quanto riguarda ESSO, la situazione è parzialmente differente: le stime non attendibili della tariffa bio, infatti, non consentono di calcolare puntualmente i margini conseguiti dalla Società nel periodo della concertazione.

287. Si deve tuttavia segnalare che, in vari documenti ispettivi, ESSO ricollega l'applicazione della componente bio a sensibili margini³¹¹ e che i dati sopra riportati non tengono conto dei numerosi CIC venduti da ESSO³¹², che dovrebbero contribuire all'abbassamento del costo della componente bio³¹³.

288. In relazione ai margini, si cita di seguito uno scambio interno a ESSO del 22 giugno 2021, dove è riportato **“L'aumento bio di luglio va in due direzioni 1. Revenue mngt (aumento costo effettivo di [inf.1]€m3 vs 2€/m3 aumento ai clienti) 2. Anticipo costi bio 4q in forte risalita (probabile altro aumento a ottobre) [...] Sono consapevole che rischiamo di perdere vendite [...] ma la preferenza espressa da tutto il mngt e quello di alzare i margini unitari”**³¹⁴ [enfasi aggiunta]. Si consideri che, come indicato nella Tabella 3, per il 3Q 2021 ESSO, al pari delle altre Parti del procedimento (tranne KUWAIT che ha fatto +3€/mc), ha effettivamente incrementato il proprio premio bio di +2€/mc. Da altri documenti interni la società riconosce come sia stato proprio grazie alle politiche di costo/prezzo relative alla componente bio che nel 2021-2022 la società è riuscita a garantire un rapporto profitti/perdite positivo³¹⁵.

Si ricorda, inoltre, che proprio ESSO in un'email interna del 29 marzo 2023, in seguito a un confronto sulla tariffa bio supply, confida che **“i margini bio vengano sostenuti in futuro...”**³¹⁶.

289. Per SARAS non sono disponibili dati di dettaglio ma, dall'analisi dei documenti ispettivi agli atti, sembrano emergere margini nell'applicazione della componente bio pari oltre [omissis]milioni di euro per gli anni 2020 e 2021³¹⁷.

290. In conclusione deve sottolinearsi che i margini derivanti dal biocarburante sono nel complesso positivi, raggiungendo anche picchi molto elevati e ciò malgrado l'analisi svolta sia fortemente conservativa per le parti, atteso che non tiene conto di alcuni elementi di guadagno importanti quali, ad esempio, gli impatti della vendita dei CIC per imprese, come ENI, che dispongono di una capacità di miscelazione e produttiva di biocarburanti significativa³¹⁸. Tali guadagni dovrebbero essere inclusi nel calcolo dei margini derivanti dall'applicazione degli aumenti.

³¹⁰ Doc. n. **71.526** (KUWAIT).

³¹¹ Cfr. docc. **49.403**; **49.82**.

³¹² Cfr. doc. **261**. Cfr. anche doc. **49.57**.

³¹³ Sui costi di ESSO cfr. anche i file “ITA bio Cost” da **49.3** a **49.28**.

³¹⁴ **Doc. 49.424** (ESSO). Cfr. anche doc. **49.422** (ESSO).

³¹⁵ Cfr. doc. **49.131**. Sui margini cfr. anche doc. **49.51**.

³¹⁶ Cfr. doc. **49.138**.

³¹⁷ Cfr. doc. **78.82**. Sui margini cfr. anche doc. **42.8**, **42.9**, **78.84** e **78.83** su HVO.

³¹⁸ Si consideri, sul punto, che in base al decreto ministeriale del 30 dicembre 2020 – tramite il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato il sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti nei trasporti adottato con D.M. 10 ottobre 2014 – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tradizionale i CIC hanno un valore unitario in termini di contenuto energetico di 10 Gcal (gigacalorie), mentre ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi avanzati hanno un valore unitario di 5 Gcal. Ciò comporta che l'utilizzo di un CIC avanzato per assolvere l'obbligo tradizionale determina un doppio conteggio del contenuto energetico del biocarburante immesso in consumo, a differenza di quanto accade per l'utilizzo di tale CIC per l'assolvimento di un obbligo avanzato che ne determina un singolo conteggio. Ciò potrebbe avere beneficiato in particolare ENI, che essendo l'unico produttore in Italia di HVO, potrebbe aver ottenuto vantaggi dal doppio conteggio dei CIC previsti dal decreto a favore di biocarburanti quali l'HVO. Si veda, <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/biocarburanti-principali-modifiche-al-sistema-d-obbligo-di-immissione-in-consumo-di-biocarburanti>. ENI ad esempio ha dichiarato che **“il [omissis]”**, cfr. doc. **241**. Si noti, tuttavia, che il costo “per generare i CIC” altro non è che il costo degli oneri per la materia bio quindi corrisponde al costo considerato per determinare la componente bio. Cfr. doc. **316**.

III. LA POSIZIONE DELLE PARTI

III.1 Repliche comuni

291. Le parti hanno effettuato repliche comuni che, per semplicità, verranno descritte di seguito. Verranno inoltre descritte alla fine del capitolo le principali argomentazioni economiche.

292. In primo luogo tutte le parti, tranne Tamoil, hanno lamentato una violazione dei diritti di difesa perché gli Uffici non hanno accolto la richiesta di *confidentiality ring*³¹⁹ presentata durante la procedura di *data room* e mirante ad ottenere accesso ai documenti riservati e alle elaborazioni degli uffici, di cui le parti hanno avuto ampia disponibilità proprio nel corso della procedura di *data room*. La procedura invocata prevede, a livello comunitario, che i documenti, di contenuto riservato vengano consegnati ai destinatari di uno *statement of objections* della Commissione (o ai loro legali) previa stipula di reciproci accordi di riservatezza, in cui le parti si impegnano a limitare l'accesso alle informazioni a una cerchia ristretta di persone (i membri del "ring") e ad utilizzare i dati riservati ricevuti solo nell'ambito del procedimento innanzi alla Commissione o di procedimenti collegati. Scopo della procedura è quello di salvaguardare gli interessi di riservatezza degli operatori coinvolti rimuovendo (o riducendo) per gli uffici l'onere di preparare versioni non confidenziali dei documenti. Diversamente dal caso della *data room*, i documenti vengono consegnati alle parti del procedimento (invece di essere visionati nei locali dell'Autorità) e la cerchia ristretta di persone può comprendere anche esponenti delle parti medesime (e non solo consulenti esterni, come invece previsto per la *data room*).

293. Tra le argomentazioni generali merita rilevare che tutte le parti hanno messo in luce che, alla luce delle particolarità del mercato in esame, caratterizzato da *"similarità dei costi dei costi di approvvigionamento, trasparenza delle tariffe bio praticate dalle oil company (in primis quella di ENI che applica la medesima a tutto il mercato), concentrazione dell'offerta, omogeneità del prodotto e assenza di leve concorrenziali al di fuori del prezzo, è del tutto plausibile che possa verificarsi qualche allineamento degli aumenti tariffari applicati dalle compagnie petrolifere ai propri clienti, per effetto di scelte razionali e indipendenti degli operatori e non per effetto di un'intesa"*³²⁰.

294. Alcune parti si sono difese affermando il proprio diritto di seguire gli andamenti dei prezzi degli altri concorrenti, chi perché a ciò obbligato dalla dimensione di mercato ridotta (Saras e Tamoil) e dalla asserita dipendenza dalle forniture dei *competitors* (Tamoil), chi per pura scelta strategica (KUWAIT e IP). Quest'ultima, in particolare, ha affermato che *"IP non ha mai sostenuto o dichiarato la "necessità" di applicare il valore della componente bio applicatole dalle altre oil companies ma ha ben spiegato che trattasi di una scelta strategica [...] la differenza non è di poco, risolvendosi tale libera, volontaria e legittima scelta di IP in quel parallelismo consapevole pienamente lecito"*³²¹. Tale diritto di adattarsi alla condotta dei concorrenti è stato da alcuni qualificato come *price leadership*: SARAS, ad esempio, ha affermato di non aver mai guardato ai valori delle altre parti, ma solo a quelli di ENI, di cui disponeva per via dei rapporti di *supply* tra le parti³²². Anche ENI ha rivendicato il naturale e legittimo diritto degli operatori di mercato di adattarsi alle proprie tariffe bio utilizzandole come *benchmark*³²³.

295. Per le parti, inoltre, la fattispecie in esame non sarebbe riconducibile ad una restrizione per oggetto, sia in ragione del contesto economico e giuridico coinvolto, sia alla luce del mancato esame, nelle CRI, dell'effetto della fissazione comune della componente bio sul prezzo finale del carburante.

296. Le parti hanno, inoltre, sostenuto, che la contestazione dell'illecito dovrebbe essere limitata ai contratti per cui la componente bio era "espressa", gli unici su cui si sono basate le analisi dell'Autorità. Anche ENI, che pure ha sempre dichiarato di applicare la stessa tariffa bio a tutti i contratti, ha affermato che *"gli Uffici non possono*

³¹⁹ Cfr. richieste in doc. 574; 579; 587; 596; 607; 608; 612; 628; 635.

³²⁰ Così ENI, doc. 717.

³²¹ Cfr. doc. 712.

³²² Cfr. doc. 714.

³²³ Cfr. doc. 717.

*muovere alcuna accusa di allineamento con riguardo alla stragrande maggioranza del mercato e, se lo avessero fatto, avrebbero dovuto prima di tutto spiegare come fosse possibile allinearsi in assenza di tariffe bio e in un contesto di piena concorrenza sui prezzi del carburante*³²⁴.

297. Venendo, infine, al ruolo di Staffetta Quotidiana e alla pubblicazione del valore della componente bio di ENI e delle altre parti, tutte hanno affermato di aver deciso in autonomia, prima della pubblicazione degli articoli su Staffetta, i propri valori della componente bio, utilizzando come *benchmark*, semmai, i valori comunicati da ENI nell'ambito dei rapporti di supply (SARAS, IP, KUWAIT). In particolare per KUWAIT *“il fatto che le compagnie petrolifere applichino spesso tariffe diverse anche fra loro non esclude affatto che esista una forte interdipendenza tra le tariffe bio applicate nelle forniture incrociate tra Oil Company a monte e quelle praticate nelle forniture di carburante ai clienti a valle; anzi, è proprio la circostanza, menzionata dalla stessa CRI, che ENI applica un'unica Tariffa bio a tutto il mercato e rifornisce tutte le Oil Company nonché un numero importante di clienti a valle, a far sì che la tariffa di ENI diventi il benchmark cui le compagnie petrolifere logicamente guardano per definire le proprie tariffe. Ed è esattamente ciò che è accaduto nel caso in oggetto, dove le parti hanno usato la Tariffa bio di cui alle comunicazioni contrattuali di ENI come benchmark di prezzo*³²⁵.

a. *Le argomentazioni economiche delle Parti*

298. A fronte del quadro che emerge dalla lettura complessiva e contestualizzata delle risultanze istruttorie, le Parti hanno concentrato le proprie difese, in particolare, (i) sulla mancanza di una valenza probatoria del parallelismo in un mercato oligopolistico e trasparente, (ii) sull'assenza di uno scenario controfattuale che consenta di escludere spiegazioni alternative alla collusione, (iii) sull'aumento della dispersione dei valori bio durante il periodo collusivo rispetto a quello precedente, (iv) sul ruolo dei costi nello spiegare l'aumento e l'asserito parallelismo dei valori della componente bio, (v) sull'assenza di riscontri a supporto dell'ipotesi collusiva emersa da alcuni test di *screening*, (vi) sulla presenza di margini altamente volatili e talvolta negativi durante il periodo collusivo.

L'assenza di uno scenario controfattuale non consentirebbe di accertare la collusione

299. Le Parti hanno sottolineato come non sia sufficiente riscontrare un semplice e parallelo aumento dei prezzi per dimostrare la presenza di un disegno collusivo; in particolare, sarebbe stato necessario identificare un *benchmark* competitivo scevro di effetti delle condotte. Al fine di escludere spiegazioni alternative al parallelismo osservato durante il periodo di concertazione, le Parti hanno prodotto analisi economiche (correlazioni, modelli di regressioni e indici di dispersione) che confrontano il periodo della presunta collusione ed il periodo ad esso precedente, usando quindi il 2019 come scenario controfattuale.

L'aumento della dispersione dei valori della componente bio durante il periodo collusivo rispetto al periodo precedente non è compatibile con l'ipotesi concertativa

300. Le Parti³²⁶ sostengono - avvalendosi di diversi indici – che la variabilità (o dispersione) dei valori della componente bio è aumentata nel corso del periodo collusivo rispetto a quello precedente (2019). In particolare, le Parti si sono focalizzate sulla cosiddetta dispersione *within*, ossia la dispersione dei valori bio che ogni impresa applica ai propri clienti. In particolare, l'aumento della variabilità *within* che si registra nel periodo collusivo rispetto a quello precedente³²⁷ non sarebbe coerente con l'esistenza di un disegno collusivo.

³²⁴ Cfr. doc. **717**.

³²⁵ Cfr. doc. **715**.

³²⁶ Tutte ad eccezione di Kuwait.

³²⁷ ENI e IP hanno usato come indice di dispersione la deviazione standard dei valori bio nei due periodi utilizzando i dati a livello trimestrale (ENI) o mensile (IP). Cfr. memorie economiche: doc. **717 all** (ENI), doc. **712 all** (IP). SARAS ha utilizzato il campo di variazione, ossia la differenza tra il valore massimo della componente bio e il minimo, calcolato sia sul valore aggregato delle tariffe bio (modale, medio, mediano), sia sulle tariffe individuali applicate ai singoli clienti. Cfr. memorie economiche di Saras doc. **714 all**. Tamoil ha misurato il *range* in cui variano i valori bio, calcolato come l'intervallo compreso tra il decimo e il novantesimo percentile dei valori bio. Cfr. memorie economiche di Tamoil doc. **702 all**. ESSO non ha presentato analisi quantitative sulla dispersione ma ha rappresentato che la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie ha trascurato la variabilità dei valori bio; in particolare *“L'assenza di un'analisi della dispersione dei prezzi può portare a conclusioni*

301. Le memorie economiche di ENI hanno presentato anche un'analisi della dispersione *between*, ossia della variabilità dei valori della componente bio tra le Parti. A tal fine, è stata calcolata, per ogni trimestre, la deviazione standard³²⁸ dei valori modali della componente bio delle Parti. L'andamento temporale della dispersione *between* ha portato ENI a concludere che “*contrariamente a quanto argomentato nella CRI, l'analisi delle tariffe modali non mostra un aumento dell'allineamento dal gennaio 2020, anzi pare esserci una diminuzione dell'allineamento a partire dall'aprile dello stesso anno*”.

Gli aumenti del valore della componente bio applicati dalle Parti sono spiegabili da incrementi dei costi

302. Alcune memorie economiche³²⁹ hanno rilevato una correlazione positiva ed elevata tra i valori della componente bio di ogni Parte e i relativi costi bio, ad indicare che gli aumenti osservati dei primi sono dipesi dall'aumento dei secondi. A questo riguardo, sulla base delle elaborazioni di Esso il coefficiente di correlazione del valore della componente bio delle Parti con il proprio costo bio risulta pari in media a [90-95]%³³⁰. Sulla base delle analisi svolte da ENI, la correlazione tra la tariffa bio e i costi comunicati è pari a [0,95-1] nel periodo della presunta collusione e pari a [0,95-1] considerando anche il periodo precedente³³¹.

L'osservato parallelismo dipenderebbe dalla similarità nei costi tra le Parti

303. In generale, tutte le memorie economiche hanno evidenziato la similitudine dei costi della componente bio tra le Parti e del loro andamento nel tempo; tale similitudine giustificherebbe il parallelismo dei valori bio, che sarebbero il riflesso del mero ribaltamento dei costi anziché di una condotta collusiva.

304. In particolare, alcune memorie economiche hanno esaminato la correlazione dei costi bio tra le Parti³³². Tutte le analisi hanno riportato correlazioni positive, elevate e statisticamente significative tra i costi di ciascuna Parte con i costi delle altre (eccetto un caso). La correlazione media dei costi tra le Parti è risultata pari a circa 0,8³³³.

I test di cartel screening non forniscono evidenza a supporto dell'ipotesi collusiva

305. ENI ha svolto una serie di *test* economico-statistici al fine di verificare la presenza di un comportamento collusivo tra le Parti³³⁴, da cui però non emergerebbero evidenze a supporto dell'ipotesi concertativa.

306. In particolare, la società ha rilevato: i) una maggiore volatilità dei valori della componente bio nel 2020-2023 che nel 2019³³⁵; ii) una bassa correlazione tra i valori bio delle Parti una volta depurati dall'effetto dei relativi costi³³⁶; iii) l'assenza di differenze staticamente significative tra le stime econometriche della media e della

fuorvianti circa l'allineamento dei prezzi. È infatti possibile che due imprese applichino un prezzo medio simile, ma adottino strategie di prezzo differenti. In assenza di un'analisi della dispersione dei prezzi, non è possibile valutare se i movimenti dei prezzi siano riconducibili a un comportamento concorrenziale indipendente o a un comportamento collusivo”. Cfr. memorie economiche di ESSO doc. **718 all.**

³²⁸ La deviazione standard è un indice di dispersione che misura lo scostamento di un insieme di dati dal loro valore centrale (media). In particolare, ENI ha calcolato, in ogni trimestre, lo scostamento dei valori bio (modali) dalla media dei valori bio (modali) delle Parti.

³²⁹ Cfr. memorie economiche: doc. **717 all** (ENI), doc. **718 all** (ESSO).

³³⁰ Cfr. memorie economiche di ESSO doc. **718 all.**

³³¹ Cfr. memorie economiche di ENI doc. **717 all.**

³³² Cfr. memorie economiche: doc. **717 all** (ENI), doc. **718 all** (ESSO).

³³³ La correlazione è pari a 0,80 nelle memorie economiche di ENI (doc. **717 all**) e pari a 0,89 in quelle di ESSO (doc. **718 all**). Le discrepanze, minime, tra i valori di correlazione calcolate nelle diverse memorie economiche sono imputabili a ragioni metodologiche. In particolare, le differenze sono dovute all'uso di dati di costo mensili o trimestrali. Altre discrepanze sono causate dalle diverse ipotesi sui dati di costo delle Parti che, in alcuni casi, sono stati integrati dai consulenti economici sulla base dei documenti ai quali hanno avuto accesso in *data room*.

³³⁴ Cfr. memoria economica di ENI doc. **717 all.**

³³⁵ Tale evidenza si basa sul test di Abrantes-Metz [Abrantes-Metz, R. M., Froeb, L. M., Geweke, J., e Taylor, C. T. (2006). A variance screen for collusion. *International Journal of Industrial Organization*, 24(3), 467- 486] che identifica indizi collusivi laddove in un certo periodo si osservi un aumento dei prezzi e allo stesso tempo una loro minore dispersione rispetto ad un periodo di normale concorrenza.

³³⁶ Il secondo test di *cartel screening* implementato da ENI e proposto originariamente da Bajari e Ye (2003) [Bajari, P., e Ye, L. (2003). Deciding between competition and collusion. *Review of Economics and statistics*, 85(4), 971-989] identifica rischi collusivi laddove i prezzi delle imprese, una volta depurati dall'effetto dei costi - effetto misurato con i residui della regressione dei valori bio sui relativi costi - rimangono tra loro correlati.

variabilità dei valori della propria componente bio (e dei margini) nel periodo collusivo e le stime relative al periodo precedente la collusione³³⁷.

I margini delle Parti durante il periodo della presunta collusione sono stati volatili e negativi in alcuni trimestri

307. Alcune delle Parti hanno sollevato delle critiche al concetto di margine bio usato nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie affermando che il margine bio non esiste né a livello contabile, né strategico (cfr. IP e Saras) o che costituisce un *buffer* per tutelarsi dalla volatilità dei costi (ESSO).

308. Inoltre, le analisi economiche di alcune Parti hanno avuto l'obiettivo di mostrare che i margini sono stati volatili nel periodo dell'intesa³³⁸, negativi per alcuni trimestri e Parti³³⁹, sovrastimati³⁴⁰, bassi rispetto ai margini di settore³⁴¹. In ogni caso, secondo le Parti, la presenza di margini positivi non prova la collusione.

III.2 ENI

309. ENI ha esercitato le proprie difese in due audizioni con gli uffici³⁴² e in due distinte memorie presentate nel corso del procedimento³⁴³. Eni ha inoltre presentato una richiesta di riapertura dei termini per la presentazione degli impegni in data 3 febbraio 2025³⁴⁴. La difesa di ENI ha come perno principale la mancata valenza segnaletica degli annunci pubblicati su Staffetta Quotidiana in quanto *“la tariffa bio era comunicata nei rapporti di fornitura di carburante tra compagnie petrolifere. ENI non lanciava alcun «messaggio» attraverso la Staffetta Quotidiana, perché tutte le imprese investigate erano già a conoscenza delle variazioni di prezzo previste per la componente bio, comunicate contrattualmente da Eni”*³⁴⁵ quindi ciò implica che *“le Parti erano già a conoscenza del dato annunciato su Staffetta Quotidiana”*³⁴⁶. Ciò deriverebbe dal fatto che, per espressa scelta di *business*, *“la tariffa bio è stabilita da ENI in maniera uniforme sul territorio nazionale. [...] la componente bio che ha costi uguali per tutti i clienti. La tariffa, infatti è stabilita a livello commerciale sulla base dei costi della molecola (carburante bio) e dei costi operativi. [...] non c'è alcun motivo per differenziare la tariffa su basi geografiche o di determinati clienti”*³⁴⁷.

310. A riprova di tali affermazioni ENI ha prodotto una tabella in cui ha esplicitato le date di comunicazione della tariffa bio alle parti del procedimento, in rapporto agli annunci su Staffetta Quotidiana.

³³⁷ Secondo un terzo test di *screening*, il test di Bolotova [Bolotova, Y., Connor, J. M., e Miller, D. J. (2008). The impact of collusion on price behavior: Empirical results from two recent cases. *International Journal of Industrial Organization*, 26(6), 1290-1307] la mancanza di differenze statisticamente significative tra le stime – ottenute con modelli econometrici - della media e della variabilità dei valori della propria componente bio nel periodo collusivo e le stime relative al periodo precedente la collusione attesterebbero l'assenza di una concertazione. Per la presunta collusione, ENI ha considerato il periodo dal Q1 2020 al Q2 2023; per il periodo precedente, ENI ha esteso le serie storiche dei valori della componente bio al 2016, utilizzando come periodo di riferimento il Q1 2016-Q4 2019.

³³⁸ Cfr. memorie economiche di ENI doc. **717 all**.

³³⁹ Cfr. memorie economiche: doc. **714 all** (Saras), doc. **718 all** (ESSO).

³⁴⁰ In particolare, ESSO ha rilevato che i *mark-up* sono *“sovrastimati perché i costi unitari della componente bio su cui sono calcolati i mark-up non rappresentano un costo complessivo della miscelazione del biocarburante, ma riflettono piuttosto solo il costo diretto per ogni Parte dell'input grezzo – la componente bio da miscelare – senza includere i costi aggiuntivi relativi alla miscelazione, i costi amministrativi, logistici e di certificazione e verifica”*. Cfr. memorie economiche di ESSO doc. **718 all**.

³⁴¹ I consulenti economici di ESSO hanno proposto una stima del *mark-up* medio del settore pari al 30% nel periodo 2017-2019. Cfr. memorie economiche di ESSO doc. **718 all**.

³⁴² Cfr. doc. **203** e **298**.

³⁴³ Cfr. doc. **340** e **392**.

³⁴⁴ Cfr. doc. **461**.

³⁴⁵ Cfr. Allegato 1, doc. **298**. Cfr. analogamente in doc. **261** e **340**.

³⁴⁶ Cfr. doc. **338**.

³⁴⁷ Cfr. doc. **298**.

Tabella 26 Comunicazioni contrattuali di ENI e pubblicazioni su Staffetta quotidiana

Trimestre di riferimento	Data pubblicazione SQ	Data comunicazione a Esso	Data comunicazione a IP	Data comunicazione a Q8	Data comunicazione a Tamoil	Data comunicazione a Saras	Data comunicazione a Iplom
Q1 2020	3.1.2020	N/A	19.12.2019	19.12.2019	13.12.2019	13.12.2019	N/A
Q2 2020	2.4.2020	N/A	16.3.2020	16.3.2020	16.3.2020	17.3.2020	N/A
Q3 2020	18.6.2020	N/A	15.6.2020	15.6.2020	15.6.2020	15.6.2020	N/A
Q4 2020	24.9.2020	N/A	23.9.2020	23.9.2020	23.9.2020	23.9.2020	N/A
Q1 2021	29.12.2020	N/A	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	N/A
Q2 2021	N/A	N/A	19.3.2021	19.3.2021	19.3.2021	19.3.2021	N/A
Q3 2021	23.6.2021	N/A	15.6.2021	15.6.2021	15.6.2021	15.6.2021	N/A
Q4 2021	22.9.2021	N/A	15.9.2021	15.9.2021	16.9.2021	16.9.2021	N/A
Q1 2022	16.12.2021	21.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	N/A
Q2 2022	N/A	17.3.2022	17.3.2022	17.3.2022	16.3.2022	17.3.2022	N/A
Q3 2022	N/A	13.6.2022	13.6.2022	13.6.2022	13.6.2022	13.6.2022	N/A
Q4 2022	N/A	20.9.2022	19.9.2022	19.9.2022	16.9.2022	N/A	N/A
Q1 2023	30.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	N/A	N/A
Q2 2023	N/A	22.3.2023	22.3.2023	22.3.2023	22.3.2023	N/A	N/A
Q3 2023	30.6.2023	23.6.2023	23.6.2023	23.6.2023	23.6.2023	N/A	30.6.2023

Fonte: doc. 298, all. 1.

311. Tenuto conto delle dichiarazioni di ENI che ha più volte ribadito che “*alla luce dell’esistenza dei contratti di fornitura reciproca, le parti non possono essersi coordinate attraverso gli annunci di Staffetta Quotidiana in quanto sono contrattualmente tenute a comunicare variazioni tariffarie antecedentemente agli articoli contestati*” gli Uffici hanno chiesto alla Società conferma del fatto che “*anche ENI sia, quindi, a conoscenza del prezzo della componente bio applicato dai propri concorrenti ai rispettivi clienti, in ragione del fatto che riceve da loro la comunicazione della tariffa bio applicata nei rapporti di fornitura reciproca*” tale circostanza è stata tuttavia negata fermamente “*affermando che, al contrario, ENI conosce solo la tariffa bio che viene a lei applicata dalla controparte commerciale, ma non è a conoscenza del valore della stessa nei rapporti differenti dal suo, ossia nei rapporti con gli altri concorrenti e nei rapporti a valle con i clienti*”³⁴⁸. Alla luce di tale risposta, e anche tenuto conto che come si è visto, per il mercato le dinamiche contrattuali tra concorrenti (c.d. lato supply) e clienti sono radicalmente differenti, è stato chiesto a ENI come facciano i suoi concorrenti a sapere che ENI applica loro la stessa tariffa bio applicata nei rapporti a valle ai propri clienti. È innegabile, infatti, che gli annunci pubblicati su Staffetta Quotidiana si riferiscano a tale ultima tipologia di rapporti. ENI ha risposto che “*i concorrenti non conoscono con certezza la tariffa applicata da ENI ai propri clienti e che ENI non ha mai effettuato una dichiarazione di applicazione della medesima tariffa a concorrenti e clienti a valle. [...] l’unicità del prezzo è un elemento che viene rappresentato agli Uffici ma che non è stato esplicitato ai concorrenti. Prendendo ad esempio Q8, la stessa conosce il prezzo della tariffa a lei applicato da ENI ma non ha la certezza del prezzo che verrà*

³⁴⁸ Cfr. doc. 298.

applicato da ENI alle altre Compagnie o ai propri clienti a valle”³⁴⁹. Si noti che questa affermazione è stata contraddetta nelle memorie, in cui ENI ha invece pacificamente ammesso di aver comunicato a Tamoil l’unicità della tariffa e che “tutto il mercato era al corrente della pratica di ENI di applicare un’unica e identica tariffa a tutte le proprie controparti commerciali, fossero esse Oil company o altri clienti a valle”³⁵⁰.

312. ENI ritiene, altresì, che non sussistano neanche gli altri elementi necessari per configurare un’ipotesi di price signalling vale a dire:

i) “Le variazioni di tariffa di ENI riportate da Staffetta non erano «intenzioni di prezzo» eventualmente revocabili;

ii) Mancava un meccanismo sincronizzato di annunci/contro-annunci bi-direzionali tramite Staffetta da parte delle società petrolifere;

iii) Non c’era un time lag tra comunicazione e implementazione delle tariffe utile per «aggiustamenti»³⁵¹.

313. Per ENI, inoltre, “L’evoluzione della tariffa bio praticata da ENI è correlata all’andamento dei costi sostenuti per ottemperare all’obbligo di miscelazione. ENI determina la tariffa bio in base a stime e analisi interne prospettiche relative ai costi sottostanti”³⁵². Per la Società “gli aumenti della tariffa sono giustificati [...] la tariffa è un costo, come il Platts, entra nella determinazione del prezzo per alcuni clienti per i quali è in chiaro nei contratti. Questi clienti rappresentano la minoranza dei clienti di ENI. Per i restanti clienti la tariffa bio non viene esplicitata ma comunque, come tutti i costi, concorre a influenzare il prezzo applicato”³⁵³.

314. Per ENI, infine, la pubblicazione su Staffetta Quotidiana della tariffa bio di ENI è utile in quanto “poteva essere utilizzata dagli acquirenti più piccoli per proteggersi da aumenti ingiustificati, come risulta anche da alcuni documenti ispettivi” e “nel modello ENI la tariffa (al pari di tutti gli altri costi comuni) è unica e il fatto che sia nota rappresenta un elemento pro competitivo perché scoraggia concorrenti e rivenditori dall’applicare tariffe superiori, analogamente all’indice Platts utilizzato comunemente nelle contrattazioni del carburante”³⁵⁴.

III.3 ESSO

315. ESSO si è difesa nel corso del procedimento in occasione di due audizioni con gli uffici³⁵⁵, nelle risposte alle richieste di informazioni³⁵⁶, nel corso delle memorie e dell’audizione finale³⁵⁷.

316. In primo luogo ESSO ha negato di aver mai inviato i propri dati a Staffetta Quotidiana e ha precisato, come si è detto, che “a seguito della pubblicazione del primo articolo di SQ (risalente al 2 aprile 2022) che menzionava ESSO Italiana, quest’ultima ha prontamente inviato una e-mail a SQ per dissociarsi e chiedere di rendere nota la fonte delle informazioni pubblicate nei suoi articoli per evitare qualsiasi fraintendimento sul fatto che potesse essere la società stessa la fonte delle informazioni pubblicate”.

317. In una successiva occasione di incontro i rappresentanti di ESSO hanno precisato che “la segnalazione a Staffetta Quotidiana, allegata al verbale del 17 giugno u.s., partì proprio da una sua segnalazione all’Ufficio Legale, dal momento che il premio che praticava ESSO era onnicomprensivo e non capiva chi potesse aver veicolato tale informazione a Staffetta Quotidiana”³⁵⁸ e “ESSO non poteva impedire, tramite censura, la pubblicazione a Staffetta Quotidiana di un dato di costo, seppur riservato, di cui era venuta a conoscenza. [...]”

³⁴⁹ Cfr. doc. **298**.

³⁵⁰ Cfr. doc. **717**.

³⁵¹ Cfr. Doc. **298** e **336**.

³⁵² Cfr. Doc. **298**.

³⁵³ Cfr. doc. **298**.

³⁵⁴ Cfr. doc. **298**.

³⁵⁵ Cfr. doc. **292** e **325**.

³⁵⁶ Cfr. doc. **261** e **336**.

³⁵⁷ Cfr. doc. **718** e doc. **752**.

³⁵⁸ Cfr. doc. **325**.

*ESSO non poteva censurare un dato acquisito dal quotidiano non avendo evidenza della fonte dalla quale Staffetta Quotidiana aveva acquisito l'informazione*³⁵⁹.

318. In merito all'utilità degli articoli di Staffetta Quotidiana ESSO ha osservato che *"il contesto di mercato dei carburanti per autotrazione è tale per cui vi sono rapporti di fornitura reciproca tra le compagnie petrolifere di carburante miscelato e di materia prima bio, che fanno sì che il prezzo della componente bio diventi noto ai concorrenti nell'ambito dei reciproci scambi di prodotto; inoltre, nell'ambito delle negoziazioni con i clienti, questi ultimi informavano la Società dei prezzi comunicati dai concorrenti in un contesto di normale dialettica negoziale. Esistevano, dunque, diverse fonti di acquisizione dei prezzi dei concorrenti legate ad attività di market intelligence e la Staffetta, che comunque era consultata internamente, rappresentava una di tali fonti"*³⁶⁰.

319. In merito al valore segnaletico degli articoli di Staffetta Quotidiana, per ESSO gli stessi *"erano inutili ed anzi, come riportato nei documenti ispettivi agli atti, esse potevano avere effetti dannosi perché alcuni clienti, a causa delle informazioni pubblicate dal quotidiano di settore, si lamentavano dei maggiori prezzi dei carburanti blendati che venivano loro applicati rispetto a quanto indicato negli articoli"*³⁶¹. ESSO ha precisato che *"a partire dal gennaio 2022, prevalentemente per la base di Taranto, ENI inviava una comunicazione ad ESSO, e - a quanto noto alla Società - alla generalità dei suoi clienti, con l'indicazione esplicita del valore della componente bio, trattando ESSO alla stregua degli altri suoi clienti, quindi effettuando nei confronti di ESSO una cessione senza accisa sospesa. Da quel momento in poi, anche ESSO ha incominciato a comunicare esplicitamente il valore della componente bio ad ENI quando questa acquistava da ESSO. [...] alcuni clienti ESSO, che erano anche clienti di ENI, dicevano alla Società, nell'ambito delle negoziazioni contrattuali, che ENI aveva loro inviato una comunicazione, dal contenuto che ESSO comprendeva essere analogo a quello della lettera inviata da ENI ad ESSO"*³⁶².

III.4 TAMOIL

320. TAMOIL ha esercitato le sue difese durante l'audizione con gli uffici³⁶³ nelle memorie³⁶⁴ presentate e nel corso dell'audizione finale innanzi all'Autorità³⁶⁵. La società ha primariamente fatto presente che *"benché TAMOIL sia nata come raffinatrice, ad oggi è prevalentemente un rivenditore. TAMOIL possiede un centro logistico a Cremona e basi logistiche in pianura padana. Nel Centro e nel Sud acquista prodotto con premio Bio (miscelato) dalle altre parti del procedimento e da altri fornitori non parti del procedimento, ai fini della rivendita. I principali fornitori di prodotto miscelato sono ENI, ESSO, Q8, SARAS e IP che, a loro volta, fanno pagare a TAMOIL un prezzo per la componente bio. Il prezzo pagato rappresenta, quindi, un costo di cui TAMOIL deve necessariamente tener conto nel momento in cui vende il proprio carburante. Ad esempio, se ENI dice: "il prezzo della componente BIO è 50 €/mc" TAMOIL deve fare un prezzo ai propri clienti di almeno 50 €/mc. Chiaramente ci sono delle eccezioni basate sulle caratteristiche dei clienti e su ragioni negoziali: con i clienti più importanti si può negoziare un prezzo più basso mentre alcuni prezzi particolarmente alti devono essere inquadrati nel disinteresse al mantenimento del rapporto contrattuale dovuto, ad esempio, a ripetuti inadempimenti del cliente. In linea di massima, tuttavia, TAMOIL cerca di seguire l'andamento del mercato. Se TAMOIL aumentasse troppo i prezzi rispetto ai concorrenti perderebbe le vendite spot e metterebbe a rischio i rapporti contrattuali di lunga durata [...] il prezzo non può dunque discostarsi troppo da quello di ENI e/o dagli altri fornitori a seconda delle basi di consegna, sia perché, se venisse diminuito, non si coprirebbero i costi, sia perché, se venisse viceversa*

³⁵⁹ Cfr. doc. 325 e 718.

³⁶⁰ Cfr. doc. 292 e 718.

³⁶¹ Cfr. doc. 325 e 718.

³⁶² Cfr. doc. 325 e 718.

³⁶³ Cfr. doc. 290.

³⁶⁴ Cfr. doc. 702.

³⁶⁵ Cfr. doc. 752.

aumentato, si perderebbero clienti. In quest'ottica TAMOIL è un price taker con una dimensione ridotta sul mercato, che prevalentemente acquista da terzi.”³⁶⁶. Dietro specifica richiesta TAMOIL precisa che “acquista da terzi concorrenti circa il [30-35]% di carburante in modalità FCA con premio Bio (prodotto miscelato) rispetto al totale venduto attraverso i canali rete ed extra-rete, di cui circa il [10-14]% da ENI (corrispondente a circa il [5-10]% del totale)” Vista la quota esigua acquistata da ENI, dietro specifica domanda sul perché la Società prenda ENI a riferimento nella determinazione del prezzo della propria componente bio, TAMOIL ha risposto che “ENI è storicamente il leader del mercato sia come quota sia perché ha una distribuzione geografica più capillare. Ogni cliente può, quindi, sempre acquistare da ENI a prescindere dalla zona geografica in cui si trova e quindi può sempre misurare l'offerta di TAMOIL con la quotazione ricevuta da ENI. Anzi, sono proprio i clienti che si riferiscono alla quotazione ENI”³⁶⁷. Sul punto nelle memorie difensive TAMOIL ha precisato che per gli impianti COCO e CODO “la componente Bio è valorizzata al costo di acquisto per le vendite sugli impianti COCO riforniti dalle basi proprie, e dalla tariffa BIO applicata dal venditore per gli impianti COCO riforniti da basi terze con prodotto acquistato FCA (e pertanto su tutto il territorio nazionale escluso il nord Italia) [...] [d]etto in altri termini, questa componente Bio rappresenta nella determinazione del prezzo finale un valore passante, ossia un valore che viene trasferito da Tamoil agli acquirenti di carburante, e che è legato esclusivamente al costo di assolvimento dell'obbligo Bio relativo a tale componente”³⁶⁸. Per TAMOIL, quindi, in questo segmento “la valorizzazione della componente Bio è orientata e influenzata esclusivamente dal costo di acquisto, non dipende dalle condotte a valle tenute dai concorrenti e non subisce alcuna influenza dalle pubblicazioni sulla Staffetta Quotidiana”³⁶⁹. Tamoil dichiara che la medesima metodologia è utilizzata per il mercato extrarete, con riferimento ai contratti spot³⁷⁰.

321. Tamoil inoltre, anche con riferimento ai contratti DODO caratterizzati da vincoli di esclusiva, ha affermato che l'applicazione di tariffe eccessivamente elevate rispetto ai benchmark di mercato “determinerebbe una riduzione delle vendite di carburanti da parte degli impianti DODO penalizzando i ricavi di Tamoil. Inoltre una persistente applicazione di tariffe fuori mercato potrebbe indurre i gestori degli impianti DODO, al termine del periodo contrattuale di esclusiva, a mutare fornitore, ancora una volta penalizzando le vendite Tamoil”³⁷¹

Il fatto che l'istruttoria si sia concentrata, per la verifica del parallelismo, solo sul segmento di contratti (DODO e Term) che prevedono una componente bio esplicita rappresenterebbe, secondo la società, un errore logico. TAMOIL produce la tabella sottostante da cui fa discendere la differenza tra il valore bio applicato nelle vendite rete (COCO e CODO), ricondotto al costo di miscelazione, e il valore bio applicato da ENI.

Figura 12: [omissis]

Fonte: [omissis]

322. Si noti tuttavia che da un raffronto con i valori forniti da Tamoil nelle memorie e i dati a disposizione sugli acquisti tra Tamoil e i concorrenti i valori non corrispondono sia perché per molti acquisti l'obbligo bio era coperto con il trasferimento di CIC (ad esempio per [omissis]) sia perché differenti rispetto a quelli forniti³⁷².

³⁶⁶ Cfr. doc. **290**.

³⁶⁷ Cfr. doc. **290**.

³⁶⁸ Cfr. doc. **702**. Tamoil a supporto di tale informazione deposita i valori di costo inseriti dal planning nel sistema utilizzato per la definizione del prezzo finale per gli impianti COCO.

³⁶⁹ Cfr. doc. **702**.

³⁷⁰ Cfr. doc. **702**.

³⁷¹ Cfr. doc. **702**.

³⁷² Ad esempio, i dati forniti da Saras di cui alla Tabella 23 della CRI sono più bassi di quelli indicati da Tamoil nell'allegato 1 alla memoria per il 1Q e per il 2Q 2020, nonché nel 1Q 2021, nel 4Q 2022 e dal 1Q 2023 al 3Q 2023. Inoltre, nel 4Q 2022 i dati trasmessi da Tamoil in relazione alle compravendite con Q8 indicano un valore del premio bio che in realtà è stato rifiutato da Tamoil procedendo allo scambio di CIC. Sempre in relazione agli scambi con Q8, quest'ultimo ha dichiarato di aver venduto nel 2023 a Tamoil carburante miscelato senza l'applicazione della maggiorazione per l'HVO e quindi il valore della componente bio è significativamente più basso di quello indicato da Tamoil nelle proprie memorie.

323. A ciò si aggiunga che, come indicato dalla stessa Tamoil nella nota a piè di pagina n. 8 della memoria³⁷³, il costo considerato nel caso di acquisti da basi terze c.d. “bilanciate” non era il costo di acquisto ma il costo di miscelazione. Ad esempio, nel caso di IP per tutti gli anni dal 2020 al 2023 viene riportato nelle memorie esclusivamente il costo di miscelazione e per Q8 per gli anni dal 2020 al 2021. In tali casi non si tratta *per tabulas* di un valore passante, ossia un valore che viene trasferito da Tamoil agli acquirenti di carburante in base al costo di acquisto, in quanto il riferimento è il proprio costo di miscelazione e non il costo di acquisto.

324. Passando alla rilevanza segnaletica degli articoli di staffetta Quotidiana, TAMOIL afferma che “*per TAMOIL gli annunci sono del tutto indifferenti. Da un lato, infatti, TAMOIL non ha mai comunicato i propri prezzi a Staffetta [...]. Dall'altro, con riferimento agli annunci di ENI, gli stessi sono del tutto irrilevanti in quanto ENI comunica a TAMOIL il prezzo della componente bio ben prima dell'uscita degli articoli in Staffetta Quotidiana, nell'ambito degli acquisti di carburante FCA con premio Bio (prodotto miscelato dal venditore a cui fanno capo gli obblighi in questione) per i quali di norma i prezzi vengono rivisti un po' prima della fine del trimestre. TAMOIL, in quanto cliente, conosce perciò già prima degli annunci sulla Staffetta Petrolifera il prezzo che ENI intende praticare sul mercato nell'ambito dei rapporti di vendita. [...] TAMOIL ha già prodotto tutte le comunicazioni effettuate trimestralmente da ENI a TAMOIL e relative alle variazioni della componente bio, che venivano poi girate dalla divisione Supply alla divisione Sales. Quindi ribadisce che la comunicazione su Staffetta Quotidiana non rileva per TAMOIL*”³⁷⁴.

325. Dietro specifica richiesta se TAMOIL pratici lo stesso prezzo ai concorrenti (per le vendite presso le proprie basi) e ai propri clienti a valle TAMOIL ha affermato, come si è già detto, di praticare prezzi differenti. Alla domanda del perché, allora, TAMOIL ritenga che i prezzi applicati da ENI nell'ambito dei suoi rapporti di vendita di carburante con TAMOIL siano gli stessi che ENI applicherà ai propri clienti a valle, a cui si riferiscono gli articoli di Staffetta Quotidiana, TAMOIL ha risposto che “*è stata la stessa ENI, nell'ambito di una negoziazione relativa ai premi bio con TAMOIL, a comunicare che avrebbe applicato un premio bio unico a tutti i suoi clienti. [...] tale comunicazione è stata verbale e, pur non ricordando con precisione la data, [...] tale rappresentazione è avvenuta nel 2019. [...] successivamente, leggendo la Staffetta Quotidiana e confrontando il prezzo che ENI aveva comunicato alla divisione Supply di TAMOIL, la Società ha potuto verificare, nel tempo, la veridicità dell'affermazione di ENI che probabilmente era anche un segnale per far capire la non negoziabilità del proprio prezzo. In ogni caso i prezzi di TAMOIL vengono elaborati prima dell'annuncio su Staffetta*”³⁷⁵.

326. In merito alla reazione di TAMOIL agli annunci di ENI, TAMOIL ha affermato che “*la pubblicazione del dato sulla componente bio da parte di Staffetta ha colto di sorpresa la Società, trattandosi di un dato estremamente riservato nell'ambito di una relazione commerciale, la cui segretezza è garantita anche da norme contrattuali e di cui era molto difficile venire a conoscenza prima degli annunci. [...]*”³⁷⁶ In relazione alla pubblicazione, da parte di Staffetta Quotidiana, del proprio prezzo, TAMOIL ha affermato che “*l'articolo ha sorpreso la Società perché tale dato è ritenuto un elemento riservato del prezzo e da non divulgare né per la Società né per i clienti, che hanno apposite clausole che ne impediscono la divulgazione; inoltre anche i grandi retisti hanno la visibilità sul premio bio come componente del prezzo, quindi la Società non ha potuto ricostruire chi ha fornito tale dato al quotidiano di settore. [...] si è trattato di un unico articolo e [che], se l'episodio si fosse verificato di nuovo, avrebbe allertato la funzione Legale per impedirne la divulgazione trattandosi di dati riservati; infatti, praticando TAMOIL prezzi diversi ai suoi clienti sia sui mercati wholesale sia sui mercati retail, la pubblicazione di un valore del premio bio avrebbe potuto favorire lamentele da parte di quei clienti a cui TAMOIL praticava un premio bio più elevato rispetto ad altri*”³⁷⁷. A conferma di ciò TAMOIL ha depositato delle mail di protesta recentemente

³⁷³ Cfr. doc. 702.

³⁷⁴ Cfr. doc. 290.

³⁷⁵ Cfr. doc. 290.

³⁷⁶ Cfr. doc. 290.

³⁷⁷ Cfr. doc. 290.

inviata a due giornali di settore, aventi a oggetto la pubblicazione di dati sensibili³⁷⁸. TAMOIL ha inoltre confermato che *“corrisponde a verità la circostanza che la funzione commerciale di TAMOIL ha di norma atteso la pubblicazione sulla Staffetta per comunicare le variazioni di prezzo alla clientela DODO, ma questa attesa non ha mai prodotto una modifica della tariffa già in precedenza elaborata internamente per i vari segmenti di vendita e nelle varie aree geografiche, dovendosi piuttosto inquadrare nella esigenza di assicurare la clientela term che la tariffa praticata da Tamoil non fosse “fuori mercato””*³⁷⁹.

III.5 KUWAIT

327. KUWAIT ha esercitato le sue difese nel corso di due audizioni innanzi agli uffici³⁸⁰, delle memorie finali³⁸¹ e dell'audizione finale³⁸² innanzi al Collegio.

In primo luogo la società ha contestato *“l'assenza di parallelismo di comportamenti tra le parti e, in particolare, tra ENI e KUWAIT. Più nel dettaglio KUWAIT ha raffrontato gli annunci di prezzo di ENI pubblicati in Staffetta, come ripresi dal provvedimento di avvio dell'istruttoria, con le variazioni ai valori bio comunicati e/o praticati ai propri clienti sia sul mercato extra-rete che sul mercato rete nei mesi precedenti e successivi alla decorrenza delle comunicazioni pubblicate dalla Staffetta, riscontrando una sostanziale indipendenza dei comportamenti di KUWAIT”*³⁸³. KUWAIT sostiene che, per il comparto Extra-rete *“dall'analisi sviluppata confrontando le variazioni di BIO comunicate alla [omissis] e i prezzi medi praticati agli oltre 10.000 clienti nei mesi precedenti e successivi alla decorrenza delle comunicazioni/valori di ENI pubblicate dalla Staffetta, emerge che, nel periodo di riferimento (ottobre 2019 – luglio 2023):*

- *nelle 16 pubblicazioni della Staffetta solo in un caso (il 6%) le ns comunicazioni a [omissis] corrispondono con i valori pubblicati;*
- *nelle 16 pubblicazioni della Staffetta solo in un caso (il 6%) le variazioni dei prezzi medi medi applicati a tutti gli altri clienti corrispondono con i valori pubblicati.*

*Riassumendo, nella quasi totalità dei casi esaminati nel periodo di riferimento i valori differiscono in modo sensibile, confermando le dinamiche pricing già descritte, che prevedono la formulazione e comunicazione di un prezzo finito, che può variare anche tutti i giorni e che tiene sempre conto di diverse variabili di costo”*³⁸⁴.

328. Relativamente al ruolo di Staffetta Quotidiana, KUWAIT afferma che *“lato supply, il dato riportato in Staffetta è irrilevante in quanto l'importo della componente bio praticato da ENI emerge, in sede di offerta dedicata, nell'ambito delle negoziazioni con KUWAIT per l'acquisto del carburante. [...] KUWAIT elabora il costo della componente Bio sulla base dei propri costi, anche se poi chiaramente le quotazioni che riceve dagli altri operatori, tra cui ENI, possono rappresentare un benchmark rispetto agli acquisti/stime dell'onere Bio che effettua Kupit [...] KUWAIT non ha mai fornito il dato a Staffetta Quotidiana e che lo stesso è stato reperito probabilmente presso i DO che, come detto, ricevevano una lettera di aggiornamento da parte di KUWAIT. A sua memoria, peraltro, Staffetta spesso ha riportato un dato sbagliato. Detta pubblicazione non rappresenta una criticità in quanto potrebbe contribuire alla consapevolezza del mercato in merito al fatto che la transizione energetica ha un costo. In questo contesto, quindi, sapere che i prezzi del carburante aumentano a causa degli aumenti degli oneri Bio costituisce un modo per generare cultura”*³⁸⁵.

³⁷⁸ Cfr. doc. **393**.

³⁷⁹ Cfr. doc. **702**.

³⁸⁰ Cfr. doc. **167** e **294**.

³⁸¹ Cfr. doc. **715**.

³⁸² Cfr. doc. **752**.

³⁸³ Cfr. doc. **294**.

³⁸⁴ Cfr. doc. **294**.

³⁸⁵ Cfr. doc. **294**.

III.6 IP

329. In data 10 giugno 2024 IP ha rinunciato alla possibilità di essere sentita in audizione³⁸⁶. La società è stata tuttavia convocata dagli uffici e ha fornito le informazioni richieste³⁸⁷. IP ha inoltre depositato memorie finali³⁸⁸ e ha partecipato all'audizione innanzi al Collegio³⁸⁹.

In particolare, IP ha spiegato che *“l’obbligo in tema di bio-carburanti per la Società [...] risulta direttamente in capo ad IP solo per le vendite sulle proprie basi, mentre sulle basi di terzi la Società matura un “obbligo indiretto”. La natura del sottostante costo è, di conseguenza, differente. Nel caso delle basi terze, infatti, IP sostiene un costo pieno da intendersi a completa remunerazione dei costi generati a carico dei titolari delle basi in conseguenza dei volumi di vendita a IP, e che viene da questi comunicato. Nel caso delle basi di proprietà, la Società è in grado di controllare i costi diretti variabili, legati al costo di acquisto dei bio-carburanti da miscelare, mentre gli altri costi, spesso comuni anche al carburante fossile, non sono direttamente allocati nella componente bio ma rientrano nei costi generali che IP recupera con la vendita del carburante nell’ambito del c.d. mark up (i.e. relativo margine commerciale)”*³⁹⁰.

330. In merito al ruolo degli annunci su Staffetta Quotidiana, *“IP è venuta a conoscenza dell’esistenza di riferimenti alla componente bio delle varie compagnie su Staffetta solo quando l’Autorità ha avviato il procedimento. La Società non era a conoscenza del fatto che Staffetta pubblicasse il valore della propria tariffa bio e, a seguito dell’avvio del procedimento, ha proceduto ad effettuare verifiche sui numeri del quotidiano da cui è emerso che le pubblicazioni risultano successive rispetto alle comunicazioni ai propri clienti. In ogni caso, la Staffetta viene gestita dalle Relazioni Esterne ed ha valenza prettamente informativa dal punto di vista dei rapporti istituzionali. I commerciali di IP, invece, non impiegano in alcun modo la Staffetta Quotidiana come strumento per lo svolgimento della propria attività commerciale, né come strumento di market intelligence.*

*[...] IP non trasmette dati a Staffetta né la consulta per lo svolgimento della propria attività commerciale. [...] IP considera il valore della propria componente bio un dato sensibile. Per quanto riguarda ENI e le altre oil companies, IP conosce solo il valore del differenziale bio che le viene applicato da dette società in occasione dell’acquisto di carburanti, mentre non è in alcun modo a conoscenza del prezzo della componente bio praticato da dette Società alle altre compagnie petrolifere o agli altri clienti. Per tale motivo il dato pubblicato da Staffetta può ritenersi sensibile. [...] IP non sa se i prezzi pubblicati su Staffetta siano o meno effettivi”*³⁹¹.

331. Con riferimento all’influenza del prezzo di ENI e delle altre compagnie petrolifere sulla determinazione della componente bio, IP ha affermato che *“i contratti con formula “Platt’s +”, impiegati con una parte dei retisti terzi, nonché quelli impiegati con una quota marginale di clienti extra-rete, esplicitano la componente bio ed il relativo costo è, per scelta strategica, deciso da IP in base ai propri costi indiretti. Pertanto, la Società impiega come riferimento il prezzo applicato ad IP da ENI e “in parte qua” dalle altre compagnie. Per scelta di business, IP, limitatamente a tali canali di vendita, ha deciso di non riversare a pieno la propria competitività sulla componente bio.*

Nei contratti con formula “Platt’s +” in cui la società non ha un controllo sul prezzo finale IP “sacrifica” per scelta strategica una quota di competitività sul prezzo applicato a tali clienti ed impiega come riferimento la tariffa

³⁸⁶ Cfr. doc. **289**.

³⁸⁷ Cfr. doc. **342**.

³⁸⁸ Cfr. doc. **712**.

³⁸⁹ Cfr. doc. **752**.

³⁹⁰ Cfr. doc. **342**.

³⁹¹ Cfr. doc. **342**. IP prosegue affermando che *“se il quotidiano non avesse smesso di pubblicare le tariffe bio di IP a seguito dell’avvio del procedimento, la Società avrebbe proceduto a diffidare Staffetta chiedendo di cessare immediatamente la pubblicazione del dato di IP, tenuto conto della natura riservata dello stesso. Inoltre, in base alle verifiche effettuate sui numeri di Staffetta in cui è citata IP, le pubblicazioni sul quotidiano di settore sono successive rispetto alle comunicazioni che la Società trasmette ai propri clienti. Anche rispetto alle date di applicazione degli aumenti, gli articoli di Staffetta sono successivi o al più coevi, e quindi irrilevanti ai fini dell’indagine. Infine, la quotazione bio separata dalle altre componenti del prezzo di vendita è una richiesta dei clienti “Platt’s +” e di una parte dei clienti extra rete di IP, che hanno richiesto di esplicitare la componente bio affinché potesse essere per loro verificabile se il valore fosse in linea con il mercato e non arbitrario”*.

bio che la Società subisce nelle compravendite con le altre compagnie sulle basi terze, facendo una media. Nel caso delle altre tipologie di vendite dove non è esplicitata la componente bio, il riferimento per il costo della componente bio è rappresentato da quello diretto sostenuto da IP³⁹².

332. IP ha rappresentato, nelle memorie finali, che nel periodo 2020 – 2023 i clienti rete che hanno generato un fatturato compreso tra il [55-60]% ed il [75-80]% “erano vincolati da contratti di durata e da una esclusiva all’acquisto di prodotti IP e pertanto, è preclusa la possibilità che per l’intera durata del rapporto gli stessi potessero acquistare prodotti da concorrenti di IP. [...] Da ciò deriva che tali clienti erano di fatto sottratti – per la durata dei relativi rapporti contrattuali con IP – a qualsivoglia valutazione di minore o maggiore convenienza nell’acquisto del prodotto IP, essendo clienti che dovevano rifornirsi da IP e sui quali, pertanto, non vi poteva essere alcuna concorrenza con le altre Oil Companies”³⁹³.

III.7 SARAS

333. SARAS ha rappresentato le proprie difese nell’ambito dell’audizione con gli uffici³⁹⁴ e nella memoria finale³⁹⁵. In primo luogo la società ha sottolineato le proprie particolarità rispetto alle altre parti del procedimento: “la Società non svolge attività sul mercato della distribuzione in rete (e, dunque, non ha un ruolo nella fissazione dei prezzi praticati ai consumatori finali), ma è attiva esclusivamente sul mercato extra-rete con clienti business-to-business. Tali controparti commerciali dispongono di significativo countervailing buyer power e nessuno dei clienti ha un rapporto di fornitura esclusiva con SARAS né vincoli in termini di volumi minimi di prodotto da ritirare. Trattasi, quindi, di controparti non solo sensibili al prezzo, ma anche in grado di rivolgersi al fornitore di volta in volta più conveniente, senza le rigidità tipiche del consumatore finale nel B2C. SARAS, pertanto, opera sul mercato della distribuzione di carburante nel mercato extra-rete come concorrente dinamico e indipendente, applicando prezzi particolarmente aggressivi. Infatti, da un confronto tra i prezzi praticati da SARAS con quelli pubblicati su Staffetta Quotidiana, emerge che i prezzi di SARAS sono uguali o al di sotto dei livelli medi minimi di mercato. Grazie alla decisione di rifornire le pompe bianche, che praticano prezzi particolarmente aggressivi sui mercati a valle, SARAS si presenta sul mercato come un operatore particolarmente competitivo che deve competere in modo aggressivo. Dunque, di fatto, grazie alla propria politica di prezzi, SARAS è stata ed è ancora il vero e proprio “rubinetto” di fornitura di carburanti a favore degli operatori indipendenti, sostenendone la crescita nel corso degli anni. Ciò rende insostenibile un’ipotesi di coordinamento illecito con le altre Parti del procedimento. Inoltre, la Società è un operatore con quote di mercato non significative, nell’ordine del 3%-4% rispetto ai volumi di carburante immessi sul mercato italiano nel suo complesso. Infine, la Società pratica prezzi molto differenziati anche per singolo cliente”³⁹⁶.

334. In merito al ruolo degli articoli pubblicati su Staffetta Quotidiana SARAS ha dichiarato che “non ha mai comunicato alla Staffetta Quotidiana i valori della componente bio applicata dalla Società ai propri clienti. In secondo luogo, la componente bio applicata da SARAS ai propri clienti era già nota a tali clienti essendo stata oggetto di discussioni con gli stessi, che erano perlopiù clienti promiscui. Al riguardo, la Tabella 1 riportata nel provvedimento di avvio del procedimento dimostra che su 16 articoli SARAS veniva menzionata solo in 5 occasioni. In quattro di tali cinque apparizioni sul quotidiano di settore, SARAS aveva già formalmente (per iscritto) comunicato ai propri clienti l’adeguamento della componente bio prima della pubblicazione degli articoli di Staffetta Quotidiana, ossia gli articoli del 2 aprile 2020, dell’8 luglio 2020, del 28 gennaio 2021 e del 1° luglio 2021. Nell’unico caso in cui la comunicazione ai clienti è formalmente (per iscritto) avvenuta dopo la pubblicazione in Staffetta Quotidiana, il 24 settembre 2020, SARAS aveva già informalmente comunicato ai propri

³⁹² Cfr. doc. **342**.

³⁹³ Cfr. doc. **712**.

³⁹⁴ Cfr. doc. **324**.

³⁹⁵ Cfr. doc. **714**.

³⁹⁶ Cfr. doc. **324**.

clienti il valore della componente bio che è stato formalizzato successivamente a tale data. SARAS, in ogni caso, non è a conoscenza di chi abbia comunicato il dato sul valore della componente bio a Staffetta Quotidiana, ma presume che possano averlo comunicato i propri clienti c.d. T&C. In terzo luogo, gli articoli sui valori della componente bio praticati dai concorrenti non erano di interesse per SARAS. Spesso erano i clienti T&C promiscui ad informare, in modo non sollecitato, SARAS nel corso delle negoziazioni relative alle forniture di carburanti SARAS per cercare di spuntare prezzi più bassi. Sussistevano inoltre accordi di compravendita con altre oil company, nell'ambito dei quali poteva accadere vi fosse una certa visibilità sulla componente bio"³⁹⁷. Con riguardo alla natura dei dati pubblicati da Staffetta, la società ha dichiarato che "SARAS non comunicava i propri dati a Staffetta Quotidiana né consultava la Staffetta Quotidiana per determinare il valore della componente bio e non si è pertanto chiesta perché quel dato fosse pubblicato. In relazione alla natura del dato, la Società riteneva quel dato non sensibile nel momento in cui veniva pubblicato da Staffetta Quotidiana perché era già noto ai propri clienti"³⁹⁸.

335. Per SARAS, inoltre nel peculiare frangente temporale rappresentato dal passaggio dal 2019 al 2020 – "caratterizzato da profonde incertezze dovute a quotazioni sempre più volatili e difficili da prevedere della materia prima, e a delle particolari modifiche normative che sarebbero entrate in vigore con l'inizio del nuovo anno – che SARAS, sollecitata dai propri clienti contrattuali, ha maturato autonomamente la decisione di guardare per il Q1 2020 e (sebbene con qualche discontinuità nel 2020) anche successivamente, limitatamente ai propri clienti T&C, al valore dell'onere bio di ENI di cui era venuta a conoscenza nell'ambito dei rapporti di supply..."³⁹⁹.

III.8 IPLOM

336. IPLOM si è difesa in audizione rappresentando la radicale diversità del proprio modello di business rispetto a quello delle altre parti del procedimento e l'assoluta estraneità ai fatti contestati.

III.9 Gli altri soggetti sentiti in audizione

337. Al fine di ricevere chiarimenti in merito ad alcuni aspetti dell'istruttoria, con particolare riferimento al ruolo degli annunci di Staffetta Quotidiana, sono stati sentiti in audizione tre primari operatori attivi nel mercato extra-rete (Ludoil e, in parte, Retitalia) e nel mercato rete (in parte Retitalia e GS).

338. Ludoil ha affermato che è del tutto indifferente il fatto che la componente bio sia esplicitata nei contratti con i propri fornitori in quanto "Ludoil confronta il prezzo finale praticatogli dai suoi fornitori e non il valore della componente bio. Tuttavia, sul mercato si sono innestati meccanismi per cui la componente bio è divenuta un elemento importante nelle dinamiche dei prezzi di mercato. [...] la Staffetta Quotidiana, non rappresenta per la Società una fonte di notizie sui prezzi, né della componente bio né dei carburanti. In particolare [...] afferma di non essere stato a conoscenza del fatto che ci fossero annunci di prezzo della Componente bio. La Staffetta può essere consultata per questioni più regolamentari, come le nuove normative etc"⁴⁰⁰.

339. Per Retitalia "nonostante la componente bio costituisca un elemento importante del prezzo, considerando che il peso di tale componente nei prezzi ha superato il peso del premio legato ai costi industriali, per Retitalia è del tutto indifferente che essa sia esplicitata in quanto ciò che guarda Retitalia è il premio complessivo finale, in base al quale poi la Società decide il prezzo da applicare nei mercati a valle. Sicuramente la Società non ha visibilità dei reali costi sottostanti al valore della componente bio (e nemmeno della sua qualità) e quindi non è in grado di capire se la parte del prezzo che le compagnie imputano a tale componente di costo sia corretta o se esistano degli spazi di efficientamento. [...] La Staffetta Quotidiana non rappresenta per la Società una fonte di notizie sui prezzi,

³⁹⁷ Cfr. doc. **324**.

³⁹⁸ Cfr. doc. **324**.

³⁹⁹ Cfr. doc. **714**.

⁴⁰⁰ Cfr. doc. **359**.

*né della componente bio né dei carburanti. Le quotazioni ricevute dalle compagnie rappresentano infatti gli elementi presi in considerazione da Retitalia per confrontare le condizioni offerte dai propri fornitori*⁴⁰¹.

340. Da ultimo GS ha chiarito che *“che generalmente la Società non ha richiesto giustificazioni in merito agli aumenti della componente bio, dal momento che essi sono stati trasversali per tutte le compagnie, giustificati da un aumento degli oneri per l’adempimento delle normative, nonché identici per tutti i fornitori. Per tale ragione, la Società non ha avuto margine di contrattazione sulle variazioni della componente in fase di negoziazione” e “la Staffetta non rappresenta [...] una fonte per la componente bio perché quest’ultima, come si è detto, è percepita come una componente ineluttabile, derivante da obblighi normativi imposti a livello statale, nonché trasversale su tutti i fornitori. La società percepisce tale componente come una sorta di “tassa”, uguale per tutti e il fatto che sia disciplinata contrattualmente ha fatto sì che la Società non ritenesse esistente un margine di contrattazione. Sotto questo profilo la Società non si è mai interrogata sul fatto che il valore della componente bio potesse non rispecchiare gli effettivi costi sottostanti e fosse invece legato ad un accordo sui prezzi tra le compagnie petrolifere, come ipotizzato nel provvedimento di avvio del caso di cui si discorre*⁴⁰².

IV. VALUTAZIONI

IV.1 Premessa

341. La presente istruttoria riguarda un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dalle sei principali compagnie petrolifere attive in Italia e avente a oggetto la componente del prezzo del carburante denominata “componente bio”, vale a dire la quota parte del prezzo destinata a coprire gli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81.

342. Il mercato in cui si è realizzata la concertazione è quello dell’immissione in consumo di carburante per autotrazione, nella fase della logistica petrolifera, dove avviene lo stoccaggio dei carburanti fossili e la miscelazione con biocarburante. Le caratteristiche del mercato devono pertanto essere colte al livello della filiera corrispondente con i soggetti che, in Italia, immettono in consumo carburante per autotrazione vendendolo su mercati rete ed extra-rete: tale mercato presenta un alto grado di trasparenza e di concentrazione dell’offerta, omogeneità del prodotto, nonché significative barriere all’ingresso e una certa stabilità nelle condizioni della domanda e dell’offerta. Come argomentato *supra*, non rientra nella definizione del mercato il carburante scambiato nelle basi e depositi tra le compagnie petrolifere nel canale *supply*, essendo le logiche sottese a tale tipologia di scambi completamente differenti rispetto alle dinamiche commerciali sottostanti l’individuazione del valore della componente bio che le Parti applicano ai rispettivi clienti rete ed extra-rete.

343. Con riferimento alle modalità di formazione e revisione del prezzo, la componente bio è una componente di costo che concorre alla formazione dei prezzi del carburante per autotrazione. I clienti rete ed extra-rete possono sottoscrivere con le compagnie petrolifere contratti di durata e contratti *spot*. A differenza del canale *supply*, nei contratti di durata delle Parti con i propri retisti o con i clienti *wholesale* rete ed extra-rete è previsto un premio biocarburante con rivalutazione trimestrale in considerazione della variazione dei costi per l’adempimento ai mandati, sulla base di meccanismi di adeguamento spesso automatici, e talvolta con effetto retroattivo, che non richiedono l’esplicita accettazione da parte del cliente. I contratti di tipo “spot”, invece, prevedono quotazioni giornaliere e le compagnie comunicano le variazioni ai clienti giornalmente.

344. Ciò premesso, i rapporti tra le Parti in qualità di fornitori di carburante miscelato e i rispettivi clienti rete ed extra-rete sono caratterizzati da eterogeneità in termini di potere negoziale. Ciò è particolarmente evidente nel canale extra-rete, in cui il potere negoziale dei clienti è ben maggiore, considerato che non sono vincolati da contratti di esclusiva⁴⁰³. Giova rilevare, inoltre, che per alcune Parti sono presenti, fino alla fine del 2020, vincoli contrattuali, come ad esempio tetti massimi sulle tariffe o prezzi fissi, che non hanno consentito di osservare il

⁴⁰¹ Cfr. doc. **371 bis**. Sui rapporti tra Retitalia e ESSO cfr. anche doc. **49.419**.

⁴⁰² Cfr. doc. **405 bis**.

⁴⁰³ Cfr. ad esempio, doc. **324** (SARAS).

pieno allineamento dei periodi successivi. Più in dettaglio, dall'analisi dei contratti di TAMOIL è emerso che le pattuizioni, sia rete che extra-rete, prevedevano spesso un *cap* del valore della componente bio, un prezzo fisso della componente bio o un conguaglio a fine anno. Allo stesso modo, fino al 4Q 2020, i contratti di SARAS con i propri clienti prevedevano un limite massimo per la componente bio, pari a 30 €/mc. Parimenti, KUWAIT risulta essere soggetta a vincoli contrattuali idonei a condizionarne le tempistiche di allineamento con i concorrenti⁴⁰⁴. Dalle evidenze documentali emerge infatti che all'inizio del 2021 la società non può applicare senza il consenso dei clienti l'aumento di febbraio ai contratti che prevedono una variazione trimestrale.

345. La componente bio ha assunto un peso in termini economici via via crescente fino ad assumere un valore che, nel periodo dell'intesa, ha rappresentato fino al 30% del margine lordo sul prezzo del carburante per autotrazione. Si ricorda che il margine lordo è l'unica porzione del prezzo del carburante sottoposta a pressione concorrenziale in quanto le restanti componenti, essendo collegate al prezzo delle materie prime indicizzato al Platt's e alle accise, non possono essere modificate dalle Parti. In questo contesto, contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti, un'intesa sul valore della componente bio risulta di più agevole attuazione grazie alla possibilità di verificarne l'adesione, contrariamente a quanto accadrebbe con un'intesa sul prezzo finale del carburante, di più complessa implementazione anche alla luce delle oscillazioni giornaliere che inevitabilmente ne ostacolerebbero il monitoraggio.

346. L'istruttoria condotta ha messo in luce l'esistenza di una pratica concordata, iniziata in concomitanza con l'incremento dell'obbligo di immissione di biocarburante e con il contestuale aumento del costo delle materie prime, avente a oggetto l'applicazione coordinata di aumenti simultanei e di valore sostanzialmente corrispondente della componente bio, posta in essere quantomeno dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023, data dell'ultimo articolo avente a oggetto il valore della componente bio pubblicato su Staffetta Quotidiana. A fronte, quindi, di uno *shock* esogeno relativo al cd. onere bio che le compagnie petrolifere Parti del procedimento erano chiamate a sostenere, le stesse hanno scelto, in luogo di un genuino confronto concorrenziale, la concertazione delle relative condotte commerciali su tale componente del prezzo, dalle stesse ritenuta particolarmente rilevante.

347. In particolare, se fino al 2019 l'onere bio era sostanzialmente stabile, le parti, consapevoli dell'imminente aumento legislativo dell'onere (passato dall'8% al 9% dal 1° gennaio 2020) e dell'aumento del costo delle materie prime, hanno coordinato il proprio comportamento sul mercato in modo da incrementarne il valore.

348. L'analisi svolta ha infatti ricostruito comportamenti di prezzo allineati in maniera anomala nel corso del periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2023. Particolarmente evidente è stata, nel primo trimestre del 2020, la convergenza della componente bio delle Parti sull'identico valore di 26 €/mc, allorché nei mesi precedenti si riscontravano livelli differenti per tale parte del prezzo del carburante. Un significativo, se non addirittura perfetto, livello di parallelismo dei prezzi si è verificato anche per tutto il periodo successivo, vuoi nel valore assoluto vuoi nell'incremento.

349. Tali condotte sono state determinate e facilitate: i) da una serie di contatti diretti tra le compagnie che testimoniano scambi di informazioni sugli aumenti e sul valore della componente bio; ii) da un meccanismo di annunci pubblici, che, per oltre tre anni, ha consentito alle parti di stabilizzare il cartello per tutta la sua durata.

350. Gli annunci pubblici su Staffetta Quotidiana hanno svolto un ruolo particolarmente significativo sotto diversi profili. Le pubblicazioni su un affermato quotidiano di settore, infatti, hanno fornito alle parti precisi *benchmark* di prezzo, hanno contribuito a connotare di 'ufficialità' gli aumenti contestuali rendendoli più facilmente accettabili dai clienti e hanno, altresì, dotato i partecipanti al cartello di uno strumento di verifica del valore della componente bio effettivamente applicato ai clienti. Dalle evidenze istruttorie emerge che le Parti effettivamente seguivano questi annunci in Staffetta e ne tenevano conto nella definizione delle proprie strategie commerciali.

351. In quest'ambito appare particolarmente significativo il ruolo di ENI che, disvelando la propria strategia della tariffa unica e comunicando per prima i propri dati di prezzo a Staffetta Quotidiana, ha innescato e costantemente alimentato il sistema di supporto e monitoraggio del cartello. L'incentivo specifico di ENI alla stabilità del cartello

⁴⁰⁴ Cfr. doc. **71.262, 71.558** che riportano vari carteggi interni e con i clienti per decidere come attuare l'aumento e se attuarlo a febbraio o direttamente all'inizio del 2Q.

è altresì legato alla presenza di contratti all'ingrosso che prevedono la possibilità di recesso a fronte di aumenti della componente bio solo nel caso di disallineamento con le quotazioni del mercato. Allo stesso tempo, il sostanziale allineamento del comportamento delle parti nella previsione di aumenti facilita la possibilità, per ENI e per le Parti, di implementare questi aumenti nelle negoziazioni con i clienti, laddove previste, come confermato dalla documentazione in atti.

352. La valenza degli annunci pubblici ai fini del reciproco monitoraggio assume una particolare rilevanza anche alla luce del fatto che ENI ha reso noto, quanto meno ad alcuni concorrenti, di applicare i medesimi valori della componente bio tanto nei rapporti con le altre compagnie petrolifere concorrenti che con i propri clienti. Nell'ambito delle negoziazioni tra compagnie relative agli scambi di carburante (c.d. rapporti di supply), infatti, ENI comunicava il valore della componente bio a carico delle compagnie acquirenti. ENI ha chiarito che, per propria *policy* interna, contrariamente a quanto fatto da tutte le altre parti del mercato, ha deciso di applicare la stessa tariffa bio sia ai concorrenti che ai clienti a valle, e di condividere questa informazione con i concorrenti. Per effetto di comunicazioni specifiche (quantomeno con TAMOIL) e degli annunci su Staffetta, tutte le parti nel corso dell'intesa sono state, infatti, edotte di tale tariffa unica. Tale artificiosa trasparenza su un elemento del prezzo del carburante, determinata da ENI sia con il disvelamento della peculiare *policy* della tariffa unica che con gli annunci di Staffetta, ha agevolato l'attuazione del cartello offrendo ai *competitors* puntuali *benchmark* attraverso i quali implementare le proprie tariffe.

L'insieme degli elementi raccolti durante l'istruttoria, rappresentato da indizi di contatti diretti e scambi di informazioni diretti e indiretti, che le parti non sono riuscite, nelle loro difese, a smentire efficacemente, consente di considerare l'allineamento contestato quale prova concreta della pratica concordata. Si noti che tali elementi esogeni acquistano particolare nocività alla luce delle specifiche caratteristiche del mercato che, come riconosciuto da tutte le parti, presenta un alto grado di trasparenza, un'alta concentrazione, l'esistenza di alte barriere all'ingresso, un prodotto omogeneo e una certa stabilità nelle condizioni della domanda e dell'offerta. In presenza di questi elementi la giurisprudenza ha riconosciuto che anche minimi contatti possono incidere inesorabilmente sulla struttura del mercato determinando un coordinamento e un esito collusivo illecito fattibile e sostenibile⁴⁰⁵. Le parti, nonostante gli sforzi compiuti e le analisi giuridiche ed economiche depositate, non sono riuscite a giustificare razionalmente l'allineamento dei valori della componente bio osservato.

353. Gli elementi agli atti, invece, non hanno consentito di ricostruire analoghe condotte collusive per IPLOM e REPSOL.

IV.2 Questioni procedurali

354. Venendo brevemente alle questioni procedurali sollevate dalle parti, merita in primo luogo rigettare quella inerente al cambio di contestazione della CRI rispetto al provvedimento di avvio. Ferma la possibilità di precisare la contestazione nelle CRI⁴⁰⁶, infatti, non può non osservarsi che, nel caso di specie, la pratica concordata

⁴⁰⁵ Cfr. le Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 del TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale del 17 luglio 2023 e la giurisprudenza ivi citata: Sentenza della Corte di giustizia del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax, C-238/05, ECLI:EU:C:2006:734, punto 58 e giurisprudenza ivi citata; la decisione della Commissione nei casi IV/31.370 e 31.446, UK Agricultural Tractor Registration Exchange, considerando 51 (GU L 68 del 13.3.1992, pag. 19), e sentenza del Tribunale del 27 ottobre 1994, Deere/Commissione, T-35/92, ECLI:EU:T:1994:259, punto 78.

⁴⁰⁶ Il principio è stato più volte espresso dalla giurisprudenza. Si veda, *ec multis*, Tar Lazio, I, 30 agosto 2023, n. 13477, "il «mutamento» del fatto contestato si inserisce nella fisiologia procedimentale: difatti, è palese che l'Agcm abbia semplicemente proceduto a precisare la condotta reputata illecita all'esito della lunga e complessa istruttoria condotta (v. Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2017, n. 2177). In tal senso è connaturale ai procedimenti antitrust la possibilità per l'Agcm di adeguare la contestazione dell'illecito in relazione alle emergenze dell'istruttoria: d'altro canto, negare tale facoltà determinerebbe l'inutilità della partecipazione procedimentale". Analogo principio è stato espresso a livello eurolunitario: "poiché la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria, una decisione successiva della Commissione non può essere annullata per il solo motivo che le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente a detta qualificazione provvisoria. Infatti, la Commissione deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tener conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa. Pertanto, si deve consentire alla Commissione di precisare detta qualificazione nella sua decisione finale, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto sia in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa, a condizione tuttavia che tale istituzione si fondi solo su fatti sui quali gli interessati abbiano avuto occasione di spiegarsi e che

contestata in avvio, attuata anche attraverso scambi di informazioni (tra cui gli annunci), non ha subito modifiche rispetto alla contestazione della CRI. La puntualizzazione del ruolo degli annunci, effettuata sulla base dei documenti raccolti in ispezione, in base ai quali è emerso il loro ruolo nella stabilizzazione del cartello, non è, infatti, idonea, a mutare la contestazione.

355. Quanto all'asserita violazione del diritto di difesa in ragione del rifiuto degli Uffici di concedere accesso con estrazione di copia o con la procedura di accesso c.d. di *confidentiality ring*, deve sottolinearsi che i dati richiesti dalle parti costituiscono segreti commerciali di regola sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 13 comma 3 D.p.R. 30 aprile 1998, n. 217 per cui il diritto di accesso è consentito, *“qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.”*. Per contemperare le esigenze di difesa della parte e la necessità di garantire la tutela della segretezza delle informazioni, è stato concesso l'accesso a tali dati secondo le modalità riconosciute idonee a tale scopo sia a livello nazionale e a livello eurounitario, ossia mediante la procedura di *data room*. Si ricorda, infatti, che lo strumento della *data room* è stato introdotto proprio per consentire alle parti di avere accesso a documenti riservati salvaguardando la confidenzialità delle informazioni e, allo stesso tempo, garantendo la possibilità di *“verificare la metodologia utilizzata dalla Commissione per raccogliere, controllare la coerenza, gestire e analizzare i dati utilizzati in una comunicazione degli addebiti, nonché replicare e controllare la solidità dell'analisi della Commissione”*⁴⁰⁷. Le parti hanno avuto ampio accesso a questi dati nell'ambito della *data room* che si è svolta nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025.

Con riferimento alle elaborazioni *excel* e i file Stata predisposti dalla Direzione, si tratta di elaborazioni intermedie che non sono parte del fascicolo e su cui non è quindi possibile immaginare un diritto di accesso. Al fine di agevolare e velocizzare l'attività delle parti in *data room*, in uno spirito di massima collaborazione, anche tali file sono stati messi a completa disposizione della parte e hanno consentito l'elaborazione rapida e completa di numerosi indici già versati in atti.

356. Con più specifico riferimento alla procedura di *confidentiality ring* invocata dalle parti, si rileva che l'Autorità non si è dotata di tale procedura che d'altronde non è prevista dal diritto nazionale.

Le parti del procedimento, come si è detto, hanno già avuto accesso completo, con consegna di documenti in versione integrale o omissa, sia nel corso del procedimento sia successivamente all'invio delle CRI, per un totale di oltre 1.100 documenti ostesi. Sono state elaborate numerose versioni non confidenziali instaurando un lungo e ripetuto contraddittorio con le parti del procedimento al fine di contemperare le esigenze di riservatezza con la piena garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.

357. Al fine di garantire ulteriormente contraddittorio e diritto di difesa è stata inoltre implementata, d'ufficio⁴⁰⁸ la procedura di *data room*. In tale contesto sono stati resi disponibili, su richiesta delle parti, oltre 3.000 file. Al fine di agevolare al massimo le procedure, inoltre, come si è detto la Direzione ha messo a disposizione delle parti tutte le elaborazioni economiche e i file Stata predisposti nel corso del procedimento.

358. La Direzione ha accolto tutte le richieste predisponendo le procedure necessarie nei tempi richiesti dalle parti, senza mai opporre limitazioni. Ciò ha determinato una durata dell'intera procedura di accesso di oltre due mesi.

359. Per concludere, si osserva sul punto che fatta eccezione per le 10.000 fatture di Iplom, non richieste dalle parti, le parti hanno avuto ampio accesso sia nel corso del procedimento, sia nel corso delle due *Data room* che si sono svolte nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025. Sono stati infatti messi a disposizione tutti i documenti richiesti (circa 3.000 documenti e circa 50 elaborazioni degli uffici). Le Parti hanno elaborato, in quelle sedi, oltre 280 tra file *excel*, stata e relazioni ampiamente utilizzati nelle memorie⁴⁰⁹. Deve pertanto ritenersi che il diritto di difesa e di contraddittorio sia stato concesso alle Parti pienamente.

abbia fornito, durante il procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla difesa”. Cfr. CGUE, C 165/19 P, para 83, CGUE, C-700/19, para. 127-128; TUE, T-671/19, para 146).

⁴⁰⁷ Cfr. Line guida *data room* Commissione https://competition-policy.ec.europa.eu/index/data-rooms-and-confidentiality-rings_en

⁴⁰⁸ Salvo per la società Saras che l'ha richiesta espressamente.

⁴⁰⁹ Cfr. doc. 538 (KUWAIT); doc. 562 (IP); doc. 577 (ESSO) doc. 583 (KUWAIT); doc. 589 (SATAS), doc. 598 (TAMOIL); doc. 600 (ENI); doc. 606 (ENI); doc. 621 (SARAS); doc. 622 (IP); doc. 624 (KUWAIT); doc. 630 (ESSO); doc. 664 (ENI).

IV.3 Il mercato rilevante

360. Il settore interessato dal cartello in esame è quello della produzione e distribuzione del carburante, nello specifico benzina e gasolio, per autotrazione.

361. In caso di contestazione di un'intesa restrittiva della concorrenza l'estensione merceologica e geografica del relativo mercato è, per costante giurisprudenza nazionale ed europea, anzitutto determinata dall'estensione del coordinamento stesso, poiché tale estensione mostra l'ampiezza del mercato che i partecipanti hanno ritenuto possibile e profittevole monopolizzare in un'intesa restrittiva della concorrenza. Di conseguenza, in tali ipotesi di illecito, la definizione del mercato rilevante è direttamente correlata al contesto in cui si inserisce il comportamento collusivo posto in essere dalle imprese coinvolte⁴¹⁰.

362. Nel caso in esame l'intesa ha avuto a oggetto la concertazione della quota parte del prezzo del carburante destinata alla copertura degli oneri relativi all'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburante previsto dalla regolamentazione. Tale obbligo, come si è già detto, sorge con l'immissione in consumo di biocarburante.

363. Il mercato del prodotto interessato dalla concertazione può essere ricondotto a quello dell'immissione in consumo di carburante per autotrazione, nella fase della logistica petrolifera, dove avviene lo stoccaggio dei carburanti fossili e la miscelazione con biocarburante⁴¹¹. Non rientra nella definizione merceologica del mercato il carburante scambiato nelle basi e depositi tra le compagnie petrolifere in quello che è definito canale *supply*⁴¹². Si è visto, infatti, che tale tipologia di scambi risponde a logiche differenti da quelle che governano la distribuzione di carburante e, per tale ragione, deve essere escluso dal perimetro dell'intesa.

364. In questa prospettiva, le caratteristiche rilevanti del mercato devono essere colte al livello più alto della filiera corrispondente con i soggetti che, in Italia, immettono in consumo carburante per autotrazione vendendolo su mercati rete ed extra-rete⁴¹³.

365. Dal punto di vista geografico, si ritiene che nel caso di specie, anche in ragione dell'estensione dell'intesa, il mercato abbia rilevanza nazionale viste le peculiarità regolamentari che disciplinano lo svolgimento dell'attività di produzione e distribuzione di carburanti con particolare riferimento alla componente bio.

366. Il mercato è oligopolistico ed estremamente concentrato in quanto risulta un ridotto numero di operatori attivi dal lato dell'offerta. In questo contesto le Parti del procedimento assumono un ruolo predominante, rivestendo una quota di mercato di oltre il 90%. Inoltre, esso è caratterizzato dalla presenza di elevate barriere all'ingresso,

⁴¹⁰ Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 21 giugno 2017, nn. 3057 e 3016, I782 - Gare per servizi di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti e/o pericolosi presso gli arsenali di Taranto, La Spezia ed Augusta: *“La definizione di mercato rilevante non è connotata in senso meramente geografico o spaziale, ma è relativa anche e soprattutto all'ambito nel quale l'intento anticoncorrenziale ha, o avrebbe, capacità di incidere, sicché ‘nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante è direttamente correlata al contesto in cui si inquadra il comportamento collusivo tra le imprese coinvolte’ ed è successiva rispetto all'individuazione dell'intesa nei suoi elementi oggettivi”*.

⁴¹¹ Si veda provvedimento n. 26909 del 20 dicembre 2017, C12131 – API/TotalErg in Boll. N. 51/2017 e IC-54 *I prezzi dei carburanti per autotrazione: dinamiche concorrenziali dall'estrazione alla distribuzione*, provvedimento n. 30668 del 13 giugno 2023. Molto sinteticamente, e rimandando al contenuto dell'indagine conoscitiva IC54 per gli aspetti di dettaglio, si ricorda che lo stoccaggio di carburanti avviene in almeno due fasi della distribuzione: una prima volta con l'immissione in consumo dei prodotti, sia raffinati sul suolo italiano che importati, attraverso depositi c.d. fiscali che servono all'assolvimento degli obblighi di accisa e quindi degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti. Successivamente, in funzione dell'approvvigionamento degli impianti di distribuzione e degli acquisti di prodotto da parte dei rivenditori e degli impianti di distribuzione indipendenti, attraverso depositi c.d. commerciali (ad accisa assolta). I depositi rappresentano, unitamente alle raffinerie, le basi logistiche attraverso le quali gli operatori immettono carburanti sul mercato italiano, effettuano compravendite di prodotto (mercato extra-rete) e garantiscono l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione che recano i loro colori (mercato rete).

⁴¹² Il canale *supply* individua gli scambi di prodotto che avvengono tra società petrolifere, scambi che possono avvenire all'interno di infrastrutture logistiche o depositi condivisi (*stock transfer*) o meno. Come è noto, infatti, la necessità di acquistare prodotto da altre società petrolifere può derivare non solo dalla carenza quantitativa di prodotto raffinato in proprio ma anche dalla localizzazione delle proprie raffinerie e dunque dai costi di trasporto che andrebbero affrontati per rifornire i propri clienti con carburanti autoprodotti. L'opportunità di abbattere i costi di trasporto fornendosi a vicenda nelle diverse zone geografiche nelle quali sono collocate le raffinerie genera dunque un notevole interscambio di prodotto tra le stesse società petrolifere. Il canale *supply* assolve dunque alla funzione di riposizionare il prodotto su differenti basi logistiche. Cfr. IC44 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI INDIPENDENTI, in boll. 51/2012.

⁴¹³ Cfr. caso C12131 e riferimenti ivi citati nonché indagine conoscitiva IC44, cit..

essendo necessario un apparato industriale che consenta l'approvvigionamento e lo stoccaggio di carburante, nonché la miscelazione dei biocarburanti, che rende difficile prevedere in futuro l'ingresso di nuovi entranti.

367. Il prodotto è omogeneo⁴¹⁴ e percepito dalla domanda come totalmente fungibile: il prezzo rappresenta la principale variabile competitiva. Dal lato della domanda, inoltre, il mercato interessato risulta contraddistinto dalla presenza di un numero molto elevato di operatori - siano essi rivenditori o *broker* attivi sul mercato extra-rete, oppure impianti di distribuzione attivi sul mercato rete o extra-rete con limitate possibilità di controbilanciare il potere dell'offerta.

368. Il mercato è relativamente trasparente con riferimento ai prezzi finali applicati in rete e extra-rete mentre, fino a prima dell'inizio della condotta contestata, le parti non avevano conoscenza del valore della componente bio dei concorrenti, che dovrebbe rappresentare un costo differente per ogni compagnia.

IV.4 Qualificazione dell'intesa

369. Sulla base degli elementi raccolti risulta che le imprese ENI, ESSO, IP, KUWAIT, SARAS e TAMOIL hanno posto in essere un'intesa restrittiva in violazione dell'art. 101 TFUE, nella forma di pratica concordata, avente a oggetto gli aumenti del valore della componente bio da imputare nel prezzo del carburante per autotrazione. Tale intesa è stata pienamente attuata.

370. Contrariamente a quanto affermato dalle parti, al fine di contestare una pratica concordata restrittiva per oggetto, l'Autorità non è tenuta a valutare l'impatto della pratica concordata sul prezzo finale del prodotto coinvolto. La Giurisprudenza ha, infatti, chiarito che *“le pratiche concordate possono perseguire uno scopo anticoncorrenziale anche senza esercitare un'influenza diretta sui consumatori e sui prezzi che questi devono pagare ... l'accertamento della sussistenza dell'oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinata all'accertamento di un legame diretto di quest'ultima con i prezzi al dettaglio”*⁴¹⁵.

In ogni caso dagli elementi agli atti emerge l'idoneità potenziale dell'intesa anche ad avere effetti sui prezzi a valle, in quanto sono numerosi i documenti in cui l'aumento del valore della componente bio si riverbera sul prezzo finale del carburante⁴¹⁶.

371. Il caso di specie si inquadra nell'ambito delle violazioni *antitrust* riconducibili al coordinamento delle imprese su un elemento importante del prezzo finale, in violazione dell'art. 101 TFUE. Più nel dettaglio, occorre ricordare che in *“la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un'espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza, con la precisazione che i criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce dei principi in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato. Devono, dunque, ritenersi vietati i contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4123)*⁴¹⁷.”

372. Ai fini della prova della pratica concordata occorre distinguere tra elementi di prova endogeni, afferenti all'anomalia della condotta delle imprese, non spiegabile secondo un fisiologico rapporto tra di loro, ed elementi esogeni, quali l'esistenza di contatti sistematici tra le imprese e scambi di informazioni. Come è noto, in presenza

⁴¹⁴ Cfr. European Commission, Case M.10134 - EG GROUP / OMV GERMANY BUSINESS, 09/07/2021 dove è indicato al § (79) che *“motor fuel is a homogeneous product and demand and supply conditions are relatively stable”*. Si veda, in senso analogo, I681 - *Prezzi dei carburanti in rete*, Provvedimento n. 17754 del 20 dicembre 2007, in Boll. N. 48/2007.

⁴¹⁵ Cfr. T-Mobile Netherlands e a., causa C-8/08 del 4 giugno 2009.

⁴¹⁶ Cfr. ad esempio IP, mail del 30 settembre 2020 *“Come condiviso da domani partiamo con il + 5 a tutti i clienti”* doc. **75.56**; per KUWAIT mail interna del 20 gennaio 2020 *“al fine di monitorare l'effetto dell'aumento del pricing, dovuto al ribaltamento dei maggiori oneri per l'acquisto di biocarburanti...”* doc. **36.11**, cfr. anche doc. **36.14**; per TAMOIL cfr. comunicazioni ai clienti e in particolare doc. **63.66**, **63.67**, **63.77**, **63.78**, **63.79**.

⁴¹⁷ Cons. Stato, 9 maggio 2022 nn. 3570 e 3572, I808 – Gara Consip FM4 – Accordi tra i principali operatori del Facility Management

di elementi esogeni, l'anticompetitività del comportamento parallelo delle imprese è presunta⁴¹⁸. L'istruttoria dà conto della presenza sia di elementi di natura endogena che esogena, come in precedenza descritto.

373. L'istruttoria condotta ha messo altresì in luce un complesso meccanismo di annunci pubblici, che ha favorito l'implementazione e la stabilità del cartello.

Gli annunci⁴¹⁹, assumono, nel contesto della pratica concordata contestata, il ruolo di strumento di monitoraggio attraverso il quale le Parti hanno garantito la stabilità del cartello. Tale meccanismo, cui risulta difficile ascrivere un'utilità per il funzionamento del mercato⁴²⁰ ha facilitato, inoltre, l'attuazione degli aumenti, conferendo agli stessi una connotazione di ineluttabilità e ufficialità, determinandone quindi l'accettabilità per i clienti a valle, che ha consentito non solo il totale riversamento su tali clienti degli aumenti normativi prescritti per l'adeguamento alle politiche bio, ma addirittura la realizzazione di un margine sugli stessi.

374. Gli annunci pubblici sui prezzi possono, infatti, segnalare ad altri attori quale sarà la futura politica dei prezzi di un'impresa e facilitare l'allineamento del loro comportamento, nonché contribuire a far accettare gli aumenti ai clienti (c.d. *buyer price acceptance*) connotandoli di una artificiosa 'ufficialità'⁴²¹. Nel caso di specie, peraltro, i prezzi annunciati non possono ritenersi pienamente vincolanti per i clienti, atteso che le contrattazioni avvengono con significativa frequenza, configurandosi pertanto come giochi multi-periodali ripetuti, e su molteplici mercati. In questa prospettiva è confermata l'idoneità degli stessi a fungere da meccanismo di stabilizzazione del cartello senza che invece sia riscontrabile un'utilità per i clienti, atteso il potere contrattuale di ENI e delle altre Oil Company di modificare i valori⁴²².

375. Tale effetto è ben testimoniato da una mail interna a KUWAIT del 20 gennaio 2020 in cui si monitora il mercato al fine di verificare se gli aumenti adottati seguendo ENI siano stati implementati da tutti o se ci sia stata

⁴¹⁸ Cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2925: "la differenza tra le due fattispecie e le correlative tipologie di elementi probatori endogeni e, rispettivamente esogeni - si riflette sul soggetto sul quale ricade l'onere della prova: nel primo caso, la prova dell'irrazionalità delle condotte grava sull'Autorità, mentre, nel secondo caso, l'onere probatorio contrario viene spostato in capo all'impresa. In particolare, qualora, a fronte della semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sul mercato, il ragionamento dell'Autorità sia fondato sulla supposizione che le condotte poste a base dell'ipotesi accusatoria oggetto di contestazione non possano essere spiegate altrimenti se non con una concertazione tra le imprese, a queste ultime basta dimostrare circostanze plausibili che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dall'Autorità e che consentano, in tal modo, di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta nell'impugnato provvedimento. Qualora, invece, la prova della concertazione non sia basata sulla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti, ma dall'istruttoria emerga che le pratiche possano essere state frutto di una concertazione e di uno scambio di informazioni in concreto tra le imprese, in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenziale, grava sulle imprese l'onere di fornire una diversa spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti".

⁴¹⁹ È noto peraltro che i principali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali hanno riconosciuto che anche gli annunci pubblici, in presenza di determinate circostanze, possono avere specifica e autonoma valenza collusiva. Sul punto cfr. ad esempio OECD (2012), "Unilateral Disclosure of Information with Anticompetitive Effects: Key findings, summary and notes", OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 127, OECD Publishing, Paris. Per un caso recente cfr. Caso AT.39850 — Container Shipping, Decisione della Commissione del 7 luglio 2016 relativa a un procedimento di cui all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 53 dell'accordo SEE, in G.U.U.E C 327/4 del 6 settembre 2016.

⁴²⁰ Cfr. a titolo esemplificativo, il verbale di audizione di Retitalia in cui ha affermato che "la Staffetta Quotidiana non rappresenta per la Società una fonte di notizie sui prezzi, né della componente bio né dei carburanti. Le quotazioni ricevute dalle compagnie rappresentano infatti gli elementi presi in considerazione da Retitalia per confrontare le condizioni offerte dai propri fornitori" (cfr. doc. **371-bis**); nello stesso senso, Ludoil ha affermato che "la Staffetta Quotidiana, non rappresenta per la Società una fonte di notizie sui prezzi, né della componente bio né dei carburanti" (cfr. doc. **359**) e GS che "La Staffetta non, rappresenta, invece, una fonte per la componente bio perché quest'ultima, come si è detto, è percepita come una componente ineluttabile, derivante da obblighi normativi imposti a livello statale, nonché trasversale su tutti i fornitori. La società percepisce tale componente come una sorta di "tassa", uguale per tutti" (cfr. doc. **405-bis**). Anche le stesse Parti hanno dichiarato che la Staffetta Quotidiana non fosse uno strumento utile per lo svolgimento dell'attività commerciale: si richiamano, a titolo esemplificativo, i verbali di audizione di IP (doc. **342**) ed ESSO (doc. **325**).

⁴²¹ In questa prospettiva annunci pubblici di prezzi possono costituire un contatto indiretto con un concorrente, idoneo a costituire una prova circa l'esistenza di una pratica concordata volta alla fissazione dei prezzi. Sul punto le *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale* affermano che "in un mercato in cui sono presenti solo pochi concorrenti ed esistono forti barriere all'ingresso, le imprese che pubblicizzano costantemente le informazioni senza un evidente vantaggio per i consumatori (ad esempio, informazioni sui costi di ricerca e sviluppo, sui costi di adeguamento ai requisiti ambientali, ecc.) possono, in assenza di un'altra spiegazione plausibile, essere coinvolte in una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1. Gli annunci pubblici unilaterali possono essere utilizzati per attuare o monitorare i loro accordi collusivi". Cfr. "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale", (paragrafo 434).

⁴²² Si veda, ad esempio, il doc. **75.22** da cui si evince che anche se l'annuncio su Staffetta era del 2 aprile 2020 con decorrenza 1° aprile, IP l'ha implementato il 21 aprile con decorrenza retroattiva al 1° aprile. Nello stesso senso, il doc. n. **63.16** (TAMOIL), da cui emerge che TAMOIL ha comunicato il proprio incremento del 1° gennaio 2020 con successiva lettera del 7 gennaio. Per una disamina completa si veda la parte in fatto.

una perdita di volumi “come discusso nell’incontro settimanale di stamattina continuiamo a non rilevare particolari criticità sulle vendite. [...] i ns volumi di vendita reggono [...] Alla luce dei feedback ricevuti sul pricing della concorrenza [...] abbiamo deciso di tenere ancora fermi i ns listini per un’altra settimana. [...] Sembra quindi che più di qualche competitors si stia allineando ai differenziali bio dell’ENT⁴²³. Si richiama inoltre la più volte citata mail interna: “Mandata modifica a + 5, poi se vediamo che siamo fuori mercato siamo in tempo per scendere di 2 punti facendo pure bella figura”⁴²⁴. Dello stesso tenore una mail interna a IP del 30 settembre 2020 avente a oggetto “Aggravio Bio” in cui si legge: “come condiviso da domani partiamo con il +5 per tutti i clienti [...] sarà mia cura tenervi aggiornati sulle quotazioni della concorrenza, secondo me ci saranno delle discrepanze sugli aumenti e quindi sui differenziali e dovremo essere pronti ad intervenire su determinati clienti se ci sarà la necessità”⁴²⁵. Si veda anche mail interna a Quaser del 28 gennaio 2021, con allegato articolo di Staffetta in cui si annuncia aumento di +5€ per KUWAIT: “Il messaggio per l’esterno è che l’incremento per Q8 è + 5 €/mc ... Mandata modifica a + 5, poi se vediamo che siamo fuori mercato siamo in tempo per scendere di 2 punti facendo pure bella figura”⁴²⁶.

In questa mail emerge ancora una volta l’effetto degli articoli di Staffetta Quotidiana: il messaggio per l’esterno, cioè per tutti i clienti e per i concorrenti, è l’aumento di 5. Ciò da un lato rassicurerà i concorrenti sulla partecipazione della società agli aumenti e, dall’altro, sortirà un effetto di “ufficialità” tale per cui i clienti si rassegneranno a subirla.

IV.5 Il quadro probatorio d’insieme

376. Prima di passare a esaminare gli elementi di prova, giova richiamare la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui nelle intese, benché manchi un accordo espresso, si può assistere a forme di coordinamento delle imprese volte a sostituire consapevolmente una concreta collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza. La mancanza della prova di un accordo espresso viene considerata pienamente comprensibile, atteso che gli operatori del mercato, essendo consapevoli della illiceità della pratica anticoncorrenziale, possono tentare di celarla, evitando accordi scritti, e finanche accordi verbali espressi, ricorrendo invece a reciproci segnali volti a realizzare una concertazione di fatto⁴²⁷.

377. È per tale motivo che, in un contesto di “naturale” scarsità della prova in relazione a condotte segrete, la concertazione tra imprese può essere desunta in via indiziaria da una serie di elementi oggettivi⁴²⁸. Tra questi, può assumere rilievo qualsivoglia tipo di contatto, diretto o indiretto, tra le imprese idoneo a influire sul comportamento dei concorrenti sul mercato. In presenza di ragionevoli indizi di intesa, grava sulle imprese l’onere probatorio di una diversa spiegazione volta ad affermare la liceità delle condotte⁴²⁹.

378. Nel caso in esame gli elementi probatori agli atti consentono inconfutabilmente di ricondurre il comportamento delle parti (fatta eccezione per REPSOL e IPLM) a un’intesa restrittiva della concorrenza.

In particolare, l’esistenza dell’intesa è dimostrata:

⁴²³ Cfr. doc. 36.11.

⁴²⁴ Cfr. doc. 45.63, 45.67, 45.112 e 45.129 (Quaser Lucca).

⁴²⁵ Cfr. doc. 75.56.

⁴²⁶ Cfr. doc. 45.63, 45.67 45.112 (Quaser Lucca).

⁴²⁷ Così, tra gli altri, Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, n. 3032, *Gare ASL campane*; similmente, Consiglio di Stato, 8 agosto 2014, n. 4230, e 24 ottobre 2014, nn. 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, *Cosmetici*.

⁴²⁸ Cfr. Consiglio di Stato, 20 febbraio 2017 n. 740, CNS, in cui si afferma che: «è usuale che le attività derivanti da pratiche e accordi anticoncorrenziali si svolgano in modo clandestino, che le riunioni siano segrete e che la documentazione ad esse relativa sia ridotta al minimo, sicché, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni: pertanto, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una prativa o di un accordo anticoncorrenziale deve essere inferita da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza».

⁴²⁹ Cfr. Consiglio di Stato, *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, n. 1671/2001; *Imballaggi metallici*, n. 4017/2006; *Rifornimenti aeroportuali*, n. 423/2008; *Prodotti Disinfettanti*, n. 1009/2008; *Prodotti Cosmetici* nn. 5274, 5275, 5276, 5277, 5278/2012.

- a) dall'emersione, a partire dal 1° gennaio 2020, di una trama di paralleli aumenti dei prezzi, tendenzialmente allineati nel *quantum* e/o nel valore assoluto della componente bio, che risulta vistosamente anomala alla luce della struttura dei costi e dei margini realizzati nel periodo osservato;
- b) dall'evidenza diretta e indiretta di numerosi contatti bilaterali tra concorrenti, aventi a oggetto il valore della componente bio da applicare ai propri clienti. Ad esempio, si consideri uno scambio di email interne a SARAS del 9 giugno 2022 in cui un dirigente chiede all'altro "[c]iao che si **dice tra le OIL Company?**", ed in risposta riceve la seguente email: "[h]o provato a approcciare il tema l'altro giorno con ENI ma sono ancora molto abbottonati". A essa fa seguito un'ulteriore email in cui si riporta: "[r]iparlato con ENI. Loro intenzione è o mantenersi fermi a 55 €/mc o fare un leggero aumento. Io ho fatto presente che a gennaio ci sarà un delta considerevole per gli effetti dei nuovi obblighi (+20- +25 €/mc?), quindi facessero anche un ragionamento su questo. Probabilmente faranno queste considerazioni per il Q4. Se ho aggiornamenti ci risentiamo"⁴³⁰. È dunque evidente il riferimento a contatti diretti con i propri concorrenti (*oil company*);
- c) dall'adozione di una prassi di periodici annunci pubblici relativi al valore della componente bio, che ha agevolato l'attuazione pratica e il monitoraggio del meccanismo collusivo.

IV.5.1 Il parallelismo dei comportamenti

379. Sulla base dei dati forniti dalle Parti sono state svolte numerose elaborazioni, con il ricorso a indici statistici (moda, media, mediana) differenti nonché a metodologie alternative (cd. "indice di convergenza relativa" dalla tariffa di ENI, consistente nella percentuale di clienti cui è stata applicata la stessa tariffa di ENI), volte a ricostruire il comportamento collusivo delle Parti dal 2020 alla metà del 2023 e verificare la presenza di un allineamento nel valore assoluto della componente bio e l'entità di tale allineamento. Sono stati esaminati anche gli aumenti dei valori della componente bio al fine di tenere conto di sfasamenti temporali nell'allineamento dettati in particolare dalla presenza di vincoli contrattuali che hanno creato alcune frizioni nell'implementazione del disegno collusivo. Dal momento che le variazioni della componente bio avvenivano, tendenzialmente, a livello trimestrale, si è scelto di individuare il trimestre come periodo di riferimento delle analisi.

380. Tutte le metodologie ed indici hanno portato a esiti coincidenti, consentendo di riconoscere un parallelismo significativo, seppur differenziato per le diverse Parti dell'intesa. Infatti, benché ciascuna con le proprie peculiarità dovute ai vari modelli di *business* adottati, ENI, IP, KUWAIT (comparto rete), SARAS e TAMOIL hanno raggiunto significativi livelli di allineamento nel corso del periodo considerato.

381. In particolare, le analisi principali, qui richiamate brevemente, si sono concentrate sui valori modali dei premi bio nella misura in cui le compagnie petrolifere si rivolgono ad una pluralità di clienti rete ed extra-rete che sono caratterizzati da un potere negoziale differente. Si è reso quindi necessario l'uso di un indicatore che, da una parte, individuasse il valore bio applicato con maggiore frequenza ai clienti in un determinato trimestre, il c.d. valore modale (o moda) e, dall'altra, tenesse in considerazione l'inevitabile grado di eterogeneità dei clienti e del loro potere negoziale, elemento quest'ultimo idoneo a determinare l'applicazione di condizioni economiche talvolta differenziate. Per apprezzare l'entità dell'allineamento è stata quindi calcolata la quota dei clienti con il medesimo valore bio e il suo andamento nel tempo; ciò ha consentito di verificare anche se la stessa tariffa sia stata applicata ad una porzione via via crescente di clienti.

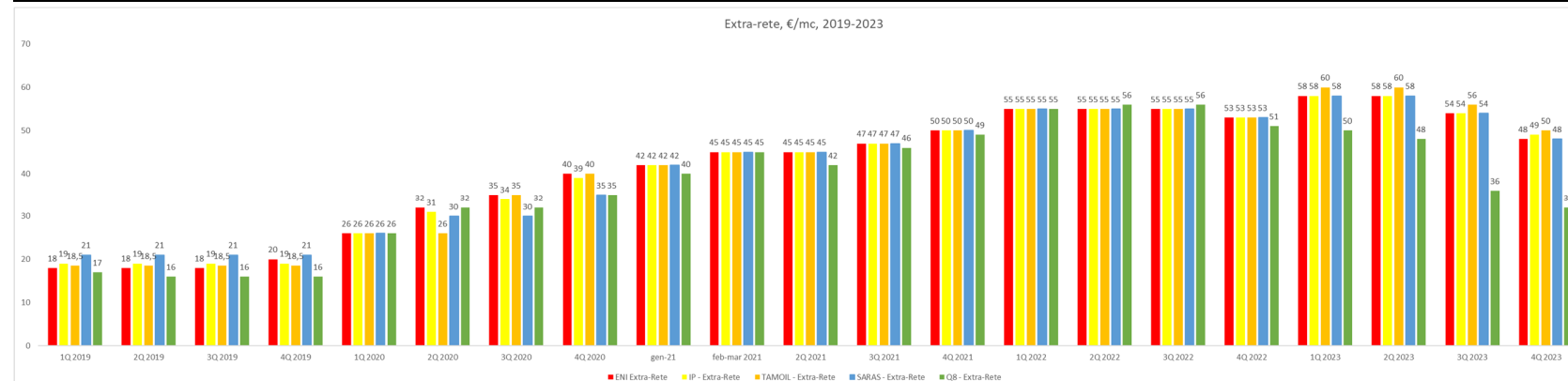
382. In sintesi, come si vedrà meglio in seguito, dall'analisi dei valori modali e delle relative frequenze (Figura 2 e Tabella 2 per la rete, Figura 3 e Tabella 3 per l'extra-rete) sono emersi chiaramente due elementi indicativi del sostanziale parallelismo. Il primo, si riferisce alla circostanza che nel momento iniziale della concertazione (2020 Q1) le Parti hanno applicato alla maggior parte dei propri clienti (la moda per l'appunto) lo *stesso* valore alla componente bio, pari a 26 eur/mc, mentre nel periodo immediatamente precedente la collusione (2019) tale componente si attestava su valori (modali) differenti. Inoltre, l'applicazione ad inizio 2020 di un valore pari a 26 euro/mc interessa per tutte le Parti una quota elevata di clienti, come si evince dall'osservazione delle frequenze

modali (riportate nelle Tabelle seguenti), che appaiono comprese in un intervallo tra il 64% e il 100% per il canale extra-rete e tra l'86% ed il 100% per il canale rete.

383. Il secondo elemento riguarda l'entità dell'allineamento, che tende a consolidarsi nel tempo fino a stabilizzarsi nella fase centrale del periodo collusivo. Da un lato, infatti, il valore della componente bio che riguarda la maggior parte della propria clientela rimane pressoché identico tra le Parti – con rare eccezioni- in tutti i trimestri del 2021 nonché nel corso del 2022, e tale tendenza viene mantenuta fino alla fine del periodo oggetto di contestazione. Dall'altro lato, rileva il generale aumento per tutte le Parti, in particolare nel periodo centrale della pratica concertata, della quota di clienti cui viene applicato lo stesso valore bio, valore in linea con quello annunciato da ENI.



	1Q 2019	2Q 2019	3Q 2019	4Q 2019	1Q 2020	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2020	gen-21	feb-mar 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
ENI Extra-rete	18	18	18	20	26	32	35	40	42	45	45	47	50	55	55	55	53	58	58	54	48
ENI - Extra-rete % clienti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IP - Extra-rete	19	19	19	19	26	31	34	39	42	45	45	47	50	55	55	55	53	58	58	54	49
IP - Extra-rete % clienti	100%	100%	100%	100%	100%	57%	57%	57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Q8 - Extra-rete	16	16	16	16	26	32	32	35	40	45	42	46	49	55	56	56	51	50	48	36	32
TAMOIL -Extra-rete	18,5	18,5	18,5	18,5	26	26	35	40	42	45	45	47	50	55	55	55	53	60	60	56	50
TAMOIL - Extra-rete % clienti	60%	60%	40%	50%	64%	30%	54%	43%	64%	57%	64%	75%	75%	100%	100%	100%	78%	53%	47%	29%	33%
SARAS - Extra-rete	21	21	21	21	26	30	30	35	42	45	45	47	50	55	55	55	53	58	58	54	48
SARAS - Extra-rete % clienti	100%	100%	100%	100%	76%	79%	71%	48%	85%	95%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	97%	97%	93%



	1Q 2019	2Q 2019	3Q 2019	4Q 2019	1Q 2020	2Q 2020	3Q 2020	4Q 2020	gen-21	feb-mar 2021	2Q 2021	3Q 2021	4Q 2021	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	4Q 2022	1Q 2023	2Q 2023	3Q 2023	4Q 2023
ENI Rete terzi	18	18	18	20	26	32	35	40	42	45	45	47	50	55	55	55	53	58	58	54	48
ENI - Rete terzi % clienti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IP - Rete terzi	19	19	19	19	26	32	35	40	42	45	45	47	50	55	55	55	53	58	58	54	49
IP - Rete terzi % clienti	71%	71%	71%	71%	86%	86%	85%	85%	81%	86%	88%	91%	90%	94%	95%	95%	95%	97%	98%	99%	98%
Q8 - Rete Terzi	20	20	20	20	26	32	35	38	41	41	45	48	48	53	53	53	51	56	56	53	49
Q8 - Rete terzi % clienti	25%	25%	24%	24%	90%	61%	75%	72%	95%	78%	90%	94%	94%	94%	98%	99%	92%	98%	98%	92%	92%
TAMOIL - Rete terzi + Rete propria	18,5	18,5	18,5	18,5	26	26	35	35	42	45	45	47	50	55	55	55	55	62	62	58	52
TAMOIL - Rete terzi + propria % clienti	50%	47%	42%	45%	88%	90%	94%	81%	87%	82%	88%	85%	69%	81%	84%	85%	62%	63%	63%	52%	51%

384. Un discorso a parte verrà fatto per ESSO. Pur avendo applicato aumenti in linea con le altre Parti, ESSO ha attuato una strategia di allineamento differente, scontando anche il modello economico adottato che per la rete prevede un grande cliente che rappresenta oltre il 50% del comparto e per l'extra-rete un sistema contrattuale particolare, che prevedeva le c.d. “*term campaign*”, ossia dei momenti di fine anno in cui i contratti venivano rinegoziati per tutti i clienti, determinando una situazione in cui gli aumenti erano effettuati non all'inizio del trimestre (gennaio-aprile-luglio-ottobre) ma con uno sfalsamento di un mese (febbraio-maggio-agosto-novembre). Anche per questo operatore è stato possibile valutare un grado sufficiente di allineamento al programma collusivo che, letto in rapporto ai significativi elementi esogeni a disposizione, non lascia dubbi in merito alla partecipazione al cartello.

385. Sono prive di pregio le osservazioni delle parti in merito alla parzialità dell'analisi, che ha coinvolto solo la porzione di vendite in cui il valore della componente bio è stato in qualche modo esplicitato. Le difese, effettuate a posteriori, tese a dimostrare che l'intesa non avrebbe coinvolto la restante porzione di vendite in cui non è esplicitata la componente bio, non sono accoglibili sia in ragione dei numerosi documenti agli atti da cui emerge il coinvolgimento dell'intesa all'intero insieme delle vendite di carburante⁴³¹, sia se si considera che il valore oggetto di analisi, la componente bio, rappresenta come si è visto una componente di costo del carburante. L'analisi istruttoria, pertanto, non poteva che incentrarsi sui valori certi e determinabili che emergono dai documenti agli atti, ossia dalle comunicazioni ai clienti. In questa prospettiva limitare la portata dell'intesa solo alla porzione di contratti in cui il valore della componente bio è espresso non coglierebbe pienamente la portata anticompetitiva della condotta. In questo contesto è priva di pregio l'argomentazione delle parti che tenta di individuare, a posteriori, un valore della componente bio differente da quello applicato nei contratti con componente bio espressa per poi farne discendere una limitazione della portata del cartello: il comportamento contestato, che ha eliminato l'incertezza sul comportamento dei concorrenti, attraverso contatti e annunci su Staffetta Quotidiana, ha inesorabilmente pregiudicato il corretto funzionamento del mercato, con naturale coinvolgimento dell'intero comparto nell'accertamento dell'illecito. D'altra parte sono stati ampiamente descritti i documenti da cui si evince che la marginalità del comparto era spesso legata ai margini realizzati attraverso la componente bio. Si pensi, a esempio, alle valutazioni interne ad ESSO: “[i]l Bio ha ormai raggiunto un costo di [omissis] M€ l'anno ([omissis] volte le nostre opex, [omissis] volte le nostre capex) e non può essere guardato nel pout-pourry dei costi. Prova ne è che ENI ha suddiviso gli aggiornamenti di prezzo, altra prova è che negli ultimi due anni se abbiamo fatto P/L positivo è per le politiche di costo/prezzo Bio”⁴³².

386. Venendo ora più nel dettaglio ai principali elementi che consentono di configurare il parallelismo, deve in primo luogo sottolinearsi la decisa anomalia rappresentata dall'allineamento **dei prezzi delle diverse società al valore di 26€ all'inizio del 2020, sia per la rete che per l'extra-**

⁴³¹ Si citano qui a titolo esemplificativo, per ESSO le comunicazioni sugli aumenti (cfr. ex multis doc. 263, allegati 1.F e 1.G), per KUWAIT la comunicazione interna del 18 marzo 2020 “*All'operativo di oggi hanno commentato che vogliono aprire l'anno nuovo con 32 €/mc come contributo bio...Sembra che l'ENI inizia così...*” (cfr. doc. 71.480; si veda anche doc. 45.93), per IP la comunicazione interna con cui viene indicato che “*il costo “Biocarburanti” applicato dall'azienda darà di 35k€*” (cfr. doc. 75.23); per ENI le comunicazioni interne per la definizione della tariffa bio “*il costo del bio del IIQ è previsto pari a [omissis] €/mc, a seguito di verifica del mercato ti proponiamo di confermare l'attuale tariffa di 58 €/mc*” (cfr. doc. 52.8).

⁴³² Cfr. doc. 49.131.

rete. Come descritto nella parte in fatto, a partire dal 1° gennaio 2020, in concomitanza con l'aumento degli obblighi normativi di immissione in consumo di biocarburanti, inspiegabilmente tutte le Parti (fatta eccezione solo per REPSOL e IPLOM) hanno portato il prezzo della componente bio applicato alla larga maggioranza dei propri clienti - tanto nel mercato rete che nell'extra-rete - a 26 €/mc. Nel 2019 le Parti, soprattutto nel comparto rete, applicavano valori della componente bio differenti tra loro e, per alcune (in particolare KUWAIT e TAMOIL), anche molto differenziati tra i diversi clienti

387. Tale valore identico risulta del tutto anomalo in quanto, pur a voler considerare lo *shock* esogeno rappresentato dall'incremento della quota d'obbligo e dei costi del biocarburante, le probabilità che tutte e parti scegliessero un identico valore partendo da quote bio 2019 e costi differenti, risultano veramente minime. Come si è visto nella parte in fatto, per adottare un identico valore le Parti hanno effettuato aumenti in un *range* che va dal 24% al 63%, nettamente superiori a quelli dovuti in base all'applicazione del solo aumento imposto dalla normativa (cfr. Tabella 4). Pur riconoscendo che nel periodo c'è stato un incremento dei costi del carburante bio, non può sottacersi che le circostanze che potrebbero aver portato le parti a fissare autonomamente questo valore identico sono poco plausibili. Ogni parte avrebbe dovuto, infatti, considerare un aumento dei costi tale per cui, a partire dal proprio valore di partenza, il valore totale raggiungeva il valore di 26 €/mc. Come si vedrà *infra*, deve in ogni caso anticiparsi che numerosi elementi esogeni consentono di ricondurre tale anomalia ad un fenomeno collusivo avvenuto alla fine del 2019 che ha determinato tale convergenza. Per tutti basti citare le email interne di KUWAIT in cui già a novembre 2019 si afferma, prima dell'implementazione degli aumenti: “[m]ajor players on the market seem to assume as Bio premium for January around 25 – 26 €/mc for their marketing lines”⁴³³. In una successiva email del 20 dicembre 2020 interna a KUWAIT si legge: “ti confermo che le indicazioni di [omissis] per l'onere bio di gennaio, sono di applicare 26 €/mc, in linea con la proposta ricevuta da Eni”⁴³⁴. Parallelamente, nella mail depositata da SARAS già a novembre 2019 si prospetta il valore di 26€/mc sperando che ENI arrivi ad applicare “almeno 26€/mc”⁴³⁵. Rileva altresì la presentazione interna di IP, in cui si dà atto dei valori degli altri *competitors*⁴³⁶.

388. A ciò deve aggiungersi che nel 2019 le Parti, soprattutto nel comparto rete, applicavano valori della componente bio differenti tra loro e, per alcune (in particolare KUWAIT e TAMOIL), anche molto differenziati tra i diversi clienti. Nel 1Q del 2020, attraverso aumenti del valore della componente bio diversi per tutte le compagnie, si osserva per tutte le Parti una decisa convergenza verso il medesimo valore per la maggior parte dei clienti⁴³⁷.

Del resto KUWAIT, SARAS, TAMOIL e perfino IP hanno ammesso espressamente di aver utilizzato i valori della componente bio di ENI come benchmark nella definizione della componente bio.

389. Nel canale rete, nel corso dell'anno, dopo il perfetto allineamento a 26€/mc, tutte le società continuano ad aumentare i prezzi in maniera allineata. In particolare, ENI, IP e KUWAIT seguono dinamiche del tutto identiche nei primi trimestri del 2020, mentre TAMOIL appare seguire i concorrenti negli adeguamenti dei prezzi con un trimestre di ritardo. Si noti che, come già rappresentato nella parte in fatto, TAMOIL aveva dei vincoli contrattuali stringenti sia per la rete

⁴³³ Cfr. doc. **71.487**.

⁴³⁴ Cfr. doc. **71.502** e **71.489**.

⁴³⁵ doc. **714** memoria.

⁴³⁶ Cfr. doc. **75.70**.

⁴³⁷ Le frequenze delle mode, infatti, per le parti che non applicavano già una politica della tariffa unica (ENI) o quasi (IP), salgono sensibilmente. Per il canale rete, infatti, KUWAIT passa dall'applicare lo stesso valore (20€/mc) al 24% dei clienti all'applicare lo stesso valore (26€/mc) al 90% dei clienti. TAMOIL passa dal 45% all'88%.

che per l'extra-rete. In particolare, i contratti prevedevano spesso un tetto massimo o un prezzo fisso della componente bio, e ciò ne ha di fatto impedito il completo adeguamento (immediato) ai prezzi dei concorrenti. Alcuni contratti, inoltre, prevedevano dei conguagli a fine anno e ciò lascia presumere che ci sia stato un adeguamento tardivo che ha consentito alla società di recuperare i mancati aumenti⁴³⁸.

390. Anche nell'extra-rete si osserva che tutte le società continuano ad aumentare i prezzi in maniera allineata nel corso del 2020, secondo dinamiche che convergono a un allineamento pressoché perfetto all'inizio del 2021, quando tutte le società praticano un prezzo di 45€/mc. Dall'analisi dei dati, emerge come alcune società non hanno potuto praticare nel corso del 2020 gli stessi aumenti a tutti i propri clienti, dovendo gestire le variazioni alla luce dei rispettivi vincoli contrattuali, poi superati a fine 2020, che non consentivano loro di modificare liberamente il prezzo della componente bio⁴³⁹.

391. Ad esempio, SARAS, dopo essersi perfettamente allineata al prezzo di 26€/mc all'inizio dell'anno, mantiene fermo il prezzo della componente bio fino al quarto trimestre, quando applica un aumento coincidente col valore applicato dagli altri operatori (+5€/mc). Tale condotta si spiega alla luce della circostanza che, proprio nel 4Q 2020, SARAS rinegozia tutti i contratti con i propri clienti rimuovendo il limite massimo previsto per la componente bio, fino ad allora pari a 30 €/mc⁴⁴⁰, come dalla stessa società spiegato nella memoria finale⁴⁴¹.

392. Anche per TAMOIL, come si è già detto, i contratti prevedevano spesso un tetto massimo o un prezzo fisso della componente bio, e ciò ne ha di fatto impedito il completo adeguamento (immediato) ai prezzi praticati dai concorrenti.

393. All'inizio del 2021, si registra un **allineamento pressoché perfetto tra tutte le società**, che praticano il prezzo identico di 45€/mc (KUWAIT si allinea con un trimestre di ritardo). Nel corso dell'anno, inoltre, tutte le Parti continuano ad applicare costanti aumenti, con un parallelismo pressoché perfetto tra ENI, IP, TAMOIL e SARAS (quest'ultima nel comparto extra-rete, l'unico dove è attiva). Tutte le suddette società, infatti, nel corso dell'anno effettuano **identici aumenti, nelle medesime tempistiche, che portano a un allineamento pressoché perfetto del prezzo per la componente bio in tutti i trimestri del 2021**⁴⁴².

⁴³⁸ Cfr. doc. **260, 63.71 e 63.90**.

⁴³⁹ Cfr. Tabella 2 - Andamento della moda e della relativa frequenza %: rete; Tabella 3 - Andamento della moda e della relativa frequenza %: extra-rete; Tabella 5 - Valori mediani della tariffa della componente bio su base trimestrale: rete; Tabella 6 Valori mediani della tariffa della componente bio su base trimestrale: extra-rete.

⁴⁴⁰ Cfr. doc. **334-335**.

⁴⁴¹ Cfr. doc. **714**.

⁴⁴² Cfr. Tabella 2 - Andamento della moda e della relativa frequenza %: rete; Tabella 3 - Andamento della moda e della relativa frequenza %: extra-rete; Tabella 5 - Valori mediani della tariffa della componente bio su base trimestrale: rete; Tabella 6 Valori mediani della tariffa della componente bio su base trimestrale: extra-rete.

Tabella 27: allineamento nel 2021 per ENI, IP, TAMOIL, SARAS.

	ENI	IP	TAMOIL	SARAS*
2021 1Q	42	42	42	42
2021 febbraio	45	45	45	45
2021 2Q	45	45	45	45
2021 3Q	47	47	47	47
2021 4Q	50	50	50	50

*Attiva solo nell'extra-rete

394. Le dinamiche di prezzo allineate di tali società sono seguite anche da KUWAIT, che però risulta soggetta ad alcuni vincoli contrattuali che ne condizionano le tempistiche. In particolare, KUWAIT non può applicare l'aumento di febbraio ai contratti in cui è prevista una variazione trimestrale, salvo espresso accordo dei clienti, e appare recuperare praticando un aumento successivo più elevato che consente un riallineamento con i concorrenti⁴⁴³. Nei trimestri successivi, tuttavia, la società riesce a utilizzare le informazioni in merito agli aumenti (futuri) dei concorrenti per definire un posizionamento di prezzo che, pur risultando leggermente diverso, ne segue le dinamiche con uno scostamento minimo (1-2€/mc).

395. Nel corso di tutto il 2022, le Parti mantengono prezzi marcatamente allineati sia nel comparto rete che nel comparto extra-rete. In particolare, tale **allineamento è pressoché perfetto per ENI, IP, TAMOIL e SARAS**: le società praticano il prezzo identico di 55€/mc per tutti i primi tre trimestri dell'anno e diminuiscono il prezzo a 53€/mc nell'ultimo trimestre (TAMOIL adotta questa riduzione solo nell'extra-rete)⁴⁴⁴.

396. Anche KUWAIT mostra una dinamica di prezzo allineata a quella dei concorrenti, discostandosi solo marginalmente dal prezzo praticato da quest'ultimi, mantenendo sostanzialmente il differenziale (negativo) di solo 1-2€/mc (un valore corrispondente a meno del 4% del prezzo) sul quale si era già posizionata alla fine dell'anno precedente.

397. Nel corso dei primi tre trimestri del 2023, è confermato il *trend* di aumenti pianificato dai *competitors*, nonostante l'introduzione di nuovi obblighi normativi relativi all'immissione in consumo di biocarburanti in purezza contribuiscano a determinare minime asimmetrie rispetto all'allineamento pressoché perfetto registrato nei due anni precedenti. In particolare, prosegue l'allineamento pressoché perfetto tra ENI e IP e SARAS: 58 €/mc fino al terzo trimestre, momento in cui viene effettuato un identico decremento pari a 4€/mc⁴⁴⁵.

398. Per quanto riguarda ESSO, si ritiene che quest'ultima vada trattata distintamente dalle altre Parti dell'intesa in considerazione di alcuni fattori che incidono in maniera significativa sulla ricostruzione del suo comportamento di prezzo.

⁴⁴³ Cfr. doc. **71.262, 71.558** che riportano vari carteggi interni e con i clienti per decidere come attuare l'aumento e se attuarlo a febbraio o direttamente all'inizio del 2Q.

⁴⁴⁴ Cfr. Tabella 2 - Andamento della moda e della relativa frequenza %: reteTabella 3 - Andamento della moda e della relativa frequenza %: extra-reteTabella 5 - Valori mediani della tariffa della componente bio su base trimestrale: reteTabella 6 Valori mediani della tariffa della componente bio su base trimestrale: extra-rete

⁴⁴⁵ Cfr. Tabella 2 - Andamento della moda e della relativa frequenza %: reteTabella 3 - Andamento della moda e della relativa frequenza %: extra-reteTabella 5 - Valori mediani della tariffa della componente bio su base trimestrale: reteTabella 6 Valori mediani della tariffa della componente bio su base trimestrale: extra-rete

399. In primo luogo, la società ha dichiarato di avere avuto molte difficoltà a recuperare i dati richiesti relativi alla componente bio a causa della recente vendita a IP della propria *business unit* relativa ai carburanti in Italia. Pertanto, avendo fornito la società un numero limitato di comunicazioni ai clienti riconducibili all'incremento della componente bio, l'attendibilità dell'analisi di tali aumenti può essere limitata a causa di una loro ricostruzione che risulta dunque incompleta.

400. In secondo luogo, la società vende il carburante destinato a rifornire oltre la metà dei punti vendita a marchio ESSO a un unico soggetto, EG Italia S.r.l.⁴⁴⁶, elemento che appare incidere sul fatto che la medesima sia destinataria di aumenti differenti rispetto a quelli rivolti agli altri clienti e che si realizzano a valle di un'ampia contrattazione, di cui si trova traccia nei documenti ispettivi⁴⁴⁷.

401. Svolte queste premesse e venendo all'analisi degli aumenti, emerge come ESSO, in merito al numero limitato di comunicazioni ai clienti fornite, ha applicato per il canale rete, a partire dal 2Q 2020 e fino alla fine dell'anno, aumenti trimestrali complessivamente della stessa entità di quelli annunciati da ENI (14€/mc). Sul punto si rileva che il valore degli aumenti del 1Q per ESSO (come per le altre Parti) non appare dirimente in quanto coincide con il momento in cui si è realizzato il primo allineamento a 26€/mc⁴⁴⁸. In questo periodo, quindi, tutte le Parti, come si è visto, hanno adottato differenti aumenti per raggiungere il medesimo livello.

Parimenti, per la maggioranza dei clienti extra-rete, ESSO ha comunicato aumenti sfalsati e di valore complessivamente identico a quelli attuati da ENI nello stesso periodo (14€/mc)⁴⁴⁹.

402. Deve quindi ritenersi che l'attuazione del cartello da parte di ESSO possa apprezzarsi, nel 2020, nell'applicazione nel 1Q di un valore della componente bio coincidente con quello applicato dai concorrenti (26€/mc) e, nei successivi trimestri, di aumenti che hanno portato a incrementi tendenzialmente della stessa entità di quelli annunciati, con talvolta sfasamenti temporali (un mese) dovuti, come si è più volte detto, alle modalità di contrattazione legate alle c.d. "*term campaign*" di fine anno.

403. Anche nel 2021 ESSO, al pari degli altri *competitor*, aumenta sensibilmente il valore dei propri prezzi in ragione degli aumenti del costo della componente bio. Tali aumenti sono, in diverse occasioni, coincidenti con quelli dei *competitor* seppur applicati con tempistiche sfalsate di circa un mese. Nel canale rete, ESSO attua aumenti coincidenti con quelli di ENI in due occasioni, ed in particolare nel 3Q e nel 4Q 2021. Deve tuttavia segnalarsi che ESSO comunica gli aumenti che gli altri *competitor* hanno implementato a febbraio 2021 in due tranche con importi identici a quelli annunciati da ENI: per due clienti con contratti con variazione annuale del *market premium* [omissis]) ESSO comunica un aumento di 3€/mc nel febbraio 2021 (con decorrenza marzo e aprile 2021) specificamente legato all'incremento della percentuale d'obbligo per l'ottemperanza al

⁴⁴⁶ Ciò dal momento che la società aveva in precedenza ceduto la proprietà dei punti vendita a marchio ESSO a terzi i quali erano però tenuti ad acquistare in esclusiva il carburante dalla società per continuare a fruire dell'uso del marchio. In particolare, nell'ambito di questo processo, ESSO ha venduto ad EG Italia S.r.l. oltre la metà della propria rete. Sui contratti con EG cfr. doc. 336.

⁴⁴⁷ Cfr. doc. 49.453, 49.473, 49.418.

⁴⁴⁸ Si ricorda che questo dato è stato stimato da ESSO solo per il comparto extra-rete. Con riferimento al comparto rete il dato coincide con quanto comunicato da Retitalia (cfr. Doc. 4, foglio excel "ESSO branded and unbranded 2020").

⁴⁴⁹ Cfr. Tabella 9 - Rete: Aumenti praticati ai clienti e frequenza % aumenti, 2019-2023, Tabella 10 - Extra-rete: Aumenti praticati ai clienti e frequenza % aumenti, 2019-2023, Tabella 14 - Analisi aumenti comunicazioni di ESSO, clienti rete/extra-rete

mandato bio, mentre per i restanti clienti attua un aumento di 3€/mc nel 2Q 2021, di identico valore a quelli effettuati dalle altre parti del procedimento nel febbraio/marzo 2021. Tale aumento è quindi da considerarsi in linea con quelli dei *competitor*, seppur sfalsato di due mesi per ragioni contrattuali. Analogamente, nel canale extra-rete gli aumenti coincidono nel febbraio/marzo 2021 e nel 3Q. Come i concorrenti, ESSO non applica aumenti nel 2Q.

404. Nel 2022 ESSO, come gli altri *competitor*, attua importanti aumenti sia nel canale rete che nell'extra-rete, in particolare nel 1Q 2022, e poi mantiene fermi i premi per tutto il 2022, attuando la diminuzione di 2€/mc nel 4Q, al pari degli altri *competitor*, per il comparto rete. A ciò deve aggiungersi che per il suo principale cliente, nel comparto rete ESSO applica un valore bio identico a quello dei *competitor* (55€/mc) mentre nell'extra-rete si attesta su valori decisamente superiori, attuando una specifica politica di mantenimento dei margini unitari⁴⁵⁰, pur tenendo in debita considerazione i prezzi annunciati da ENI e dagli altri operatori.

405. Infine, nel 2023 ESSO mantiene, nella rete, il *trend* di aumenti nel 1Q applicando aumenti significativi, per poi effettuare delle diminuzioni nel 3Q. Con riferimento al canale extra-rete, invece, ESSO, nel 1Q, effettua dei decrementi consistenti, in ragione di decisioni strategiche rispetto agli obblighi di vendita di biocarburante in purezza⁴⁵¹. Nel 3Q 2023, effettua ulteriori diminuzioni allineate a quelle annunciate da ENI. Dai documenti depositati da ESSO in occasione dell'audizione finale è stato possibile appurare che tali decrementi sono in realtà preceduti da incrementi negoziati nell'ambito della *term campaign* della fine dell'anno precedente. In base alla documentazione depositata, pertanto, l'incremento apportato da ESSO ai clienti extra-rete per cui sono agli atti sia le *term campaign* che le comunicazioni del 1Q 2023, oppure sia la comunicazione della fine del 2022 che lo sconto riconosciuto nel Q 2023, è pari a +5 €/mc per il 67% di tali clienti⁴⁵².

406. In conclusione anche per tale società l'analisi restituisce un quadro di partecipazione piena al piano collusivo complessivo.

IV.5.2 I contatti diretti tra le Parti

407. Come ampiamente argomentato in fatto, l'anomalia della condotta sopra descritta è assistita da numerose evidenze su scambi di informazioni tra le Parti del cartello, si riportano di seguito le più significative. Le difese delle parti non hanno addotto sufficienti elementi per incrinare la valenza probatoria di tali evidenze, come argomentato *supra*.

408. Merita in primo luogo richiamare la già citata mail interna di KUWAIT in cui si prospetta, già a novembre 2019, il valore di 26€/mc su cui il mercato si starebbe focalizzando e l'email interna a KUWAIT del dicembre 2019, che riferisce che le indicazioni per l'onere bio di gennaio (periodo in cui è iniziata l'intesa) sarebbero di applicare 26€/mc, "*in linea con la proposta ricevuta da ENI*"⁴⁵³. Sul punto la difesa di KUWAIT è contraddittoria in quanto da un lato afferma che si sarebbe trattato di "*una riflessione di Benchmark rispetto alla stima di costo effettuata*"⁴⁵⁴ e dall'altro che si tratterebbe dell'indicazione di acquistare solo carburante con un valore bio pari a 26€/mc⁴⁵⁵. Entrambe le ricostruzioni non appaiono plausibili sia tenuto conto che le due società hanno costi differenti che in considerazione del tenore delle email del periodo in cui, invece, la società ragionava

⁴⁵⁰ Su tale politica cfr. ad esempio doc. **49.131**

⁴⁵¹ Cfr. comunicazioni in doc. **263**.

⁴⁵² Cfr. doc. **718** all.

⁴⁵³ Cfr. doc. **71.502** e **71.489** (KUWAIT).

⁴⁵⁴ Cfr. doc. **294**.

⁴⁵⁵ Cfr. doc. **715**.

sul livello dei costi per essere sicura di riuscire ad applicare a valle una componente bio pari a quella su cui si stava assestando il mercato⁴⁵⁶.

409. Rileva, inoltre, il più volte citato scambio di email interne a SARAS del 9 giugno 2022 in cui un dirigente chiede all'altro “[c]iao che si dice tra le *OIL Company*?” [enfasi aggiunta], ed in risposta riceve la seguente email: “[h]o provato ad approcciare il tema l'altro giorno con ENI ma sono ancora molto abbottonati”. A essa fa seguito un'ulteriore email in cui si riporta: “[r]iparlato con ENI. Loro intenzione è o mantenersi fermi a 55 €/mc o fare un leggero aumento. Io ho fatto presente che a gennaio ci sarà un delta considerevole per gli effetti dei nuovi obblighi (+20- +25 €/mc?), quindi facessero anche un ragionamento su questo. Probabilmente faranno queste considerazioni per il Q4. Se ho aggiornamenti ci risentiamo⁴⁵⁷. Anche in questo caso sembra evidente il riferimento a contatti diretti con i propri concorrenti (*oil company*). La difesa di SARAS ed ENI, su questo specifico documento, relativa al fatto che si sarebbe trattato di informazioni apprese nell'ambito dei rapporti di *supply*, appare del tutto inconferente, come già ampiamente argomentato, in quanto all'epoca tra ENI e SARAS non era previsto il pagamento della componente bio ma solo lo scambio di certificati⁴⁵⁸.

410. In questi termini peraltro si esprime ESSO in un'email interna del 29 marzo 2023, in seguito a un confronto sulla tariffa bio *supply*, in cui si osserva che: “ormai abbiamo esperienza: se aumenti, loro aumentano ed essendo sbilanciati paghiamo di più.

Per me conviene che confermi i 58 ma che fai presente che:

- a) *Il nuovo decreto nei fatti introduce caps*
- b) *Il nuovo decreto nei fatti introduce 1% di purezza più 1% tramandato rivisto e formula di calcolo diversa*

Ergo il Bio ha nei fatti subito aumenti di costo, sia per il materiale che per la gestione, anche logistica (HVO).

*Nella speranza che i margini bio vengano sostenuti in futuro...*⁴⁵⁹ [enfasi aggiunta]. Anche in questo caso l'intento di ESSO è convincere ENI ad aumentare il valore della componente bio, al fine di “salvaguardare la marginalità”. Tale espressione non ha alcun senso se non in una prospettiva collusiva, ESSO auspica che ENI alzi il proprio prezzo in modo da poterlo alzare a sua volta, sia nei rapporti bilaterali, sia, a maggior ragione, sul mercato a valle. Si noti che la speranza espressa da ESSO non avrebbe senso se si stesse parlando solo di costi: chiaramente ESSO confida che ENI, mantenendo alto il prezzo della componente bio, consenta a tutti di “sostenere i margini” per tale componente del prezzo. Per ESSO invece questo documento esprime la speranza che i clienti possano sostenere l'aumento dei prezzi...Nella dichiarazione del dipendente di ESSO allegata alla memoria finale si legge: “il commento si riferisce alla speranza che – all'aumentare dei costi – il

⁴⁵⁶ Cfr. doc. **71.487**, mail interna del 26 novembre 2019 “come potete vedere, le offerte di acquisto bio per gennaio proposte da KPI continuano ad essere scarse (nel senso che non si trova tutto il 100 % DC richiesto e per la base di Napoli non abbiamo ancora ricevute offerte) e costose, tali cioè che se le riscontrassimo l'onere bio salirebbe intorno ai 30 €/mc (advanced incluso, in attesa di Napoli), ben al di sopra dei 26 €/mc su cui sembra dovrebbe attestarsi il mercato, creando una situazione di forte svantaggio competitivo per le nostre BL [business line n.d.r.]. Pertanto, è necessario pensare ad un contingency plan che, secondo le indicazioni [omissis], potrebbe prevedere acquisti di gennaio limitati a quelli in linea con il target di 26 €/mc”.

⁴⁵⁷ Cfr. doc. **78.11** (SARAS).

⁴⁵⁸ Cfr. doc. **241**, all. 2.1, SARAS 2022, SARAS Accordo quadro 2022, art. 14.3 e doc. **241**.

⁴⁵⁹ Cfr. doc. **49.138**.

mercato (rectius: [omissis]) sarebbe stato in grado di sostenerli (i margini n.d.r.) con specifico riferimento alla [omissis]”⁴⁶⁰. Questa interpretazione appare inconferente e totalmente sganciata dal tenore letterale della mail.

L’approccio della mail è peraltro coerente sia con le mail di KUWAIT sopra citate, sia con quello che emerge dalla mail depositata da SARAS in cui la società spera che ENI fissi la componente bio “almeno” a 26 €/mc, in modo da poter recuperare i costi e realizzare anche un margine⁴⁶¹.

411. Si richiamano, inoltre, i documenti di IP del 2019 in cui si dà conto di varie informazioni sui livelli del costo bio per il 1Q 2020, e in cui si considera che “*Eni parla di + 6/8 €/kl*”⁴⁶².

412. Merita infine richiamare due email interne a ENI in cui la società fa espresso riferimento a confronti con il mercato per la determinazione del proprio prezzo bio: in tal senso, un’email interna del 14 giugno 2021 riporta che “*il costo previsto dal Supply per l’additivazione dei biocarburanti del III trimestre 2021 è stimato pari a [omissis] €/mc in aumento di circa 2 €/mc rispetto agli attuali costi. Anche a seguito di un confronto con il mercato ti proponiamo di trasferire l’incremento aggiornando l’attuale tariffa di 45 €/mc a 47 €/mc a partire dal 1°luglio p.v.*”⁴⁶³. Si veda altresì un’email interna del 17 marzo 2023, in cui si considera: “[c]iao ..., il costo del bio del IIQ è previsto pari a [omissis] €/mc, **a seguito di verifica del mercato** ti proponiamo di confermare l’attuale tariffa di 58 €/mc”⁴⁶⁴ [enfasi aggiunta].

413. Si noti che tali *e-mail* sono state mandate prima che i concorrenti avessero inviato i loro prezzi ai propri clienti. Ciò esclude che possa trattarsi di una verifica del mercato con i clienti e conferma che si tratti, invece, di verifiche dirette con i concorrenti. Non appare plausibile, inoltre, la ricostruzione di ENI circa il fatto che il confronto con il mercato avrebbe in realtà ad oggetto un confronto con i clienti, né mai ENI, quando ha spiegato le procedure per definizione di tale componente del prezzo, ha prospettato un simile approccio di condivisione con i clienti.

414. Tra i contatti diretti non può non citarsi la comunicazione di ENI a TAMOIL circa la *policy* della tariffa unica, pacificamente ammessa da entrambe le parti e idonea a eliminare del tutto l’incertezza sul comportamento di ENI sul mercato con riferimento all’applicazione del valore della componente bio⁴⁶⁵.

IV.5.3 Il meccanismo di stabilizzazione del cartello: gli annunci su Staffetta Quotidiana

415. L’istruttoria condotta ha messo in luce un complesso meccanismo di annunci che ha consentito l’attuazione e il monitoraggio del cartello.

416. Rilevano, in primo luogo, gli annunci di ENI pubblicati su Staffetta Quotidiana⁴⁶⁶, ampiamente descritti in fatto mai contestati dalla società che anzi si è puntualmente premurata di fornire il dato da pubblicare se non addirittura l’intero testo, e che hanno costituito un appuntamento trimestrale fisso per i primi due anni dell’intesa. Merita particolare rilievo l’annuncio del 3 gennaio 2020: “[i]l valore dell’incremento di prezzo sui carburanti ENI dovuto all’aumento della quota d’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti dall’8 al 9% dal primo gennaio 2020 “è di 6 euro/mc (quindi 6 millesimi di euro per litro) e il costo complessivo del bio è di 26 euro/mc”. È quanto fa

⁴⁶⁰ Cfr. doc. **719**, all. 11.

⁴⁶¹ Cfr. doc. **714**, all. 3.

⁴⁶² Cfr. doc. **75.70**.

⁴⁶³ Cfr. doc. n. **52.10**(ENI)

⁴⁶⁴ Cfr. doc. n. **52.8** (ENI).

⁴⁶⁵ Cfr. doc. **717** memoria ENI e **290** audizione TAMOIL.

⁴⁶⁶ Per una disamina approfondita degli stessi si rimanda alla parte in fatto.

sapere ENI su richiesta della Staffetta. “Tali valori – si legge in una nota inviata via mail – sono in linea con le quotazioni di acquisto delle materie prima del primo trimestre 2020 e di conseguenza immaginiamo possano essere in linea con quelli apportati dalle altre compagnie” [enfasi aggiunta].

417. In merito a tali annunci ENI ha affermato in audizione che *“nel modello ENI la tariffa (al pari di tutti gli altri costi comuni) è unica e il fatto che sia nota rappresenta un elemento pro competitivo perché scoraggia concorrenti e rivenditori dall’applicare tariffe superiori, analogamente all’indice Platts utilizzato comunemente nelle contrattazioni del carburante”*⁴⁶⁷. Per ENI, dunque, la condivisione di un dato riservato costituirebbe una sorta di indice di riferimento che scoraggerebbe l’applicazione di tariffe superiori. Come emerge dalle numerose evidenze circa l’allineamento dei prezzi tra le Parti, tale comunicazione ha invece sortito l’effetto opposto, ossia ha favorito – in linea con quanto considerato nella tradizionale giurisprudenza e prassi applicativa – la diffusione di comportamenti collusivi aggiungendo ai contatti diretti un meccanismo di stabilizzazione che ha portato, nel corso di 3 anni, ad aumenti della componente bio costanti e allineati fra loro.

418. A ciò deve aggiungersi che il riferimento al Platt’s appare del tutto fuori luogo. Come è noto, infatti, l’indice di riferimento Platt’s è generato da un’agenzia specializzata indipendente che mette in rapporto un gran numero di dati provenienti da varie fonti e attraverso i quali può fornire un indice del prezzo effettivamente applicato su un determinato prodotto, in un dato giorno e in una determinata area geografica. ENI, invece, rappresenta uno dei maggiori operatori del settore e non può ergersi a decisore di quale valore il mercato debba applicare a una determinata componente del prezzo del carburante.

419. Peraltro, in questo contesto, è importante considerare che le parti hanno un chiaro incentivo ad applicare aumenti uniformi: far accettare gli aumenti alla catena distributiva e garantire così, oltre al pieno recupero dei costi, anche la realizzazione di discreti margini di guadagno⁴⁶⁸. TAMOIL ha ad esempio confermato che *“corrisponde a verità la circostanza che la funzione commerciale di TAMOIL ha di norma atteso la pubblicazione sulla Staffetta per comunicare le variazioni di prezzo alla clientela DODO, ma questa attesa non ha mai prodotto una modifica della tariffa già in precedenza elaborata internamente per i vari segmenti di vendita e nelle varie aree geografiche, dovendosi piuttosto inquadrare nella esigenza di rassicurare la clientela term che la tariffa praticata da Tamoil non fosse “fuori mercato”*”⁴⁶⁹. ENI peraltro, nei propri contratti *wholesale* ha inserito una clausola che collega la possibilità, per i clienti, di recedere in seguito all’aumento della componente bio solo se tale aumento sia “fuori mercato”. Tale clausola prevede, infatti che: “[t]/[omissis]”⁴⁷⁰.

420. Oltre agli annunci di ENI, meritano menzione anche gli annunci relativi alle altre compagnie che, ancorché non siano state reperite in ispezione comunicazioni specifiche relative alla loro

⁴⁶⁷ Cfr. verbale audizione ENI doc. 298.

⁴⁶⁸ In molti documenti si ritrova traccia di tale effetto. Cfr. ad esempio KUWAIT doc. 36.14 *“Per vs info, vi inoltro nuova condizione statistica del bio che dal 1° Luglio ci verrà a costare [omissis] euro/mc e articolo della staffetta che ufficializza il nuovo costo per ENI pari a 47 euro/mc”*; sempre per KUWAIT si vedano anche doc. 71.280, 45.25. Per TAMOIL cfr. ad esempio doc. 63.890, 63.86, 63.66, 63.67, 63.77, 63.78, 63.79 in cui la società comunica gli aumenti ai propri clienti prendendo ufficialmente come parametro la quotazione di ENI.

⁴⁶⁹ Cfr. doc. 702

⁴⁷⁰ Cfr. doc. 52.22 e 248-249. Nei contratti di convenzionamento per la rete gestita da terzi è invece previsto un obbligo di accettare le variazioni senza riserva: “[omissis]” (cfr. doc. 316).

trasmissione alla Staffetta Quotidiana, rappresentano comunque elementi in linea con l'ipotesi istruttoria. Si tratta di 9 annunci, di gran parte antecedenti alle date di applicazione degli aumenti, e tutti corrispondenti, in tutto o in parte, alle condotte attuate sul mercato dalle società citate⁴⁷¹. Le compagnie si sono spesso difese sostenendo che sono stati i clienti a comunicare a Staffetta i dati sulla componente bio. Tale difesa non appare supportata da evidenze ed appare contraria alle informazioni in atti: ad esempio KUWAIT afferma, in audizione, che l'informazione sarebbe stata reperita presso i "DO" (gestori terzi della rete di KUWAIT) unici a ricevere la comunicazione di aggiornamento del costo bio⁴⁷². Tuttavia, Staffetta Quotidiana ha dichiarato che le informazioni sarebbero state reperite solo presso clienti extra-rete⁴⁷³. Sempre con riferimento a KUWAIT è all'interno della stessa società che si osserva, in commento a un articolo su Staffetta: *"mi piacerebbe sapere la fonte della Staffetta per Q8 ... noi non siamo ancora usciti con i prezzi dal 1° ottobre !"*⁴⁷⁴. Ciò sembra far ritenere che qualcuno, all'interno di KUWAIT, possa aver informato direttamente Staffetta.

421. In ogni caso, il dato rilevante ed univoco è che le compagnie non hanno in alcun modo reagito alla pubblicazione di proprie informazioni sensibili nella Staffetta, mentre è pacifico che le parti del procedimento consultano Staffetta Quotidiana per determinare o confermare i propri valori della componente bio. Sul punto non sono, ad esempio, condivisibili le difese di IP che ha dichiarato in audizione di essere *"venuta a conoscenza dell'esistenza di riferimenti alla componente bio delle varie compagnie su Staffetta solo quando l'Autorità ha avviato il procedimento. La Società non era a conoscenza del fatto che Staffetta pubblicasse il valore della propria tariffa bio e, a seguito dell'avvio del procedimento, ha proceduto ad effettuare verifiche sui numeri del quotidiano da cui è emerso che le pubblicazioni risultano successive rispetto alle comunicazioni ai propri clienti. [...] IP non trasmette dati a Staffetta né la consulta per lo svolgimento della propria attività commerciale [...] IP considera il valore della propria componente bio un dato sensibile. [...] se il quotidiano non avesse smesso di pubblicare le tariffe bio di IP a seguito dell'avvio del procedimento, la Società avrebbe proceduto a diffidare Staffetta chiedendo di cessare immediatamente la pubblicazione del dato di IP, tenuto conto della natura riservata dello stesso"*⁴⁷⁵. Sono infatti agli atti le diverse comunicazioni in cui, la stessa IP utilizza gli annunci di Staffetta come punto di riferimento per definire puntualmente il valore dei concordati aumenti⁴⁷⁶.

422. Attraverso tali annunci le altre Parti, infatti, hanno lasciato che, attraverso il predetto organo di stampa, circolassero informazioni riservate sull'applicazione da parte dei concorrenti di una componente del prezzo a essi non nota per la generalità dei clienti, consentendo quindi agli altri partecipanti al cartello di avere conoscenza del proprio comportamento sul mercato. Le Parti avrebbero potuto chiedere a Staffetta di evitarne la pubblicazione⁴⁷⁷ e, se appurato che si trattava –

⁴⁷¹ Cfr. doc. **18** e doc. **395**. Cfr. per i dettagli Tabella 11: Articoli comparsi su Staffetta Quotidiana dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023

⁴⁷² Cfr. doc. **294**.

⁴⁷³ Cfr. doc. **39**.

⁴⁷⁴ Cfr. doc. **36.2**.

⁴⁷⁵ Cfr. doc. **342**.

⁴⁷⁶ Cfr. doc. **75.52, 75.70, 75.60, 75.55**.

⁴⁷⁷ Si noti che nel fascicolo sono presenti documenti che testimoniano che le Compagnie hanno esercitato, e talvolta esercitano, poteri dissuasivi nei confronti di Staffetta Quotidiana. Si vedano, ad esempio, le lettere di diffida inviate da TAMOIL (cfr. doc. **393**); la richiesta di KUWAIT a UNEM di intervenire presso Staffetta per sollecitare la rettifica di alcune informazioni, cfr. doc. **71.519**; per ESSO mail del 3 luglio 2023 in cui a fronte di un articolo di Staffetta in cui si riportano riduzioni della componente bio si commenta *"Per favore vedi sotto ... a parte tutte le solite considerazioni, la cosa non corrisponde a verità. Vale la pena scrivergli (o chiedergli di scrivere) qualcosa?"* Cfr. doc. **49.398**.

come da esse sostenuto – di comunicazioni trasmesse dai clienti, inviare lettere di diffida ai propri clienti chiedendo di non rivelare dati di costo riservati agli organi di stampa.

423. La stessa ESSO, in realtà, contrariamente a quanto sostenuto, non si è opposta alla pubblicazione ma ha solo chiesto che Staffetta non utilizzasse espressioni che avessero potuto ingenerare il dubbio che le dichiarazioni provenissero da lei⁴⁷⁸.

Tale comunicazione ha, infatti, esclusivamente indotto Staffetta a modificare il tenore dei propri annunci inserendo, subito dopo le informazioni sui prezzi, la frase “da fonti di mercato”, anche laddove le informazioni pervenivano direttamente da ENI. Emblematico di ciò è l’annuncio del 24 settembre 2020 che, in una prima versione circolata tra le parti⁴⁷⁹ riportava la provenienza diretta dell’informazione (“un portavoce di ENI”); tale indicazione è stata poi sostituita con una versione in cui era presente la classica dicitura “da fonti di mercato”.

424. Contrariamente a quanto sostiene ESSO, la e-mail dell’aprile 2020 indirizzata alla Staffetta Quotidiana non costituisce una valida forma di dissociazione. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la ragione che soggiace alla regola della dissociazione è dare un messaggio in tal senso agli altri partecipanti al cartello⁴⁸⁰. Attraverso la mail inviata privatamente a SQ Esso si è semplicemente accertata che non risultasse da nessuna parte che fosse lei a dare le notizie al quotidiano, lasciando che i propri prezzi venissero pubblicati. Ben avrebbe potuto la società far pubblicare, ad esempio, un articolo in cui si dissociava e chiariva che i propri dati di costo sul bio non erano pubblici o muovere una denuncia all’AGCM.

425. Con riferimento alle Parti che si sono difese affermando che i prezzi oggetto di pubblicazione erano già stati comunicati alla clientela e, come tali, dovevano ritenersi non più riservati (KUWAIT, SARAS), deve ricordarsi che *“la messa in comune regolare di informazioni relativamente ai prezzi può avere per effetto di aumentare, in maniera artificiosa, la trasparenza su un mercato dove la concorrenza [era] già attenuata in virtù di un contesto normativo specifico e di scambi di informazioni tra concorrenti”*⁴⁸¹. Ed anzi, come anche sopra osservato, le informazioni presenti in Staffetta – di pronta ed agevole consultazione da parte di tutti – vengono richiamate per facilitare l’implementazione degli aumenti presso i clienti.

426. Sono molteplici i documenti che testimoniano tale effetto, ampiamente richiamati in fatto. Basti per tutti citare ESSO, scambio di email interno tra il *Commercial Sales Manager* e vari altri soggetti del 23 giugno 2021, in cui si invia l’articolo di Staffetta del 23 giugno 2021 che riporta: “[d]al primo luglio, a quanto si apprende da fonti di mercato, ENI infatti applicherà ai prezzi un aumento pari a due euro per mille litri (due millesimi di euro al litro)...”. Vengono poi date istruzioni su come procedere: *“telefonata a tutti i clienti term a partire da oggi, invio lettera aumento su email e poi via PEC (usate sempre i talking points in allegato)”*⁴⁸². Si veda inoltre email del marzo 2023, che

⁴⁷⁸ Cfr. verbale di audizione ESSO, doc.292.

⁴⁷⁹ Cfr. doc. 36.13, 36.2, 45.43, 52.22.

⁴⁸⁰ Cfr. Tribunale, 12 dicembre 2014, causa T-558/08. In senso analogo si esprimono anche “Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale” punto 432.

⁴⁸¹ Cfr. Tribunale, 16 maggio 2015, causa T-655/11.

⁴⁸² Cfr. doc. 49.399. I talking points riportati nel documento sono i seguenti:

“Aumento del bio è legato all’aumento del costo dei feedstock che sono sotto pressione dal mercato alimentare (v.sotto)

riassume la strategia di *pricing* di ESSO sul bio, in cui si legge: “[a] beneficio di chi è arrivato recentemente, provo a riassumere gli ultimi 6 mesi (*fonte staffetta per costo biomiscelazione*)”⁴⁸³.

427. Per KUWAIT si veda, ad esempio, email interna “Ok ..., potete inviare la PEC. Se possibile, indicare un riferimento (es: staffetta petrolifera, normativa, quotazioni) che possa sostenere tale aumento”⁴⁸⁴. In senso analogo mail del 23 dicembre 2021 “per quanto riguarda il trimestre gennaio-marzo 2022, ti confermo che il valore dell’onere biomix è confermato a 53 €/mc [...] Intendiamo inviare comunicazione PEC in tal senso. [...] ENI ha annunciato 55 in Staffetta.”⁴⁸⁵. In risposta si legge “Ok grazie ..., puoi scrivere a [omissis] con evidenza dell’articolo della Staffetta”⁴⁸⁶. Per TAMOIL si richiama la mail interna con allegato l’articolo di Staffetta del 15 dicembre 2021 in cui si legge: “E’ stato pubblicato sulla stampa di settore, che allego, il nuovo premio bio industry del 1Q 2022 E’ fissato a 55 eur/MC. Il testo della lettera è pronto. Si può procedere all’invio delle comunicazioni”⁴⁸⁷.

428. Venendo nel dettaglio alla principale argomentazione di ENI, ossia che gli scambi di informazioni e gli annunci non avrebbero portata anticompetitiva perché sarebbero tutti riconducibili ai rapporti di supply tra concorrenti, si è già detto che ENI sostiene che gli annunci su Staffetta sono preceduti da comunicazioni private bilaterali in cui ENI comunica a tutti i concorrenti⁴⁸⁸ la tariffa bio applicata agli scambi di carburante e ciò escluderebbe ogni valore segnaletico agli annunci pubblici su Staffetta.

429. La difesa contraddittoria di ENI su questo specifico punto fa emergere la sua debolezza. Sul punto ENI ha, infatti, affermato dapprima che “l’analisi dei contratti di fornitura reciproca tra concorrenti ha evidenziato un obbligo di dare evidenza della tariffa bio. Ciò implica che le Parti erano già a conoscenza del dato annunciato su Staffetta Quotidiana”⁴⁸⁹. Dietro specifica domanda su come facciano i concorrenti di ENI a sapere che ENI applica loro la stessa tariffa bio applicata nei rapporti a valle ai propri clienti, a cui si riferiscono gli annunci di Staffetta Quotidiana, ENI ha risposto che “i concorrenti non conoscono con certezza la tariffa applicata da ENI ai propri clienti e che ENI non ha mai effettuato una dichiarazione di applicazione della medesima tariffa a concorrenti e clienti a valle. [...] l’unicità del prezzo è un elemento che viene rappresentato agli Uffici ma che non è stato esplicitato ai concorrenti. Prendendo ad esempio Q8, la stessa conosce il prezzo della tariffa a lei applicato da ENI ma non ha la certezza del prezzo che verrà applicato da ENI alle altre Compagnie o ai propri clienti a valle”⁴⁹⁰.

430. ENI quindi da un lato afferma che i concorrenti avrebbero conosciuto la tariffa bio di cui agli articoli in Staffetta in virtù delle comunicazioni antecedenti effettuate nell’ambito dei rapporti contrattuali reciproci (escludendo la validità segnaletica degli annunci), dall’altro nega che i concorrenti potessero avere la certezza che il prezzo comunicato loro fosse quello applicato anche

Aumenti di tutta la competition è legata al sistema di coperture trimestrali che tutte le compagnie stanno usando ...” Cfr. anche doc. già citato **49.424**. Si noti che il costo della componente bio in realtà era aumentato di soli [inf. 1]€/Mc. Cfr. doc. **49.18**, mail interna RE: 3Q 2021 Bio-costi e doc. **263 all. 1E**.

⁴⁸³ Cfr. doc. **49.131**. Si veda anche mail interna del 3 gennaio 2023 in cui si commenta l’articolo sull’aumento della componente bio del doc. **49.504**.

⁴⁸⁴ Cfr. doc. **71.548**

⁴⁸⁵ Cfr. doc. **71.280**.

⁴⁸⁶ Cfr. doc. **71.280**. Cfr. anche doc. **45.25**.

⁴⁸⁷ Cfr. doc. **63.890**.

⁴⁸⁸ Per ESSO, come si è visto, tali comunicazioni iniziano il 21 dicembre 2021 mentre per SARAS tali comunicazioni terminano il 13 giugno 2022, anche se non sono previste contrattualmente fin dal 1° gennaio 2022. Cfr. doc. **298**.

⁴⁸⁹ Cfr. doc. **298**.

⁴⁹⁰ Cfr. doc. **298**.

ai clienti a valle in quanto *“l’unicità del prezzo è un elemento che viene rappresentato agli Uffici ma che non è stato esplicitato ai concorrenti”*⁴⁹¹.

431. La difesa di ENI contiene un elemento di verità: i concorrenti, chi prima chi dopo, hanno sicuramente a un certo punto capito che ENI applicava prezzi uguali ai propri clienti grazie o a una dichiarazione in tal senso della stessa società, o al raffronto tra gli aumenti ricevuti lato *supply* e gli aumenti pubblicati su Staffetta Quotidiana.

432. Il meccanismo è ben spiegato da TAMOIL che in audizione, alla domanda sul perché TAMOIL ritenga che i prezzi applicati da ENI nell’ambito dei suoi rapporti di vendita di carburante con TAMOIL siano gli stessi che ENI applicherà ai propri clienti a valle, a cui si riferiscono gli articoli di Staffetta Quotidiana, ha risposto *“è stata la stessa ENI, nell’ambito di una negoziazione relativa ai premi bio con TAMOIL, a comunicare che avrebbe applicato un premio bio unico a tutti i suoi clienti [...] tale comunicazione è stata verbale e, pur non ricordando con precisione la data, affermano che tale rappresentazione è avvenuta nel 2019. ... precisa che, successivamente, leggendo la Staffetta Quotidiana e confrontando il prezzo che ENI aveva comunicato alla divisione Supply di TAMOIL, la Società ha potuto verificare, nel tempo, la veridicità dell’affermazione di ENI”*. Si noti che tale circostanza, come già riferito, è stata confermata da ENI nelle memorie finali⁴⁹².

433. La rilevanza degli annunci deve essere ricondotta, quindi, all’esigenza di confermare l’attuazione, l’importo e/o la tempistica degli aumenti concordati fornendo un *benchmark* ufficiale a cui i partecipanti al cartello potevano rifarsi e, al contempo, eliminando le incertezze legate al comportamento dei *competitor*. In questa prospettiva i concorrenti, pur edotti del fatto che ENI avrebbe applicato un unico prezzo a tutti i suoi clienti, potevano legittimamente non fidarsi e, attraverso gli annunci, ENI dava ufficialità alle proprie politiche di prezzo confermando le sue dichiarazioni e contribuendo a saldare il cartello. Si richiama nuovamente, al riguardo, il già citato scambio di email interno di KUWAIT in cui si legge: *“[p]er vs info, vi inoltro nuova condizione statistica del bio che dal 1° Luglio ci verrà a costare [omissis]euro/mc e articolo della staffetta che ufficializza il nuovo costo per ENI pari a 47 euro/mc”*⁴⁹³.

434. In questa prospettiva, anche a voler seguire la difesa di ENI, in base alla quale ai concorrenti era già noto il prezzo che la stessa avrebbe loro applicato per la componente bio, il valore aggiunto della Staffetta è stato dunque quello di permettere ai concorrenti stessi di verificare che il prezzo della componente bio nel proprio contratto fosse, in maniera continuativa, il prezzo praticato da ENI anche ai clienti a valle, per poter anche loro applicarlo ai clienti a valle, dunque in un contesto di aumenti paralleli che, in quanto tali, venivano anche più facilmente accettati.

435. Il sistema di annunci pubblici e comunicazioni private sopra richiamato spiega agevolmente anche gli sporadici casi in cui le comunicazioni degli aumenti di prezzo sono avvenute prima degli annunci di ENI in Staffetta, ma sempre dopo delle comunicazioni private bilaterali di ENI. Le minime eccezioni in cui alcune comunicazioni sono antecedenti alle pubblicazioni su Staffetta, non inficiano la ricostruzione del meccanismo collusivo, atteso che, da un lato, come si è ampiamente dimostrato, le parti hanno avuto contatti diretti in cui si sono presumibilmente scambiate anche le precise quotazioni da applicare alla componente bio, dall’altro la pubblicazione del livello di prezzo

⁴⁹¹ Cfr. doc. **298**.

⁴⁹² Cfr. doc. **717**.

⁴⁹³ Cfr. ad esempio KUWAIT doc. **36.14** sempre per KUWAIT si vedano anche doc. **71.280, 45.25**.

su Staffetta, in questi casi, ha comunque un effetto di monitoraggio che consente ai componenti del cartello di avere la certezza del prezzo applicato da ENI ai clienti a valle.

436. Del resto se i concorrenti fossero così sicuri della tariffa di ENI non monitorerebbero costantemente la Staffetta Quotidiana in attesa della pubblicazione del dato, né attuerebbero costanti monitoraggi del mercato per verificare le tariffe. Ad esempio in un'email interna a Esso del 16 settembre 2021 si legge: “[s]olo 1 cliente su 7 mi ha riferito spontaneamente che gli è stato comunicato da Eni +3 €/mc dal 1 ottobre. Gli altri non hanno ricevuto ancora alcuna comunicazione da nessuno...”⁴⁹⁴. Per IP si segnala un'email interna 29 settembre 2020 in cui si considera: “[p]er quanto riguarda aumenti bio ecco la situazione: Eni + 5; Esso + 5 ma i contrattualizzati lo avranno probabilmente da novembre; Repsol + 3; IES Mantova + 3; Arcola + 5; Q8 ancora niente di ufficiale, probabilmente + 3. Immagino che molti resteranno alla finestra... sarà un mese strano. Io propongo il + 5 a tutti”⁴⁹⁵.

437. Sono state reperite numerose email dello stesso tenore anche presso KUWAIT/Quaser. Ad esempio in alcuni scambi interni di mail del 31 dicembre 2020 in commento all'articolo di Staffetta Quotidiana del 29 dicembre 2020 che informa sull'incremento delle quote d'obbligo si legge: “vi chiedo di sondare il mercato e restituirci nuove rilevazioni 2021 entro le ore 10.00 del giorno 5 gennaio”. Con risposta del 31 dicembre 2020 si considera: “... [un cliente ndr.] mi ha detto che gli altri competitor aumentano le quotazioni di 2 punti per bio da anno nuovo”. Con ulteriore risposta del 4 gennaio si legge: “in allegato il file delle rilevazioni che ho iniziato a compilare con le info che ho recuperato dai clienti Direzionali canale rivendita (indicativamente i competitori stanno applicando dai 3 ai 4 punti di aumento BIO). Fatemi sapere se corrispondono alle vostre in modo da inoltrarlo al Pricing”. Risposta “i miei contatti dicono 2 punti di bio”; a essa segue l'ulteriore risposta nei seguenti termini; “[s]ì anche i miei **ma vista la promessa da parte dei competitori di applicare 1 o 2 punti ulteriori ho considerato 3 e 4 punti**. Comunque possiamo ritardarli a 2”⁴⁹⁶ [enfasi aggiunta]. Si noti, peraltro, che da tale documento emerge nuovamente come vi siano scambi diretti tra i concorrenti, posto che la ‘promessa’ di un ulteriore aumento di prezzo mal si concilia con una comunicazione rivolta da una compagnia ai propri clienti.

438. Tale comportamento, costituisce, nel caso di specie, una modalità di verifica della tenuta del cartello e dell'effettiva applicazione di quanto annunciato da parte di ENI (o delle altre Parti del procedimento)⁴⁹⁷. Emblematica su tale aspetto appare una mail interna di KUWAIT in cui, all'indomani dell'applicazione degli aumenti nel gennaio 2020, si legge: “[g]entili colleghi, al fine di monitorare l'effetto dell'aumento pricing, dovuto al ribaltamento dei maggiori oneri per l'acquisto di BioCarburanti, di seguito l'andamento delle vendite giornaliere vs la media della

⁴⁹⁴ Cfr. doc. ESSO n. **49.425**.

⁴⁹⁵ Cfr. doc. IP n. **75.51**. Analogamente mail interna ad IP del 6 gennaio 2020 in cui si commenta l'articolo su Staffetta e si riferiscono le informazioni acquisite sul mercato come, ad esempio: “Sempre per info a seguire la nota che la Q8 ha inviato ai clienti (girata da ... [un collega ndr])” in cui KUWAIT comunica l'aumento dei prezzi, cfr. doc. n. **75.52**. Si veda inoltre mail del 16 dicembre 2020 su prezzi bio dei competitor: “Su quanto in oggetto:

ENI farà + 2

Arcola + 2/3

TAMOIL + 4

ESSO sta facendo aumenti progressivi per partire dal 01.01 da + 58

Considera che oggi Arcola è a 52

ENI va da 47/48 ai contrattualizzati tipo [omissis] [un cliente n.d.r.]ai 53/55

TAMOIL si muove come noi con quotazioni dinamiche” (doc. n. **75.56** IP). In senso analogo cfr. doc. IP n. **75.57**.

⁴⁹⁶ Cfr. doc. **45.114**. Analoghe doc.n. **45.120** (Quaser Lucca) “vi chiedo gentilmente di comunicare nel pomeriggio le info che avete raccolto sull'aumento BIO dei competitori in modo da comunicarlo al Pricing”.

⁴⁹⁷ Cfr. doc. **36.11**

*settimana precedente...*⁴⁹⁸ In risposta il *Coord. pricing & performance* scrive: “*come discusso nell’incontro settimanale di stamattina continuiamo a non rilevare particolari criticità sulle vendite. [...] i ns volumi di vendita reggono e la stima per gennaio 2020 continua a far ipotizzare una chiusura a c.a. [omissis]KMc con un incremento del [5-10]% vs il p.y.*”⁴⁹⁹ Chiude la conversazione l’amministratore delegato di Quaser C/Sud considerando quanto segue: “*per vs info. Alla luce dei feedback ricevuti sul pricing della concorrenza in occasione della vdc di questa mattina con i responsabili commerciali e dei risultati di vendita e di GM ottenuti fino ad oggi a partire dall’inizio dell’anno (estremamente positivi), abbiamo deciso di tenere ancora fermi i ns listini per un’altra settimana. [...]. Sembra quindi che più di qualche competitors si stia allineando ai differenziali bio dell’ENP*”⁵⁰⁰.

439. In conclusione deve ribadirsi che il valore della componente bio applicato dalle parti ai propri clienti antecedentemente al cartello non era trasparente e il meccanismo degli annunci, insieme ai contatti diretti tra le parti, ha consentito di disvelare una parte strategica del valore del prezzo del carburante, favorendo in tal modo l’allineamento osservato, a discapito delle condizioni naturali di concorrenza. Tale trasparenza, peraltro, non è stata di alcun giovamento per i clienti delle *oil company*, ma esclusivamente per i concorrenti.

IV.5.4 L’assenza di giustificazioni

440. In definitiva le condotte sopra descritte configurano una pratica concordata restrittiva per oggetto idonea a influenzare l’andamento dei prezzi della componente bio del carburante per autotrazione.

Sono infatti presenti significativi elementi endogeni rappresentati da un marcato ed anomalo parallelismo nell’applicazione della componente bio, corroborati da scambi di informazioni diretti e da un sistema di annunci che ha costituito un meccanismo di attuazione e monitoraggio. In questi casi, come più volte confermato dalla giurisprudenza, l’onere di dimostrare l’esistenza di giustificazioni alternative alla condotta anticoncorrenziale, che possano spiegare il quasi perfetto allineamento delle condotte (elemento endogeno) grava sulle Parti. Si ritiene che, nonostante le innumerevoli e complesse elaborazioni economiche depositate dalle parti, tale onere non sia stato assolto. Si ricorda, sul punto, che la Giurisprudenza ha chiarito che “*Le cd. spiegazioni lecite alternative alla concertazione devono essere esaminate non solo nella loro astratta plausibilità, ma nel contesto in cui sono concretamente formulate e nel confronto con la documentazione acquisita in istruttoria e con i fatti che tale documentazione attesta e cessano di risultare attendibili quando la loro plausibilità rimane tale solo alla luce di un ragionamento generale ed astratto e sia in concreto non confermata dalla documentazione acquisita in istruttoria che ne contraddice la credibilità in concreto*”⁵⁰¹.

441. Come si è detto, in presenza di elementi endogeni e esogeni come quelli sopra richiamati, l’anti concorrenzialità della condotta è presunta. Dai documenti agli atti è stato, comunque, possibile dimostrare l’assenza di giustificazioni agli aumenti di prezzo paralleli sopra descritti. In particolare,

⁴⁹⁸ Cfr. doc. **36.11**.

⁴⁹⁹ Cfr. doc. **36.11**.

⁵⁰⁰ Cfr. doc. **36.11**.

⁵⁰¹ Cfr. TAR Lazio Sez. I, n. 13974/2025; Cons. Stato, Sez. VI, 1046/2020.

come si è visto (capitolo 2.6) tutte le Parti, pur avendo strutture di costo simili (ciò che favorisce la collusione) hanno livelli di costo differenti e avrebbero perciò potuto (e dovuto) adottare comportamenti differenti sul mercato al fine di esercitare una piena concorrenza tra loro.

442. Rimandando alla parte in fatto per una ricostruzione dei costi, basti qui richiamare il fatto che l'analisi del funzionamento dei meccanismi di assolvimento dell'onere bio ha consentito di appurare che le imprese non possono che avere dei costi differenti in ragione di:

- Differente ammontare dell'onere, in rapporto a differenti quantità di benzina e diesel immesse in consumo (i prodotti hanno capacità calorifere differenti);
- Differenti quantità acquistate di biocarburante in ragione di differenti capacità di autoproduzione (co-processing);
- Differenti qualità di biocarburante acquistate (FAME, HVO...);
- Differenti metodologie di approvvigionamento del biocarburante (contratti di durata/contratti spot).

443. Contrariamente a quanto dichiarato dalle compagnie, peraltro, l'applicazione della componente di costo relativa al bio non si è realizzata solo attraverso un mero ribaltamento a valle dei costi per l'assolvimento dell'onere bio, ma ha consentito alle imprese di realizzare discreti margini su tale singola parte del prezzo. Tale dato di fatto, riconosciuto in vari documenti e anche in audizione, non può che riverberarsi, ancora una volta, nella concreta possibilità che le parti avrebbero avuto in merito alla differenziazione dei prezzi della componente bio. Tale aspetto costituisce, pertanto, un ulteriore elemento che testimonia l'assenza di giustificazioni alternative al parallelismo osservato, dal 2020 a metà 2023, nel comportamento di ENI, ESSO, TAMOIL, IP, KUWAIT e SARAS. Deve precisarsi che la realizzazione dei margini, che di per sé non può ovviamente essere imputata alle imprese, nel presente caso è presa in considerazione solo come ulteriore elemento che determina l'assenza di giustificazioni in quanto palesa la concreta possibilità di esercitare una concorrenza effettiva sul mercato rinunciando a una parte del *mark-up* sui prezzi della componente bio a favore di un aumento della quota di mercato.

444. Merita infine, sottolineare che anche i tentativi delle parti di far ricadere le condotte contestate in un meccanismo di collusione tacita *e/o price leadership*, secondo il quale, nel caso di specie, le imprese si sarebbero razionalmente adattate al valore della componente bio comunicato e annunciato da ENI, non possono trovare accoglimento. Occorre sul punto, ancora una volta, richiamare la consolidata giurisprudenza in base alla quale “ [d]evono [...] ritenersi vietati i contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4123)⁵⁰²” e ai fini della prova della pratica concordata occorre distinguere tra elementi di prova endogeni, afferenti all'anomalia della condotta delle imprese, non spiegabile secondo un fisiologico rapporto tra di loro, ed elementi esogeni, quali l'esistenza di contatti sistematici tra le imprese e scambi di informazioni. Come è noto, in presenza di elementi esogeni, l'anticompetitività del comportamento parallelo delle imprese è presunta⁵⁰³. In questo quadro l'argomento della *price leadership* può valere solo in

⁵⁰² Cons. Stato, 9 maggio 2022 nn. 3570 e 3572, I808 – Gara Consip FM4 – Accordi tra i principali operatori del Facility Management

⁵⁰³ Cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2011, n. 2925: “la differenza tra le due fattispecie e le correlative tipologie di elementi probatori endogeni e, rispettivamente esogeni - si riflette sul soggetto sul quale ricade l'onere della prova: nel primo caso, la prova dell'irrazionalità delle condotte grava sull'Autorità, mentre, nel secondo caso, l'onere probatorio contrario viene spostato in capo all'impresa. In particolare, qualora, a fronte della semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sul mercato, il ragionamento dell'Autorità sia fondato sulla supposizione che le condotte poste a base dell'ipotesi accusatoria oggetto di contestazione non possano essere spiegate altrimenti se non con una concertazione tra le imprese, a queste ultime basta dimostrare circostanze plausibili che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dall'Autorità e che consentano, in tal modo, di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta

contesti in cui mancano i contatti tra i concorrenti. In contesti collusivi non è, invece, escluso, ed è anzi molto comune, che in un cartello una parte assuma il ruolo di *leader* annunciando il proprio prezzo per facilitare l'adeguamento dei *competitors*, compromettendo in tal modo definitivamente il corretto dispiegarsi delle dinamiche competitive del mercato. Nel presente caso ENI ha comunicato il valore della componente bio nei rapporti di *supply* svelando che sarebbe stato identico a quello applicato ai clienti, in più a conferma di tale meccanismo ha annunciato puntualmente attraverso Staffetta Quotidiana, nel corso di tre anni, il proprio valore della componente Bio. Le parti hanno tenuto conto di tali comunicazioni e scientemente le hanno utilizzate per definire la propria "tariffa bio" nei rapporti con i clienti, avvantaggiandosi addirittura della artificiosa trasparenza per riversare totalmente a valle gli aumenti dei costi. Le parti inoltre hanno tollerato, senza mai opporsi, che Staffetta Quotidiana pubblicasse i loro valori della componente bio, garantendo così la pubblicità sull'adesione al disegno collusivo e favorendo la stabilità del cartello che non si sarebbe altrimenti potuto attuare in modo così efficace.

Quanto sopra assume inequivocabile valenza anticoncorrenziale in rapporto ai numerosi elementi esogeni sopra richiamati dai quali emerge che le altre parti non hanno assunto semplicemente il ruolo di *follower*, seppur all'interno di un cartello, ma hanno partecipato attivamente all'intesa. Basti pensare, ad esempio, a SARAS, che sollecita le informazioni sul valore della componente bio da ENI⁵⁰⁴ e alle stesse comunicazioni interne di ENI in cui si legge: "*in seguito ad un confronto con il mercato...*"⁵⁰⁵. Il comportamento osservato non può quindi essere in alcun modo tollerato e deve ritenersi contrario al divieto di intese restrittive della concorrenza.

IV.5.5 Repliche alle analisi economiche delle parti

445. Di seguito vengono illustrate le repliche alle principali critiche mosse nelle memorie economiche delle Parti. Si anticipa che, nel complesso, queste ultime non hanno fornito alcuna convincente spiegazione alternativa del sostanziale allineamento dei valori bio rilevato nell'ambito dell'attività istruttoria.

446. In merito alla circostanza che il parallelismo non sia di per sé indice di un disegno collusivo, vale ricordare, come già anticipato, che gli elementi esogeni cui si è ampiamente dato conto nella parte in fatto già smentiscono l'argomento delle Parti secondo cui tale parallelismo sarebbe il frutto di un equilibrio concorrenziale stante le caratteristiche del mercato in oggetto. Sul punto, l'attività istruttoria ha dato anche conto dell'artificiosa trasparenza del valore della componente bio di ENI che ha consentito alle Parti di attuare una politica comune di allineamento dei valori della propria componente bio.

nell'impugnato provvedimento. Qualora, invece, la prova della concertazione non sia basata sulla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti, ma dall'istruttoria emerga che le pratiche possano essere state frutto di una concertazione e di uno scambio di informazioni in concreto tra le imprese, in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenziale, grava sulle imprese l'onere di fornire una diversa spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti".

⁵⁰⁴ Mail di SARAS del 9 giugno 2022 in cui un dirigente chiede all'altro "[c]iao che si dice tra le OIL Company?", ed in risposta riceve le seguenti email: "[h]o provato ad approcciare il tema l'altro giorno con ENI ma sono ancora molto abbottonati" e "[r]iparlato con ENI. Loro intenzione è o mantenersi fermi a 55 €/mc o fare un leggero aumento. Io ho fatto presente che a gennaio ci sarà un delta considerevole per gli effetti dei nuovi obblighi (+20- +25 €/mc?), quindi facessero anche un ragionamento su questo. Probabilmente faranno queste considerazioni per il Q4. Se ho aggiornamenti ci risentiamo Cfr. doc. 78.11 (SARAS) .

⁵⁰⁵ Cfr. doc. n. 52.10(ENI) e 52.8 (ENI). Si vedano, inoltre, tutti i contatti sopra citati ed in particolare, per KUWAIT doc. 71.480 (KUWAIT) e 36.2 (QUASER) nonché doc. 45.114.

447. Inoltre, l'ipotesi istruttoria non riguarda generici aumenti paralleli dei valori bio, quanto il loro sostanziale allineamento a partire dal 2020 in numerosi trimestri, tra cui in particolare quello iniziale che ha interessato tutte le società e pari a 26 €/mc sia per la rete che per l'extra-rete. In altri termini, le richiamate caratteristiche del mercato in esame non sarebbero in ogni caso idonee a spiegare una tale anomalia nelle strategie commerciali delle Parti verso i propri clienti.

448. Va considerato, inoltre, come l'intesa realizzata negli anni 2020-2023 si sia sviluppata in un contesto radicalmente diverso rispetto a quello degli anni precedenti, rendendo il 2019 inadatto a fungere da *benchmark* controfattuale.

In questo quadro, le Parti hanno deciso di dare attuazione ad un disegno collusivo anziché reagire autonomamente ad un contesto di mercato caratterizzato da *shock* esogeni (ad es. l'epidemia Covid e la guerra russo-ucraina), incertezza e cambiamenti economici significativi, ascrivibili ad aumenti dei costi delle materie prime (in primis ibiocarburanti) e a modifiche regolamentari concernenti gli obblighi di bio-miscelazione. Tale coordinamento è stato dunque realizzato proprio nella prospettiva di affrontare l'accresciuta incertezza di mercato, aspetto che rende il 2019 inadatto a fungere da benchmark controfattuale, trattandosi invece di un periodo di sostanziale stabilità.

449. Neppure le analisi delle Parti, volte a evidenziare la dispersione dei valori bio durante il presunto periodo collusivo e il suo incremento rispetto al 2019, forniscono elementi sufficienti a mettere in dubbio l'esistenza dell'intesa, per le seguenti ragioni.

450. Anzitutto, la crescente variabilità dei valori bio (*within*) applicata da ogni Parte ai propri clienti a partire dal 2020, è riconducibile alla presenza di alcune frizioni, che nello specifico contesto del mercato in esame hanno in parte ostacolato o ritardato l'assestamento del cartello. Rileva, in primo luogo, la presenza di vincoli contrattuali tra alcune Parti (in particolare Tamoil e Saras) e i loro clienti che – prevedendo cap sulle tariffe o prezzi fissi – non hanno consentito alle Parti di applicare immediatamente il valore di cartello a tutti i clienti.

451. In secondo luogo, le analisi di dispersione *within* svolte dalle Parti, che dipendono fortemente dalla presenza di *outlier*, presentano dei limiti evidenti nella misura in cui non tengono conto dell'impatto che il potere contrattuale dei clienti può avere sugli adeguamenti dei valori bio⁵⁰⁶. Ciò che rileva, non è l'aumento degli indici di dispersione *within*, che possono essere appunto influenzati dalla presenza di *outlier*, quanto la convergenza al prezzo di cartello di una quota crescente di clienti⁵⁰⁷.

452. Inoltre, le analisi sulla variabilità *within* delle Parti sono basate su un indice di dispersione assoluto (deviazione standard) che non appare la scelta metodologica appropriata poiché non consente di tenere conto dello specifico contesto di mercato caratterizzato da aumenti significativi dei valori bio. A titolo esemplificativo, si consideri che nel Q1 2019 e nel Q1 2021 la deviazione standard dei valori bio (canale rete di Tamoil) è stata pari circa a 1 eur/mc⁵⁰⁸; tale indice non ha evidentemente lo stesso peso nel Q1 2019, quando il valore bio medio di Tamoil era pari a 18 eur/mc e nel Q1 2021, quando aveva raggiunto i 45 eur/mc. Per confrontare la dispersione tra trimestri occorre dunque un indice di dispersione relativo (coefficiente di variazione⁵⁰⁹), che normalizza la variabilità dei valori bio rispetto alla loro media.

⁵⁰⁶ Si pensi, a titolo esemplificativo, ai numerosi casi di "adeguamento non accettato", pari all'incirca al 15% dei clienti rete di IP nel 2Q 2020 e nel 3Q 2020. Cfr. doc. **240**.

⁵⁰⁷ Tale convergenza è stata rilevata dall'Autorità utilizzando sia le frequenze relative dei valori modali della componente bio, sia l'indice di convergenza al valore bio di ENI.

⁵⁰⁸ 1,4 eur/mc nel Q1 2019 e 0,9 eur/mc nel Q1 2021.

⁵⁰⁹ Il coefficiente di variazione è definito come il rapporto tra la deviazione standard e la media.

453. A questo riguardo, utilizzando un indice di dispersione relativa, qual è il coefficiente di variazione, si osserva una tendenziale diminuzione della dispersione dei valori bio applicati dalle Parti ai propri clienti durante la maggior parte del periodo collusivo, i.e., a partire dalla fine del 2020 fino alla fine del 2023, a fronte tra l'altro di un andamento tendenzialmente crescente nel periodo del cartello delle frequenze relative dei valori modal, sia nel segmento rete che nell'extra-rete⁵¹⁰.

454. Con riferimento all'asserito aumento della dispersione dei valori (modali) bio tra le Parti (*between*) durante il periodo di concertazione, si rileva ancora una volta come il puntuale allineamento a valori bio identici in alcuni trimestri rimane un'evidenza incontrovertibile che non può essere messa in discussione dalle analisi economiche delle Parti.

455. In aggiunta, anche tale analisi di dispersione, volta a misurare lo scostamento dei valori bio *tra* le Parti, si basa sull'indice di deviazione standard che, per la sua natura di indicatore di dispersione assoluto, come già argomentato, non appare adeguato in presenza di costanti aumenti dei valori bio⁵¹¹.

456. Anche in questo caso, laddove si tenga conto di tali incrementi adottando un indice di dispersione relativa, la tesi circa un aumento della dispersione *between* tra le Parti viene smentita. Volendo seguire le Parti nel confrontare il 2019 e il periodo 2020-2Q2023, emerge che la dispersione misurata in termini di coefficiente di variazione è diminuita nel periodo collusivo. Infatti, sia per il canale rete sia per quello extrarete, la media del coefficiente di variazione nel corso di tale periodo (indicata con la linea tratteggiata rossa nella Figura successiva) risulta inferiore alla media relativa al 2019 (la linea tratteggiata in azzurro). Inoltre, nel canale rete (pannello sinistro) i valori assunti dal coefficiente di variazione (rappresentati dai punti blu) tra il 2020-2Q2023 sono inferiori a quelli riscontrati nel 2019 in ben 11 trimestri su 14; e nel canale extra-rete tale indice di dispersione si mantiene più basso dei livelli registrati nel periodo pre-collusivo in tutti i trimestri (pannello destro).

⁵¹⁰ In particolare 1) per Tamoil, il coefficiente di variazione si riduce in modo significativo a partire dal 4Q 2020 – stante la presenza di vincoli nei contratti con i propri clienti - per poi aumentare in modo apprezzabile solo dopo la fine del periodo collusivo (3Q 2023); inoltre si assiste ad un andamento crescente delle frequenze del valore modale sia nel segmento rete che nell'extra-rete almeno fino alla fine del 2022. 2) Per Saras, il coefficiente di variazione non è mai superiore all'1% dall'inizio del 2021 (i contratti prevedevano un limite massimo del valore bio fino alla fine del 2020) fino alla fine del 2023; inoltre si registra un perfetto allineamento dei valori bio praticati ai clienti come attesta un valore delle frequenze relativo alle mode sempre prossimo al 100%. 3) Per IP, nel canale extra-rete, si osserva un coefficiente di variazione pressoché nullo, con frequenze dei valori modal prossime al 100% per tutto il periodo del cartello ad eccezione del periodo 2Q-4Q 2020; nel canale rete, un coefficiente di variazione compreso tra l'8% e il 16% nel periodo collusivo si giustifica per la presenza di numerosi *outlier* rappresentati dagli "adeguamenti non accettati"; in ogni caso si riscontra un incremento delle frequenze relative dei valori modal dal 2020 fino alla fine del 2023. 4) Per Kuwait, nel canale rete il coefficiente di variazione si riduce sensibilmente dal 1Q 2021 fino alla fine del periodo collusivo (3Q 2023) mentre la frequenza relativa della moda aumenta già dall'inizio del 2020. 5) Per Esso, ci si è soffermati sull'entità degli aumenti/decrementi della componente bio rete ed extra-rete sulla base del limitato numero di comunicazioni agli atti.

⁵¹¹ A titolo esemplificativo, si consideri che nel Q1 2019 e nel Q1 2022 la deviazione standard *between* dei valori bio del canale rete è stata pari a 1 eur/mc; tale indice non ha lo stesso peso nel Q1 2019, quando il valore bio medio era pari a 19 eur/mc e nel Q1 2022, quando aveva raggiunto i 55 eur/mc.

Figura 13 Coefficienti di variazione, Q1 2019-Q2 2023, rete e extra-rete.



Fonti: Elaborazioni degli Uffici sulle memorie economiche di ENI.

457. Sul ruolo dei costi nello spiegare gli aumenti dei valori bio, le analisi economiche proposte dalle Parti non colgono nel segno nella misura in cui sono finalizzate a giustificare tali incrementi alla luce degli incrementi dei costi. Tuttavia, la contestazione istruttoria non riguarda l'andamento crescente dei valori della componente bio, quanto il fatto che gli aumenti applicati dalle Parti si traducano in diversi trimestri in un allineamento sostanziale sugli stessi valori per effetto dei contatti tra concorrenti.

458. Inoltre, al di là delle criticità tecniche che inficiano le analisi prodotte dalle Parti⁵¹², emerge comunque che l'andamento dei valori bio di ciascuna Parte diversa da ENI è più simile all'andamento dei valori bio di quest'ultima che all'evoluzione dei propri costi bio. Come mostrato nella tabella successiva, infatti, i valori bio di IP, Q8, Tamoil ed Esso sono più correlati con la

⁵¹² In particolare, le correlazioni elevate rilevate dalle Parti potrebbero essere spurie, ossia dovute semplicemente al fatto che le serie storiche dei valori e dei costi bio hanno, per esempio, un *trend* simile nel tempo. In altri termini, le Parti non hanno preso in considerazione la non-stazionarietà delle serie storiche; tale nozione fa riferimento, in generale, a serie storiche di dati che mostrano dei *trend* o delle stagionalità, il che implica che la loro media e varianza non sono costanti ma variano nel tempo. Dunque, le analisi volte a valutare il grado di correlazione tra serie temporali non stazionarie potrebbero produrre risultati fuorvianti in quanto tali serie potrebbero risultare **molto correlate avendo dei trend simili**, pur non avendo **alcun legame reale tra di loro**.

componente bio di ENI (colonne “VALORI ENI” della Tabella 28) che con i propri costi (colonne “COSTI PROPRI”), sia per il canale rete sia per il canale extra-rete.

Tabella 28- Correlazioni valori bio-costi vs correlazioni valori bio-valori bio ENI, rete e extra-rete

Rete (*)	COSTI PROPRI	VALORI ENI	Extra-rete (**)	COSTI PROPRI	VALORI ENI
Valore bio IP	[0,65-0,70]	1,00	Valore bio IP	[0,65-0,70]	1,00
Valore bio Q8	[0,90-0,95]	0,99	Valore bio TAMOIL	[0,95-1,00]	1,00
Valore bio TAMOIL	[0,95-1,00]	0,98			

Fonte: (*) Elaborazioni degli Uffici. La rete di ESSO non è stata inclusa nelle analisi della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie. (**) Elaborazioni degli Uffici. Q8 è stata esclusa perché i dati si riferiscono ad un solo cliente. Saras è stata esclusa perché non si dispongono di dati sui costi. ESSO è stata esclusa in quanto gli unici dati effettivamente verificabili sono quelli relativi agli aumenti comunicati.

459. Anche l’argomento secondo cui il parallelismo dei valori bio tra le Parti dipenda dalla similarità nell’andamento dei loro costi appare priva di pregio. In primo luogo, alcune delle stesse società (IP, Saras e Kuwait) hanno rilevato l’assenza di comparabilità delle loro serie di costo nella misura in cui si basano su stime riferite a voci di costo differenti⁵¹³.

460. In secondo luogo, anche riconoscendo il valore informativo delle evidenze sui costi delle Parti⁵¹⁴, si rileva come nel periodo collusivo, la correlazione media tra i valori bio delle Parti (riportata nella seconda colonna della Tabella 29) è maggiore di quella tra i loro costi (indicata nella prima colonna della stessa tabella), sia nel canale rete, sia nell’extra-rete.

Tabella 29 Confronto correlazione media tra i costi vs correlazione media tra i valori bio.

Correlazione media tra i costi trimestrali delle Parti 2020 -2023 (*)	Correlazione media tra i valori bio trimestrali delle Parti 2020 -2023 (**)
0,83	0,99 (RETE)
	0,93 (EXTRA-RETE)

Note: (*) Allegato “Correlazioni costi.xlsx” del primo accesso in *data room* di ENI. (**) Elaborazioni degli Uffici sulle memorie economiche di Q8.

461. In merito alle analisi relative ai costi, IP ha osservato che sarebbe necessario utilizzare i costi marginali. Premesso che tali analisi sono state presentate dalle Parti e non costituiscono elementi dell’impianto probatorio utilizzato dall’Autorità, si rileva che i costi riportati nel presente provvedimento sono stati ricostruiti dai documenti interni delle Parti acquisiti nel corso delle

⁵¹³ Viceversa, i costi sono stati usati in sede di CRI soltanto per stimare il differenziale tra valori e costi bio all’interno di ciascuna impresa.

⁵¹⁴ ENI, ESSO e Kuwait.

ispezioni. Tali costi rappresentano una stima dei costi medi variabili⁵¹⁵, che costituiscono una *proxy* dei costi marginali comunemente adoperata dalle stesse imprese, che li utilizzano come riferimento per la quantificazione degli oneri sostenuti per la bio-miscelazione (nonostante la già menzionata eterogeneità delle voci di costo considerate da ciascuna impresa).

462. Infine, si osserva che l'uso dei test di *cartel screening*, in linea generale, appare inappropriato in quanto si tratta di strumenti solitamente impiegati *ex-ante* dalle Autorità di Concorrenza per rilevare potenziali criticità e indizi di condotte collusive in una fase preliminare dell'attività investigativa. Per loro natura, tali test presentano elevanti rischi di individuare sia falsi positivi che falsi negativi. Inoltre, la loro valenza probatoria per dimostrare l'illiceità di una condotta è limitata nella misura in cui tali test si basano soltanto su evidenze endogene relative ai comportamenti di prezzo. In altri termini, i test di *cartel screening* non appaiono chiaramente strumenti adeguati per rilevare l'esistenza di un disegno collusivo esplicito poiché tengono conto solo *parzialmente* del quadro probatorio complessivo, senza considerare la presenza, come nel caso di specie, di elementi esogeni⁵¹⁶. Inoltre, tali test presentano delle specificità connesse ai contesti di mercato che analizzano che ne limita l'impiego⁵¹⁷.

463. Sotto il profilo operativo, inoltre, i test in questione soffrono di criticità ascrivibili principalmente ad una loro applicazione sui dati errata⁵¹⁸, che non consente di analizzare correttamente la variabilità dei valori bio sul mercato, nonché ad alcuni problemi tecnici⁵¹⁹ che pregiudicano la bontà dei risultati ottenuti.

⁵¹⁵ I costi medi variabili sono definiti come la somma di tutti i costi variabili divisa per l'*output*. Nel caso di specie, si tratta dei costi sostenuti dalle Parti per assolvere gli obblighi relativi al biocarburante, comprendenti sia il costo sopportato nel caso di acquisti di biocarburante presso basi terze, sia il costo sostenuto per la miscelazione del biocarburante presso le proprie basi. A titolo esemplificativo, per quantificare l'onere per l'assolvimento dell'obbligo bio, IP ha incluso tra i costi medi variabili sia l'acquisto sia l'autoproduzione di biocarburante, nonché l'acquisto di CIC. Cfr. doc. **75.29**.

⁵¹⁶ Arve, M., Garcia Pires, A. J., Gjendemsjøl, R., Herrera Anchustegui, I., & Skjeret, F. (2025). The value of screening tools in cartel cases. *European Competition Journal*, 21(1), 211-230.

⁵¹⁷ Ad esempio, il test di Bajari-Ye è comunemente usato per individuare possibili indizi di comportamenti collusivi tra i partecipanti alle gare d'appalto, contesto in cui si dispone di numerose variabili per spiegare i prezzi offerti, a differenza di quanto avviene nel caso di specie. Nel mercato in esame, infatti, il valore bio è spiegato solamente da una variabile (il costo bio), che ne rende la sua applicazione estremamente semplificata, riducendone in ultima analisi la portata informativa (cfr. Arve et al. (2025), già cit).

⁵¹⁸ A questo riguardo, occorre rilevare che i risultati del test di Abrantes-Metz, colgono la dinamica temporale di aumento dei valori bio nel corso del periodo collusivo anziché la loro dispersione nell'ambito di ciascun trimestre. Infatti, il test viene applicato sui *valori modali* della componente bio di ciascuna Parte *separatamente*. Ciò implica che non si cattura il grado di omogeneità dei valori bio applicati all'interno della propria base clienti da ciascuna Parte - dal momento che la moda riferita ad un certo trimestre costituisce un valore unico - né tantomeno si colgono le differenze nei valori modali tra le Parti, in quanto tale analisi viene svolta separatamente per ciascuna di esse. Per comprendere l'erronea applicazione del test che porta a risultati fuorvianti e del tutto paradossali, è sufficiente notare che gli indici di dispersione dei valori bio di ENI riportati nelle memorie economiche risultano positivi, benché tale società applichi lo stesso valore bio a tutti i clienti in ogni trimestre. Inoltre, anche il test di Bolotova, volto a identificare variazioni sistematiche nei livelli medi e nella dispersione dei valori bio tra il periodo collusivo e quelli antecedente e successivo al cartello, non è stato applicato correttamente, essendo stato svolto sui dati della sola ENI. Ne discende che tale test non ha potuto chiaramente cogliere la dispersione sul mercato dei valori bio tra le Parti.

⁵¹⁹ Dal punto di vista tecnico, i risultati dei test di Bajari-Ye ed il test di Bolotova appaiono poco robusti in quanto sono applicati ad un numero decisamente piccolo di dati (al più 15 per il primo test, corrispondenti al numero dei trimestri del periodo collusivo). In aggiunta, le serie storiche dei dati su cui è svolto il test soffrono di alcuni problemi tecnici sotto il profilo statistico- econometrico, legati in particolare all'assenza di stazionarietà dei residui che inficiano l'attendibilità dei risultati. Infine, le analisi di regressione su cui si fonda il test di Bajari-Ye spiegano i valori bio di ogni Parte sulla base dei relativi costi al fine di identificare la componente dei valori bio non spiegata dalla dinamica di questi ultimi e dunque potenzialmente esposta a pratiche concertative. Tuttavia, questo esercizio nel caso di specie non raggiunge l'obiettivo perseguito, in quanto i costi delle Parti sono già depurati dagli effetti del meccanismo collusivo essendo correlati con la componente bio di ENI. Infatti la correlazione tra il valore bio di ENI e: i) i costi di Tamoil è pari a [0,95-1,00] e statisticamente significativa; ii) i costi di Kuwait è pari a [0,95-1,00] e statisticamente significativa; iii) i costi di ESSO è pari a [0,75-0,80] e statisticamente significativa; iii) i costi di IP è pari a [0,65-0,7] ma non statisticamente significativa.

464. Infine, per quanto riguarda l'entità e la variabilità dei margini durante il periodo collusivo, occorre innanzitutto rilevare che gli stessi sono stati negativi solo occasionalmente, per alcune Parti in un numero irrisorio di trimestri e nella fase iniziale di assestamento del disegno collusivo⁵²⁰. Viceversa, per la maggior parte del periodo di cartello, le imprese hanno registrato una marginalità positiva che avrebbe potuto, in assenza della pratica concertata, essere ben più contenuta.

465. Peraltro, l'aver conseguito una marginalità tendenzialmente positiva non è di per sé oggetto di contestazione. Piuttosto, l'analisi sui margini svolta dall'Autorità serve semplicemente a dimostrare che le Parti, a differenza di quanto sostenuto, non hanno effettuato un mero ribaltamento dei costi, come tra l'altro emerge anche dalle evidenze acquisite in ispezione. Sulla base di alcuni documenti, infatti, si evince proprio come durante il periodo collusivo le Parti abbiano cercato di conseguire dei profitti in relazione a tale componente del prezzo. In questo senso, ESSO, in uno scambio di email interno, confida che ENI, mantenendo alto il prezzo della componente bio, consenta di sostenerne la marginalità⁵²¹.

IV.5.6 La posizione di REPSOL e IPLOM

466. Il quadro probatorio non ha invece fornito sufficienti evidenze per includere nel disegno collusivo in esame anche le società REPSOL e IPLOM.

Infatti, per entrambe le società non si riscontra né la fissazione del valore della componente bio a 26€/mc in risposta all'annuncio di ENI nel 1Q del 2020, né il parallelismo nell'andamento della componente bio osservato nel triennio 2020-2022 per le altre parti del procedimento. Parimenti, non vi sono per REPSOL documenti esogeni rilevanti.

Con specifico riferimento a IPLOM, inoltre, si evidenzia che la stessa è risultata avere un modello di business radicalmente diverso da quello delle concorrenti che ne differenzia il comportamento sul mercato in termini di fissazione della componente bio.

V. CONCLUSIONI

467. Dall'insieme degli elementi di prova esogeni e endogeni accertati emerge incontrovertibilmente che ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS hanno preso parte a una pratica concordata che ha avuto a oggetto l'applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio a partire dal 1° gennaio 2020. La condotta è stata pienamente attuata ed ha coinvolto tutte le transazioni avvenute tra le compagnie e i loro clienti a valle, con esclusione, quindi, dei soli rapporti tra compagnie c.d. "supply".

468. Il forte parallelismo nell'applicazione degli aumenti è stato accompagnato da evidenze su contatti diretti tra le parti che testimoniano l'illegittimità delle condotte, in rapporto all'obbligo di autodeterminazione dei propri comportamenti sul mercato.

469. Dalle risultanze istruttorie è emerso che le imprese, acquisendo le informazioni strategiche condivise attraverso Staffetta Quotidiana, hanno inoltre potuto facilmente attuare e monitorare il cartello nel tempo.

⁵²⁰ In particolare, i margini sono stati: 1) sempre positivi per Kuwait; 2) per IP e Tamoil negativi in un solo trimestre, il Q1 2020; 3) per ENI negativi solo per tre trimestri (Q1 2020, Q4 2020, Q1 2021).

⁵²¹ Cfr. doc. **49.138**.

470. La comunicazione del valore puntuale degli aumenti tramite Staffetta Quotidiana non può essere spiegata alla luce dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato. Gli annunci, infatti, non sono risultati utili ai consumatori o ai clienti all'ingrosso ma esclusivamente alle parti del procedimento. La condotta contestata risulta aggravata dall'assetto concorrenziale del settore dei carburanti per autotrazione che, come è noto, presenta un alto grado di concentrazione tra i concorrenti, alte barriere all'ingresso e un prodotto fortemente omogeneo.

VI. PREGIUDIZIO AL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI

471. Secondo la Commissione europea⁵²², il concetto di pregiudizio al commercio tra Stati membri deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Nel caso in esame l'intesa ha coinvolto l'intero territorio nazionale e di conseguenza, potendo essere idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, va valutata ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

VII. GRAVITÀ DELL'INTESA

472. L'articolo 15, comma 1-*bis*, della legge n. 287/1990 prevede che l'Autorità, tenuto conto della loro gravità e durata dell'infrazione, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata a esito di un procedimento istruttorio.

473. Secondo consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, per valutare la gravità di un'infrazione si deve tenere conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Tra tali fattori rilevano principalmente la natura della restrizione della concorrenza nonché il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte.

474. Quanto alla natura dell'intesa in esame, sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato che le società Eni, ESSO, TAMOIL, IP, SARAS e KUWAIT hanno posto in essere un'intesa segreta, di tipo orizzontale, restrittiva della concorrenza, volta al coordinamento nell'applicazione del costo della componente bio.

475. Si tratta, in particolare, di un'intesa orizzontale e segreta mirante a condizionare la dinamica dei prezzi sul mercato così da neutralizzare il confronto competitivo su questa parte rilevante del prezzo del carburante sottoposto a pressione competitiva. L'intesa ha avuto attuazione e ha coinvolto i maggiori *player* del mercato di riferimento.

476. Il descritto comportamento è considerato tra le violazioni più gravi della normativa antitrust in quanto, per sua stessa connotazione, appare idoneo e destinato ad alterare il normale gioco della concorrenza; in particolare, il comportamento anticoncorrenziale accertato costituisce un'infrazione molto grave dell'articolo 101 del TFUE.

⁵²² 2004/C 101/07 - Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, pubblicato in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004. Analogamente, nelle sentenze n. 896 del 9 febbraio 2011, n. 5171 e n. 5172 del 16 settembre 2011, Listino Prezzi della Pasta, il Consiglio di Stato ha richiamato la giurisprudenza nazionale ed europea secondo cui, in particolare, *“l'idoneità di un'intesa ad incidere sul commercio tra Stati membri, ossia il suo effetto potenziale, è sufficiente perché essa rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (ora art. 101 TFUE), non occorrendo dimostrare l'esistenza di un pregiudizio effettivo”*. Anche il TAR Lazio, nella sentenza n. 8951 del 17 novembre 2011, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici, ha ritenuto che il pregiudizio al commercio tra Stati Membri è soddisfatto *“quando l'intesa appare comunque idonea ad influire, anche solo potenzialmente, sulle correnti di scambio tra Stati membri e la limitazione del confronto concorrenziale nel richiamato settore merceologico all'interno di un singolo Stato membro sembra in grado di poter arrecare tale pregiudizio, anche tenuto conto delle dimensioni sopranazionali dei gruppi di cui fanno parte alcune delle imprese interessate”*.

477. Con riferimento alla durata dell'intesa, si deve ritenere che la stessa abbia avuto origine quantomeno il 1° gennaio 2020, data in cui si osserva il primo allineamento anomalo delle condotte tra ENI, ESSO, IP, KUWAIT, SARAS e TAMOIL, e si sia protratta fino al 30 giugno 2023, ultima data di pubblicazione di un annuncio di prezzo su Staffetta Quotidiana e di fissazione di un nuovo prezzo della componente bio da parte delle compagnie petrolifere prima dell'avvio del presente procedimento istruttorio.

VIII. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

478. Al fine di quantificare la sanzione occorre tenere presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/1990, nonché i criteri interpretativi enucleati nelle *“Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990”* (di seguito, Linee Guida), deliberate dall'Autorità il 22 ottobre 2014.

479. Seguendo i punti 7 e seguenti delle Linee Guida, l'importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell'infrazione, alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione.

480. Sulla base dei punti 7 e seguenti delle Linee Guida, per calcolare l'importo base della sanzione si prende a riferimento *“il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione”* ossia nel caso in esame, il fatturato derivante dalla quota parte relativa all'applicazione della componente bio a tutte le venite di carburante per autotrazione (con eccezione solo di quelle tra compagnie petrolifere, c.d. *supply*) del 2022. Il valore delle vendite terrà conto anche di eventuali vendite realizzate nel mercato rilevante attraverso società controllate.

Si riporta, pertanto, di seguito il valore delle vendite di ciascuna parte relativo all'anno 2022 ⁵²³.

⁵²³ Il fatturato di Tamoiè è stato modificato in base al chiarimento reso con lettera del 7 marzo 2025 (cfr. doc. **575**).

Tabella 30 - Valore delle vendite componente bio, rete-extra-rete, 2022, €

SOCIETA'	2022				
	A: fatturato totale nazionale componente bio 2022 rete + extrarete (B+E)	B: fatturato totale nazionale componente bio 2022 rete propria + terzi (C+D)	C: fatturato totale nazionale componente bio 2022 rete terzi	D: fatturato totale nazionale componente bio 2022 rete propria	E: fatturato totale nazionale componente bio 2022 extrarete
ENI S.p.A.	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
Italiana Petroli S.p.A.	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
Saras S.p.A.	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
ESSO Italiana S.r.l.	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis
Tamoil Italia S.p.A.	omissis	omissis	omissis	omissis	omissis

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle parti di cui ai doc. **409** (IP), doc. **410** (Saras) doc. **411** (ENI), doc. **413** (Tamoil), doc. **417** (ESSO), doc. **430** (Kuwait).

481. Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore base come sopra determinato potrà essere applicata una specifica percentuale individuata in funzione della gravità della violazione. Secondo le Linee Guida, in particolare, la proporzione considerata deve essere fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite, "in funzione del grado di gravità della violazione" (punto 11).

482. In relazione al caso di specie, va considerato che, ai sensi del punto 12 delle Linee Guida, la percentuale del valore delle vendite considerata ai fini del calcolo dell'importo base "sarà di regola non inferiore al 15%".

483. Nel caso delle infrazioni plurisoggettive, l'Autorità potrà considerare, ai fini della valutazione di gravità, la quota di mercato aggregata detenuta dal complesso delle imprese che hanno partecipato all'infrazione.

484. Ulteriori criteri di qualificazione della gravità, ai fini della scelta della percentuale da applicare al valore delle vendite, secondo il successivo punto 14 delle Linee Guida, sono: i) le condizioni di concorrenza nel mercato interessato (quali ad esempio, il livello di concentrazione, l'esistenza di barriere all'entrata ecc.); ii) la natura dei prodotti o servizi, con particolare riferimento al pregiudizio all'innovazione; iii) l'attuazione o meno della pratica illecita; iv) la rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, qualora l'Autorità disponga di elementi che consentano una stima attendibile degli stessi.

485. In considerazione della gravità dell'infrazione contestata - come più sopra declinata avuto riguardo, in particolare, principalmente alla natura della restrizione della concorrenza e alla sua effettiva attuazione - ai fini del calcolo dell'importo base della sanzione è applicato un coefficiente di gravità del [15-20] %.

486. Il valore risultante va poi moltiplicato per la durata di partecipazione all'infrazione, espressa in numero di anni, computando, altresì, i mesi e i giorni effettivi di partecipazione. Nel caso di specie la durata della partecipazione all'infrazione è compresa tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno 2023.

487. L'importo base per ciascuna parte è, quindi, indicato nella Tabella 31 di seguito:

Tabella 31 - Calcolo dell'importo base

Parti	Fatturato specifico 2022	Coefficiente di gravità	Durata (anni)	Durata (mesi)	Durata (giorni)	Durata	Entry fee	Importo base
ENI	[582-700] mln	15-20%	3	5	29	3,50	0%	[100-582] mln
IP	[100-582] mln	15-20%	3	5	29	3,50	0%	[100-582] mln
SARAS	[35-100] mln	15-20%	3	5	29	3,50	0%	[35-100] mln
ESSO	[100-582] mln	15-20%	3	5	29	3,50	0%	[100-582] mln
KUWAIT	[100-582] mln	15-20%	3	5	29	3,50	0%	[100-582] mln
TAMOIL	[100-582] mln	15-20%	3	5	29	3,50	0%	[100-582] mln

488. L'importo di base della sanzione, determinato come descritto nei paragrafi che precedono, è stato incrementato per tener conto di specifiche circostanze che aggravano (circostanze aggravanti) o attenuano (circostanze attenuanti) la responsabilità delle imprese.

489. Quanto alle circostanze aggravanti, in linea con quanto definito al punto 21 delle Linee Guida sanzioni, si ritiene che ENI abbia svolto un ruolo decisivo nella promozione, organizzazione e monitoraggio dell'infrazione plurisoggettiva. Nel caso di specie, infatti, si deve rilevare che la Parte, disvelando la propria strategia della tariffa unica e comunicando per prima i propri dati di prezzo a Staffetta Quotidiana, ha innescato e costantemente alimentato il sistema di supporto e monitoraggio del cartello, contribuendo significativamente al protrarsi e al successo della strategia collusiva. Per tale motivo, si ritiene congruo incrementare l'importo base della sanzione, per ENI in misura pari al [10-15] %.

490. Tra le circostanze attenuanti, le Linee guida citano: *“l'adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali. La mera esistenza di un programma di compliance non sarà considerata di per sé una circostanza attenuante, in assenza della dimostrazione di un effettivo e concreto impegno al rispetto di quanto previsto nello stesso programma (attraverso, ad esempio, un pieno coinvolgimento del management, l'identificazione del personale responsabile del programma, l'identificazione e valutazione dei rischi sulla base del settore di attività e del contesto operativo, l'organizzazione di attività di training adeguate alle dimensioni economiche dell'impresa, la previsione di incentivi per il rispetto del programma nonché di disincentivi per il mancato rispetto dello stesso, l'implementazione di sistemi di monitoraggio e auditing)”*.

491. Le *“Linee Guida sulla compliance antitrust”* (di seguito, *“Linee Guida Compliance”*), deliberate dall'Autorità il 25 settembre 2018, applicabili *ratione temporis*, chiariscono che l'Autorità ritiene meritevoli di considerazione sotto un profilo premiale esclusivamente i programmi di *compliance* adottati, attuati e trasmessi dalle parti del procedimento entro sei mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria (punto 21). A tal fine, l'impresa che intenda beneficiare dell'attenuante per il proprio programma di *compliance* dovrà presentare agli Uffici un'apposita richiesta, accompagnata da una relazione illustrativa che spieghi le ragioni per cui il programma possa ritenersi adeguato alla prevenzione degli illeciti *antitrust* e le iniziative concrete poste in essere dall'impresa per l'effettiva ed efficace applicazione/Implementazione del programma (punto 19).

492. In relazione ai nuovi programmi adottati dopo l'avvio del procedimento nelle Linee Guida *Compliance* è chiarito che: *“salvo casi eccezionali, non sarà possibile attribuire una riduzione, a titolo di circostanza attenuante, in misura superiore al 5%”* (punto 27) e che *“[a]l fine di ottenere il*

beneficio dell'attenuante [...] è necessaria la fattiva e concreta attuazione dello stesso, in tempo utile perché la stessa sia valutata dall'Autorità nel corso del procedimento" (punto 28). In particolare, “[l]a quantificazione dell'attenuante è commisurata alla completezza e alla qualità del programma presentato (adeguatezza), ma anche alla maggiore o minore possibilità da parte dell'Autorità di verificare la fattiva, concreta e continuativa implementazione e attuazione del programma” (punto 29).

493. Al riguardo si ricorda che ENI ha trasmesso in data 16 giugno 2025⁵²⁴ il programma di *compliance* antitrust che applica da quasi venti anni, nel corso dei quali lo ha affinato, anche in coerenza con le Linee guida sulla *compliance* antitrust emesse dall'Autorità e con le best practice internazionali (Cfr. 2.4.1).⁵²⁵

494. Anche IP ha trasmesso in data 12 giugno 2025⁵²⁶ il proprio programma di *compliance* adottato con delibera del consiglio di amministrazione in data 10 marzo 2023 unitamente al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui costituisce parte integrante insieme alle linee guida antitrust, inviando una relazione esplicativa⁵²⁷ e gli allegati a tale relazione⁵²⁸ delle iniziative poste in essere in esecuzione del menzionato programma. (Cfr. 2.4.3).

495. SARAS, infine, ha trasmesso in data 19 gennaio 2024 la relazione illustrativa dello specifico programma di *compliance antitrust* adottato dal proprio Gruppo⁵²⁹. Tale relazione descrive gli elementi costitutivi del programma, nonché le concrete iniziative poste in essere dal Gruppo SARAS per l'effettiva ed efficace implementazione dello stesso (cfr. 2.4.5 c).

496. Rispetto alle tempistiche di adozione, attuazione e trasmissione dei programmi di *compliance* richiamate poc'anzi, deve rilevarsi che, ai fini dell'eventuale attribuzione di una circostanza attenuante nell'ambito della quantificazione della sanzione, è possibile valutare il programma di *compliance* di SARAS⁵³⁰, mentre non è possibile valutare i programmi di *compliance* di ENI⁵³¹ e IP⁵³².

497. In relazione ai nuovi programmi adottati dopo l'avvio del procedimento il punto 27 delle Linee guida dispone che “[..], salvo casi eccezionali, non sarà possibile attribuire una riduzione, a titolo di circostanza attenuante, in misura superiore al 5%”. In linea con quanto previsto al punto 23 delle Linee Guida sulla *compliance* antitrust, si ritiene dunque di riconoscere a SARAS una riduzione dell'importo base della sanzione pari al [5-10] %.

498. Sempre con riferimento alle circostanze attenuanti, in linea con quanto definito al punto 23 delle Linee Guida sanzioni, a differenza di quanto ritenuto da ENI, non si può riconoscere a questa una riduzione della sanzione per le iniziative volte a mitigare gli effetti della asserita violazione in quanto le attività svolte risultano esorbitanti rispetto all'oggetto del procedimento e non valutabili in questo contesto.

⁵²⁴ Doc. **717** (ENI), Allegati 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11

⁵²⁵ Cfr. Allegato 12.4 doc. **717** (ENI).

⁵²⁶ Doc. **712** (IP).

⁵²⁷ Allegato D doc. **712** (IP)

⁵²⁸ Allegato E doc. **712** (IP)

⁵²⁹ Cfr. doc. **218** e **219**.

⁵³⁰ SARAS – a cui l'avvio del procedimento istruttorio è stato notificato in data 18 luglio 2023 – ha trasmesso le informazioni in merito al proprio programma di *compliance* in data 19 gennaio 2024.

⁵³¹ ENI – a cui l'avvio del procedimento istruttorio è stato notificato in data 18 luglio 2023 – ha trasmesso le informazioni in merito al proprio programma di *compliance* in data 16 giugno 2025.

⁵³² IP – a cui l'avvio del procedimento istruttorio è stato notificato in data 18 luglio 2023 – ha trasmesso le informazioni in merito al proprio programma di *compliance* in data 12 giugno 2025.

499. La sanzione per ciascuna Parte, derivante dall'applicazione dell'attenuante relativa alla *compliance* per SARAS e dell'aggravante per ENI, è indicata nella Tabella 32 che segue:

Tabella 32 – Sanzione

Parti	Importo base	Totale aggravanti	Totale attenuanti	Sanzione	Fatturato totale mondiale	Sanzione finale in % sul fatturato totale mondiale
ENI	[100-582]	[10-15]%	0%	€ 336.214.660	[80-100]mld	inf 1%
IP	[100-582]	0%	0%	€ 163.669.804	[10-20] mld	1-5%
SARAS	[35-100]	0%	[5-10]%	€ 43.788.944	[10-20] mld	inf. 1%
ESSO	[100-582]	0%	0%	€129.363.561	[1-2] mld	5-10%
KUWAIT	[100-582]	0%	0%	€ 172.592.363	[10-20]mld	1-5%
TAMOIL	[100-582]	0%	0%	€ 91.029.755	[3-4] mld	1-5%

500. Per nessuna delle parti la sanzione supera il limite edittale di cui all'articolo 15, comma 1-bis, della l. n. 287/90, individuato nel 10% del dal fatturato totale realizzato a livello mondiale realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.

RITENUTO che le società ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea consistente in una pratica concordata che ha avuto a oggetto l'applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2023;

tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- a) che le società ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea consistente in una pratica concordata avente ad oggetto l'applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio;
- b) che ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata di cui al punto a);
- c) che, in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto a) alle società riportate nella tabella che segue siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente e complessivamente pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Parti		Sanzione
ENI	€	336.214.660
IP	€	163.669.804
SARAS	€	43.788.944
ESSO	€	129.363.561
KUWAIT	€	172.592.363
TAMOIL	€	91.029.755

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

1874 - MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP*Provvedimento n. 31674*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 settembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, "TFUE");

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 17 dicembre 2024, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", assunta nell'adunanza del 16 maggio 2023 e pubblicata sul Bollettino n. 19 del 22 maggio 2023;

VISTA la propria delibera del 29 luglio 2025, con la quale è stata decisa la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità degli impegni presentati dalle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990 al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTA la pubblicazione della delibera suddetta e degli impegni, avvenuta in data 30 luglio 2025;

VISTE le istanze di proroga, pervenute in data 18 e 19 settembre 2025, rispettivamente da parte delle società Open Fiber S.p.A., Iliad S.p.A. e Fastweb S.p.A., relative al termine del 30 settembre 2025, per la presentazione di eventuali osservazioni sugli impegni delle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. da parte di terzi;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la proroga richiesta si rende necessaria al fine di consentire un'efficace partecipazione al *market test* da parte dei soggetti interessati;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla proroga del termine assegnato per la presentazione di osservazioni scritte in merito agli impegni presentati dalle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. da parte di terzi alla Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza -1, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel. +39(0)6/858.211, PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it;

RITENUTO infine che, in ragione della proroga del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei terzi, sia necessario prorogare altresì il termine assegnato a FiberCop S.p.A. e a Telecom Italia S.p.A. per eventualmente rappresentare la propria posizione e presentare modifiche accessorie agli impegni;

DELIBERA

- a) di prorogare all'8 ottobre 2025 il termine assegnato per la presentazione di osservazioni scritte in merito agli impegni presentati dalle società FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.

b) di prorogare al 7 novembre 2025 il termine assegnato a FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per eventualmente rappresentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi sugli impegni, nonché per l'introduzione di eventuali modifiche accessorie agli stessi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2106 - COMUNE DI PIETRASANTA (LU) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA CONCESSIONI

Roma, 27 giugno 2025

Comune di Pietrasanta

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 24 giugno 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento Deliberazione della Giunta del Comune di Pietrasanta n. 486 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto *“Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 – indirizzi”*, alla Determinazione dirigenziale¹ n. 2169 del 31 dicembre 2024 avente ad oggetto *“Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166”* e alla Determinazione Dirigenziale n. 309 del 26 febbraio 2025 recante *“Avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime”*, trasmesse dall'Ente in data 6 giugno 2025.

Con la Deliberazione n. 486/2024 e con le successive Determinazioni attuative in esame, in particolare, il Comune di Pietrasanta: i) ravvisa la necessità di conformare l'azione amministrativa alle prescrizioni da ultimo dettate dal legislatore in materia, anche in tema di indennizzi da riconoscere al concessionario uscente; ii) prende atto della perdurante efficacia delle concessioni demaniali in essere fino al 30 settembre 2027; iii) rinvia l'approvazione del disciplinare di gara e dell'avviso per dare corso alle procedure ad evidenza pubblica, in attesa dell'emanazione dei criteri per il calcolo dell'indennizzo.

Pertanto, con la Deliberazione n. 486/2024, il Comune senza definire alcun cronoprogramma per lo svolgimento delle procedure, proroga al 30 settembre 2027 la validità delle concessioni marittime insistenti sul territorio comunale.

Al riguardo, l'Autorità, richiamati i propri numerosi interventi volti a censurare le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere², intende svolgere le seguenti considerazioni in merito ai

¹ Area Servizi del Territorio e alle Imprese.

² Cfr. le segnalazioni di carattere generale AS2029 – *Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive*, in Boll. n. 32/2024, AS1730 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, in Boll. n. 13/2021, e AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018. Nel corso del 2024, inoltre, l'Autorità ha invitato molteplici amministrazioni comunali a

diversi profili di criticità concorrenziale derivanti dalla Deliberazione n. 486/2024 e dalle successive Determinazioni attuative con cui il Comune di Pietrasanta ha differito l'avvio delle procedure e ulteriormente esteso l'efficacia dei titoli concessori demaniali esistenti nel territorio comunale al 30 settembre 2027, in recepimento della novellata legge n. 118/2022.

L'Autorità ritiene che tale decisione violi i principi generali a tutela della concorrenza espressi dall'articolo 49 TFUE e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi"). La decisione di ritardare l'applicazione della normativa euro-unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato, infatti, impedisce di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica in corso di svolgimento e finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza³.

Al riguardo, si sottolinea come sia il giudice nazionale⁴ quanto quello europeo⁵ abbiano affermato l'obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dalle norme euro-unitarie sopra richiamate.

Pertanto, piuttosto che prorogare ulteriormente la durata delle concessioni demaniali marittime in essere, l'Autorità ritiene che il Comune di Pietrasanta avrebbe dovuto procedere, in attuazione dei principi concorrenziali, allo svolgimento delle disposte procedure ad evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione. Ciò tenuto conto dell'obbligo di conformazione ai principi e alle disposizioni euro-unitari e al correlato obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Si invita pertanto codesta Amministrazione comunale a procedere senza ulteriore ritardo al varo delle procedure competitive finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

A ciò si deve aggiungere l'infondatezza degli argomenti indicati nei provvedimenti in questione, basati sulla novella legislativa⁶, e l'insussistenza di motivazioni idonee a supportare la legittimità dell'ulteriore proroga generalizzata delle concessioni al 30 settembre 2027⁷.

disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento delle determinazioni di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per contrasto delle stesse con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE.

³ V. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, n. 17, secondo cui le concessioni demaniali, oltre il 31 dicembre 2023, "anche in assenza di una disciplina legislativa, [...] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento U.E."

⁴ Cfr. Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 e, da ultimo, Consiglio di Stato, 16 dicembre 2024, n. 10131.

⁵ V. Corte di giustizia Ue, 20 aprile 2023, AGCM (Comune di Ginosa), C-348/2022, EU:C:2023:301.

⁶ Da ultimo si vedano i pareri AS2065 – Concessioni demaniali marittime nel Comune di Fiumicino – Nuove delibere, del 17 dicembre 2024, in Bollettino n. 11/2025; AS2073 – Concessioni demaniali marittime nel Comune di Taggia – Nuova delibera, del 9 gennaio 2025, in Bollettino n. 15/2025; AS2083 Concessioni demaniali marittime nel Comune di Fossacesia – Nuove delibere del 4 marzo 2025, in Bollettino n. 22/2025.

⁷ Al riguardo, si rappresenta come il TAR Liguria abbia recentemente affermato che le disposizioni introdotte nella legge n. 118/2022 dal d.l. n. 131/202, conv. con mod. dalla legge n. 116/2024 "non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime, in quanto contrastanti con l'art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili" (sentenza del 14 dicembre 2024, n. 869). Cfr. altresì TAR Liguria, sentenza del 19 febbraio 2025, n. 183 e TAR Campania, sentenza del 29 maggio 2025, n. 4110.

L'Autorità, inoltre, osserva come la nuova normativa preveda un evidente *favor* nei confronti dei soggetti titolari di concessione anche in relazione alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i principi della libera concorrenza.

Con riferimento all'indennizzo, la posizione espressa dall'Autorità⁸ circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente, da porre a base d'asta nella procedura selettiva, solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario⁹. In tal modo, fermo restando il disposto dell'articolo 49 del Codice della Navigazione¹⁰, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti¹¹.

Da ultimo, l'Autorità ritiene che la procedura selettiva, incidendo su risorse di carattere scarso in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già affievolite dalla lunga durata delle concessioni in essere e dal continuo ricorso a proroghe, deve essere tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo e non soddisfare solo apparentemente i predetti criteri. A tal fine occorre che sia fornita adeguata pubblicità all'avvio della procedura e al suo svolgimento e completamento, circostanza che non può essere rinvenuta nel caso di pubblicità esclusivamente locale o per un periodo di tempo limitato.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene che la Deliberazione della Giunta del Comune di Pietrasanta n. 486/2024 e le Determinazioni Dirigenziali n. 2169/2024 e n. 309/2025, si pongano in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In particolare, i provvedimenti comunali in esame violano l'articolo 49 TFUE, in quanto limitano ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva Servizi.

⁸ Da ultimo nella segnalazione AS2029 cit.

⁹ Si veda anche quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle del 2021, richiamando quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa*, C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558.

¹⁰ Da ultimo, la Corte di Giustizia, con la sentenza dell'11 luglio 2024, *Società Italiana Imprese Balneari*, C-598/22, EU:C:2024:597, ha ritenuto che *“L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione”*.

¹¹ Come ha affermato, quindi, il Consiglio di Stato nelle richiamate sentenze gemelle *“[l']indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l'affidamento degli stessi”*.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Pietrasanta dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Pietrasanta al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, relativo alla Deliberazione della Giunta n. 486 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto "Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118., così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 – indirizzi" e alle Determinazioni Dirigenziali attuative n. 2169 del 31 dicembre 2024 e n. 309 del 26 febbraio 2025

L'Autorità, il 24 giugno 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di Pietrasanta, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, in merito alla Deliberazione della Giunta del Comune di Pietrasanta n. 486 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto "Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118., così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 – indirizzi" e alle Determinazioni Dirigenziali attuative n. 2169 del 31 dicembre 2024 e n. 309 del 26 febbraio 2025, trasmesse in data 6 giugno 2025.

Nel proprio parere, l'Autorità ha ritenuto che il Comune di Pietrasanta, piuttosto che prorogare la validità delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, avrebbe dovuto indire procedure di gara rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. In particolare, secondo l'Autorità i predetti provvedimenti si pongono in contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria di cui all'art. 49 TFUE e all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

A seguito della ricezione del predetto parere motivato, il 12 agosto 2025, il Comune di Pietrasanta ha fornito un breve riscontro all'Autorità con cui ha confermato la legittimità dei provvedimenti contestati.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Amministrazione comunale al suddetto parere motivato, l'Autorità, nella propria riunione del 3 settembre 2025, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente i provvedimenti in oggetto.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12973 NOVA AI CHATBOX/INFORMATIVA SU "ALLUCINAZIONI"

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, in relazione al procedimento PS12973 – NOVA AI CHATBOX/INFORMATIVA SU "ALLUCINAZIONI".

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione di avvio del procedimento, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della stessa comunicazione di avvio (prot. 42751 del 30 maggio 2025), operato mediante richiesta di collaborazione al Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 30 maggio 2025 (prot. n. 42788) e all'Ambasciata d'Italia ad Ankara il 4 giugno 2025 (prot. 43843) e il 16 luglio 2025 (prot. 58232). Non è infatti pervenuta alcuna conferma che l'avvio istruttorio sia stato notificato con successo.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 ed il riferimento PS12973.

Oggetto: Comunicazione di **avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo), nonché ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, e contestuale **richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento.

I. La parte

1. Le società ScaleUp, che offre e gestisce il sistema di intelligenza artificiale (di seguito 'IA') noto come NOVA AI Chatbox (di seguito anche NOVA), accessibile agli utenti italiani in lingua italiana, fruibile sia dal dominio <https://novaapp.ai/> sia tramite *app*, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del consumo.

II. La pratica commerciale scorretta

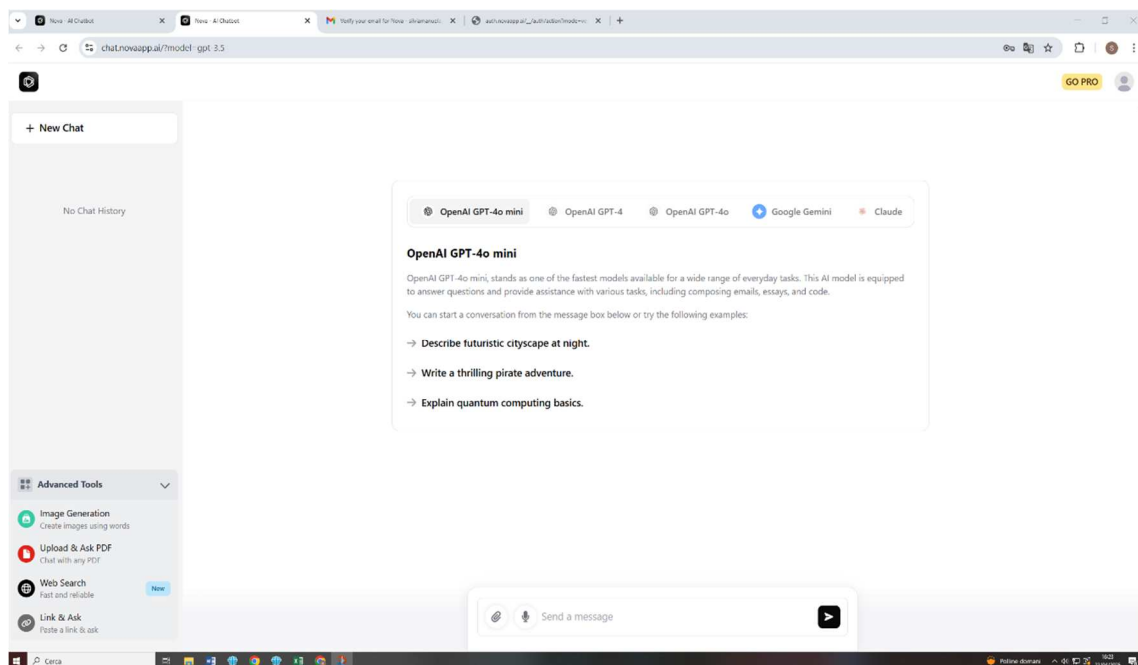
2. NOVA è un "chatbox cross-platform" che offre un servizio di IA sviluppato a partire da altre piattaforme.

Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo è emerso che ScaleUp avrebbe posto in essere una condotta consistente nel non informare in maniera sufficientemente chiara, immediata e intellegibile che gli utenti dei propri modelli di IA potrebbero incorrere in quelle che in gergo tecnico prendono il nome di “allucinazioni”: situazioni cioè in cui, a fronte di un dato *input* inserito da un utente, il modello di IA genera uno o più *outputs* contenenti informazioni **inesatte, fuorvianti o inventate**. In particolare, nessun *disclaimer* o *warning* sull'eventualità che si verifichino ‘allucinazioni’ appare nelle finestre di dialogo che si aprono durante l'utilizzo dei modelli di IA di NOVA.

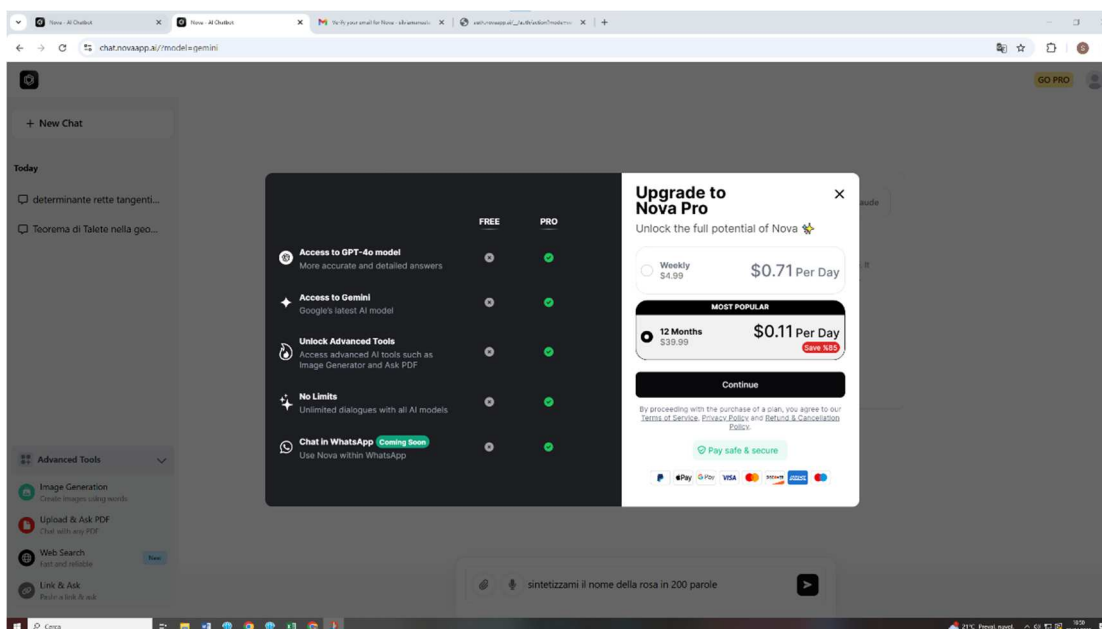
Inoltre il professionista, nel proporre il proprio servizio, che è anche a pagamento, omette di informare in modo esaustivo i consumatori circa le caratteristiche del medesimo, con particolare riferimento alle piattaforme a cui l'utente avrà accesso e al valore aggiunto di NOVA rispetto alle chatbox su cui NOVA stessa si basa.

3. Accedendo al sito internet <https://novaapp.ai/>, NOVA viene presentata come “*Your AI Assistant: Nova is a revolutionary AI chatbot developed on GPT-4o & Gemini*”. Dal medesimo sito è poi possibile registrarsi per fruire gratuitamente del servizio. Per interrogare NOVA occorre preliminarmente scegliere quale sistema utilizzare tra OpenAI GPT – 4o mini, OpenAI GPT-4, Open AI Gpt 4o, Gemini e Claude. Per ogni sistema vengono dettagliate le funzionalità più rilevanti (Cfr. esempio in **Figura 1**).

Figura 1 - La schermata di NOVA raggiungibile accedendo gratuitamente dal sito internet <https://novaapp.ai/>



4. L'utilizzo gratuito di NOVA si rivela possibile solo scegliendo “*Open AI GPT – 4o mini*”; selezionando uno degli altri sistemi, invece, quando si effettua una interrogazione non viene fornita una risposta, ma compare un popup in cui è proposta la sottoscrizione di un abbonamento mensile o settimanale. (Cfr. esempio in **Figura 2**).

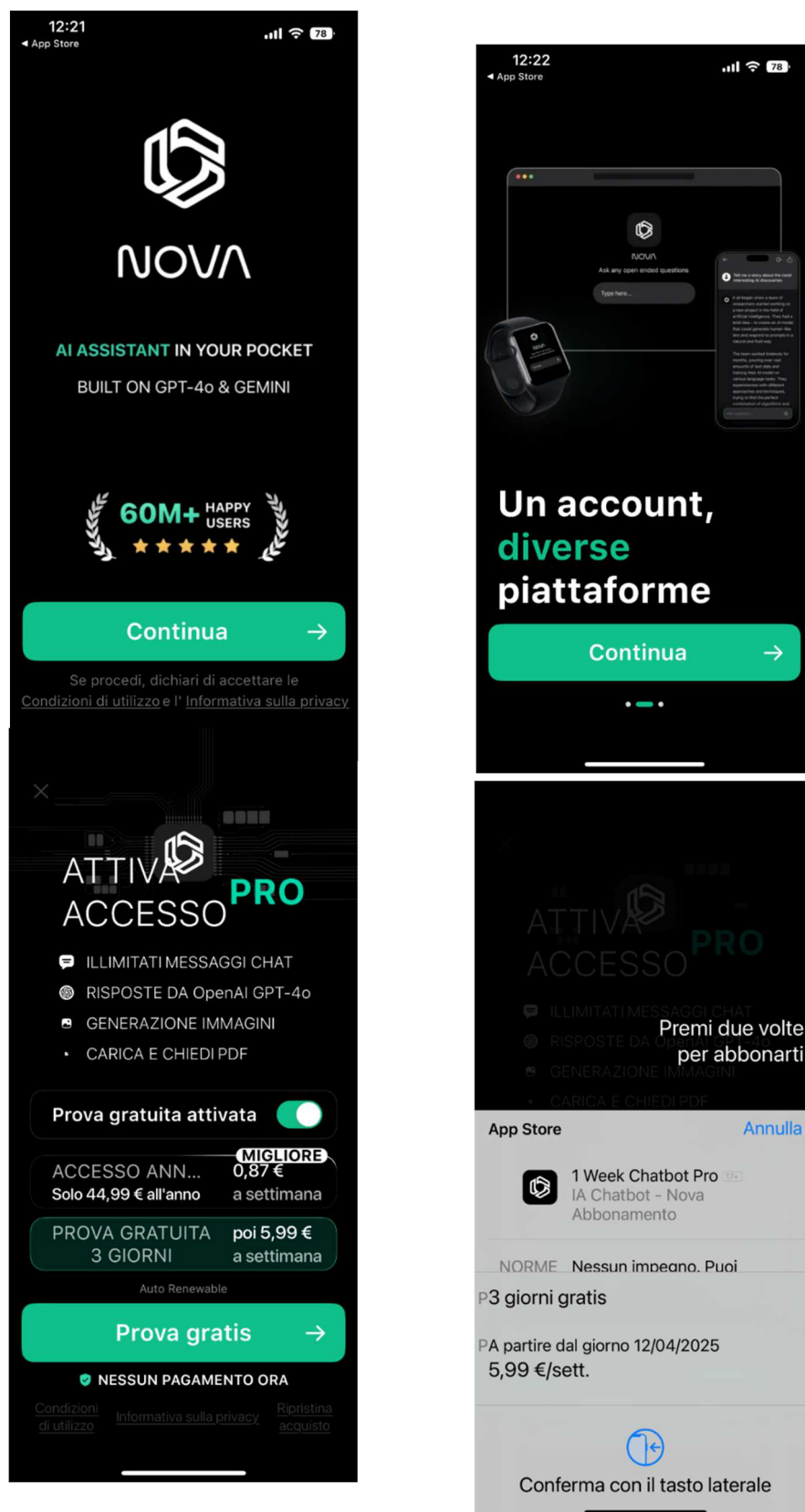
Figura 2 - finestra che compare effettuando una ricerca dopo aver selezionato “Gemini”

5. In nessun punto di tale processo web vengono fornite informazioni sulla presenza di possibili allucinazioni e nemmeno nei Termini e condizioni ivi presenti se ne fa menzione.

6. Quanto alla app di NOVA, nella relativa descrizione presente sull'Apple store viene indicato che *“Nova è un chatbox AI rivoluzionario e un assistente personale, basato sulle più recenti tecnologie GPT-4, Google Gemini, Claude e DeepSeek. Nova Chatbox utilizza una intelligenza artificiale avanzata sviluppata con tecnologie con GPT-4o, in grado di comprendere le tue domande e generare risposte simili a quelle umane (.....) Nova AI Chatbox è il chatbox cross-platform più versatile (....) E' l'unica app chatbot multiplatforma basata su GPT-4, Google Gemini e Claude, (....)”*.

7. Scaricando l'app di NOVA si viene informati che è *“Built on GPT-4o e Gemini”* e che si tratta di *“un account, diverse piattaforme”* (cfr. **Figura 3**). Proseguendo nel processo, si apprende che si tratta di una app a pagamento, con la possibilità di effettuare una prova gratuita. Non vengono fornite informazioni supplementari su quali sono effettivamente i sistemi di IASu cui “si basa” la app, né sul modo in cui NOVA le aggrega.

Figura 3 - schermate di apertura dell'app NOVA



8. Anche nella app difettano avvertenze sulla possibilità di incorrere in allucinazioni, né vi sono riferimenti al proposito nei termini e condizioni ivi presenti. La possibilità di NOVA di generare allucinazioni, tuttavia, può essere dedotta dalla circostanza che le singole piattaforme su cui si basa informano gli utenti della possibilità di generare risposte non corrette, al pari degli altri c.d. Large Language Models.

III. Possibili profili di illiceità delle condotte

9. La condotta descritta al punto II della presente comunicazione, consistente in una insufficiente informativa circa la possibilità che nell'utilizzo dei modelli di IA di NOVA l'utenza possa incorrere in informazioni **inesatte, fuorvianti o inventate (c.d. allucinazioni)**, nonché in una insufficiente e confusoria informativa circa le caratteristiche del servizio offerto, sembrerebbe costituire una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli degli **artt. 20, 21 e 22** del Codice del consumo.

10. L'informativa sulla possibilità di incorrere in informazioni **inesatte, fuorvianti o inventate** appare essenziale per il compimento in modo consapevole da parte dell'utenza della scelta di utilizzo dei modelli di IA di NOVA (anziché di quelli offerti dai *competitors* o da quelli su cui la stessa si basa), scelta che costituisce una "decisione commerciale" ai sensi del Codice del consumo, anche quando non prevede il pagamento di un corrispettivo monetario¹. In assenza di adeguata informativa, tale scelta verrebbe operata nella errata convinzione di poter fare pieno affidamento sull'attendibilità e correttezza dei suoi risultati.

11. L'assenza dell'informativa circa il rischio di 'allucinazioni' appare *a fortiori* produrre un impatto rilevante alla luce della poliedricità e genericità dei settori e degli usi per cui si può fare ricorso ai modelli di IA di NOVA, che potrebbero includere anche ambiti di particolare interesse per il consumatore (e.g., salute, finanza, diritto, etc.). In tal senso, la rilevata omissione informativa è in grado di incidere, oltre che sulla decisione commerciale relativa all'utilizzo in sé dei modelli di IA di NOVA, anche sulle decisioni che a valle di tale utilizzo possano essere adottate nella convinzione (errata) che gli *outputs* ottenuti siano pienamente attendibili.

12. L'informazione relativa al rischio di incorrere in "allucinazioni" appare del tutto assente sia utilizzando la chatbox nella versione gratuita dopo essersi registrati sul sito internet <https://novaapp.ai/>, sia nell'Appstore cui si accede per scaricare l'app, sia nelle prime schermate dell'app che si aprono prima di assumere la decisione di effettuare un abbonamento a pagamento. L'informativa non è neppure presente nei termini e condizioni contrattuali accessibili dal sito internet e dall'app.

¹ Cfr. Tar Lazio, 3 giugno 2019 n. 7122, PS9943 Ama-Consorti raccolta indumenti usati, «Una "decisione" che rientra nella definizione data dall'art. 18, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo tutela il consumatore a prescindere dalla stipula di contratti tipizzati, dallo scambio di un bene materiale contro un prezzo e dall'instaurarsi, tra il "professionista" ed il "consumatore", di un rapporto "diretto"», che fa rinvio a Corte di Giustizia C-59/12 secondo cui è assimilabile a "professionista" anche un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione generale. Similmente, si vedano anche: Tar Lazio, I, 24 dicembre 2019, n. 14863, PS9223 il quale statuisce che «È irrilevante il fatto [...] che il servizio offerto fosse espletato gratuitamente, [...] dal momento che si trattava, comunque, di messaggi utilizzati [...] per presentarsi al pubblico mediante il proprio sito internet, e che in questo senso svolgevano una azione "pubblicitaria", cioè divulgativa, idonea ad "agganciare" il consumatore»; Tar Lazio, I, 25 novembre 2022, n. 15792, CV196 - «La gratuità del servizio offerto non implica l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle clausole vessatorie» confermata da Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2022, n. 1125, secondo cui: « (...) non si può obliterare che la prestazione del servizio a titolo gratuito (...) risulta legata ad un interesse giuridicamente apprezzabile e a matrice imprenditoriale»; v. pure Consiglio di Stato n. 632/2025.

13. Parimenti, appare essenziale per una scelta di consumo consapevole disporre di informazioni chiare e trasparenti circa la tipologia di prodotto offerto e le sue caratteristiche. Durante la fruizione gratuita di NOVA o nelle fasi precedenti al processo di acquisto della versione a pagamento, l'informazione circa i sistemi di IA a cui l'utente avrà effettivamente accesso, a titolo gratuito o oneroso, appare fornita in modo confusorio, facendo riferimento talvolta solo a ChatGPT e Gemini, e in altri casi anche a Claude e Deepseek. Inoltre, nel proporre agli utenti abbonamenti a pagamento per accedere a funzionalità aggiuntive, il professionista non fornisce informazioni di dettaglio sulle versioni dei sistemi di IA cui si avrà accesso, non consentendo quindi di valutare quale sia il valore aggiunto dell'abbonamento a NOVA rispetto all'utilizzo della versione gratuita dei medesimi, nonché rispetto alla versione gratuita di NOVA stessa.

14. Alla luce di tutto quanto sopra, sembrerebbe che Scaleup abbia posto in essere una commerciale scorretta, consistente nell'omessa o comunque insufficiente informazione relativa a elementi essenziali per l'assunzione da parte dell'utenza di una decisione commerciale consapevole, in violazione degli articoli degli **artt. 20, 21 e 22** del Codice del consumo.

IV. Modalità e termini istruttori

15. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

- a. l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di violazione menzionate al punto **III**;
- b. che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Pittatore;
- c. che il procedimento si concluderà **entro 270 giorni** dalla data di protocollo della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento;
- d. che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
- e. che il responsabile del procedimento richiederà il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del consumo, secondo le modalità previste all'art. 17, comma 2, del Regolamento;
- f. che l'Ufficio presso cui i professionisti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Tutela del Consumatore - 1 (tel. 06/85821.439), p.e.c. protocollo.agcm@pec.agcm.it). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle parti o da persona delegata per iscritto;
- g. che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente.

V. Richiesta di informazioni

16. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrate, si chiede a Scaleup di voler fornire, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna).

- a. Fornire indicazioni relativamente ai servizi di IA di NOVA. Nello specifico, indicare:
 1. l'elenco completo dei servizi di IA offerti in Italia, eventualmente distinguendo tra quelli gratuiti e quelli a pagamento;
 2. l'elenco dei sistemi di IA sui quali si basa, nonché le versioni dei medesimi;
 3. la data della prima disponibilità al pubblico italiano del servizio di IA di NOVA;
 4. la data del suo primo caricamento sotto forma di Applicazione su Google Play, sull'Apple Store o altri (se del caso indicare). Specificare altresì se al momento del caricamento

dell'Applicazione di NOVA su tali *store* il mercato italiano sia stato espressamente incluso tra quelli abilitati;

5. eventuali ulteriori modalità attraverso cui è possibile per gli utenti italiani fruire dei servizi di IA di NOVA;

6. eventuali modalità di promozione/diffusione in Italia dei servizi di IA di NOVA (e.g., a titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerino comunicati stampa, paper di ricerca diffusi open access, pubblicità offline od online);

b. descrivere la convenienza per il consumatore nell'utilizzo dei servizi offerti da NOVA invece di quelli offerti gratuitamente o a pagamento dalle singole chatbox sulle quali NOVA si fonda;

c. indicare il numero complessivo di utenti italiani che ha fruito dei sistemi di IA di NOVA dal loro lancio sino al 1° maggio 2025, sia tramite sito web che applicazione desktop o mobile (o altri);

d. indicare le modalità di determinazione e/o classificazione da parte di NOVA di un utente come "utente italiano";

e. indicare se Scaleup appartiene a qualche gruppo societario;

f. indicare ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

17. Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su adeguato supporto informatico.

18. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

19. Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Codice del consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero a una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

20. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del consumo, si chiede al professionista di voler fornire copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato.

21. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Tutela del Consumatore - 1 ed il riferimento PS12973. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa [omissis], email [omissis], p.e.c. protocollo.agcm@pec.agcm.it.

22. Si allega l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Responsabile del Procedimento

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXV- N. 38 - 2025

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
